

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DEI CONTI



Conformemente alle disposizioni dell'articolo 287, paragrafi 1 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 129 e 143 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, e degli articoli 139 e 156 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo

**la Corte dei conti dell'Unione europea, nella riunione del 9 settembre 2010, ha adottato le sue**

**RELAZIONI ANNUALI****sull'esercizio finanziario 2009.**

Le relazioni, corredate delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, sono state trasmesse alle autorità competenti per il discharge e alle altre istituzioni.

I membri della Corte dei conti sono i seguenti:

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (Presidente), Hubert WEBER, Maarten B. ENGWIRDA, David BOSTOCK, Morten Louis LEVYSOHN, Ioannis SARMAS, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAIID, Kikis KAZAMIAS, Massimo VARI, Juan RAMALLO, Olavi ALA-NISSILÄ, Lars HEIKENSTEN, Karel PINXTEN, Ovidiu ISPIR, Nadejda SANDOLOVA, Michel CRETIN, Harald NOACK, Henri GRETHEN, Eoin O'SHEA, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL, Rasa BUDBERGYTĖ.



RELAZIONE ANNUALE  
SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

(2010/C 303/01)



# INDICE

	<i>Pagina</i>
Introduzione generale .....	7
Capitolo 1 — Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa .....	9
Capitolo 2 — Entrate .....	37
Capitolo 3 — Agricoltura e risorse naturali .....	55
Capitolo 4 — Coesione .....	95
Capitolo 5 — Ricerca, energia e trasporti .....	115
Capitolo 6 — Aiuti esterni, sviluppo e allargamento .....	135
Capitolo 7 — Istruzione e cittadinanza .....	161
Capitolo 8 — Affari economici e finanziari .....	175
Capitolo 9 — Spese amministrative e di altra natura .....	195
Allegato I — Informazioni finanziarie sul bilancio generale .....	219
Allegato II — Elenco delle relazioni speciali adottate dalla Corte dei conti a partire dall'ultima relazione annuale .....	242



## INTRODUZIONE GENERALE

0.1. La Corte dei conti europea è l'istituzione creata dal trattato per provvedere al controllo delle finanze dell'Unione europea (UE). Quale revisore esterno dell'UE, contribuisce a migliorare la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione. Informazioni più dettagliate sulla Corte figurano nella sua relazione annuale di attività che, unitamente alle relazioni speciali sui programmi di spesa e sulle entrate dell'Unione e ai pareri espressi su nuovi atti legislativi o su modifiche di atti già esistenti, sono disponibili nel sito Internet della Corte: [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu).

0.2. Il presente documento costituisce la 33<sup>a</sup> relazione annuale della Corte e riguarda l'esercizio finanziario 2009. Gli impegni sono ammontati in totale a 142,5 miliardi di euro e i pagamenti a 118,4 miliardi <sup>(1)</sup>. I Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione a parte.

0.3. Il bilancio generale dell'UE è adottato ogni anno dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La relazione annuale della Corte, assieme alle relazioni speciali, costituisce la base della procedura di scarico in cui il Parlamento europeo decide se la Commissione europea abbia assolto in modo soddisfacente le proprie funzioni in materia di esecuzione del bilancio. Quest'anno, per la prima volta, la Corte dei conti trasmetterà la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dal protocollo 1 del trattato di Lisbona.

0.4. La parte centrale della relazione è costituita dalla dichiarazione della Corte («DAS») concernente l'affidabilità dei conti annuali dell'Unione europea e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (cui si fa riferimento nella relazione con i termini «regolarità delle operazioni»). È la stessa dichiarazione di

affidabilità a introdurre la relazione; segue quindi un'esposizione dettagliata dei lavori di audit che ne sono alla base.

0.5. La relazione è strutturata come segue <sup>(2)</sup>:

— il capitolo 1 traccia un quadro generale delle constatazioni di audit presentando una sintesi delle principali risultanze dell'audit svolto dalla Corte sull'affidabilità dei conti e sulla regolarità delle operazioni, nonché un'analisi della capacità dei sistemi di supervisione e di controllo di attuare interventi correttivi,

— i capitoli da 2 a 9 espongono in maniera dettagliata le risultanze di audit mediante «valutazioni specifiche» delle entrate e delle spese dell'UE. Il capitolo 2 verte sulle entrate del bilancio UE, mentre i capitoli da 3 a 9 riguardano sette gruppi di settori di intervento in cui la spesa finanziata dal bilancio dell'UE è autorizzata e registrata. Questi gruppi corrispondono in sostanza alle rubriche del quadro finanziario 2007-2013, che presenta a grandi linee i programmi pluriennali di spesa dell'UE.

0.6. Le valutazioni specifiche sono fondate principalmente sui risultati della verifica, da parte della Corte, della regolarità delle operazioni, sulla valutazione dell'efficacia dei principali sistemi di supervisione e di controllo applicati per le entrate e le spese in causa, nonché su un esame dell'affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione.

0.7. Nella relazione sono riportate anche le risposte della Commissione — o, all'occorrenza, di altre istituzioni e organismi dell'UE — alle osservazioni della Corte. Nell'espone le risultanze e le conclusioni tratte, la Corte tiene conto delle risposte fornite al riguardo dalle entità controllate. Spetta alla Corte, in quanto revisore esterno indipendente, presentare le proprie constatazioni, trarne le relative conclusioni e fornire una valutazione imparziale dell'affidabilità dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni.

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio 2009 figurano nella parte B II dei conti annuali dell'Unione europea — esercizio 2009 — e nella relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'esercizio 2009 elaborata dalla direzione generale Bilancio. Nell'**allegato I** della relazione sono riportati i dati dettagliati espressi in cifre.

<sup>(2)</sup> La struttura della relazione annuale di quest'anno è stata modificata e non comprende più i precedenti capitoli 2 e 3 (concernenti rispettivamente il controllo interno e la gestione di bilancio); le osservazioni relative ai controlli interni della Commissione sono state integrate nelle valutazioni specifiche.



## CAPITOLO 1

**Dichiarazione di affidabilità e informazioni a sostegno della stessa**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Dichiarazione di affidabilità della Corte presentata al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione dell'organo di controllo indipendente	I-X
Giudizio sull'affidabilità dei conti	VII-VIII
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti	IX-X
Sintesi delle constatazioni	1.1-1.50
Introduzione	1.1-1.5
Affidabilità dei conti	1.6-1.20
Contesto generale	1.6
Constatazioni per l'esercizio 2009	1.7-1.20
Regolarità delle operazioni e efficacia dei sistemi	1.21-1.26
Struttura delle valutazioni specifiche ai fini della DAS	1.21
Constatazioni per l'esercizio 2009	1.22-1.25
Confronto con i risultati degli esercizi precedenti	1.26
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	1.27-1.31
Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali	1.27-1.28
Sintesi della Commissione	1.29-1.31
Meccanismi di recupero e di rettifica	1.32-1.50
Introduzione	1.32-1.36
Informazioni fornite dalla Commissione in allegato ai conti relativi all'esercizio 2009	1.37-1.48
Conclusione in merito alla capacità correttiva dei sistemi di supervisione e di controllo	1.49-1.50

## DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA CORTE PRESENTATA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO — RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INDIPENDENTE

I. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

- a) i «conti annuali dell'Unione europea», che comprendono i «rendiconti finanziari consolidati»<sup>(1)</sup> e le «relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio»<sup>(2)</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

### *Responsabilità della direzione*

II. A norma degli articoli da 310 a 325 del TFUE e del regolamento finanziario, la direzione<sup>(3)</sup> è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei «conti annuali dell'Unione europea» e della legittimità e regolarità delle operazioni che ne sono alla base:

- a) La responsabilità della direzione relativa ai «conti annuali dell'Unione europea» riguarda i seguenti aspetti: la definizione, l'applicazione e il mantenimento di un controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l'applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione<sup>(4)</sup> e l'elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. A norma dell'articolo 129 del regolamento finanziario, la Commissione approva i «conti annuali dell'Unione europea» dopo che il contabile della Commissione li ha consolidati, in base alle informazioni fornite dalle altre istituzioni<sup>(5)</sup> e organismi<sup>(6)</sup>, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l'altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un'immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell'Unione europea.
- b) Il modo in cui la direzione esercita la propria responsabilità per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti dipende dalle modalità di esecuzione del bilancio. Nel caso della gestione centralizzata diretta, le funzioni di esecuzione sono svolte dai servizi della Commissione. Le funzioni di esecuzione sono delegate agli Stati membri nel quadro della gestione concorrente, ai paesi terzi nell'ambito della gestione decentrata e ad altri organismi nel contesto della gestione centralizzata indiretta. In caso di gestione congiunta, le funzioni di esecuzione sono espletate in parte dalla Commissione e in parte da organizzazioni internazionali (articoli da 53 a 57 del regolamento finanziario). Le funzioni di esecuzione devono rispettare il principio della sana gestione finanziaria, che richiede la definizione, l'applicazione e il mantenimento di un controllo interno efficace ed efficiente, una supervisione adeguata e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi erroneamente versati o non correttamente utilizzati. Indipendentemente dalla modalità di esecuzione applicata, la Commissione ha la responsabilità finale per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dell'Unione europea (articolo 317 del TFUE).

<sup>(1)</sup> I «rendiconti finanziari consolidati» comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni dell'attivo netto, una sintesi dei criteri contabili significativi e altre note esplicative (compresa l'informativa per settore di attività).

<sup>(2)</sup> Le «relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio» comprendono le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio, una sintesi dei principi di bilancio e altre note esplicative.

<sup>(3)</sup> A livello delle istituzioni e degli organismi europei, il termine «direzione» designa i Membri delle istituzioni, i direttori delle agenzie, gli ordinatori delegati e sottodelegati, i contabili e il personale direttivo delle unità finanziarie, di audit o di controllo. A livello degli Stati membri e beneficiari, la direzione comprende gli ordinatori, i contabili e i dirigenti delle autorità di pagamento, degli organismi di certificazione e degli organismi attuatori.

<sup>(4)</sup> Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione si ispirano ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (*International Public Sector Accounting Standards — IPSAS*) definiti dall'*International Federation of Accountants (IFAC)* o, in loro assenza, ai principi contabili internazionali (*International Accounting Standards — IAS/International Financial Reporting Standards — IFRS*) sanciti dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (*International Accounting Standards Board — IASB*). Conformemente al regolamento finanziario, i «rendiconti finanziari consolidati» per l'esercizio 2009 sono redatti (come è avvenuto a partire dall'esercizio 2005) in base a queste norme contabili, adottate dal contabile della Commissione, che adattano i principi della contabilità per competenza allo specifico contesto dell'Unione europea, mentre le «relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio» si basano ancora principalmente sui movimenti di tesoreria.

<sup>(5)</sup> Prima dell'adozione dei conti annuali da parte delle istituzioni, il contabile di ciascuna istituzione appone la propria firma, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione (articolo 61 del regolamento finanziario).

<sup>(6)</sup> I conti annuali degli organismi sono redatti dai rispettivi direttori e trasmessi al contabile della Commissione assieme al parere del consiglio di amministrazione interessato. Inoltre, i rispettivi contabili appongono la propria firma, attestando di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria degli organismi in questione (articolo 61 del regolamento finanziario).

### *Responsabilità dell'organo di controllo*

III. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, basata sull'audit espletato, concernente l'affidabilità dei conti e la regolarità delle operazioni. La Corte ha svolto l'audit in base ai principi internazionali di audit e al codice deontologico dell'IFAC e ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI, nella misura in cui risultino applicabili al contesto dell'Unione europea. Tali principi richiedono che la Corte pianifichi e svolga l'audit per ottenere la garanzia ragionevole che i «conti annuali dell'Unione europea» sono privi di inesattezze rilevanti e che le relative operazioni sono legittime e regolari.

IV. L'audit prevede che vengano esperite procedure per ottenere elementi comprovanti gli importi e le note esplicative presentate nei conti consolidati definitivi, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La scelta delle procedure dipende dal giudizio professionale dell'auditor, fra le cui competenze rientra anche la valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti consolidati e dei casi di significativa inosservanza del quadro giuridico dell'Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. L'auditor, nel valutare tali rischi, esamina l'adeguatezza del controllo interno ai fini della preparazione e della fedele presentazione dei conti consolidati nonché dei sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, al fine di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. L'audit comprende anche una valutazione dell'adeguatezza dei criteri contabili utilizzati e della plausibilità delle stime contabili effettuate e una valutazione della presentazione complessiva dei conti consolidati definitivi e delle relazioni annuali di attività.

V. Nel quadro delle «Entrate», l'audit della Corte relativo alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sul reddito nazionale lordo (RNL) prende innanzitutto in esame gli aggregati macroeconomici preparati dagli Stati membri, e trasmessi alla Commissione, e poi valuta i sistemi da quest'ultima utilizzati per l'elaborazione dei dati fino al momento in cui questi ultimi vengono inglobati nei conti definitivi e sono stati ricevuti i contributi versati dagli Stati membri. Per le risorse proprie tradizionali, la Corte esamina i conti delle autorità doganali e analizza il flusso di diritti sottoposti alla vigilanza doganale fino al momento in cui gli importi sono registrati nei conti definitivi e ricevuti dalla Commissione.

VI. La Corte ritiene di disporre di elementi probatori sufficienti e adeguati su cui basare la propria dichiarazione di affidabilità.

### **Giudizio sull'affidabilità dei conti**

VII. A giudizio della Corte, i «conti annuali dell'Unione europea» presentano un'immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti<sup>(7)</sup>, della situazione finanziaria dell'UE al 31 dicembre 2009 e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa delle stesse per l'esercizio concluso a tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

VIII. Senza rimettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo VII, la Corte nota che devono ancora essere risolte le debolezze dei sistemi contabili di talune direzioni generali della Commissione (in particolare, la contabilità dei prefinanziamenti e la relativa separazione degli esercizi nonché le fatture/dichiarazioni di spesa).

### **Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti**

IX. A giudizio della Corte, le Entrate, gli impegni per tutti i gruppi di politiche e i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 per i gruppi di politiche Affari economici e finanziari e Spese amministrative e di altra natura sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

<sup>(7)</sup> In base al principio internazionale di audit n. 700 «Forming an opinion and reporting on financial statements» (ISA 700, paragrafo 35), i termini «present fairly, in all material aspects» (presentano un'immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti), o «give a true and fair view» (forniscono un quadro veritiero e fedele) sono equivalenti.

X. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 per i gruppi di politiche Agricoltura e risorse naturali, Coesione, Ricerca, energia e trasporti, Aiuti esterni, sviluppo e allargamento e Istruzione e cittadinanza sono inficiati da errori in misura rilevante. I sistemi di supervisione e controllo sono parzialmente efficaci nel prevenire o individuare e correggere i rimborsi di spese sovradichiarate o non ammissibili.

9 settembre 2010

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

*Presidente*

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Lussemburgo, LUSSEMBURGO

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**SINTESI DELLE COSTATAZIONI****Introduzione**

1.1. In virtù dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni (DAS). Il trattato dà inoltre la facoltà alla Corte di completare detta dichiarazione con valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.

1.2. I lavori attinenti all'affidabilità dei conti dell'Unione europea hanno lo scopo di acquisire elementi probatori sufficienti e adeguati per poter stabilire in quale misura le entrate, le spese, le attività e le passività siano state registrate adeguatamente e se i conti annuali offrano un'immagine fedele della situazione finanziaria al 31 dicembre 2009, nonché dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio concluso a tale data (cfr. paragrafi 1.6-1.20).

1.3. I lavori di audit della Corte riguardanti la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 2009 sono finalizzati a raccogliere elementi probatori sufficienti e adeguati, diretti o indiretti, sulla base dei quali esprimere un giudizio sulla conformità delle operazioni alle disposizioni normative o contrattuali applicabili, e sull'esattezza degli importi calcolati (cfr. paragrafi 1.21-1.25 per una sintesi dei risultati ed i capitoli da 2 a 9 per informazioni più dettagliate).

1.4. La Corte ha esaminato l'affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione, in particolare le dichiarazioni dei direttori generali e le relazioni annuali di attività dei servizi della Commissione e le relative relazioni di sintesi, per valutare in quale misura esse forniscano una valutazione fedele della qualità della gestione finanziaria, ed in particolare in quale misura le riserve espresse siano complete e sufficienti (cfr. paragrafi 1.27-1.28 e la sezione intitolata «Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione» nei capitoli da 2 a 9).

1.5. La Corte ha inoltre esaminato i dispositivi per eseguire e comunicare i recuperi e le rettifiche finanziarie (cfr. paragrafi 1.32-1.50).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Affidabilità dei conti***Contesto generale*

1.6. La Corte ha svolto un audit dei conti annuali dell'esercizio finanziario 2009, compilati dal contabile della Commissione e approvati da quest'ultima conformemente all'articolo 129 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002<sup>(8)</sup> e ricevuti dalla Corte il 23 luglio 2010. I conti comprendono i «rendiconti finanziari consolidati» — che presentano, in particolare, lo stato patrimoniale in cui figurano l'attivo ed il passivo alla chiusura dell'esercizio e il conto del risultato economico — e le «relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio», riguardanti le entrate e le spese dell'esercizio.

*Constatazioni per l'esercizio 2009*

1.7. Dall'audit della Corte dei rendiconti finanziari consolidati è emerso che gli stessi non erano inficiati da errori rilevanti. La Corte attira tuttavia l'attenzione sulle seguenti questioni, già menzionate nel 2008 e negli esercizi precedenti:

- l'assenza o l'incompletezza delle dichiarazioni trasmesse dai contabili di determinate organizzazioni i cui conti sono consolidati con quelli della Commissione (cfr. paragrafo 1.8);
- i sistemi locali per la gestione finanziaria, come constatato dal contabile della Commissione (cfr. paragrafi 1.9 e 1.10);
- il trattamento dei prefinanziamenti e dei debiti a breve nel corso dell'anno nella procedura di separazione degli esercizi (cfr. paragrafi 1.11-1.13);
- le informazioni riguardanti i recuperi a seguito di irregolarità (cfr. paragrafi 1.14-1.19).

1.7. La Commissione si compiace per la valutazione positiva espressa dalla Corte sull'affidabilità dei conti.

- La Commissione ha compiuto progressi in questo settore e desidera sottolineare i miglioramenti apportati a queste informazioni nei conti 2009. La nota 6 è stata migliorata e ampliata per garantire un'informazione più completa su tutti gli aspetti della procedura di recupero.

<sup>(8)</sup> Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9) richiede che i conti definitivi siano trasmessi entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario successivo.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**La dichiarazione del contabile**

1.8. Il contabile della Commissione ha evidenziato nella sua dichiarazione sui conti consolidati che i contabili di tre entità consolidate non avevano fornito alcuna dichiarazione o ne avevano trasmesso una modificata. In particolare, non erano state fornite le informazioni richieste sulla convalida dei sistemi contabili e locali <sup>(9)</sup>.

**Convalida dei sistemi locali di gestione finanziaria <sup>(10)</sup>**

1.9. A causa di problemi persistenti riguardanti la gestione dei conti di attesa e le procedure contabili relative agli attivi, il contabile della Commissione non è stato ancora in grado di convalidare i sistemi locali di due direzioni generali <sup>(11)</sup>.

1.10. È stata attuata la maggior parte delle raccomandazioni formulate dal contabile negli esercizi precedenti. Le restanti questioni non hanno effetti significativi sull'affidabilità dei conti nel 2009, ma sono di natura e rilevanza tali da continuare a richiedere attenzione da parte della Commissione, in particolare per quel che riguarda certi aspetti delle procedure di separazione degli esercizi, la liquidazione e la registrazione dei prefinanziamenti, la tempestiva registrazione delle operazioni e la coerenza tra i dati dei sistemi locali e quelli ABAC.

**Prefinanziamenti, debiti a breve termine e procedure di separazione degli esercizi**

1.11. La Corte ha controllato campioni rappresentativi di prefinanziamenti, che rappresentano 48 827 milioni di euro dopo l'applicazione della procedura di separazione degli esercizi, e di fatture/dichiarazioni di spesa (15 260 milioni di euro). La Corte ha rilevato errori contabili la cui incidenza finanziaria globale non è rilevante, ma la frequenza è elevata. Ciò evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente la precisione dei dati contabili di base a livello di talune direzioni generali. I tipi di errore più frequenti sono i seguenti:

- scritture mancanti o doppie;
- iscrizione di importi non corretti;
- iscrizione di operazioni nel conto sbagliato.

1.8. La Commissione osserva che, su un totale di 40 entità controllate, soltanto tre non hanno fornito tutte le informazioni richieste nelle dichiarazioni inviate alla Corte, il che costituisce un netto miglioramento rispetto all'anno precedente.

1.9. Le Direzioni generali RELEX e JLS hanno realizzato progressi costanti nel 2009 per quanto riguarda le carenze riscontrate. Il contabile continuerà a chiedere ulteriori miglioramenti per poter convalidare completamente i sistemi locali delle due DG.

1.11. La Commissione prende atto che la Corte non ha riscontrato errori materiali tali da inficiare i conti, sulla base dei suoi campioni. Continuerà a lavorare per migliorare l'accuratezza dei suoi dati contabili attraverso le azioni in corso, come il progetto sulla qualità contabile e la convalida dei sistemi locali.

<sup>(9)</sup> Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, Accademia europea di polizia e Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi.

<sup>(10)</sup> Molte direzioni generali usano i propri sistemi informatici locali per la gestione finanziaria e per la registrazione di operazioni che vengono poi trasmesse al sistema contabile centrale (ABAC) tramite un'interfaccia. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, il contabile deve verificare questi sistemi per valutarne il buon funzionamento.

<sup>(11)</sup> Direzioni generali Relazioni esterne e Giustizia, libertà e sicurezza.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.12. Per quel che riguarda la contabilizzazione degli importi prefinanziati, la Corte ha anche riscontrato i seguenti problemi:

- la liquidazione dei prefinanziamenti in sospeso non è sempre effettuata in maniera corretta. Un certo numero di liquidazioni non sono state effettuate affatto o lo sono state per importi non corretti, causando una sopravvalutazione non rilevante nel bilancio dei prefinanziamenti a fine esercizio;
- alcune direzioni generali nel campo della Ricerca non elaborano le informazioni disponibili sui progressi compiuti e sui relativi costi sostenuti né liquidano i corrispettivi prefinanziamenti in funzione di tali progressi, ma si basano su approssimazioni nello stabilire la separazione degli esercizi (ad esempio, il metodo *pro rata temporis*).

1.13. Per quel che riguarda le fatture/dichiarazioni di spesa, alcune direzioni generali non hanno rispettato l'obbligo di registrare le fatture e le dichiarazioni di spesa entro i cinque giorni lavorativi <sup>(12)</sup> che seguono la loro ricezione.

**Informazioni relative ai recuperi e alle rettifiche finanziarie**

1.14. L'audit della Corte indica che la presentazione dei dati riguardanti le rettifiche finanziarie e i recuperi varia notevolmente da un servizio all'altro della Commissione (cfr. anche paragrafi 1.37-1.50).

1.15. Alcuni servizi forniscono i dati relativi alle rettifiche finanziarie in corso solo quando viene inviata una «lettera di posizione definitiva», mentre altre basano i propri calcoli su stime statistiche estrapolando le esperienze maturate, includendo persino le rettifiche per importi per i quali non è ancora stata avviata la procedura di liquidazione.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.12.**

- *La Commissione esaminerà la situazione relativa ai prefinanziamenti nei differenti servizi e prenderà, se del caso, misure correttive.*
- *La Commissione riconosce che sono necessari miglioramenti in questo settore e sta già affrontando il problema con iniziative quali il programma sulla qualità contabile e altri orientamenti e controlli centrali dei servizi contabili.*

**1.13.** *Le direzioni generali hanno preso le misure necessarie per ridurre i ritardi e alcuni miglioramenti sono stati osservati. Il problema dei ritardi nella registrazione delle fatture/dichiarazioni di spesa è affrontato nel quadro del progetto sulla qualità contabile.*

**1.14.** *La Commissione rinvia alle risposte in merito date ai paragrafi 1.38-1.49.*

**1.15.** *Attualmente tutte le informazioni relative ai recuperi si trovano riunite nella nota 6 che accompagna i conti consolidati. Informazioni più particolareggiate figurano alla voce «Rettifiche finanziarie in corso». Conformemente ai metodi contabili e ai principi di contabilità generalmente ammessi, la Commissione può servirsi di stime per la preparazione dei conti annuali. È questo il caso per l'importo di spesa che sarà probabilmente escluso dal finanziamento UE in virtù di decisioni future sulla conformità. Questa stima tiene conto delle informazioni più affidabili a disposizione. Dato che alcune rettifiche sono decise per esercizio finanziario di spesa, è possibile calcolare la media delle rettifiche per esercizio finanziario chiuso ed estrapolare questa percentuale per esercizi finanziari più recenti per i quali i controlli sono ancora in corso.*

*L'affidabilità di questa stima è valutata sulla base del confronto con gli importi delle rettifiche finanziarie in corso per gli anni più recenti per i quali sono disponibili queste informazioni.*

<sup>(12)</sup> Come previsto dalle istruzioni interne emanate dal contabile della Commissione il 10.7.2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.16. Le informazioni sulle attività di rettifica finanziaria (importi revocati e recuperati) svolte dagli Stati membri, in particolare nel settore della Coesione e incluse nella nota 6 dei rendiconti finanziari, non sono ancora complete e affidabili (cfr. anche paragrafo 4.31).

1.17. Sulla base dell'esame del lavoro degli organismi di certificazione e della analisi da parte della Commissione, la Corte ribadisce i propri dubbi per quel che riguarda l'affidabilità dei crediti nei confronti degli Stati membri nel settore dell'agricoltura (conti dei debitori del FEAGA) <sup>(13)</sup> (cfr. anche paragrafo 3.54).

1.18. Sebbene le note esplicative che corredano i conti annuali informino che alcuni pagamenti saranno probabilmente rettificati in una data successiva dai servizi della Commissione o dagli Stati membri, gli importi ed i settori di spesa che possono fare oggetto di ulteriori procedure di verifica e liquidazione dei conti non vengono ancora identificati nelle note <sup>(14)</sup>.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.16.** I dati relativi al 2009 presentati dagli Stati membri alla Commissione nella prima metà del 2010 sono inclusi nella nota 6 che accompagna i conti annuali consolidati. L'esame dei dati degli Stati membri effettuato dalla Commissione ha mostrato che i sistemi per la registrazione e la comunicazione dei dati non sono ancora pienamente affidabili in tutti gli Stati membri (cfr. anche le risposte ai paragrafi 1.34 e 1.36). La Commissione assicura il seguito di eventuali incoerenze nei dati e formula raccomandazioni agli Stati membri affinché apportino dei miglioramenti.

La Commissione rimanda altresì alla sua risposta al paragrafo 4.31.

**1.17.** La Commissione ha ottenuto dagli organismi di certificazione (organismi di audit professionali indipendenti) informazioni affidabili sui debitori ai fini della conformità e della contabilità. Essa ha proposto correzioni per un importo di 1,8 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2009 sulla base della sua valutazione degli errori riscontrati dagli organismi di certificazione nelle loro relazioni. Gli errori finanziari individuati vengono controllati attraverso le procedure contabili ordinarie.

**1.18.** Il regolamento finanziario consente alla Commissione di effettuare controlli su tutte le spese per molti anni dopo quello in cui è stata effettuata la spesa. I conti non dovrebbero lasciar supporre che, in attesa di controlli futuri, l'accettazione di tutte le spese in questione resti in sospeso; altrimenti, ogni spesa di bilancio sarebbe considerata provvisoria fino ad un controllo ex-post o alla scadenza del termine di prescrizione. Qualora sia possibile quantificare gli importi dei recuperi potenziali, essi vengono indicati nella nota 6 che accompagna i conti consolidati.

Nel settore Agricoltura, una decisione di liquidazione finanziaria è presa all'incirca sei mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario in questione; in virtù di questa decisione la Commissione stabilisce l'importo di spesa a carico del bilancio UE per quell'esercizio. Questa funzione della decisione di liquidazione finanziaria non è messa in discussione dal fatto che una decisione di conformità può imporre agli Stati membri rettifiche finanziarie successive. L'importo di spesa che potrebbe essere escluso dal finanziamento UE in virtù di una decisione di conformità successiva è indicato in una nota allegata ai rendiconti finanziari.

<sup>(13)</sup> Cfr. paragrafo 5.61 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 5.44 della relazione annuale 2007 e paragrafo 5.56 della relazione annuale 2008.

<sup>(14)</sup> Cfr. paragrafi 1.10 e 1.11 della relazione annuale sull'esercizio 2002, paragrafo 1.11 della relazione annuale sull'esercizio 2003, paragrafi 1.12 e 1.13 della relazione annuale sull'esercizio 2004, paragrafo 1.57 della relazione annuale sull'esercizio 2005, paragrafo 1.34 della relazione annuale sull'esercizio 2006 e paragrafo 1.28 della relazione annuale sull'esercizio 2007.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.19. Considerata la complessità dei meccanismi per l'esecuzione dei recuperi e delle rettifiche finanziarie, la natura non omogenea degli elementi trattati e la necessità di una presentazione trasparente e coerente delle informazioni (cfr. anche paragrafi 1.37-1.50), la Commissione dovrebbe perfezionare i propri orientamenti relativi all'informativa finanziaria per quel che riguarda la rilevazione delle entrate e le attività potenziali al fine di definire i requisiti contabili e gli obblighi in materia di presentazione delle informazioni.

**Trasferimento del patrimonio di Galileo**

1.20. In base ad un regolamento congiunto del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(15)</sup>, nel luglio 2008 la proprietà di tutti i beni creati, sviluppati o acquisiti nel quadro del programma Galileo è stata trasferita giuridicamente all'Unione. Tuttavia, gli accordi di trasferimento conclusi non sono stati ancora pienamente attuati. Tutte le spese sinora sostenute (circa 2 000 milioni di euro) sono trattate come spese per la ricerca. Anche se ciò non ha alcun impatto sullo stato patrimoniale per il 2009, la Commissione dovrebbe fare in modo di disporre di tutte le informazioni necessarie quando avrà luogo il trasferimento, per consentire un'efficace salvaguardia delle immobilizzazioni.

**Regolarità delle operazioni e efficacia dei sistemi***Struttura delle valutazioni specifiche ai fini della DAS*

1.21. La Corte presenta nel capitolo 2 le valutazioni specifiche relative alle Entrate e, nei capitoli da 3 a 9, quelle riguardanti ciascuno dei gruppi di politiche in cui è strutturato il bilancio per attività (ABB — *Activity Based Budget*) (cfr. **tabella I.1**). Ciascuna valutazione specifica contiene una introduzione, le constatazioni di audit e le conclusioni sulla regolarità delle operazioni, una valutazione dell'efficacia dei sistemi e dell'affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione, nonché un esame del seguito dato a precedenti osservazioni.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.19.** La Commissione rispetta gli obblighi informativi stabiliti nelle sue regole contabili, in particolare le regole 2, 4 e 10.

Non esistono orientamenti generali nelle norme internazionali per l'indicazione di queste informazioni specifiche extra-contabili. Tuttavia, tenendo conto delle osservazioni della Corte, la Commissione ha migliorato la presentazione di queste informazioni.

**1.20.** Il trasferimento delle attività create non è previsto fino alla fine della fase di convalida in orbita prevista per il 2012. La Commissione sta già collaborando strettamente con l'Agenzia spaziale europea (ESA) affinché all'atto del trasferimento siano disponibili tutti i dati contabili e tecnici necessari per agevolare il passaggio.

<sup>(15)</sup> Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

Tabella 1.1 — Esecuzione delle spese nel 2009 per capitolo della relazione annuale

(milioni di euro)

Sezioni (S) e titoli (T) <sup>(1)</sup> corrispondenti alla nomenclatura del bilancio 2009, ripartiti per capitolo della relazione annuale della Corte	Pagamenti eseguiti nel 2009 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
<b>Capitoli della relazione annuale</b>	
<b>Agricoltura e risorse naturali</b>	56 318
Agricoltura e sviluppo rurale (T.05)	
Ambiente (T.07)	
Pesca e affari marittimi (T.11)	
Salute e tutela dei consumatori (T.17)	
<b>Coesione</b>	35 467
Occupazione e affari sociali (T.04)	
Politica regionale (T.13)	
<b>Ricerca, energia e trasporti</b>	7 966
Ricerca (T.08)	
Energia e trasporti (T.06)	
Società dell'informazione e dei media (T.09)	
Ricerca diretta (T.10)	
<b>Aiuti esterni, sviluppo e allargamento</b>	6 596
Relazioni esterne (T.19)	
Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T.21)	
Allargamento (T.22)	
Aiuti umanitari (T.23)	
<b>Istruzione e cittadinanza</b>	2 153
Istruzione e cultura (T.15)	
Comunicazione (T.16)	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (T.18)	
<b>Affari economici e finanziari</b>	732
Affari economici e finanziari (T.01)	
Imprese (T.02)	
Concorrenza (T.03)	
Mercato interno (T.12)	
Commercio (T.20)	
<b>Spese amministrative</b>	9 129
Parlamento (S. I)	
Consiglio (S. II)	
Commissione (S. III)	
Corte di giustizia (S. IV)	
Corte dei conti (S. V)	
Comitato economico e sociale (S. VI)	
Comitato delle regioni (S. VII)	
Mediatore europeo (S. VIII)	
Garante europeo della protezione dei dati (S. IX)	
<b>Totale generale</b>	<b>118 361</b>

<sup>(1)</sup> I titoli di bilancio 14 e da 24 a 31 della Sezione III del bilancio generale che riguardano principalmente le Spese amministrative sono trattati nella sezione relativa alla Commissione europea del capitolo 9.

<sup>(2)</sup> Le spese amministrative sono scorporate da quelle per i relativi gruppi di politiche e indicate separatamente sotto i rispettivi titoli; ciò determina differenze rispetto ai capitoli da 3 a 8.

<sup>(3)</sup> Le spese controllate per ciascun gruppo di politiche sono spiegate nella sezione intitolata «Estensione e approccio dell'audit» dei capitoli da 3 a 8.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

*Constatazioni per l'esercizio 2009*

1.22. Per le Entrate <sup>(16)</sup> (117 285 milioni di euro), gli impegni per tutti i gruppi di politiche ed i pagamenti per il gruppo di politiche Spese amministrative e di altra natura (9 129 milioni di euro), la Corte stima che gli errori abbiano un impatto finanziario inferiore al 2 % della spesa totale (cfr. **tabella 1.2**) e conclude che i sistemi di supervisione e controllo sono efficaci (cfr. anche paragrafi 2.33-2.38 e 9.28-9.29).

1.23. Per i gruppi di politiche Agricoltura e risorse naturali (56 318 milioni di euro), Ricerca, energia e trasporti (7 966 milioni di euro), Aiuti esterni, sviluppo e allargamento (6 596 milioni di euro) e Istruzione e cittadinanza [2 153 milioni di euro <sup>(17)</sup>], il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte si colloca tra il 2 % e il 5 % dei pagamenti, mentre per il gruppo di politiche Coesione (23 081 milioni di euro di spese certificate rimborsate) il tasso di errore più probabile è superiore al 5 % (cfr. paragrafi 3.70, 4.34, 5.45, 6.51 e 7.18 e la **tabella 1.2**). Per questi gruppi di politiche <sup>(18)</sup>, la Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo sono parzialmente efficaci (cfr. paragrafi 3.71-3.72, 4.36, 5.46-5.48, 6.52 e 7.19).

**1.23.** Per quanto riguarda l'Agricoltura e le risorse naturali, la Commissione ritiene che il tasso di errore corrisponda al valore più basso tra quelli indicati dalla Corte, confermando così i risultati degli anni precedenti. I rischi individuati dalla Corte sono noti e sono presi in considerazione dalla Commissione, come dimostrato dalle riserve formulate nella relazione annuale di attività della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale.

Inoltre, le procedure di verifica della conformità assicurano una copertura adeguata del rischio per il bilancio UE. Per il settore Istruzione e cittadinanza la Commissione osserva che il tasso di errore per le chiusure supera di poco il 2 %.

Per evitare che nel suo bilancio si accumulino prefinanziamenti, nel maggio 2010 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento finanziario per far sì che gli anticipi e i pagamenti intermedi vengano liquidati più rapidamente.

Per il settore Ricerca, energia e trasporti, la Commissione si compiace che la Corte abbia riscontrato un andamento positivo per quanto riguarda la riduzione degli errori. Questo risultato corrisponde a quanto osservato dalla Commissione stessa.

Per quanto riguarda il settore Aiuti esterni, sviluppo e allargamento, la Commissione si compiace dell'aumento della «frequenza» delle operazioni giudicate interamente «regolari» (83 %) dalla Corte rispetto alle cifre del 2008 e del 2007.

Nel settore Coesione è stata osservata una notevole riduzione del tasso di errore rispetto agli anni precedenti. Negli ultimi tre anni è diminuita anche la frequenza degli errori, passata dal 54 % riscontrato nelle relazioni annuali della Corte del 2007 al 36 % di quest'anno, come indicato nell'Allegato 4.1 della relazione della Corte (cfr. anche le risposte ai paragrafi 1.26 e 4.34).

<sup>(16)</sup> Per l'estensione dell'audit relativo alle Entrate, vedere i paragrafi 2.7-2.14.

<sup>(17)</sup> Di cui, 1 881 milioni di euro si riferiscono ad anticipi e 272 milioni di euro a pagamenti intermedi e finali. Questi ultimi riguardano operazioni di chiusura e regolarizzazione relative a spese per un importo di 1 399 milioni di euro i cui progetti/attività sottostanti sono stati principalmente avviati nel 2004 e nel 2005 ma approvati dalla Commissione solo nel 2009 (cfr. paragrafi 7.8 e 7.19).

<sup>(18)</sup> Per il gruppo di politiche in materia di Coesione, la maggior parte del lavoro relativo ai sistemi si riferisce al nuovo periodo. Il lavoro è consistito nell'esame della conformità dei sistemi ai requisiti normativi. La valutazione che ne è risultata è stata di «parziale conformità».

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

1.24. Per il gruppo di politiche Affari economici e finanziari (732 milioni di euro), la Corte stima che il tasso di errore più probabile sia inferiore al 2 % dei pagamenti totali (cfr. paragrafo 8.30 e **tabella 1.2**) e conclude che i sistemi di supervisione e controllo sono parzialmente efficaci (cfr. paragrafo 8.31).

1.25. La Corte stima che i pagamenti siano complessivamente inficiati da un livello rilevante di errori (il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte è compreso tra il 2 % ed il 5 %) e conclude che i sistemi di supervisione e controllo per i pagamenti sono, in generale, parzialmente efficaci.

**1.25.** *La Commissione apprezza questa valutazione globale e osserva che il tasso globale di errore calcolato complessivamente per tutti i capitoli è sceso notevolmente negli ultimi anni, ed anche nel 2009. Essa continuerà ad impegnarsi per ridurre il numero di operazioni inficiate da errore.*

Tabella 1.2 — Sintesi delle constatazioni relative all'esercizio 2009 riguardanti la regolarità delle operazioni

Valutazioni specifiche	Entrate o spese operative (milioni di euro)	Paragrafi della relazione annuale	Funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo	Intervallo di errore
Entrate	117 285	2.33–2.34		
Agricoltura e risorse naturali	56 318	3.71–3.73		
Coesione	35 467	4.34–4.36	( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )
Ricerca, energia e trasporti	7 966	5.45–5.46		
Aiuti esterni, sviluppo e allargamento	6 596	6.51–6.52		
Istruzione e cittadinanza	2 153	7.18–7.19	( <sup>3</sup> )	
Affari economici e finanziari	732	8.30–8.31		
Spese amministrative e di altra natura	9 129	9.28–9.29		

La presente tabella sintetizza la valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo, formulata nei relativi capitoli, e presenta a grandi linee i risultati dei test di convalida della Corte. La tabella evidenzia gli elementi chiave, ma non può presentare tutti i relativi dettagli (in particolare, per quel che riguarda le carenze dei sistemi di supervisione e controllo ed i tipi di errore), per i quali occorre fare riferimento al testo della relazione, nel contesto della metodologia che è alla base dell'approccio di audit della Corte (cfr. **allegato 1.1**, paragrafi da 3 a 18).

## Legenda:

Funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo

	Efficace
	Parzialmente efficace ( <sup>4</sup> )
	Inefficace

Intervallo di errore (<sup>5</sup>)

	Inferiore al 2 % (al di sotto della soglia di rilevanza)
	Compreso tra il 2 % e il 5 %
	Superiore al 5 %

(<sup>1</sup>) La maggior parte del lavoro relativo ai sistemi si riferisce al nuovo periodo ed è consistito nell'esame della conformità dei sistemi ai requisiti normativi. La valutazione che ne è risultata è stata di «parziale conformità». (cfr. paragrafo 4.36).

(<sup>2</sup>) Pagamenti intermedi e finali corrispondenti al rimborso delle spese certificate per un importo di 23 081 milioni euro (cfr. paragrafo 4.15).

(<sup>3</sup>) La valutazione dei sistemi di supervisione e controllo si basa sull'esame del sistema della Commissione per le chiusure di programmi e progetti (cfr. paragrafo 7.19).

(<sup>4</sup>) I sistemi vengono classificati «parzialmente efficaci» quando si ritiene che solo alcuni dispositivi di controllo funzionino adeguatamente. Di conseguenza, essi potrebbero non riuscire, nel loro complesso, a limitare a un livello accettabile gli errori nelle operazioni sottostanti.

(<sup>5</sup>) La Corte ha deciso di presentare i tassi d'errore (cfr. **allegato 1.1**, paragrafi da 8 a 12) in tre intervalli. Questi intervalli di errore non possono essere interpretati come intervalli di affidabilità (in senso statistico).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

*Confronto con i risultati degli esercizi precedenti*

1.26. I risultati dell'audit della Corte mostrano, rispetto al 2008, un incremento nella stima del tasso di errore più probabile nei pagamenti del gruppo di politiche Agricoltura e risorse naturali<sup>(19)</sup> ed un significativo decremento della stima del tasso di errore più probabile nei pagamenti del gruppo di politiche Coesione<sup>(20)</sup>. Complessivamente, ciò conferma una continua riduzione nel corso degli ultimi anni del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte per quel che riguarda i pagamenti nel loro insieme.

**1.26.** La Commissione accoglie favorevolmente le affermazioni positive della Corte sul miglioramento della situazione generale nel corso degli anni. Per il 2009 la notevole riduzione del tasso di errore nel settore Coesione compensa ampiamente il leggero aumento nel settore Agricoltura, con conseguente netto miglioramento della situazione generale.

Per quanto riguarda l'Agricoltura e le risorse naturali, la Commissione ritiene che il tasso di errore si mantenga intorno al 2 %, confermando così i risultati degli anni precedenti (cfr. anche la risposta al paragrafo 1.23).

Nel settore Coesione, la riduzione del limite inferiore di errore dall'11 % al 3 % sembra confermare l'efficacia del potenziamento delle disposizioni sul controllo nel quadro normativo 2007-2013, così come il primo impatto del piano d'azione 2008 della Commissione per potenziare la sua funzione di vigilanza, anche per quanto riguarda le procedure di sospensione e di rettifica. Le sospensioni possono implicare un compromesso rispetto all'esecuzione integrale del bilancio. La Commissione continuerà ad impegnarsi per ridurre ulteriormente il tasso di errore.

**Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione***Relazioni annuali di attività e dichiarazioni dei direttori generali*

1.27. Tutti i direttori generali hanno affermato nelle loro relazioni annuali di attività di aver ottenuto una ragionevole garanzia che le risorse assegnate alle loro attività erano state utilizzate per lo scopo a cui erano destinate e che il controllo interno instaurato aveva fornito garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni. Tuttavia, 13 delle dichiarazioni rilasciate dai principali servizi o direzioni generali per il 2009 contengono una o più riserve, che si riferiscono per la maggior parte a carenze riguardanti la regolarità delle operazioni sottostanti<sup>(21)</sup>.

<sup>(19)</sup> Cfr. paragrafi 3.18-3.19 e l'**allegato 3.1** (Risultati del controllo delle operazioni per l'Agricoltura e risorse naturali) della presente relazione e relazione annuale sull'esercizio 2008, paragrafi 5.13-5.14 e allegato 5.1, parte 1 «Principali caratteristiche delle verifiche basate su un campione di operazioni».

<sup>(20)</sup> Cfr. paragrafi 4.17-4.19 e l'**allegato 4.1** (Risultati del controllo delle operazioni per la Coesione) e relazione annuale sull'esercizio 2008, paragrafi 6.16-6.17 e allegato 6.1, parte 1 «Principali caratteristiche delle verifiche basate su un campione di operazioni».

<sup>(21)</sup> Il numero complessivo delle riserve è aumentato, passando da 15 nel 2008 a 20 nel 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.28. La Corte ha constatato che le dichiarazioni dei direttori generali e le relazioni annuali di attività per le Entrate e per i gruppi di politiche Coesione, Ricerca, energia e trasporti, Istruzione e cittadinanza, Affari economici e finanziari e Spese amministrative e di altra natura forniscono un'adeguata valutazione della gestione finanziaria per quel che riguarda la regolarità delle operazioni (cfr. paragrafi 2.32, 4.33, 5.44, 7.17, 8.29 e 9.11). Per il gruppo di politiche Aiuti esterni, sviluppo e allargamento, le direzioni generali Aiuti umanitari, Allargamento e Relazioni esterne hanno fornito un'adeguata valutazione (cfr. paragrafo 6.49), mentre l'Ufficio di cooperazione EuropeAid ha fornito una valutazione solo parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quel che riguarda la regolarità delle operazioni (cfr. paragrafo 6.50). Per il gruppo di politiche Agricoltura e risorse naturali, la Corte conclude che le dichiarazioni del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono solo una valutazione parzialmente corretta della gestione finanziaria per quel che riguarda la regolarità delle operazioni (cfr. paragrafi 3.66-3.69).

*Sintesi della Commissione*

1.29. Adottando la sintesi, la Commissione si assume la responsabilità politica <sup>(22)</sup> per l'esecuzione operativa del bilancio dell'UE assicurata dai direttori generali e dai capi servizio <sup>(23)</sup>. Questa è la prima relazione adottata dall'attuale Commissione nel corso del suo mandato. La Commissione ritiene che nel 2009 siano proseguiti con risultati positivi i propri sforzi per migliorare i meccanismi di controllo «per garantire la legalità e la regolarità con l'intento di ottenere una DAS senza riserve».

1.30. La Commissione riconosce che vi sono ancora alcuni settori che richiedono miglioramenti e propone misure per ovviare a tali problemi, quali ad esempio:

- migliorare ulteriormente la concezione dei regimi di finanziamento onde rafforzarne i meccanismi di gestione e controllo;
- semplificare ulteriormente i regimi di sovvenzione senza pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle politiche;
- stabilire idonei valori di riferimento che consentano di valutare la gestione dei rischi (livelli di rischio accettabile) prestando debita attenzione ai costi e ai benefici dei controlli;
- mantenere sotto stretta sorveglianza le relazioni di sintesi annuali affinché dette relazioni risultino più utili ai fini dell'affidabilità;
- migliorare ulteriormente le relazioni annuali di attività in quanto principale strumento tramite il quale i direttori generali e i capi servizio rispondono del proprio operato di fronte al collegio, e fonte essenziale di elementi probatori per la DAS.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.28.** *La Commissione si compiace che la qualità delle relazioni annuali di attività sia giudicata più positivamente.*

*Mentre il parere di audit annuale della Corte verte sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, i direttori generali valutano se le risorse siano state utilizzate per lo scopo a cui erano destinate, tenendo conto della natura pluriennale dei controlli e della loro efficacia nell'individuare e correggere gli errori. I direttori generali esprimono un parere di gestione basato sui dati forniti dall'attività di audit della Commissione, dalle relazioni e constatazioni della Corte dei conti, nonché, ove opportuno, dai controlli effettuati dagli Stati membri.*

*Cfr. anche le risposte della Commissione ai capitoli per settore.*

<sup>(22)</sup> Conformemente alle disposizioni dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>(23)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti — Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009, COM(2010) 281 def., del 2.6.2010.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.31. La Corte aveva in precedenza rilevato altre questioni che restano ancora irrisolte:

— in diversi settori, l'estensione o l'entità delle riserve dovrebbero essere maggiori (cfr. paragrafi 3.67 e 3.68, 6.50 e gli **allegati 3.3 e 6.3**) <sup>(24)</sup>;

— i dati relativi ai recuperi o alle revoche effettuati dagli Stati membri non sono disponibili oppure sono incompleti (cfr. paragrafi 1.16, 3.54 e 4.31) <sup>(25)</sup>;

— i meccanismi di rettifica finanziaria non sono ancora pienamente efficaci (cfr. paragrafi 1.37-1.50) <sup>(26)</sup>.

<sup>(24)</sup> Cfr. anche relazione annuale sull'esercizio 2008, paragrafo 2.15.

<sup>(25)</sup> Cfr. anche relazione annuale sull'esercizio 2008, paragrafi 1.16-1.17.

<sup>(26)</sup> Cfr. anche relazione annuale sull'esercizio 2008, paragrafo 2.17.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.31.**

— A norma dell'articolo 28 bis del regolamento finanziario il compito della Commissione è gestire sistemi di controllo validi in termini di rapporto costo/efficacia, il che significa effettuare il controllo giusto al momento giusto. Le dichiarazioni di affidabilità che figurano nelle relazioni annuali di attività tengono conto della capacità di questi sistemi di individuare e correggere gli errori durante lo svolgimento di un programma allo scopo di ridurre al minimo gli errori residui non individuati al termine del periodo di programmazione. Come indicato nella relazione annuale di attività 2009 del direttore generale per la Politica regionale, da un siffatto esercizio per il periodo di programmazione FESR 1994/99 emerge una netta riduzione del rischio di errori non individuati.

La Commissione si compiace che i piani d'azione elaborati dagli ordinatori delegati siano in grado di affrontare le carenze e ridurre i rischi individuati.

Per quanto riguarda l'Agricoltura, la Commissione ritiene che le riserve inserite nella relazione annuale d'attività 2009 del direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale in merito alle misure di sviluppo rurale nel quadro dell'asse 2 e del SIGC in Bulgaria e Romania siano esaustive e che il loro possibile impatto sia stato adeguatamente rispecchiato ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 della relazione. Per quanto riguarda la Grecia, la riserva formulata negli anni precedenti era giustificata dall'alto rischio per la reputazione della Commissione derivante dall'attuazione inadeguata del SIGC in Grecia e non dal rischio finanziario per il bilancio UE derivante dalle carenze, che è stato sempre coperto con le rettifiche finanziarie imposte alla Grecia con le procedure di verifica della conformità. Poiché la Grecia ha completato il suo piano d'azione per far fronte alle carenze entro la fine del 2008 e l'adeguato funzionamento del sistema SIGC è oggetto di costante controllo, la revoca della riserva è stata del tutto giustificata.

Per quanto riguarda gli Aiuti esterni, lo sviluppo e l'allargamento, la Commissione si compiace che la Corte abbia riconosciuto il miglioramento della qualità delle informazioni contenute nelle relazioni annuali d'attività ottenuto da tutte le direzioni generali di questo settore (cfr. paragrafo 6.51).

La Commissione ritiene che la formulazione o meno di riserve da parte dei direttori generali nelle loro relazioni annuali d'attività 2009 era in linea con i suoi orientamenti interni e ha tenuto conto correttamente dei rischi inerenti ai programmi.

— Per quanto riguarda l'Agricoltura, cfr. la risposta al paragrafo 1.17.

Per il settore Coesione, cfr. le risposte al paragrafo 1.16.

— Cfr. anche le risposte ai paragrafi da 1.38 a 1.50.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Meccanismi di recupero e di rettifica***Introduzione*

1.32. Nell'esecuzione del bilancio dell'UE, la Commissione deve garantire un controllo interno efficace ed efficiente sull'affidabilità delle relazioni, sulla salvaguardia degli attivi e informazione, sulla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità e sull'adeguata gestione dei rischi connessi alla regolarità delle operazioni, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione <sup>(27)</sup>.

1.33. La Commissione ha la responsabilità finale di far sì che i sistemi di supervisione e controllo forniscano una garanzia ragionevole che gli errori nelle operazioni che sono alla base dei conti vengano evitati o individuati e corretti. Essa ha anche la responsabilità di garantire che siano disponibili informazioni attendibili ai fini della propria gestione, ma anche a beneficio delle parti interessate e degli auditor esterni.

1.34. Gli importi indebitamente pagati devono essere recuperati <sup>(28)</sup>. In pratica:

- la Commissione è in grado di recuperare i pagamenti presso i beneficiari solo quando gestisce direttamente le spese (nel caso, ad esempio, della maggior parte delle spese nel gruppo di politiche Ricerca, energia e trasporti);
- per le spese soggette a gestione concorrente (ad esempio, la maggior parte delle spese nei gruppi di politiche Agricoltura e risorse naturali e Coesione), a gestione decentrata (ad esempio, nel settore dell'Allargamento) e a gestione centralizzata indiretta (ad esempio, nel gruppo di politiche Istruzione e cittadinanza), la responsabilità del recupero dei pagamenti indebitamente effettuati è delegata agli Stati membri o ai paesi terzi. Per le spese a gestione congiunta (ad esempio, nel settore degli Aiuti umanitari), i meccanismi correttivi sono definiti negli accordi conclusi con le organizzazioni internazionali. La Commissione può tuttavia operare anche rettifiche finanziarie qualora non siano state applicate correttamente le norme che disciplinano i regimi di spesa dell'UE (cfr. paragrafo 1.40).

**1.32.** *La Commissione deve assicurare controlli interni efficaci ed efficienti e ritiene che sia i recuperi che le rettifiche finanziarie contribuiscano alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (cfr. risposta al paragrafo 1.50).*

**1.34.**

- *La Commissione ha compiuto notevoli sforzi per migliorare la qualità dei dati sui recuperi e sulle revoche trasmessi dagli Stati membri per i programmi di Coesione, verificando i dati e controllando sul posto gli audit effettuati sui sistemi adottati dagli Stati membri per registrare e comunicare le rettifiche. Nel 2008 e nel 2009 essa ha controllato sistemi in 19 Stati membri. Nel complesso, il funzionamento di questi sistemi non è ancora pienamente affidabile in tutti gli Stati membri, anche se è dimostrato che la qualità sta migliorando e che sono stati ottenuti alcuni miglioramenti rispetto agli anni precedenti. La Commissione ha formulato opportune raccomandazioni e ne assicura il seguito. Essa farà in modo che le informazioni siano complete alla chiusura dei programmi 2000-2006.*

*Per il periodo 2007-2013 per la presentazione delle dichiarazioni di recupero è in vigore una procedura uniformata e la Commissione pensa che questa procedura possa migliorare ulteriormente la qualità delle informazioni a sua disposizione. Gli Stati membri sono tenuti anche ad indicare separatamente le rettifiche derivanti dai controlli da essi stessi effettuati e quelle conseguenti agli audit UE.*

<sup>(27)</sup> Articolo 28 bis del regolamento finanziario.

<sup>(28)</sup> Articolo 71, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.35. Per diversi anni, l'audit della Corte si è focalizzato sul modo in cui la Commissione svolge il proprio ruolo di supervisione e su come essa applichi i meccanismi correttivi. La Corte ha anche esaminato in che misura le autorità nazionali e le organizzazioni internazionali forniscano alla Commissione informazioni corrette sulle rettifiche finanziarie e sui recuperi effettuati.

1.36. La Corte ha regolarmente osservato come i dati sulla capacità correttiva dei sistemi di supervisione e controllo a livello degli Stati membri siano migliorati, pur non essendo ancora completi ed affidabili, in particolare nel settore della Coesione<sup>(29)</sup>. La Commissione pubblica tuttavia cifre affidabili per quanto riguarda le proprie attività. Dalla procedura di disarcio 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno incoraggiato la Commissione e gli Stati membri ad apportare i miglioramenti necessari a garantire la completezza e la precisione delle informazioni disponibili, al fine di fornire elementi probatori attendibili che permettano alla Corte di valutare l'efficacia dei meccanismi correttivi pluriennali per le spese dell'UE.

*Informazioni fornite dalla Commissione in allegato ai conti relativi all'esercizio 2009*

1.37. La Commissione, facendo seguito alle osservazioni della Corte, ha incluso nelle note allegate ai conti relativi all'esercizio 2009 informazioni più dettagliate rispetto al passato sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie<sup>(30)</sup>. In particolare, essa fornisce informazioni disaggregate in base ai seguenti criteri: fase della procedura di recupero o della rettifica finanziaria («in corso», «confermata» o «applicata» — cfr. paragrafo 1.42), settore di spesa, periodo di programmazione (ove pertinente) e, in alcuni casi, Stato membro interessato.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.36.** *A partire dalla relazione annuale del 2005 la Corte ha riconosciuto che in materia di recuperi la qualità e la portata delle informazioni comunicate nelle note che accompagnano i conti consolidati sono gradualmente migliorate. La Commissione si avvale di procedure basate sul proprio lavoro di audit che permettono di presentare cifre affidabili per quanto riguarda le rettifiche finanziarie, come osservato dalla Corte nella sua relazione annuale 2008 (paragrafo 1.16).*

*Nel settore Coesione, e per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri sulla base delle loro verifiche e dei loro audit, il lavoro della Commissione dipende dalla qualità delle informazioni inviate dagli Stati membri.*

*Negli ultimi anni la Commissione ha compiuto sforzi notevoli per migliorare la qualità delle informazioni relative ai recuperi e alle revoche trasmesse dagli Stati membri per i programmi di Coesione. Ha chiesto agli Stati membri di fornire dati cumulativi e annuali sui recuperi e sulle revoche, anche se gli obblighi normativi non lo prevedono. Ha effettuato inoltre audit in loco sui sistemi usati dagli Stati membri per registrare e comunicare le rettifiche, con risultati piuttosto buoni. Quando sono state individuate esigenze di miglioramento, la Commissione ha formulato raccomandazioni opportune assicurandone il seguito.*

<sup>(29)</sup> Una osservazione generale sui debitori vari nelle relazioni annuali sugli esercizi 2002, 2003 e 2004. Osservazioni specifiche nella relazione annuale sull'esercizio 2005, paragrafi 6.36-6.41, nella relazione annuale sull'esercizio 2006, paragrafi 2.26-2.30, nella relazione annuale sull'esercizio 2007, paragrafi 1.29-1.31 e 7.39 e, infine, nella relazione annuale sull'esercizio 2008, paragrafi 1.16-1.17 e paragrafo 2.16, lettera c).

<sup>(30)</sup> Cfr. conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2009 — Nota 6 allegata ai rendiconti finanziari.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.38. La Corte accoglie con favore la messa a disposizione di tali informazioni. Sottolinea tuttavia che devono essere risolte le carenze relative alla presentazione e alla coerenza delle informazioni e degli importi presentati dagli Stati membri per la Coesione e che occorre prudenza nell'interpretare tali informazioni (cfr. anche paragrafi 1.14-1.19 e qui di seguito).

#### Differenze concernenti gli obiettivi e l'impatto dei meccanismi correttivi

1.39. Il recupero presso i beneficiari di programmi di spesa dell'UE degli importi indebitamente versati differisce considerevolmente, in termini di obiettivi e di impatto, dalle altre rettifiche finanziarie. I recuperi correggono la percezione di spese irregolari: in principio, sono i destinatari di tali spese che restituiscono importi indebitamente ricevuti; i recuperi possono pertanto essere visti come un meccanismo di correzione degli errori <sup>(31)</sup>.

1.40. Le rettifiche finanziarie (compresa la liquidazione delle spese agricole) servono soprattutto a rimediare alle debolezze dei sistemi di gestione. Esse consistono nel revocare finanziamenti agli Stati membri o a paesi terzi che non assicurano un'applicazione corretta delle norme dell'UE. Le conseguenze finanziarie di tali rettifiche sono di solito sostenute dai contribuenti nazionali e non da coloro che hanno beneficiato di un regime di spesa che è stato applicato in maniera erranea. Le rettifiche finanziarie contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'UE; tuttavia, né in principio né in pratica, possono essere considerate un mezzo per correggere singoli pagamenti indebitamente effettuati.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.38.** *La presentazione della nota 6 che accompagna i conti consolidati è stata riesaminata per i conti 2009 e la Commissione l'ha migliorata per rispondere alle richieste delle parti interessate.*

**1.39.** *La Commissione è obbligata a conformarsi alle diverse procedure di rettifica previste dalle varie basi giuridiche e modalità di gestione. Per la gestione concorrente la responsabilità principale spetta naturalmente agli Stati membri e le rettifiche finanziarie della Commissione si limitano ai casi in cui gli Stati membri non abbiano preso i provvedimenti necessari per colmare le carenze singole o del sistema. Ciò è spiegato nella nota 6 che accompagna i conti consolidati.*

**1.40.** *Nel settore Coesione, una rettifica finanziaria è un meccanismo inteso a correggere le spese irregolari derivanti da un finanziamento UE che pertanto hanno un impatto negativo sul bilancio UE.*

*Gli Stati membri dovrebbero recuperare i pagamenti irregolari dai beneficiari. Il recupero è effettuato o tramite rimborso delle somme in questione da parte del beneficiario o imputando le somme da rimborsare sui pagamenti ancora dovuti allo stesso beneficiario.*

*Quando, grazie ai controlli UE, vengono individuati pagamenti indebiti a beneficiari, gli Stati membri sono tenuti a intraprendere azioni di recupero presso i beneficiari stessi. Tuttavia, anche laddove i recuperi presso i beneficiari non sono possibili poiché la rettifica finanziaria è motivata soltanto da carenze nel sistema di gestione e di controllo degli Stati membri e non da pagamenti indebiti, tali rettifiche costituiscono un mezzo importante per migliorare i sistemi degli Stati membri e in tal modo prevenire o scoprire e recuperare i pagamenti irregolari ai beneficiari.*

*Nel settore Agricoltura il sistema di verifica della conformità è inteso a escludere dal finanziamento UE le spese che non sono state effettuate conformemente alla normativa UE. Questo sistema non permette però di recuperare i pagamenti irregolari versati ai beneficiari, operazione che, conformemente al principio della gestione concorrente di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, spetta esclusivamente agli Stati membri.*

*La Commissione ritiene pertanto che alcune rettifiche finanziarie possano essere considerate un meccanismo di correzione dell'errore nella misura in cui gli importi in questione sono recuperati presso il beneficiario finale.*

<sup>(31)</sup> Tuttavia, per quel che riguarda l'Agricoltura, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), il 50 % di ogni pagamento indebitato che gli Stati membri non abbiano recuperato dai beneficiari entro quattro anni, o entro otto anni in caso di procedimento giudiziario, viene automaticamente posto a carico del rispettivo bilancio nazionale (cosiddetta regola del 50/50) (cfr. paragrafi 3.50 e 3.51). Gli Stati membri devono continuare le procedure di recupero e accreditare gli eventuali importi recuperati al bilancio dell'UE.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.41. Sebbene la Commissione riconosca la differenza tra i recuperi e le rettifiche finanziarie nelle note accluse ai rendiconti finanziari, le modalità adottate per la loro presentazione in altri documenti come ad esempio la Sintesi, non chiariscono ancora a sufficienza la distinzione tra i due meccanismi. Sebbene nel 2009 quasi il 90 % degli importi confermati (circa 2 900 milioni di euro su un totale di 3 319 milioni) e quasi l'80 % degli importi applicati (circa 1 400 milioni di euro su un totale di 1 843 milioni) presentati dalla Commissione si riferiscano a rettifiche finanziarie di solito poste a carico dei contribuenti nazionali, i commenti sono a volte formulati come se si trattasse, totalmente o principalmente, di recuperi.

**Le diverse fasi dei meccanismi correttivi**

1.42. La Commissione presenta i dati in funzione delle tre fasi principali del processo:

- una rettifica è **in corso** quando il recupero o la rettifica finanziaria deve ancora essere finalizzata (ad esempio, procedimenti legali o procedure in contraddittorio presso la Commissione e/o gli Stati membri);
- una rettifica è **confermata/decisa** quando l'importo del recupero o della rettifica finanziaria è stabilito e finalizzato (ad esempio, mediante una decisione della Commissione o un accordo con lo Stato membro);
- una rettifica è **applicata** quando l'importo del recupero o della rettifica finanziaria è effettivamente incassato (ad esempio, quando la Commissione riceve un rimborso o se lo Stato membro deduce l'importo in questione dalla domanda di pagamento).

1.43. La Commissione indica chiaramente che i dati riguardanti le diverse fasi dei meccanismi correttivi presentati per il gruppo di politiche Coesione si riferiscono soltanto a recuperi e rettifiche finanziarie che essa ha imposto.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.41.** *La Commissione osserva che la parte globale delle rettifiche finanziarie citata dalla Corte corrisponde pressappoco alla parte del bilancio che rientra nella gestione concorrente e che gran parte degli errori da essa individuati è imputabile a questo settore. Il fatto che la Corte sottolinei le differenze tra recuperi e rettifiche finanziarie è già preso in considerazione in alcune relazioni e lo sarà anche nelle prossime relazioni annuali d'attività.*

*I conti annuali dell'UE presentano in maniera oggettiva gli importi delle rettifiche finanziarie derivanti dalla funzione di vigilanza della Commissione.*

*Gli importi presentati come rettifiche finanziarie indicano che la Commissione ha preso provvedimenti per tutelare il bilancio dell'UE in caso di pagamenti indebiti. I commenti che le accompagnano mirano a chiarire la procedura applicata dalla Commissione in questi casi. Questi importi saranno infine recuperati presso i beneficiari tramite procedure di recupero avviate dagli Stati membri, poiché è nel loro interesse recuperare i fondi ogni volta che ciò sia possibile.*

*La Commissione rinvia anche alle risposte ai paragrafi 1.36 e 1.40.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.44. A tale proposito, si attira l'attenzione sul fatto che, per il gruppo di politiche Coesione, solo per il 20 % degli importi confermati nel 2009 (2 411 milioni di euro) le rettifiche (476 milioni di euro) sono state applicate nello stesso anno. Sommando questo agli importi non liquidati da esercizi precedenti, a fine 2009 restano ancora da applicare rettifiche per un importo totale di 2 332 milioni di euro. A meno che non vengano presentate dagli Stati membri ulteriori dichiarazioni di spesa nel corso dei prossimi anni, l'applicazione delle rettifiche restanti avverrà solo alla chiusura dei programmi <sup>(32)</sup>.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.44.** *I conti annuali forniscono informazioni dettagliate sulle rettifiche finanziarie confermate, applicate e da applicare e spiegano le ragioni per cui un importo consistente è rimasto in sospeso.*

*Come segnalato giustamente dalla Corte, per gli esercizi recenti le rettifiche finanziarie saranno applicate principalmente alla chiusura del programma, una volta raggiunto il massimale previsto per i pagamenti intermedi. Inoltre, le rettifiche finanziarie confermate durante l'attuazione del programma possono essere applicate in occasione delle nuove domande di pagamento. È pertanto difficile stabilire un collegamento diretto tra gli importi delle rettifiche finanziarie confermate durante un determinato anno e gli importi applicati nello stesso anno.*

*Di norma, le rettifiche finanziarie confermate durante l'attuazione del programma sono applicate in occasione delle nuove domande di pagamento. Poiché per la maggior parte dei programmi relativi al periodo 2000-2006 il massimale dei pagamenti potrebbe essere stato raggiunto, è inevitabile che la deduzione delle spese inammissibili compaia soltanto nei documenti di chiusura, che gli Stati membri devono presentare nel 2010.*

*Appena la Commissione avrà la prova dell'applicazione di una rettifica grazie ad una deduzione delle spese inammissibili da una domanda di pagamento alla chiusura, lo segnalerà. Informazioni dettagliate sull'applicazione delle rettifiche finanziarie figurano nella nota 6 che accompagna i conti consolidati.*

*Anche se non tutte le singole rettifiche finanziarie, ma soltanto quelle che hanno un'incidenza finanziaria in termini di contributo UE, possono essere individuate nel sistema contabile della Commissione, le rettifiche finanziarie la cui applicazione nel 2010 è certa saranno segnalate come applicate nei conti 2010 della Commissione.*

*Le cifre variano fortemente da un programma o da un fondo all'altro, vista la natura e/o il volume delle rettifiche in questione.*

<sup>(32)</sup> Nel 2009, per la maggior parte dei programmi operativi del periodo di programmazione 2000-2006, era già stato raggiunto il tetto del 95 % delle spese da dichiarare prima della chiusura.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Mancanza di informazioni affidabili sull'impatto annuale dei meccanismi correttivi**

1.45. In linea di principio, in presenza di informazioni affidabili sugli effetti dei meccanismi correttivi per il passato, è possibile stimare i probabili effetti dell'applicazione degli stessi meccanismi in futuro. Talvolta è stata anche suggerita, erroneamente, la possibilità di confrontare i recuperi e le rettifiche con le stime di errore della Corte o addirittura di applicarli sulla base di quest'ultime.

1.46. In realtà, invece, le informazioni affidabili sugli effetti dei meccanismi correttivi non sono disponibili. Le note allegate ai rendiconti finanziari non mostrano sistematicamente il collegamento tra le somme recuperate e esercizi specifici e, in alcuni casi, un accumulo o un arretrato di rettifiche dell'anno precedente viene registrato e contabilizzato nell'esercizio finanziario in corso.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.45.** La Commissione ha osservato che il tasso di errore indicato dalla Corte nella sua relazione annuale (in particolare per il settore Coesione) è stato talvolta convertito in un importo assoluto, che è stato poi confrontato con le cifre relative ai recuperi e alle rettifiche. La Commissione non condivide questa pratica.

La Commissione ha più volte confermato che i programmi pluriennali sono soggetti a sistemi di controllo pluriennali e che molti errori individuati dalla Corte in un determinato anno sarebbero stati normalmente scoperti e rettificati dai sistemi della Commissione negli anni successivi. Lo si può dimostrare calcolando i tassi d'errore residui alla chiusura di un programma, che in passato si sono dimostrati inferiori a quelli registrati nel periodo di attuazione.

La Commissione si rende conto che non è semplice confrontare i tassi d'errore constatati dalla Corte nel quadro della DAS, che si riferiscono ad un esame annuale delle operazioni, con gli errori da essa calcolati.

**1.46.** Come menzionato dalla stessa Corte al paragrafo 1.44, la maggior parte delle rettifiche finanziarie nel settore della Coesione accettate in questa fase avanzata del periodo di programmazione 2000-2006 sarà applicata alla chiusura del programma, e non durante l'anno in cui sono state effettuate o confermate. Ciò è dovuto al carattere pluriennale dei sistemi correttivi per i programmi in gestione concorrente.

Inoltre, rettifiche forfetarie possono essere imposte in situazioni in cui sono state individuate ma non corrette dallo Stato membro carenze dei sistemi di controllo a livello di Stati membri, senza che ci sia alcun rapporto con spese irregolari specifiche o con un anno particolare.

Pertanto, non è possibile stabilire un collegamento diretto tra una rettifica finanziaria e l'anno di spesa a cui essa si riferisce.

I Fondi strutturali sono attuati in un quadro pluriennale. Se una rettifica finanziaria non è segnalata nel corso dell'anno N, lo sarà nell'anno N+1, senza che ciò incida sull'affidabilità della procedura, il cui obiettivo principale è garantire la rettifica di tutti i pagamenti irregolari. Questa compensazione da un anno all'altro nell'ambito del periodo di programmazione è necessaria per avere informazioni cumulative esatte, trasparenti e complete sulle rettifiche finanziarie.

Tuttavia, le note dei rendiconti finanziari presentano informazioni sulle rettifiche finanziarie confermate e applicate in un determinato anno, nonché informazioni cumulative.

Al contrario, nel settore Agricoltura (FEAGA e FEASR), le rettifiche finanziarie sono collegate alle spese di un esercizio specifico e questo nesso è indicato in ogni decisione di conformità adottata dalla Commissione.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

1.47. I cicli di molti meccanismi correttivi possono inoltre durare per molti anni e le variazioni degli elementi che influiscono sulla capacità correttiva di molti sistemi di supervisione e controllo (quadro giuridico e istituzionale; modalità delle procedure di recupero; tipo, dimensione e durata dei progetti, ecc.) possono incidere sulla capacità di stimare l'impatto probabile per il futuro.

1.48. Occorre infine rammentare che i meccanismi correttivi della Commissione riguardano principalmente le rettifiche finanziarie diverse dai recuperi (cfr. paragrafi 1.39 e 1.40).

*Conclusione in merito alla capacità correttiva dei sistemi di supervisione e di controllo*

1.49. Nel 2009, la Commissione ha adottato misure per aumentare le informazioni da essa fornite circa i meccanismi correttivi applicati al bilancio dell'UE, e per migliorarne la qualità. Ciò rappresenta uno sviluppo positivo. Tuttavia, le informazioni fornite non sono ancora completamente affidabili, perché la Commissione non sempre riceve informazioni affidabili dagli Stati membri. Dovrebbe inoltre prendere in considerazione la necessità di perfezionare gli orientamenti in materia di informativa finanziaria per quanto riguarda le informazioni da fornire e come le stesse vadano trattate. Per alcuni settori di spesa, la Commissione non fornisce informazioni che consentano una riconciliazione tra l'anno in cui viene effettuato il pagamento in questione, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui la conseguente rettifica finanziaria viene menzionata nelle note allegate ai conti.

1.50. La vasta maggioranza delle rettifiche di valore riguarda le rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri o a paesi terzi e non i recuperi presso i singoli beneficiari che hanno indebitamente ricevuto fondi dell'Unione. Al contrario, gli errori individuati dalla verifica della Corte riguardano prevalentemente importi erroneamente dichiarati dai beneficiari o indebitamente versati agli stessi. Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude che non è possibile stabilire un confronto significativo tra la propria stima dei tassi di errore e i dati concernenti le rettifiche finanziarie e i recuperi forniti dalla Commissione.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**1.48.** Cfr. la risposta al paragrafo 1.39.

**1.49.** Cfr. le risposte ai paragrafi 1.19, 1.40 e 1.46.

*Una riconciliazione dei pagamenti, degli errori e delle rettifiche finanziarie come quella proposta dalla Corte non è possibile quando il sistema di dichiarazione delle spese è cumulativo su un periodo pluriennale o, in determinati casi, quando ci sono delle rettifiche a livello dei sistemi (cfr. anche la risposta al paragrafo 1.50).*

**1.50.** *Nella gestione diretta, la Commissione corregge gli errori o procedendo a un recupero (ordine di recupero o compensazione in occasione di un pagamento successivo) o chiedendo un consuntivo spese corretto.*

*La maggior parte del bilancio UE, circa l'80 %, è eseguito in gestione concorrente se gli Stati membri sono i primi responsabili della regolarità delle spese dichiarate alla Commissione e quindi dell'individuazione e della correzione delle irregolarità. Nell'ambito di questa modalità di gestione, la Commissione è incaricata anche di assicurare che i sistemi istituiti dalle autorità nazionali siano efficaci e in caso contrario può imporre rettifiche finanziarie. Il sistema delle rettifiche finanziarie previsto dalla normativa applicabile prevede quindi che la Commissione recuperi/rettifichi gli importi presso gli Stati membri, che a loro volta devono recuperare i pagamenti irregolari dal beneficiario. Tuttavia, se sono causate da carenze del sistema, le rettifiche finanziarie si basano generalmente su tassi forfaitari o estrapolati, e non su errori identificati a livello di beneficiari.*

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Di conseguenza, occorre operare una distinzione tra

- le informazioni relative alle rettifiche finanziarie derivanti da controlli e audit dell'UE, che sono complete e affidabili, ma che in caso di carenze dei sistemi non possono essere collegate direttamente agli errori nei pagamenti a favore di un beneficiario oppure ad un anno specifico;
- le informazioni trasmesse alla Commissione sulle revoche e i recuperi di spese irregolari da parte degli Stati membri: mentre per l'Agricoltura le informazioni disponibili sono adeguate (cfr. la risposta al paragrafo 1.17), per il settore Coesione il piano d'azione 2008 per le azioni strutturali riguardava specificamente la qualità e la completezza di questi dati. Di conseguenza, i dati relativi al 2009 presentati dagli Stati membri alla Commissione nella prima metà del 2010 sono qualitativamente migliori e più completi.

La Commissione si rende conto che non è pertinente confrontare i tassi d'errore constatati dalla Corte nel quadro della DAS, che in virtù del trattato si riferiscono ad un esame annuale di un campione di operazioni, con le cifre sulle rettifiche finanziarie. Tenuto conto dei diversi tipi di rettifiche finanziarie summenzionate, non è possibile, nel settore della Coesione, stabilire un collegamento diretto tra una rettifica finanziaria e l'anno di spesa a cui essa si riferisce. Tuttavia, l'incidenza delle rettifiche finanziarie può essere chiaramente identificata quando si calcola il tasso d'errore residuo dopo la chiusura di un programma. Per esempio, dall'indagine non statistica della DG REGIO sull'audit di chiusura su un campione di programmi del FESR del periodo 1994-1999 conclusi nel gennaio 2010 risulta che alla chiusura, e dopo che erano state apportate tutte le rettifiche finanziarie, il rischio di errore globale era sostanzialmente diminuito.

La Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari dell'Unione applicando le procedure e i sistemi di gestione e di controllo stabiliti dal legislatore nelle disposizioni del regolamento finanziario e della normativa settoriale per prevenire, individuare e correggere gli errori che arrecano pregiudizio al bilancio dell'UE.

## ALLEGATO 1.1

## APPROCCIO E METODOLOGIA DI AUDIT

**PARTE 1 – Approccio e metodologia di audit per quanto concerne l'affidabilità dei conti**

1. Per valutare se i conti consolidati, che comprendono i rendiconti finanziari consolidati e le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio <sup>(1)</sup>, presentano un'immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell'Unione europea, e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa a fine esercizio, vengono adottati i seguenti criteri di valutazione principali:

- a) *legittimità e regolarità*: i conti sono compilati conformemente alle norme e gli stanziamenti di bilancio sono disponibili;
- b) *esaustività*: tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese e tutte le attività e passività (compresi gli elementi fuori bilancio) relative al periodo in questione, sono iscritte nei conti;
- c) *realità delle operazioni ed esistenza degli elementi delle attività e delle passività*: ogni operazione relativa alle entrate e alle spese è giustificata da un evento che concerne l'entità e il periodo in questione; gli elementi dell'attivo o del passivo esistono alla data di chiusura del bilancio e appartengono all'entità;
- d) *misura e valutazione*: le operazioni relative alle entrate e alle spese, nonché gli elementi dell'attivo e del passivo, sono iscritti nei conti al loro giusto valore, tenuto conto del principio della prudenza;
- e) *presentazione delle informazioni*: le operazioni relative alle entrate e alle spese, nonché gli elementi dell'attivo e del passivo, sono indicati e descritti conformemente alle norme e convenzioni contabili applicabili e nel rispetto del principio della trasparenza.

2. L'audit comprende i seguenti elementi di base:

- a) una valutazione aggiornata dell'ambiente di controllo contabile;
- b) la verifica del buon funzionamento delle procedure contabili chiave e della procedura di chiusura alla fine dell'esercizio;
- c) il controllo analitico (coerenza e ragionevolezza) dei principali dati contabili;
- d) analisi e riconciliazioni dei conti e/o dei saldi;
- e) test di convalida, basati su campioni rappresentativi, effettuati su impegni, pagamenti e voci specifiche di bilancio.

**PARTE 2 – Approccio e metodologia di audit per quanto concerne la regolarità delle operazioni**

3. L'approccio adottato dalla Corte per l'audit della regolarità delle operazioni si basa su **due pilastri principali**:

- la verifica diretta delle operazioni, al fine di accertarne la regolarità;
- una valutazione dell'efficacia dei sistemi di supervisione e controllo nel garantire tale regolarità.

4. A ciò si aggiungono gli elementi probatori forniti dai lavori svolti da altri auditor (ove pertinenti) e l'analisi delle attestazioni dei responsabili della gestione <sup>(2)</sup>.

*Come la Corte verifica le operazioni*

5. La verifica delle operazioni è basata su un **campione statisticamente rappresentativo** di importi riscossi (nel caso delle entrate) o di pagamenti eseguiti nell'ambito del gruppo di politiche interessato. Queste verifiche forniscono una stima statistica della misura in cui le operazioni all'interno della popolazione interessata sono regolari.

6. Per stabilire le dimensioni del campione necessarie per ottenere un risultato affidabile, la Corte utilizza un **modello di affidabilità**. A tale fine, essa si basa su una valutazione del rischio che si producano errori nelle operazioni (rischio intrinseco) e del rischio che i sistemi di supervisione e controllo non impediscano o rilevino e correggano, tali errori (rischio di controllo). Quando i sistemi sono verificati e giudicati efficaci, essi possono fornire una parte della garanzia circa la regolarità delle operazioni. Nella pratica, la Corte fa affidamento principalmente sulle sue verifiche dirette delle operazioni.

<sup>(1)</sup> Compresa le note esplicative.

<sup>(2)</sup> In particolare, le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni dei direttori generali della Commissione (cfr. paragrafi 16-17), insieme alla relazione di sintesi.

7. Le verifiche includono un **esame approfondito** delle operazioni selezionate per accertare se gli importi dichiarati o le somme versate siano stati calcolati correttamente e in conformità con le norme e i regolamenti applicabili in materia di spese. La Corte campiona le operazioni registrate nella contabilità di bilancio e segue i pagamenti fino al livello del destinatario finale (ad esempio, l'agricoltore, l'organizzatore di un corso di formazione, il promotore di un progetto di assistenza allo sviluppo) e ne verifica la conformità con le condizioni stabilite per ciascun livello. Quando una operazione (ad ogni livello) è il risultato di calcoli non corretti, o non è conforme a requisiti normativi o alle disposizioni contrattuali, viene considerata inficiata da **errore**.

*Come la Corte valuta e presenta i risultati della verifica delle operazioni*

8. Gli errori nelle operazioni si producono per una serie di ragioni e assumono forme diverse in funzione della natura della violazione e delle norme specifiche e disposizioni contrattuali non applicate. Gli errori possono riguardare una «condizione per il pagamento» o un «altro criterio di conformità».

9. La Corte **classifica gli errori** come segue:

— *quantificabili*; o

— *non quantificabili*, nel caso in cui non sia possibile quantificare in che misura l'importo versato e posto a carico del bilancio UE o ricevuto non sia corretto o l'errore riguardi un «altro criterio di conformità»<sup>(3)</sup>; e

— in base alla loro *natura*, in particolare: *errori di ammissibilità* (pagamento non conforme alle norme sull'ammissibilità), *errori concernenti la realtà delle operazioni* (rimborso di un costo senza che vi siano elementi attestanti che sia stato effettivamente sostenuto) o *errori di precisione* (pagamento calcolato in modo non corretto).

10. La Corte esprime la **frequenza** con cui gli errori si verificano indicando la percentuale di operazioni nel campione inficiate da errori (sia quantificabili che non quantificabili). Essa fornisce un'indicazione di quanto possano essere diffusi gli errori nell'ambito del gruppo di politiche.

11. La Corte stima l'impatto finanziario globale degli errori quantificabili per ottenere un **tasso di errore** più probabile. Il tasso di errore più probabile è classificato in base ai seguenti tre intervalli:

— inferiore al 2 %;

— compreso tra il 2 % e il 5 %;

— superiore al 5 %.

12. I risultati delle verifiche delle operazioni da parte della Corte sono illustrati nell'allegato 1 ai capitoli da 2 a 9 e vengono sintetizzati nella **tabella 1.2**.

*Come la Corte valuta i sistemi e comunica i risultati*

13. I **sistemi di supervisione e controllo** sono posti in essere dalla Commissione (e dagli Stati membri e beneficiari) per gestire i rischi cui è soggetto il bilancio, compresi quelli relativi alla regolarità delle operazioni. Valutare l'efficacia dei sistemi nel garantire la regolarità è quindi una procedura di audit fondamentale, e particolarmente utile per giungere a formulare raccomandazioni su come ottenere miglioramenti.

14. Per ogni gruppo di politiche esiste una molteplicità di sistemi differenti, la cui verifica e valutazione richiede parecchio tempo. Per tale ragione, ogni anno la Corte seleziona un campione di sistemi da esaminare. I risultati delle **valutazioni dei sistemi** sono presentati sotto forma di tabella, dal titolo «*Risultati della valutazione dei sistemi*», presentata nell'allegato 2 dei capitoli da 2 a 9. Quando l'audit ha potuto essere progettato e effettuato in maniera da permettere di valutare l'efficacia dei sistemi, questi ultimi sono classificati nelle seguenti categorie: «*efficaci*» nel limitare il rischio di errore nelle operazioni, «*parzialmente efficaci*» (quando vi sono alcune debolezze che compromettono l'efficacia operativa) o «*inefficaci*» (quando le debolezze sono estese e, di conseguenza, compromettono del tutto l'efficacia operativa). Per i restanti settori/gruppi di politiche, i sistemi sono stati valutati per quel che riguarda la conformità degli stessi ai requisiti normativi.

15. Se si sono ottenuti elementi probatori sufficienti e adeguati, la Corte esprime inoltre una **valutazione globale** dei sistemi di supervisione e controllo (contenuta anch'essa nell'allegato 2 ai capitoli da 2 a 9) che tiene conto sia della valutazione dei sistemi selezionati, che dei risultati della verifica delle operazioni.

<sup>(3)</sup> In certi casi, i regimi di spesa impongono obblighi giuridici ai beneficiari ma prevedono che il mancato rispetto degli stessi non influisca sul diritto al pagamento del beneficiario, dando invece luogo ad una rettifica finanziaria o ad un'ammenda. Un esempio significativo, a tale proposito, è rappresentato dalla «condizionalità» nel campo dell'agricoltura. Tali obblighi derivano dalla normativa in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali (criteri di gestione obbligatori) e di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA). Se un beneficiario di pagamenti diretti a titolo della PAC non rispetta le disposizioni specifiche in materia di condizionalità, si applica una riduzione o una esclusione dall'importo dei pagamenti diretti. Quando la Corte rileva infrazioni alle disposizioni in materia di condizionalità, le classifica come errori non quantificabili e non vengono perciò inclusi nel tasso di errore più probabile.

*Come la Corte valuta le attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione e ne comunica i risultati*

16. Ogni direzione generale redige — e pubblica — una relazione annuale di attività in cui riferisce sui risultati conseguiti per quel che riguarda gli obiettivi delle politiche e i sistemi di gestione e controllo posti in essere per garantire la regolarità delle operazioni e un corretto utilizzo delle risorse. Ciascuna relazione annuale di attività è accompagnata da un'attestazione del direttore generale mediante la quale egli dichiara in che misura le risorse siano state utilizzate per i fini previsti e le procedure di controllo assicurino la regolarità delle operazioni <sup>(4)</sup>. Le relazioni, assieme alle dichiarazioni, rappresentano un elemento chiave del controllo interno.

17. La Corte valuta le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni che le accompagnano al fine di accertare in che misura esse presentino un'immagine fedele della gestione finanziaria in rapporto alla regolarità delle operazioni. A tal fine, essa procede ad un loro esame ed analisi, mettendole anche a confronto con le constatazioni della Corte sul/sui settore/i in questione.

*Come la Corte perviene a formulare il proprio giudizio*

18. La Corte valuta il tasso di errore più probabile stimato, rispetto ad una soglia di rilevanza del 2 %, per stabilire, anche sulla base di altri elementi, se le operazioni siano prive di errori rilevanti (giudizio «senza riserva»), siano inficiate da un livello rilevante di errore (giudizio «negativo»), oppure se il livello rilevante di errore inficia soltanto una parte limitata della popolazione (giudizio «con riserva»).

<sup>(4)</sup> Ulteriori informazioni su tali procedure e i link alle più relazioni recenti sono reperibili sul seguente sito internet: [http://ec.europa.eu/atwork/sythesis/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/atwork/sythesis/index_en.htm).

## CAPITOLO 2

**Entrate**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Introduzione	2.1-2.14
Caratteristiche specifiche del settore di bilancio	2.2-2.6
Estensione e approccio dell'audit	2.7-2.14
Risorse proprie tradizionali	2.8-2.12
Risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL	2.13-2.14
Regolarità delle operazioni	2.15-2.18
Risorse proprie tradizionali	2.16
Risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL	2.17
Altre entrate	2.18
Efficacia dei sistemi	2.19-2.31
Risorse proprie tradizionali	2.20-2.24
Risorse proprie basate sull'IVA	2.25-2.26
Risorse proprie basate sull'RNL	2.27-2.31
Compilazione dei conti nazionali negli Stati membri	2.27-2.28
Riserve generali e riserve specifiche	2.29-2.30
Verifica degli inventari RNL negli Stati membri	2.31
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	2.32
Conclusioni e raccomandazioni	2.33-2.39

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## INTRODUZIONE

2.1. Questo capitolo presenta la valutazione specifica della Corte sulle Entrate, che sono costituite dalle risorse proprie e dalle altre entrate. Le informazioni finanziarie fondamentali sulle Entrate sono fornite nella **tabella 2.1**. Le risorse proprie costituiscono di gran lunga la principale fonte di finanziamento delle spese in bilancio (94,1 %).

Tabella 2.1 — Entrate — Informazioni fondamentali

(milioni di euro)

Titolo di bilancio	Tipo di entrata	Descrizione	Entrate 2009	%
1	Risorse proprie tradizionali (RPT)	Tassa sulla produzione dello zucchero (capitolo 11)	132	0,1
		Dazi doganali (capitolo 12)	14 397	12,3
	Risorse proprie basate sull'IVA	Risorsa basata sull'IVA (Imposta sul valore aggiunto) dell'esercizio finanziario corrente (capitolo 13)	13 743	11,7
	Risorse proprie basate sull'RNL	Risorsa basata sull'RNL (Reddito nazionale lordo) dell'esercizio finanziario corrente (capitolo 14)	82 413	70,3
	Correzione degli squilibri di bilancio	Correzione a favore del Regno Unito (capitolo 15)	- 315	- 0,3
	Riduzione lorda del contributo annuale basato sull'RNL	Agevolazioni Paesi Bassi e Svezia (capitolo 16)	4	0,0
<b>TOTALE RISORSE PROPRIE</b>			<b>110 373</b>	<b>94,1</b>
3		Eccedenze, saldi e aggiustamenti	330	0,3
4		Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle Istituzioni e ad altri organismi comunitari	781	0,7
5		Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni	258	0,2
6		Contributi e restituzioni nel quadro degli accordi e dei programmi comunitari	4 545	3,9
7		Interessi di mora e multe	933	0,8
8		Assunzione ed erogazione di prestiti	4	0,0
9		Entrate varie	61	0,1
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>			<b>6 912</b>	<b>5,9</b>
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>			<b>117 285</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Conti annuali 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Caratteristiche specifiche del settore di bilancio**

2.2. Vi sono tre categorie di risorse proprie <sup>(1)</sup>: le risorse proprie tradizionali (RPT — dazi doganali riscossi sulle importazioni e tassa sulla produzione dello zucchero), le risorse proprie calcolate sulla base dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa dagli Stati membri e le risorse proprie calcolate in base al reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri.

2.3. Le risorse proprie tradizionali sono accertate e riscosse dagli Stati membri. Tre quarti di tali importi sono versati all'Unione, il restante quarto viene trattenuto per coprire i costi di riscossione. Ogni stato Membro trasmette alla Commissione un estratto mensile dei diritti accertati (l'estratto della «contabilità A») e un estratto trimestrale dei diritti accertati rimasti esclusi (la «contabilità B») <sup>(2)</sup>.

2.4. Le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL sono contributi risultanti dall'applicazione di aliquote uniformi alle basi imponibili IVA convenzionalmente armonizzate degli Stati membri o all'RNL degli Stati membri, calcolati conformemente alla normativa UE.

2.5. Conformemente alla decisione 2007/436/CE, Euratom, alcuni Stati membri beneficiano di un'aliquota di prelievo dalla risorsa IVA ridotta <sup>(3)</sup> e di una riduzione lorda del contributo RNL annuo <sup>(4)</sup> per il periodo 2007-2013. Al Regno Unito, inoltre, è stata riconosciuta una correzione degli squilibri di bilancio («la correzione a favore del Regno Unito») che comporta una riduzione dei suoi pagamenti relativi alle risorse proprie basate sull'RNL.

2.6. La risorsa basata sull'RNL è utilizzata per riequilibrare il bilancio. Ogni sottodichiarazione dell'RNL da parte di un determinato Stato membro, pur non incidendo sull'ammontare dell'intera risorsa propria basata sull'RNL, determina un aumento dei contributi a carico degli altri Stati membri fino a quando il problema non sia stato individuato e corretto.

<sup>(1)</sup> Cfr. decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17) e il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 105/2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Quando i diritti o i contributi non sono stati corrisposti e non è stata fornita alcuna garanzia, oppure, pur in presenza di una garanzia, hanno formato oggetto di contestazione, gli Stati membri possono sospendere la messa a disposizione di tali risorse iscrivendole in questa contabilità separata («contabilità B»).

<sup>(3)</sup> Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia.

<sup>(4)</sup> Paesi Bassi e Svezia.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Estensione e approccio dell'audit**

2.7. L'approccio complessivo e la metodologia di audit applicati dalla Corte sono descritti nella **parte 2 dell'allegato 1.1**. Ai fini dell'audit delle entrate, la Corte ha selezionato e verificato a livello della Commissione un campione statisticamente rappresentativo di 62 ordini di riscossione estratti dalle registrazioni contabili della Commissione relative alla riscossione di tutte le entrate (cfr.**allegato 2.1**).

*Risorse proprie tradizionali*

2.8. L'audit della Corte sulle operazioni sottostanti i conti non può riguardare importazioni che non sono state dichiarate o che sono sfuggite alla vigilanza doganale.

2.9. La Corte ha svolto una valutazione dei sistemi di supervisione e controllo in tre Stati membri <sup>(5)</sup> e ne ha esaminato i sistemi nazionali per la contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali. Ha esaminato il flusso di diritti dal momento in cui vengono accertati fino a quello in cui sono dichiarati alla Commissione, al fine di ottenere la ragionevole garanzia della correttezza degli importi registrati. Gli auditor hanno esaminato un campione casuale di 30 dichiarazioni di importazione per ciascuno dei tre Stati membri controllati.

2.10. Per cinque operazioni relative alla riscossione di risorse proprie tradizionali incluse nel campione descritto al paragrafo 2.7, la Corte ha riconciliato gli estratti mensili selezionati con le relative scritture contabili tenute dagli Stati membri <sup>(6)</sup>.

2.11. La Corte ha valutato i sistemi di supervisione e controllo presso la Commissione, nonché le ispezioni svolte da quest'ultima negli Stati membri. Ha inoltre valutato il ruolo di supervisione del CCRP <sup>(7)</sup>.

2.12. La Corte ha tenuto conto dei risultati dei propri audit specifici svolti nel 2008 e 2009 sulle procedure doganali semplificate applicate alle importazioni in nove Stati membri <sup>(8)</sup>.

*Risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL*

2.13. Queste due risorse proprie sono basate su statistiche macroeconomiche elaborate a partire da operazioni che non possono essere verificate direttamente. Per tale ragione, l'audit ha preso innanzitutto in esame gli aggregati macroeconomici preparati dagli Stati membri e trasmessi alla Commissione, valutando poi i sistemi da questa utilizzati per l'elaborazione dei dati al fine di determinare gli importi da includere nei conti definitivi. L'audit ha riguardato perciò la compilazione del bilancio annuale e la correttezza dei contributi degli Stati membri.

<sup>(5)</sup> Germania, Irlanda e Lettonia.

<sup>(6)</sup> Germania, Francia, Italia, Slovenia e Regno Unito.

<sup>(7)</sup> Comitato consultivo delle risorse proprie: articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, e successive modifiche.

<sup>(8)</sup> Belgio, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.14. L'audit ha preso anche in esame i sistemi di supervisione e controllo della Commissione volti a garantire che tali risorse siano correttamente calcolate e riscosse, nonché i ruoli dei comitati CCRP e RNL<sup>(9)</sup>.

**REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI**

2.15. I risultati delle verifiche delle operazioni sono sintetizzati nell'*allegato 2.1*.

**Risorse proprie tradizionali**

2.16. La Corte ha riscontrato che, nel complesso, gli estratti degli Stati membri trasmessi alla Commissione non erano inficiati da errori rilevanti.

**Risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL**

2.17. Dall'audit della Corte è emerso che il calcolo dei contributi degli Stati membri e il pagamento degli stessi non erano inficiati da errori rilevanti. Tuttavia, nel dicembre 2009, la Commissione ha individuato un errore nel calcolo delle stime provvisorie della correzione a favore del Regno Unito per gli esercizi 2008 e 2009, con stime in eccesso rispettivamente di 138 e 458 milioni di euro. Poiché la correzione a favore del Regno Unito per l'esercizio 2008 è stata imputata al bilancio 2009, gli Stati membri che l'hanno finanziato hanno versato un contributo superiore al dovuto nel 2009. Tale errore potrà essere corretto soltanto quanto verranno registrate stime rivedute nei bilanci degli esercizi successivi.

*2.17. La Commissione ha constatato le menzionate anomalie e ne ha informato gli Stati membri e la Corte. Tutti gli Stati membri hanno accettato che le necessarie misure rettificative siano adottate come parte delle normali procedure di revisione e aggiornamento.*

**Altre entrate**

2.18. La Corte ha riscontrato che, complessivamente, le operazioni verificate per quanto riguarda le Altre risorse non erano inficiate da errori rilevanti.

**EFFICACIA DEI SISTEMI**

2.19. I risultati delle verifiche dei sistemi sono sintetizzati nell'*allegato 2.2*.

<sup>(9)</sup> Articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio: «Regolamento RNL» (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Risorse proprie tradizionali**

2.20. Come per gli esercizi precedenti <sup>(10)</sup>, l'audit della Corte ha evidenziato problemi nelle procedure e nei sistemi che si ripercuotono sugli importi inclusi nella «contabilità B» e che dovrebbero essere corretti. Essi riguardano in particolare i ritardi nel recupero dei diritti o la messa a disposizione tardiva degli importi recuperati <sup>(11)</sup> e l'ingiustificata cancellazione di obbligazioni doganali da riscuotere <sup>(12)</sup>.

2.21. In due degli Stati membri controllati <sup>(13)</sup>, le autorità nazionali non sono state in grado di giustificare integralmente gli importi registrati nella contabilità B, in quanto non corrispondevano ai dati riportati nei documenti che ne sono alla base. Analoghe differenze sono state inoltre individuate dalla Corte durante la riconciliazione della contabilità A <sup>(14)</sup>.

2.22. La Commissione è del parere che, nei casi di sequestro di merci irregolarmente introdotte sul territorio doganale della Comunità, non si sia tenuti a registrare nella contabilità B le relative obbligazioni doganali. Nella sentenza dell'aprile 2009 <sup>(15)</sup>, la Corte di giustizia ha ritenuto che, per determinare l'estinzione dell'obbligazione doganale, tali sequestri di merci debbano intervenire prima che le merci in questione superino il primo ufficio doganale situato all'interno di tale territorio. Secondo la Corte, quindi, le obbligazioni sorte in relazione a merci sequestrate dopo tale momento, debbono essere registrate nella contabilità.

2.23. Dalle verifiche condotte in loco dalla Corte sono emerse carenze del sistema nazionale di vigilanza doganale, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di analisi di rischio per selezionare gli operatori e le importazioni su cui operare i controlli doganali <sup>(16)</sup>. Tali carenze aumentano il rischio di non individuazione di irregolarità che potrebbero comportare una perdita di risorse proprie tradizionali.

2.20. La Commissione chiederà agli Stati membri in questione d'intraprendere azioni per porre rimedio alle carenze riscontrate. Ove necessario, si chiederà il pagamento degli importi delle risorse proprie tradizionali non versati e degli eventuali interessi di mora.

2.21. Si chiederà agli Stati membri in questione di giustificare gli importi registrati nella contabilità, in modo che essi possano eventualmente procedere al pagamento degli importi delle risorse proprie tradizionali non versati. In caso di ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali, si chiederà il pagamento d'interessi di mora.

2.22. La Commissione ha basato la sua posizione sull'articolo 867 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante disposizioni di applicazione del codice doganale, a norma del quale le merci sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Per le merci vincolate a tale regime l'obbligazione doganale non viene stabilita né registrata nella contabilità. La sentenza del 2009 della Corte di giustizia non riguarda la pertinenza dell'articolo 867 bis per il trattamento dell'obbligazione doganale nel caso di merci sequestrate. Di conseguenza, la Commissione ha aspettato l'esito di un'altra causa analoga, n. C-230/08, e sta esaminando le ripercussioni della recente sentenza su tale causa e il seguito da darle. In ogni caso, con l'entrata in vigore del codice doganale aggiornato, per le merci sequestrate l'obbligazione doganale sarà sempre estinta indipendentemente dal luogo del sequestro.

2.23. È di competenza degli Stati membri istituire il proprio sistema di vigilanza doganale, basandolo su adeguati metodi di analisi dei rischi. Le carenze constatate dalla Corte riguardano tre Stati membri. Per uno di essi, la Corte ha constatato la medesima carenza nel suo audit delle procedure semplificate. La Commissione vigila sull'azione intrapresa. Negli altri due Stati si tratta della mancanza di un elemento aleatorio nel sistema di selezione delle dichiarazioni d'importazione/degli operatori. In uno di tali Stati le autorità nazionali hanno adottato misure rettificative. Nell'altro Stato un elemento aleatorio era utilizzato ma non era incorporato nel sistema automatizzato per la selezione, ai fini dell'esame, delle dichiarazioni d'importazione/degli operatori.

<sup>(10)</sup> Ad esempio, paragrafo 4.14 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008.

<sup>(11)</sup> Germania, Irlanda, Italia e Lettonia.

<sup>(12)</sup> Germania.

<sup>(13)</sup> Irlanda e Lettonia.

<sup>(14)</sup> Irlanda.

<sup>(15)</sup> Causa C-459/07 del 2 aprile 2009.

<sup>(16)</sup> Germania, Irlanda e Lettonia.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

2.24. Inoltre, in una recente relazione speciale <sup>(17)</sup> sulle procedure doganali semplificate per le importazioni <sup>(18)</sup>, la Corte ha riscontrato significative debolezze dei controlli in tutti gli Stati membri visitati ed una elevata frequenza di errori nella maggior parte di essi. Considerando che questi Stati membri rappresentano oltre la metà del totale delle risorse proprie tradizionali riscosse e che circa due terzi delle dichiarazioni doganali UE sono effettuate mediante procedure semplificate, le debolezze dei controlli hanno un impatto sul funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo degli Stati membri nel settore delle risorse proprie tradizionali. Ciò comporta a sua volta il rischio che vengano riscossi importi non corretti a titolo delle risorse proprie tradizionali.

### Risorse proprie basate sull'IVA

2.25. Il punto di partenza per calcolare le risorse proprie basate sull'IVA è l'IVA effettivamente riscossa negli Stati membri <sup>(19)</sup>. Uno studio inteso a quantificare ed analizzare la differenza tra l'IVA teorica netta dovuta e l'IVA effettivamente riscossa negli Stati membri UE-25 (eccetto Cipro) <sup>(20)</sup>, pubblicato dalla Commissione nel settembre 2009, stima che tale differenza sia stata in media del 13 % nel periodo 2004-2006. Per gli Stati membri che non beneficiano della riduzione dell'imponibile IVA <sup>(21)</sup>, eliminando questa differenza si otterrebbe un incremento del contributo al bilancio UE basato sull'IVA. Ciò comporterebbe una riduzione dei contributi basati sull'RNL, anche se l'incidenza sui diversi Stati membri non sarebbe uniforme.

2.26. Le riserve costituiscono uno strumento mediante il quale la Commissione può procedere alla rettifica di alcuni elementi dubbi figuranti negli estratti IVA trasmessi dagli Stati membri oltre il termine di quattro anni stabilito dalla normativa. Nel 2009, sono state espresse 67 riserve e ne sono state revocate 63. Alla fine dell'esercizio, il numero totale di riserve ancora valide era di 167 (cfr. **tabella 2.2**). Anche se la Corte ha rilevato miglioramenti per quanto riguarda la revoca delle riserve pendenti da molto tempo in materia di IVA, 20 di quelle ancora valide alla fine del 2009 riguardavano esercizi anteriori al 2000 (alla fine del 2008 erano 34).

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

2.24. La Commissione concorda con la Corte nel ritenere che si possano migliorare i controlli doganali e li si debba far evolvere sulla scorta dell'esperienza e della pratica migliore.

La Commissione sta prendendo iniziative per assistere gli Stati membri nell'applicare le procedure, che sono in via di mutamento: sono stati preparati orientamenti particolareggiati ed è stata offerta formazione sul modo migliore di seguirli. I risultati saranno esaminati in visite di controllo nel 2010 e nel 2011. Inoltre, nel 2009 e nel 2010 la Commissione ha proceduto a ispezioni specifiche della strategia di vigilanza doganale in tutti gli Stati membri. In base a tali ispezioni e alle rilevazioni di audit della Corte, la Commissione ha già sollecitato azioni correttive e nel corso del 2010 preparerà una relazione tematica sulla strategia di vigilanza doganale negli Stati membri, includendovi le proprie constatazioni e quelle della Corte. La questione sarà discussa con gli Stati membri in sede di CCRP, nell'intento di trovare miglioramenti in tale settore.

2.25. Come riconosce la Corte, il punto di partenza per calcolare la base annuale dell'IVA, che serve a sua volta per stabilire l'importo dei contributi a titolo di risorse proprie IVA, è l'ammontare dell'IVA effettivamente riscossa nell'anno in questione. Anche se in teoria una riduzione del divario menzionato nella relazione della Corte potrebbe portare a un incremento delle risorse proprie IVA versate dagli Stati membri, il legislatore ha optato per un metodo secondo il quale ogni aumento delle risorse proprie IVA viene neutralizzato, in sede di bilancio, da una corrispondente riduzione dell'importo delle riscossioni di risorse proprie basate sull'RNL.

2.26. Si stanno proseguendo le misure proattive intese a revocare le riserve di lunga data. Nel 2008 la Commissione ha ripartito in categorie, in base al rischio, tutte tali riserve e, in cooperazione con gli Stati membri interessati, ha cominciato a trovare soluzioni tenendo conto delle relative priorità. Questa strategia ha iniziato a dar frutti nel 2009 e continua a rivelarsi efficace: nel corso del 2010 sono state revocate altre sette riserve tra quelle di più lunga data. Secondo la Commissione, si sono compiuti considerevoli progressi. Altre riunioni di gestione saranno organizzate nel 2010/2011.

<sup>(17)</sup> Relazione speciale n. 1/2010.

<sup>(18)</sup> Le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione per l'immissione delle merci in libera pratica. Nell'ambito di tali procedure, gli operatori economici possono ottenere l'immissione delle merci in libera pratica semplicemente presentando una dichiarazione in dogana anche parzialmente completata o effettuando un'iscrizione nelle proprie scritture contabili. La dichiarazione in dogana completa e dettagliata e il pagamento del dazio vengono effettuati, generalmente, il mese successivo.

<sup>(19)</sup> Articolo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

<sup>(20)</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/documents/taxation/tax\\_cooperation/combating\\_tax\\_fraud/reckon\\_report\\_sep2009.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/combating_tax_fraud/reckon_report_sep2009.pdf)

<sup>(21)</sup> Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom.

Tabella 2.2 — Riserve relative all'IVA al 31.12.2009

Stati membri	Numero di riserve pendenti al 31.12.2008	Riserve espresse nel 2009	Riserve revocate nel 2009	Numero di riserve pendenti al 31.12.2009	Anno più remoto a cui si applicavano le riserve al 31.12.2009
Belgio	8	0	5	3	2000
Bulgaria	0	1	0	1	2007
Repubblica Ceca	8	1	0	9	2004
Danimarca	0	5	0	5	2004
Germania	18	1	15	4	2001
Estonia	8	0	0	8	2004
Irlanda	16	1	0	17	1998
Grecia	10	4	3	11	1998
Spagna	3	0	1	2	2001
Francia	4	6	0	10	1993
Italia	14	2	7	9	1995
Cipro	3	1	1	3	2004
Lettonia	2	4	1	5	2004
Lituania	2	12	7	7	2005
Lussemburgo	2	1	0	3	2004
Ungheria	5	3	4	4	2004
Malta	6	4	0	10	2004
Paesi Bassi	5	3	1	7	2002
Romania	0	0	0	0	—
Austria	11	4	10	5	2002
Polonia	3	3	0	6	2004
Portogallo	9	1	0	10	1996
Slovenia	0	3	0	3	2004
Slovacchia	5	0	2	3	2004
Finlandia	8	4	2	10	1995
Svezia	9	2	4	7	1995
Regno Unito	4	1	0	5	1998
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>167</b>	

Fonte: Commissione europea.

## Risorse proprie basate sull'RNL

### Compilazione dei conti nazionali negli Stati membri

2.27. Nella relazione al Consiglio (Ecofin) <sup>(22)</sup>, concernente le statistiche sul disavanzo e sul debito della Grecia, la Commissione ha messo in discussione la qualità delle statistiche macroeconomiche della Grecia, comprese quelle relative alla contabilità nazionale. La Commissione ed il Consiglio hanno sollevato dubbi sull'efficacia del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo del servizio nazionale di statistica della Grecia, che produce anche i dati relativi all'RNL utilizzati per il calcolo delle risorse proprie.

2.28. In precedenti relazioni annuali <sup>(23)</sup>, la Corte aveva espresso il parere che le differenze tra i sistemi di supervisione e controllo degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri potessero compromettere la comparabilità, l'affidabilità e l'eshaustività dei conti nazionali. Eurostat non ha ancora completato la valutazione dei sistemi di supervisione e controllo degli istituti nazionali di statistica e non ha ancora adottato orientamenti sull'applicazione di tali sistemi negli Stati membri.

### Riserve generali e riserve specifiche

2.29. Alla fine del 2009 esistevano riserve generali <sup>(24)</sup> relative ai dati RNL degli Stati membri UE-15 per il periodo 2002-2006 e degli Stati membri UE-10 per il periodo 2004-2006, che resteranno pendenti fino a quando non sarà completata l'analisi degli inventari RNL nuovi o aggiornati.

2.30. All'inizio del 2009 erano aperte dieci riserve specifiche <sup>(25)</sup> RNL relative al periodo 1995-2001. Nel corso del 2009, la Commissione ha revocato sei riserve relative alla Grecia, per cui il saldo alla fine dell'anno era di quattro <sup>(26)</sup>.

2.27. La relazione menzionata riguardava questioni attinenti ai dati del disavanzo e del debito pubblico in Grecia. Sono state analizzate a fondo le potenziali ripercussioni dei problemi riscontrati nella verifica del disavanzo e del debito, ma non si sono constatati effetti di rilievo sui livelli del PIL/dell'RNL.

La Grecia ha cominciato ad affrontare i problemi indicati dalla Commissione nella relazione dell'8 gennaio 2010, adottando riguardo al proprio sistema statistico un nuovo testo di legge che prevede la creazione di una nuova autorità nel settore delle statistiche (ELSTAT), nell'intento di assicurare l'indipendenza e l'integrità di tale settore.

2.28. La Commissione ritiene che l'affidabilità dei conti nazionali dipenda soprattutto dalle fonti e metodi statistici specifici utilizzati. Per la convalida degli RNL la Commissione ha quindi basato la propria impostazione sulla verifica e sul miglioramento di tali fonti e metodi. Se presso gli istituti statistici nazionali degli Stati membri i sistemi di supervisione e di controllo (SSC) sono ben configurati, essi possono contribuire a individuare e ridurre i rischi di errori. La Commissione ha già tenuto conto delle osservazioni della Corte sugli SSC secondo la modalità indicate nelle risposte al paragrafo 4.24 della relazione 2008. Inoltre, nel verificare gli RNL la Commissione ha raccolto informazioni sulle prassi degli Stati membri, in particolare nella prospettiva del seminario che essa ha organizzato nel dicembre 2009. Nella visuale degli obiettivi di tale seminario, la Commissione individuerà e svilupperà le pratiche migliori da raccomandare agli Stati membri e le procedure di valutazione in questo settore.

2.30. La Commissione prosegue la sua cooperazione con i due Stati per i quali vi sono ancora riserve in materia di PIL per il periodo 1995-2001 (una per la Grecia, tre per il Regno Unito), in modo da poterle revocare.

<sup>(22)</sup> COM(2010) 1 def. dell'8 gennaio 2010 e verbale della riunione del Consiglio (Ecofin) del 19.1.2010.

<sup>(23)</sup> Paragrafi 3.47-3.49 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, paragrafi 4.23-4.25 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005 e paragrafi 4.23-4.24 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008.

<sup>(24)</sup> Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e successive modifiche, dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche del PNL/RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza o dalla Commissione o dallo Stato membro. Tali punti sono noti come «riserve». Una riserva generale riguarda tutti i dati di uno Stato membro.

<sup>(25)</sup> Una riserva specifica riguarda elementi specifici dell'inventario RNL.

<sup>(26)</sup> Queste riserve aperte, concernenti la Grecia e il Regno Unito, riguardano principalmente aspetti metodologici e di compilazione.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

*Verifica degli inventari RNL negli Stati membri*

2.31. Nel 2009 la Commissione (Eurostat) ha effettuato visite in 16 Stati membri per procedere a controlli sugli inventari RNL <sup>(27)</sup> e ha eseguito verifiche dirette. Tali controlli tuttavia hanno riguardato un numero estremamente ridotto di componenti RNL negli Stati membri visitati. Come indicato negli orientamenti Eurostat, questo metodo delle verifiche dirette non consente generalmente di trarre conclusioni su tutte le componenti delle stime dell'RNL.

**AFFIDABILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE**

2.32. I risultati dell'esame delle attestazioni dei responsabili della gestione della Commissione sono sintetizzati nell'**allegato 2.3**. La Corte richiama l'attenzione sulla relazione speciale recentemente pubblicata sulle procedure doganali semplificate per le importazioni citata al paragrafo 2.24. Nella relazione annuale di attività sul 2010 la Commissione dovrà tener conto delle conclusioni di tale relazione, del seguito dato alle constatazioni formulate a seguito delle proprie ispezioni sulle procedure semplificate nonché della strategia sui controlli degli Stati membri.

**CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI**

2.33. Alla luce del lavoro di audit svolto, la Corte conclude che:

- gli estrattidegli Stati membri ed i pagamenti delle risorse proprie tradizionali,
- gli importi calcolati dalla Commissione per i contributi degli Stati membri sulla base dei dati IVA e RNL ricevuti da questi ultimi nonché
- le Altre entrate

per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 non presentano errori rilevanti.

2.34. Alla luce del lavoro di audit svolto, la Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo sono efficaci nel garantire la regolarità delle Entrate. La Corte attira però l'attenzione sulle debolezze che, anche se non incidono in modo rilevante sull'efficacia dei sistemi nel loro complesso, richiedono comunque l'adozione delle misure sottoesposte.

**Risorse proprie tradizionali**

2.35. Gli audit della Corte continuano a rilevare problemi nell'uso della contabilità B, per cui la Corte raccomanda alla Commissione di continuare ad impegnarsi per garantirne il corretto utilizzo, in particolare per quanto riguarda la tempestività dell'accertamento e della messa a disposizione dei dazi doganali (paragrafo 2.20).

**2.31.** *La Commissione procede alla verifica diretta come complemento della verifica degli inventari RNL degli Stati membri basata sul questionario di valutazione dell'inventario RNL (GIAQ). Secondo la Commissione, il numero di componenti da essa scelti era sufficiente ai fini della verifica diretta, sulla scorta dell'apposita guida approvata dal comitato RNL.*

**2.32.** *Nelle sue ispezioni delle procedure semplificate e della strategia di vigilanza degli Stati membri, la Commissione ha riscontrato anch'essa delle carenze nelle procedure di controllo in alcuni Stati membri e continuerà ad agire di conseguenza in base alle sue constatazioni ed a quelle della Corte. Completato tale lavoro, la Commissione disporrà di una base più esauriente ai fini della valutazione.*

**2.35.** *La Commissione continuerà a esaminare regolarmente la contabilità B per individuare eventuali manchevolezze che possano incidere sulla determinazione e sulla tempestiva messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali.*

<sup>(27)</sup> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento RNL, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) un inventario delle procedure e delle statistiche di base utilizzate per calcolare l'RNL ed i suoi componenti a norma del SEC 95.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

2.36. Le debolezze individuate dall'audit specifico della Corte sull'efficacia dei controlli concernenti le procedure semplificate e durante altri audit svolti nel 2009 ha portato la Corte a concludere che i sistemi di supervisione e controllo degli Stati membri nel settore delle risorse proprie tradizionali sono solo parzialmente efficaci nel garantire la completezza e la correttezza dei dazi doganali registrati (paragrafi 2.23 e 2.24).

**Risorse proprie basate sull'IVA**

2.37. Sono ancora valide riserve espresse molti anni fa. La Commissione dovrebbe continuare a sollecitare gli Stati membri, affinché forniscano rapidamente informazioni adeguate che consentano quanto prima la revoca di tali riserve, e procedere alle necessarie rettifiche delle basi imponibili IVA degli Stati membri (paragrafo 2.26).

**Risorse proprie basate sull'RNL**

2.38. La Commissione non ha ancora preparato le relazioni di valutazione dell'RNL degli Stati membri e ha espresso riserve specifiche per il periodo dal 2002 in avanti. A tal fine, dovrebbe completare la verifica degli inventari RNL negli Stati membri, tenendo conto della valutazione dei sistemi di supervisione e controllo degli istituti nazionali di statistica per la compilazione dei conti nazionali (paragrafi 2.28 e 2.31). La Commissione dovrebbe anche chiarire l'ambito del giudizio espresso nella valutazione dei dati sull'RNL forniti dagli Stati membri (paragrafo 2.31).

2.39. Il seguito dato a precedenti osservazioni DAS è illustrato nell'**allegato 2.4**.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**2.36.** *La Commissione si occuperà di tali manchevolezze tenendo conto anche di quanto da essa constatato nelle sue ispezioni.*

**2.37.** *Nel 2010 sono state revocate finora altre sette riserve tra quelle di più lunga data. Altre riunioni di gestione saranno organizzate nel 2010/2011.*

**2.38.** *La Commissione completerà la verifica degli inventari RNL degli Stati membri e presenterà le relazioni di valutazione alla fine del 2010 o all'inizio del 2011. Secondo la Commissione, la sua metodologia (controllo documentale dei questionari RNL, verifica degli inventari RNL per mezzo del GIAQ, integrata dalla verifica diretta) è adeguata ai fini della valutazione definitiva dell'RNL degli Stati membri. In tale contesto, i sistemi di supervisione e di controllo (SSC) hanno natura organizzativa e non forniscono indicazioni specifiche sull'affidabilità dei conti, la quale dipende soprattutto dalle fonti e metodi statistici utilizzati, anche se gli SSC possono contribuire a ridurre i rischi di errori nelle contabilità nazionali.*

## ALLEGATO 2.1

## RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE

	2009				2008	2007
	RPT	IVA/RNL/Correzione britannica	Altro	Totale		
<b>DIMENSIONI E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>						
Totale operazioni (di cui):	5	43	14	<b>62</b>	60	66
Ordini di riscossione	5	43	14	<b>62</b>	60	66
<b>RISULTATI DELLE VERIFICHE</b>						
<i>(in % e numero di operazioni)</i>						
Operazioni non inficiate da errori	80 % {4}	100 % {43}	86 % {12}	<b>95 % {59}</b>	100 %	100 %
Operazioni inficiate da errori	20 % {1}	0 % {0}	14 % {2}	<b>5 % {3}</b>	0 %	0 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>						
Tasso d'errore più probabile:						
< 2 %	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
compreso tra il 2 % e il 5 %						
> 5 %						

## ALLEGATO 2.2

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI RELATIVI ALLE ENTRATE

## Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo selezionati


Tipo di entrata	Controllo interno chiave (Commissione)			Controlli interni chiave negli Stati membri controllati
	Verifiche della Commissione negli Stati membri	Verifiche documentali e gestione delle entrate svolte dalla Commissione	Gestione delle riserve da parte della Commissione	
RPT			N.A.	( <sup>1</sup> )
IVA				N.A.
RNL				N.A.

(<sup>1</sup>) In relazione alle RPT, la Corte tiene conto delle debolezze riscontrate nel corso delle proprie attività di audit ai fini della DAS 2009 e di quelle descritte nella relazione speciale n. 1/2010 sulle procedure doganali semplificate (paragrafi 2.23, 2.24 e 2.36).

## Valutazione globale dei sistemi di supervisione e di controllo

Valutazione globale	2009	2008	2007

## Legenda:

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace
	N.A. Non applicabile: non applicabile o non valutato

## ALLEGATO 2.3

RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE  
NEL SETTORE DELLE ENTRATE

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve espresse	Osservazioni della Corte	Valutazione globale di affidabilità
BUDG	nessuna riserva relativa alle risorse proprie	N.A.	—	A

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata; il direttore generale si dice ragionevolmente certo che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## SEGUITO DATO ALLE PRECEDENTI OSSERVAZIONI NEL SETTORE DELLE ENTRATE

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>Risorse proprie tradizionali: potenziali diritti oggetto di discussioni tra la Commissione e la Germania</b>			
<p>Al paragrafo 3.23 della relazione annuale sull'esercizio 2004, la Corte rilevava che nel 2003 la Germania aveva stralciato dalla propria contabilità B registrazioni per un totale di 40,1 milioni di euro, senza fornire una spiegazione esauriente di tale riduzione.</p> <p>Nel 2005, la Corte indicava che 22,7 milioni di euro di diritti potenziali erano ancora oggetto di discussioni tra la Commissione e la Germania.</p>	<p>L'importo di 22,7 milioni di euro era ancora oggetto di discussioni alla fine del 2009.</p>	<p>Occorre stabilire rapidamente l'importo definitivo da recuperare in modo da poter infine chiudere tale questione.</p>	<p><i>Nel 2009 la Commissione ha dovuto ancora richiedere alla Germania ulteriori chiarimenti per una piccola quota di operazioni interessate. Dopo averli ricevuti, la Commissione ha concluso che esiste la ragionevole garanzia che non sono dovuti altri importi a titolo di Risorse proprie tradizionali e di interessi, oltre a quelli già pagati dalla Germania, ed ha quindi chiuso la questione.</i></p>
<b>Risorse proprie basate sull'IVA: ritardi connessi al procedimento d'infrazione</b>			
<p>Nelle relazioni annuali sugli esercizi 2008 e 2007 (rispettivamente paragrafi 4.19 e 4.24), la Corte rilevava la lunghezza delle procedure di infrazione con un potenziale impatto sulle risorse proprie basate sull'IVA.</p>	<p>La Commissione ha modificato le sue procedure per intensificare la frequenza delle decisioni, al fine di accelerare il processo.</p>	<p>Nel 2009, sono stati rilevati ritardi nelle procedure d'infrazione in diverse fasi del procedimento, che potrebbero ritardare il pagamento degli importi corretti per quanto riguarda le risorse proprie basate sull'IVA.</p> <p>La Corte mantiene la propria posizione riguardo al fatto che la Commissione dovrebbe ridurre i tempi tra la registrazione dei casi d'infrazione sul registro unico delle presunte infrazioni e il deferimento dei casi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.</p>	<p><i>La Commissione ribadisce di aver modificato le procedure adottate per intensificare le decisioni e accelerare il processo decisionale. Queste modifiche procedurali produrranno effetti, anche se occorre tempo prima che l'impatto positivo di tali cambiamenti sia visibile.</i></p> <p><i>Comunque, delle otto procedure di infrazione rispettivamente citate ai paragrafi 4.19 e 4.24 delle relazioni annuali sugli esercizi 2008 e 2007, cinque sono state intanto chiuse.</i></p>

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>Risorse proprie basate sull'RNL: politica di revisione dell'UE (compreso il follow up della revisione greca)</b>			
<p>Nella relazione annuale sull'esercizio 2006, la Corte aveva presentato alcune osservazioni sulla revisione dell'RNL della Grecia (paragrafi 4.24-4.26) e raccomandava al paragrafo 4.32 che la Commissione:</p> <p>a) stabilisse norme sulla comunicazione e fosse preventivamente informata, insieme al comitato RNL, su revisioni di maggior rilievo;</p> <p>b) attuasse una politica coordinata per la revisione dei dati dei conti nazionali, comprendente l'obbligo di procedere a regolari analisi comparative (<i>benchmarking</i>);</p>	<p>a) Quattro Stati membri hanno presentato revisioni rilevanti dei questionari PNL/RNL e relazioni sulla qualità del 2009. Il Belgio e l'Estonia non hanno trasmesso alcuna lettera ufficiale per notificare le revisioni rilevanti operate sui conti nazionali, nonostante i solleciti inviati da Eurostat. Malta e la Lettonia hanno trasmesso le notifiche ufficiali dopo il termine stabilito.</p> <p>b) Nella riunione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) del luglio 2009, la Commissione e la Banca centrale europea hanno presentato una proposta per una politica concreta di revisione congiunta della contabilità nazionale e della bilancia dei pagamenti.</p> <p>I membri del CMFB hanno deciso che gli Stati membri svolgano una valutazione dell'impatto della politica UE proposta per la revisione dei processi di produzione delle statistiche nazionali.</p>	<p>a) In nessuno dei quattro casi in questione sono stati applicati gli orientamenti sulla comunicazione di rilevanti revisioni statistiche stabilite dal CMFB. Eurostat dovrebbe adottare misure adeguate per far sì che gli Stati membri applichino detti orientamenti.</p> <p>b) Nonostante i progressi compiuti, la Commissione e gli Stati membri dovranno impegnarsi ulteriormente per attuare una politica di revisione comune nell'Unione europea.</p>	<p>a) <i>La Commissione (Eurostat) ricorda costantemente agli Stati membri la necessità di applicare gli orientamenti, in particolare nel corso delle riunioni del comitato RNL e in occasione di contatti bilaterali. Comunque, per le revisioni completate nel 2009 e menzionate dalla Corte, gli Stati membri interessati hanno anticipato alcune informazioni durante le riunioni del comitato RNL; la Commissione continuerà a monitorare questo aspetto e sottolineare quanto sia importante che gli Stati membri si attengano a questa procedura.</i></p> <p>b) <i>La Commissione continua il proprio lavoro e le discussioni con gli Stati membri, al fine di attuare una politica comune di revisione nell'UE, che tenga conto delle osservazioni della Corte.</i></p>

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<p>c) facesse sì che le conclusioni relative al controllo sull'inventario greco fossero disponibili quanto prima, in tempo utile per poter includere i dati corretti nei conti per l'esercizio finanziario 2007.</p> <p>Nelle relazioni annuali sugli esercizi 2007, 2008 e 2009 la Corte prendeva atto dei progressi conseguiti dalla Commissione e del lavoro ancora necessario, in collaborazione con gli Stati membri, per attuare le raccomandazioni di cui sopra.</p>	<p>c) Nel luglio 2009, la Commissione ha revocato sei delle sette riserve specifiche relative alla Grecia.</p>	<p>c) Nel 2010 la Commissione (Eurostat) dovrebbe continuare, in collaborazione con la Grecia, il completamento della verifica dei dati relativi all'RNL della Grecia per il periodo 1995-2001.</p>	<p>c) <i>La Commissione (Eurostat) continua a cooperare con le autorità greche al fine di poter revocare l'unica riserva restante in materia di RNL per il periodo 1995-2001.</i></p>
<p><b>Risorse proprie basate sull'RNL: misurazione delle attività illegali nei conti nazionali</b></p>			
<p>Gli articoli 1.13, lettera g) e 3.08 del SEC 95 (1) prevedono che le attività proibite dalla legge, che si configurano come attività economica, siano incluse nella misurazione del PIL/RNL.</p> <p>Nella relazione annuale sull'esercizio 2004 (paragrafo 3.54, lettera c), la Corte raccomandava alla Commissione di far sì che tutti gli Stati membri rispettassero i requisiti SEC 95 per quanto riguarda l'inclusione delle attività illegali nell'RNL.</p>	<p>Il comitato RNL ha discusso riguardo alla misurazione delle attività illegali nei conti nazionali nel marzo 2004. A causa delle gravi difficoltà incontrate nella definizione degli orientamenti in tale settore, il comitato RNL ha raccomandato di non introdurre aggiustamenti espliciti per tener conto della attività illegali, fino a quando non saranno disponibili metodi migliori di compilazione e fonti attendibili.</p> <p>Nell'aprile 2008 e nell'aprile 2009, il comitato RNL ha esaminato le questioni relative alla misurazione di alcune categorie di attività illegali sulla base di recenti studi svolti in alcuni Stati membri.</p> <p>La Commissione (Eurostat) ha in programma nel 2010 di concludere l'esame della situazione attuale relativa alla stima delle attività illegali nei conti nazionali e di proporre orientamenti per gli Stati membri, che tengano conto dei pareri espressi dal comitato RNL.</p>	<p>Nonostante i progressi compiuti nella misurazione delle attività illegali nei conti nazionali, è necessario che la Commissione e gli Stati membri continuino a lavorare in tal senso.</p>	<p><i>Nella riunione del 29 aprile 2010, il comitato RNL ha discusso questioni relative all'ultima categoria di attività illegali individuata ai fini dei conti nazionali. Sulla base di tali discussioni, la Commissione proporrà soluzioni per la misurazione delle attività illegali nei conti nazionali nel primo semestre 2011.</i></p>

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>Risorse proprie basate sull'RNL: Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)</b>			
<p>I servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente (SIFIM) rappresentano una parte della produzione delle istituzioni finanziarie che non si esplica sotto forma di vendita diretta di servizi ad un prezzo fisso, ma applicando tassi d'interesse sui prestiti superiori a quelli riconosciuti sui depositi.</p> <p>La ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del SEC 95 è stata definita dal regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio <sup>(2)</sup> ed è stata applicata a partire dal 1° gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>. A titolo di deroga, l'articolo 8, paragrafo 1, del primo regolamento prevede che la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM ai fini del bilancio e delle risorse proprie delle Comunità sia adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.</p> <p>Nella relazione speciale sull'esercizio finanziario 2005 (paragrafo 4.30, lettera e) la Corte raccomandava alla Commissione di presentare una proposta riguardo all'inclusione dei SIFIM nell'RNL usato per il calcolo delle risorse proprie.</p>	<p>Nel settembre/ottobre 2008 tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati dei conti nazionali SEC 95 includendo la ripartizione dei SIFIM (aumentando, in media, l'RNL degli Stati membri di oltre l'1 %).</p> <p>Nel maggio 2009, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005, relativa alla ripartizione dei SIFIM per la determinazione dell'RNL utilizzato ai fini delle risorse proprie.</p> <p>Il gruppo di lavoro del Consiglio sulle risorse proprie ha discusso la proposta della Commissione e ha espresso preoccupazione riguardo alla metodologia per il calcolo dei SIFIM nonché sulla tempistica della decorrenza e sulla retroattività della proposta.</p> <p>Nell'ottobre 2009, è stata elaborata una proposta riveduta della presidenza, proponendo che la decisione del Consiglio entrasse in vigore il 1° gennaio 2010. Nel marzo 2010, è stata adottata la decisione 2010/196/UE, Euratom del Consiglio <sup>(4)</sup>.</p>	<p>La Corte monitorerà nei suoi audit futuri la ripartizione del SIFIM all'interno dell'RNL utilizzato per il calcolo delle risorse proprie.</p>	
<p><sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1) e successive modifiche.  <sup>(2)</sup> GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.  <sup>(3)</sup> GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11.  <sup>(4)</sup> GU L 87 del 7.4.2010, pag. 31.</p>			

## CAPITOLO 3

**Agricoltura e risorse naturali**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Introduzione	3.1-3.17
Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche	3.3-3.16
Estensione e approccio dell'audit	3.17
Regolarità delle operazioni	3.18-3.26
Agricoltura e sviluppo rurale	3.20-3.23
Ambiente, Affari marittimi e pesca, Salute e tutela dei consumatori	3.24-3.26
Efficacia dei sistemi	3.27-3.64
Settore Agricoltura e sviluppo rurale	3.27-3.61
Sistemi relativi alla regolarità delle operazioni	3.27-3.49
Sistemi relativi ai recuperi e alle rettifiche finanziarie	3.50-3.61
Settori Ambiente, Affari marittimi e pesca, Salute e tutela dei consumatori	3.62-3.64
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	3.65-3.69
Conclusioni e raccomandazioni	3.70-3.77

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## INTRODUZIONE

3.1. Il presente capitolo illustra la valutazione specifica della Corte relativa al gruppo di politiche Agricoltura e risorse naturali, che comprende i seguenti settori: 05 — Agricoltura e sviluppo rurale; 07 — Ambiente; 11 — Affari marittimi e pesca e 17 — Salute e tutela dei consumatori. Le informazioni fondamentali sulle attività coperte e sulla spesa erogata nel 2009 sono fornite nella **tabella 3.1**.

Tabella 3.1. — Agricoltura e risorse naturali — Informazioni fondamentali

(in milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore di intervento	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione
5	Agricoltura e sviluppo rurale	Spese amministrative	128	Centralizzata diretta
		Interventi sui mercati agricoli	7 006	Concorrente
		Aiuti diretti	39 114	Concorrente
		Sviluppo rurale	8 738	Concorrente
		Misure di preadesione	254	Decentrata
		Altro	- 31	Concorrente
		<b>55 209</b>		
7	Ambiente	Spese amministrative	87	Centralizzata diretta
		Spese operative	269	Centralizzata diretta/Centralizzata indiretta
			<b>356</b>	
11	Affari marittimi e pesca	Spese amministrative	39	Centralizzata diretta
		Spese operative	553	Centralizzata/Concorrente
			<b>592</b>	
17	Salute e tutela dei consumatori	Spese amministrative	111	Centralizzata diretta
		Spese operative	416	Centralizzata diretta/Centralizzata indiretta
			<b>526</b>	
Totale spese amministrative <sup>(1)</sup>			366	
Totale spese operative (di cui):			56 318	
– anticipi			518	
– pagamenti intermedi/finali			55 800	
<b>Totale pagamenti per l'esercizio</b>			<b>56 684</b>	
<b>Totale impegni per l'esercizio</b>			<b>62 165</b>	

<sup>(1)</sup> L'audit delle spese amministrative viene presentato nel capitolo 9.

Fonte: Conti annuali 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.2. A norma del trattato, la responsabilità generale per l'esecuzione del bilancio dell'UE incombe alla Commissione. Praticamente tutte le spese agricole e per lo sviluppo rurale sono effettuate nell'ambito della gestione concorrente, in base alla quale le funzioni di esecuzione sono delegate agli Stati membri. Per gli altri settori, gli stanziamenti di bilancio sono spesi nell'ambito della gestione diretta e indiretta della Commissione ad eccezione del Fondo europeo per la pesca, soggetto ad una gestione concorrente basata su programmi pluriennali.

### Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche

#### Settore Agricoltura e sviluppo rurale

3.3. Le finalità <sup>(1)</sup> della politica agricola comune, così come sancite nel trattato, sono: incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

3.4. Il bilancio dell'UE finanzia la spesa relativa alla politica agricola comune principalmente mediante due fondi <sup>(2)</sup>: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia integralmente le misure a sostegno dei mercati <sup>(3)</sup> e gli aiuti diretti dell'UE, come spiegato di seguito, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che cofinanzia, in percentuali variabili, i programmi di sviluppo rurale.

<sup>(1)</sup> Articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Con l'eccezione di talune misure quali gli interventi di promozione e il regime «Frutta alle scuole» che sono cofinanziati.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.5. Le principali misure finanziate dal FEAGA sono le seguenti.

- L'aiuto diretto denominato *Regime di pagamento unico* (RPU), che è stato introdotto per disaccoppiare i pagamenti a favore degli agricoltori dalla produzione («disaccoppiamento»). Per beneficiare dell'RPU, gli agricoltori devono aver prima ottenuto dei «diritti all'aiuto»<sup>(4)</sup>, ciascuno dei quali, unitamente a un ettaro di terreno ammissibile dichiarato dall'agricoltore, dà origine a un pagamento RPU almeno fino al 2013<sup>(5)</sup>. L'importanza dell'RPU è andata crescendo e nel 2009 tale regime ha rappresentato una spesa di 28 806 milioni di euro.
- L'aiuto diretto denominato *Regime di pagamento unico per superficie* (RPUS): l'aiuto consiste nel versamento di importi uniformi per ogni ettaro di terreno agricolo ammissibile. Il regime RPUS è attualmente applicato in dieci dei nuovi Stati membri<sup>(6)</sup> e, nel 2009, ha rappresentato una spesa di 3 723 milioni di euro.
- Altri regimi di aiuto diretto (pagamenti accoppiati): tali regimi sono volti a mantenere la produzione in zone dove altrimenti rischierebbe di essere abbandonata. La spesa corrispondente, che in generale tende a ridursi a causa di un'estensione del disaccoppiamento e dell'integrazione di altri regimi di sostegno nell'RPU, è ammontata a 6 585 milioni di euro.
- *Interventi sui mercati agricoli*: le principali misure sono le scorte d'intervento e le restituzioni all'esportazione, altre misure quali gli aiuti specifici per i programmi nei settori del vino e degli ortofrutticoli, nonché per i programmi alimentari (che ammontano complessivamente a 3 988 milioni di euro) e il Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero (3 018 milioni di euro).

<sup>(4)</sup> Il numero e il valore dei diritti all'aiuto di ciascun agricoltore sono stati calcolati dalle autorità nazionali in base a uno dei modelli previsti dalla legislazione dell'UE. Nell'ambito del *modello storico*, l'assegnazione a ciascun agricoltore di diritti all'aiuto è basata sull'importo medio degli aiuti ricevuti e sulla superficie coltivata durante il periodo di riferimento 2000-2002. Secondo il *modello regionale*, tutti i diritti di una regione hanno lo stesso valore forfetario e l'agricoltore riceve un diritto per ogni ettaro ammissibile dichiarato durante il primo anno di domanda. Il *modello ibrido* combina l'elemento storico con un importo forfetario e, nel caso in cui sia *dinamico*, la componente storica diminuisce ogni anno sino a quando il sistema diventa prevalentemente forfetario.

<sup>(5)</sup> A norma dell'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16), i diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei diritti all'aiuto assegnati sulla base di domande contenenti errori materiali, tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.

<sup>(6)</sup> Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.5.

- *I pagamenti effettuati nell'ambito del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero sono stati finanziati con contributi di produttori detentori di quote che costituiscono entrate destinate al FEAGA.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.6. La spesa per lo *sviluppo rurale* è cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e riguarda una vasta gamma di misure, come i regimi agroambientali, gli importi compensativi per le attività agricole in zone svantaggiate, gli investimenti nelle aziende agricole e le infrastrutture nelle zone rurali (8 992 milioni di euro) <sup>(7)</sup>. Nel 2009, nel quadro della cosiddetta valutazione dello stato di salute della PAC <sup>(8)</sup> e del piano europeo di ripresa economica <sup>(9)</sup>, nell'ambito dello sviluppo rurale sono stati erogati finanziamenti supplementari per finanziare priorità quali l'infrastruttura Internet a banda larga, il cambiamento climatico, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e le misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario. Nel corso dell'esercizio 2009 non è stata però eseguita alcuna spesa per queste ultime misure.

3.7. Nell'ambito dei regimi di aiuti diretti del FEAGA disciplinati dal regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(10)</sup> del Consiglio e di taluni regimi di aiuti del FEASR, i beneficiari degli aiuti dell'UE devono soddisfare dei requisiti di «condizionalità». Tali requisiti riguardano la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, il benessere degli animali (Criteri di gestione obbligatori) e il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) <sup>(11)</sup>. A norma della legislazione dell'UE, qualora si ravvisi un'inosservanza di tali obblighi, si applica una riduzione o esclusione <sup>(12)</sup> all'importo totale dei pagamenti diretti erogati sulla base delle domande presentate nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento. La verifica dei pagamenti agli agricoltori effettuata dalla Corte comprende solo un numero limitato di obblighi di condizionalità (cfr. paragrafo 3.17, terzo trattino). Le inadempienze accertate vengono classificate come errori non quantificabili e pertanto non sono incluse nel computo del tasso di errore.

<sup>(7)</sup> Tale importo include la spesa relativa al periodo di programmazione precedente, nonché agli strumenti di preadesione.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 100).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio (GU L 144 del 9.6.2009, pag. 3).

<sup>(10)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

<sup>(11)</sup> Mentre le norme BCAA, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applicano in tutti gli Stati membri, i criteri di gestione obbligatori (CGO), di cui all'allegato III dello stesso, sono obbligatori solo nell'UE-15. Nell'UE-10 i CGO vengono introdotti gradualmente tra il 2009 e il 2013, e nell'UE-2 tra il 2012 e il 2014.

<sup>(12)</sup> Ai sensi degli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18), l'inosservanza dei CGO o delle BCAA può comportare una riduzione tra l'1 % e il 5 % e il rifiuto totale dell'aiuto in caso di infrazioni intenzionali.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.6. Nel 2009 gli Stati membri avevano già iniziato ad applicare le nuove priorità identificate nel quadro della valutazione dello stato di salute della PAC e del piano europeo di ripresa economica, ma la spesa è stata dichiarata alla Commissione solo a partire dalla fine dell'anno poiché le modifiche del programma non erano state approvate in precedenza.

La cifra (8 992 milioni) corrisponde agli stanziamenti di pagamento relativi ai capitoli 0504 e 0505, che includono:

- l'assistenza tecnica operativa,
- le misure relative alle risorse genetiche,
- i recuperi provenienti da precedenti programmi del FEAOG-garanzia (UE15),
- gli strumenti di preadesione (SAPARD), che non fanno parte del FEASR e costituiscono in realtà una voce di bilancio distinta, nonché una diversa rubrica nell'ambito delle prospettive finanziarie.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.8. Solo gli agricoltori sono ammissibili all'aiuto «superfici» dell'UE. Per agricoltori si intendono le persone che svolgono un'attività agricola. Per attività agricola si intende la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) <sup>(13)</sup>. In base alle norme UE applicabili, qualora il richiedente non svolga altre attività agricole, il mantenimento della terra in BCAA costituisce l'attività agricola minima richiesta perché il richiedente possa essere ammissibile all'aiuto.

3.9. La spesa nell'ambito di entrambi i fondi viene erogata tramite circa 80 organismi pagatori nazionali o regionali. Prima di poter porre una spesa a carico del bilancio comunitario, tali organismi devono essere riconosciuti sulla base di un insieme di criteri stabiliti dalla Commissione. Gli organismi pagatori erogano i pagamenti ai beneficiari, ma devono dapprima, direttamente o tramite organismi delegati, accertare l'ammissibilità delle domande di aiuto. I conti e i pagamenti degli organismi pagatori sono esaminati da organismi di audit indipendenti (organismi di certificazione) che trasmettono una relazione alla Commissione nel febbraio dell'anno successivo.

**Settori Ambiente, Affari marittimi e pesca, Salute e tutela dei consumatori**

3.10. La politica dell'Unione in materia di *ambiente* mira a contribuire a proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, la salute umana e l'uso razionale delle risorse naturali, anche a livello internazionale. Lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) <sup>(14)</sup> è il meccanismo più importante, in termini di finanziamenti, per l'erogazione del contributo UE ai progetti attuati negli Stati membri a favore della natura e della biodiversità, nonché di politica, governance, informazione e comunicazione in materia di ambiente.

3.11. Il Fondo europeo per la pesca <sup>(15)</sup> è il principale strumento per il settore *Affari marittimi e pesca*. Gli obiettivi della politica comune della pesca sono gli stessi della politica agricola comune (cfr. paragrafo 3.3).

3.12. Per quanto concerne la *Salute e tutela dei consumatori*, l'UE contribuisce, da un lato, alla protezione della salute umana, animale e vegetale e, dall'altro, al benessere dei consumatori.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.9.** A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, le procedure di controllo interne degli organismi pagatori, analogamente ai loro conti annuali, vengono annualmente sottoposte ad esame e certificazione da parte degli organismi di certificazione.

<sup>(13)</sup> Cfr. articolo 1 e articolo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) è stato sostituito dal Fondo europeo per la pesca (FEP) per il nuovo periodo di programmazione (2007-2013) — regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Anticipi e pagamenti intermedi/finali**

3.13. Per il FEAGA, la spesa consiste principalmente in rimborsi di sovvenzioni erogate dagli Stati membri ad agricoltori ed altri beneficiari.

3.14. Per quanto riguarda il FEASR e il FEP, un anticipo corrispondente al 7 % del contributo UE a ciascun programma è stato erogato dopo l'adozione del programma da parte della Commissione<sup>(16)</sup>. Nel 2009, i pagamenti imputati al FEASR hanno riguardato soltanto pagamenti intermedi, mentre per il FEP hanno incluso anche anticipi.

3.15. I pagamenti per la Salute e tutela dei consumatori non includono anticipi, e gli Stati membri vengono rimborsati sulla base delle spese dichiarate. Per quanto riguarda l'Ambiente, è previsto un prefinanziamento fino al 40 % del contributo UE per un progetto LIFE, così come stabilito nella convenzione di sovvenzione.

**Esecuzione del bilancio**

3.16. Nel settore del FEASR, alla fine del 2009 sono stati annullati stanziamenti di bilancio pari a 1 650 milioni di euro<sup>(17)</sup>, soprattutto per effetto del rallentamento della spesa degli Stati membri causata dalle difficoltà di erogazione di cofinanziamenti nazionali e, nel caso di Romania e Bulgaria, dalla mancanza di esperienza nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale<sup>(18)</sup>.

**3.16.** *L'annullamento di 1 650 milioni di stanziamenti di bilancio del FEASR al termine del 2009 si spiega in alcuni casi anche con la tardiva approvazione iniziale dei programmi. Inoltre, la riprogrammazione effettuata per tener conto della valutazione dello stato di salute della PAC e del piano europeo di ripresa economica potrebbe a sua volta avere indotto un certo ritardo nell'avvio di nuovi progetti da parte degli Stati membri in attesa dell'adozione dei programmi di sviluppo rurale riveduti.*

**Estensione e approccio dell'audit**

3.17. L'approccio e la metodologia generali di audit della Corte sono descritti nella **parte 2 dell'allegato 1.1**. Per quanto riguarda l'audit del gruppo di politiche Agricoltura e risorse naturali, si osservi in particolare che:

— è stato esaminato un campione di 241 pagamenti,

<sup>(16)</sup> Per quanto riguarda il FEP, è stato erogato, su richiesta, un secondo prefinanziamento del 7 %, conformemente al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Bilancio rettificativo n. 10, approvato dal Parlamento europeo il 16 dicembre 2009.

<sup>(18)</sup> Voce di bilancio 05 04 05 01: i pagamenti sono ammontati in totale a 8 209,4 milioni di euro nel 2009. Gli stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio iniziale ammontavano a 9 135,3 milioni di euro e ulteriori 774,9 milioni di euro sono stati riportati dal 2008.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

- la valutazione dei sistemi di supervisione e controllo ha riguardato gli organismi pagatori selezionati del FEAGA in quattro Stati membri che applicano l'RPUS — Cipro, Lettonia, Lituania e Slovacchia — e in quattro Stati membri che applicano l'RPU — Malta, Grecia, Italia (Emilia Romagna) e Spagna (Paesi Baschi). Inoltre, nel caso di Malta, l'audit ha riguardato l'assegnazione di diritti all'aiuto a seguito dell'introduzione dell'RPU nel 2007. Per quanto concerne la spesa per lo *sviluppo rurale*, la Corte ha esaminato i sistemi di supervisione e controllo di Austria, Germania (Baviera), Regno Unito (Inghilterra), Grecia, Repubblica ceca, Romania, Bulgaria e Francia. Per la *Salute e tutela dei consumatori*, la Corte ha valutato i sistemi di supervisione e controllo in relazione ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali,
  
- per quanto concerne la condizionalità, in fase di audit dei pagamenti relativi ad aiuti «superfici», la Corte si limita a verificare gli obblighi BCAA (copertura minima del suolo, propagazione di vegetazione indesiderata) per i quali è possibile ottenere documentazione giustificativa e raggiungere una conclusione durante la visita di audit. Taluni criteri di gestione obbligatori (protezione delle acque sotterranee e del suolo dall'inquinamento, identificazione e benessere degli animali) sono stati esaminati in relazione ai pagamenti del FEASR. Inoltre, nel contesto dell'audit dei sistemi SIGC, la Corte ha esaminato l'applicazione a livello nazionale delle norme BCAA e i sistemi di controllo predisposti dagli Stati membri,
  
- per valutare gli elementi in base ai quali sono state adottate le decisioni di liquidazione finanziaria della Commissione, inoltre, la Corte ha esaminato 60 certificati e relazioni degli organismi di certificazione relativi a 54 organismi pagatori <sup>(19)</sup>.

## REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

3.18. I risultati della verifica delle operazioni sono sintetizzati nell'**allegato 3.1**. Su tale base, la Corte stima che l'errore più probabile per il gruppo di politiche Agricoltura e risorse naturali sia compreso tra il 2 % e il 5 %.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.18.** *La Commissione ritiene che un tasso di errore che negli ultimi anni oscilla intorno al 2 % confermi la valutazione globalmente positiva degli anni precedenti.*

*Inoltre, il rischio per il bilancio dell'UE è adeguatamente coperto dalla procedura di valutazione della conformità.*

<sup>(19)</sup> Il numero complessivo di organismi pagatori incluso nel campione DAS era di 56 per il FEAGA e di sette per il FEASR. Tuttavia, per tre organismi pagatori (due per il FEAGA e uno per il FEASR), gli organismi di certificazione competenti non hanno trasmesso le relazioni e i certificati in tempo utile, pertanto su di essi non è stato condotto alcun esame. Per la stessa ragione, la Commissione ha stralciato i conti di questi tre organismi pagatori.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.19. Nel 2009, su 241 operazioni sottoposte a audit, 66 (27 %) <sup>(20)</sup> erano inficiate da errori; 42 (64 %) <sup>(21)</sup> di queste erano inficiate da errori quantificabili, che riguardavano l'ammissibilità e la precisione. Nei paragrafi successivi vengono forniti esempi delle diverse tipologie di errore riscontrate.

*Agricoltura e sviluppo rurale*

3.20. Per quel che riguarda il FEAGA, su 148 operazioni selezionate, 35 (24 %) <sup>(22)</sup> erano inficiate da errori. Di queste 24 (69 %) erano inficiate da errori quantificabili. Per quanto riguarda la spesa per lo sviluppo rurale, delle 80 operazioni selezionate, 25 (31 %) erano inficiate da errori. 16 di queste (64 %) presentavano errori quantificabili.

3.21. Esempi di errori di *ammissibilità* riscontrati dalla Corte:

**3.20.** La Commissione osserva che la maggior parte degli errori quantificabili sono relativamente contenuti in termini finanziari e riguardano principalmente lievi differenze nella rimisurazione delle parcelle effettuata dalla Corte (cfr. paragrafo 3.22). Alcuni errori erano stati inoltre già identificati dallo Stato membro interessato precedentemente all'audit della Corte.

**3.21.**

<sup>(20)</sup> Nel 2008, la cifra corrispondente era 66 (pari al 32 %).

<sup>(21)</sup> Nel 2008, la cifra corrispondente era 45 (pari al 68 %).

<sup>(22)</sup> Un'operazione selezionata è stata oggetto della procedura di verifica della conformità, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90), pertanto non è stato possibile effettuare una valutazione finale al momento dell'audit.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## Esempi relativi al FEAGA

Un pagamento RPUS è stato eseguito a favore di un beneficiario in assenza di elementi comprovanti l'effettivo svolgimento di un'attività agricola: il beneficiario, una società a responsabilità limitata di proprietà di un'amministrazione locale, ha presentato una domanda di aiuto RPUS per oltre 530 ettari di terreni destinati a prato e pascolo. Non è stato possibile dimostrare che la società potesse beneficiare dell'aiuto in ragione dell'attività agricola svolta — ad esempio produzione o coltivazione di prodotti agricoli, allevamento o possesso di animali a fini agricoli o il mantenimento della superficie in buone condizioni agronomiche (BCA) — e, in ragione di ciò, il pagamento dell'aiuto (30 000 euro) non era giustificato. La Corte ritiene che questo caso costituisca un ulteriore esempio del problema già evidenziato dalla Corte nella relazione annuale sull'esercizio 2008 <sup>(23)</sup>.

Un pagamento RPU è stato eseguito a favore di un beneficiario che aveva erroneamente dichiarato una superficie affittata destinata a pascolo magro. La superficie in questione era un terreno pubblico per il quale un altro agricoltore (locatore) aveva dichiarato di essere titolare di diritti di pascolo concessi dall'amministrazione locale. Il beneficiario, un agricoltore in pensione, che aveva ceduto la sua azienda originaria, mantenendo però parte dei propri diritti, aveva stipulato due contratti con il locatore palesemente al fine di soddisfare i requisiti previsti dal regolamento:

- un contratto d'affitto per i 57 ettari di superficie a pascolo di cui sopra,
- un contratto con cui il beneficiario cedeva a sua volta i propri diritti di pascolo al proprietario.

L'amministrazione locale non aveva però ceduto al locatore alcun diritto di pascolo per la parcella in questione. Ad ogni modo, il subaffitto (totale o parziale) dei diritti di pascolo è esplicitamente vietato dalla normativa locale.

Perciò i terreni non erano nella disponibilità né del locatore né del beneficiario. Di conseguenza, le disposizioni dalla normativa UE <sup>(24)</sup> non sono state rispettate.

Quest'ultimo caso viene considerato una palese violazione delle disposizione di cui all'articolo 29 del regolamento applicabile che stabilisce che: «nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione».

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## Esempi relativi al FEAGA

*I pagamenti RPUS sono destinati alle persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività agricola o mantengono le terre in buone condizioni agronomiche (BCA) <sup>(1)</sup>. Non è dunque richiesta alcuna attività agricola specifica, è sufficiente che l'agricoltore rispetti le buone condizioni agronomiche (BCA).*

*Il caso menzionato non riguarda la regolarità nel quadro delle norme UE pertinenti, ma piuttosto la scelta politica effettuata dal legislatore UE, nel corso della valutazione dello stato di salute della PAC, di lasciare allo Stato membro la facoltà di decidere se concedere pagamenti diretti alle persone fisiche o giuridiche la cui principale attività economica non consiste nell'esercitare un'attività agricola o le cui attività agricole sono irrilevanti. Un'ulteriore riflessione su questo punto viene condotta nel quadro della riforma della politica agricola comune dopo il 2013.*

*Dal fascicolo di pagamento risulta che nel settembre 2008 le autorità nazionali in causa hanno effettuato un'ispezione in loco della superficie dichiarata, incluse alcune delle parcelle ispezionate dalla Corte, e hanno determinato il pagamento sulla base della superficie risultata in buone condizioni agronomiche. Un'ispezione in loco effettuata dalla Commissione nel maggio 2010 ha confermato che la superficie oggetto del pagamento continua ad essere in buone condizioni agronomiche.*

<sup>(23)</sup> Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008 (paragrafo 5.17), la Corte citava casi di pagamenti RPUS eseguiti a favore di beneficiari non ammissibili che non rientravano nella definizione di agricoltori in quanto non svolgevano alcuna attività agricola. A titolo d'esempio, riportava il caso di un'amministrazione locale che beneficiava di pagamenti RPUS per pascoli comuni utilizzati dagli agricoltori locali per far pascolare i loro animali.

<sup>(24)</sup> Articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

<sup>(1)</sup> Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 5.17 della relazione annuale della Corte.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.22. La maggior parte degli errori quantificabili è costituita da errori concernenti la *precisione* (87 % per il FEASR e 81 % per lo sviluppo rurale). Inoltre, la maggior parte degli errori di precisione riguarda la sovradichiarazione della superficie ammissibile. Altri esempi di errori di precisione riscontrati dalla Corte sono i seguenti:

## Esempi relativi al FEAGA

In due delle 12 operazioni esaminate in uno Stato membro i pagamenti sono stati calcolati sulla base di diritti errati registrati nella banca dati, dando luogo in ciascun caso a un pagamento superiore del 20 % circa al dovuto.

In un altro Stato membro un pagamento RPU è stato calcolato sulla base del valore medio dei diritti detenuti dall'agricoltore e non sulla base della media dei diritti dichiarati dall'agricoltore nella domanda, così come previsto dalla normativa UE, determinando quindi un pagamento inferiore di circa il 20 %.

3.23. Per quanto riguarda gli errori non quantificabili, la Corte ha riscontrato, per esempio, che nell'ambito del **FEAGA**, le parcelle non sono state individuate chiaramente nella domanda, i pagamenti sono stati effettuati dopo il termine stabilito dalla normativa e la data in cui i richiedenti dovevano avere l'uso esclusivo della parcella per la quale era stato chiesto l'aiuto non era specificata. Nell'ambito del **FEASR**, la Corte ha riscontrato un caso di non totale conformità a talune condizioni applicabili a un aiuto erogato per l'agricoltura biologica.

*Ambiente, Affari marittimi e pesca, Salute e tutela dei consumatori*

3.24. Per quanto riguarda i settori Ambiente, Affari marittimi e pesca, e Salute e tutela dei consumatori, su 13 operazioni selezionate, 6 (46 %) erano inficiate da errori; due di queste (33 %) presentavano errori quantificabili.

3.25. Per quanto concerne lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), la Corte ha riscontrato casi di progetti ultimati oltre il periodo di ammissibilità.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## 3.22.

## Esempi relativi al FEAGA

*In entrambi i casi le autorità nazionali avevano già rilevato, prima della Corte, che i pagamenti erano stati calcolati sulla base di diritti errati e che gli importi versati in eccesso avrebbero dovuto essere recuperati.*

*La Commissione deplora che i pagamenti inferiori citati, che non comportano perdite per il bilancio dell'UE, siano stati estrapolati dall'insieme delle spese in modo tale da aumentare il tasso di errore globale e dando così l'errata impressione che il tasso di errore costituisca un'indicazione dell'entità del pagamento in eccesso.*

3.23. La Commissione verifica sistematicamente il rispetto dei termini di pagamento per gli aiuti diretti e apporta se del caso le opportune rettifiche finanziarie. Gli altri errori menzionati sono di natura formale e non comportano conseguenze finanziarie.

3.24. Nel decidere i pagamenti agli Stati membri in regime di gestione concorrente, la Commissione non era a conoscenza di possibili errori identificati dalla Corte e verificatisi al livello del beneficiario finale. Essa ha tuttavia predisposto un ambiente di controllo per verificare che i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri funzionino efficacemente, in modo da impedire tali errori.

Con riguardo a un'operazione nel settore degli affari marittimi e della pesca, il calcolo del pagamento intermedio effettuato dalla Commissione costituiva una corretta applicazione delle norme vigenti per il calcolo di tali pagamenti quali previste all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, che non consente alla Commissione di utilizzare a sua discrezione metodi di calcolo diversi.

3.25. La Commissione detrae gli importi non ammissibili identificati dalle dichiarazioni di spesa successive (se ne rimangono da presentare) o al più tardi prima della chiusura del programma.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## Esempio

Le autorità nazionali hanno rimborsato le spese sostenute nove mesi dopo il termine fissato per la costruzione di un peschereccio. Ai sensi della legislazione, tali spese non sono ammissibili, poiché la scadenza è prorogabile soltanto in casi di forza maggiore che si verificano nel corso della durata del progetto.

3.26. La Corte ha riscontrato inoltre errori non quantificabili.

## Esempi

SFOP: Un beneficiario finale ha dichiarato, tra le altre, spese per il personale e per le attrezzature stimate sulla base dei prezzi di vendita anziché sulle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. Poiché non è stato possibile ottenere l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario, tale errore è stato classificato come non quantificabile.

SANCO: Nel caso di un pagamento relativo alla trasmissione di pubblicità televisive per una campagna antifumo, la Corte ha riscontrato che la Commissione non aveva adeguatamente verificato che tutti i servizi sovvenzionati fossero stati effettivamente forniti.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## Esempio

*Nel quadro dell'esercizio di chiusura la Commissione adotterà tutte le misure adeguate per detrarre l'importo non ammissibile dalla dichiarazione finale delle spese e dalla richiesta di pagamento del saldo.*

3.26.

## Esempi

*SFOP: Nel quadro dell'esercizio di chiusura la Commissione adotterà tutte le misure adeguate per detrarre l'importo non ammissibile dalla dichiarazione finale delle spese e dalla richiesta di pagamento del saldo.*

*SANCO: I servizi della Commissione hanno svolto un certo numero di controlli da cui è emerso che le pubblicità televisive erano state effettivamente trasmesse. In futuro saranno effettuate ulteriori verifiche.*

## EFFICACIA DEI SISTEMI

## Settore Agricoltura e sviluppo rurale

## Sistemi relativi alla regolarità delle operazioni

3.27. Il principale sistema di controllo per garantire la regolarità delle operazioni è costituito dal Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) <sup>(25)</sup>.

3.28. In ogni Stato membro, il SIGC comprende una banca dati delle aziende, delle domande e delle parcelle agricole e, laddove gli aiuti siano ancora collegati al numero di animali, una banca dati per la registrazione degli animali nonché, per gli Stati membri che applicano l'RPV, un registro dei diritti all'aiuto. Il sistema prevede diversi controlli di ammissibilità: la verifica amministrativa di tutte le domande, controlli incrociati con le banche dati per evitare che lo stesso terreno o gli stessi animali vengano dichiarati due volte, e un tasso minimo del 5 % per i controlli in loco che devono svolgere gli organismi pagatori.

<sup>(25)</sup> Regolamenti (CE) n. 73/2009 e (CE) n. 796/2004.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.29. Il SIGC copre l'RPU, l'RPUS e tutti i regimi di aiuto «superfici» accoppiati, nonché i regimi di premio per gli animali. Nel caso del FEASR, ed in particolare per i regimi agro-ambientali e le zone svantaggiate, la verifica di taluni elementi di base come la superficie e il numero di animali viene effettuata mediante il SIGC, mentre gli altri obblighi vengono verificati mediante controlli appositamente concepiti <sup>(26)</sup>.

3.30. La Corte ha esaminato otto sistemi SIGC nell'ambito del FEAGA e otto sistemi di controllo specifici in quello del FEASR (cfr. paragrafo 3.17).

3.31. L'audit della Corte ha riguardato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti applicabili ed ha valutato l'efficacia dei sistemi nel garantire la regolarità delle operazioni. Sono stati esaminati i seguenti elementi:

I) le procedure e i controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati;

II) i sistemi di controllo basati su verifiche in loco;

III) i sistemi intesi a garantire l'applicazione e il controllo della condizionalità.

3.32. Anche se il sistema SIGC è in linea di principio ben concepito, i controlli annuali svolti dalla Corte sui sistemi SIGC negli ultimi anni hanno mostrato che l'efficacia dei sistemi di SIGC esaminati era inficiata da dati imprecisi inseriti nelle banche dati, controlli incrociati incompleti o un follow-up delle anomalie incompleto o errato. In relazione agli esercizi 2006-2008, la Corte ha esaminato il funzionamento dei sistemi SIGC per l'RPU e l'RPUS in 20 organismi pagatori in 17 Stati membri ed ha esposto i risultati nelle sue relazioni annuali. Per un organismo pagatore il SIGC è stato giudicato efficace, per 12 parzialmente efficace e per sette organismi pagatori sono state individuate significative debolezze che hanno condotto la Corte a giudicare il sistema inefficace.

<sup>(26)</sup> Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74).

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.31.**

**III)** *La Commissione ricorda che il rispetto dei criteri di condizionalità da parte degli agricoltori non costituisce un criterio di ammissibilità e che, pertanto, i controlli di questi criteri non riguardano la legalità e la regolarità delle operazioni soggettive. Gli agricoltori che non rispettano questi criteri sono autorizzati a ricevere pagamenti, ma vengono sanzionati in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inottemperanza, come pure della negligenza o dell'intenzionalità del beneficiario interessato.*

**3.32.-3.33.** *La Commissione continua a ritenere che, come riconosciuto dalla Corte nelle precedenti relazioni annuali a partire dal 2005, il SIGC costituisca in generale uno strumento di controllo efficace per limitare il rischio di errori o di spese irregolari, a condizione di essere correttamente applicato.*

*L'efficacia e il costante miglioramento del SIGC sono confermati dai risultati degli audit di conformità che la Commissione ha svolto negli ultimi anni in tutti gli Stati membri ad eccezione del Lussemburgo, nonché dal ridotto tasso di errore indicato nelle statistiche di controllo che riceve dagli Stati membri e che vengono verificate e convalidate dagli organismi di certificazione. Questo ridotto tasso di errore corrisponde a quello rilevato dalla Corte stessa nella relazione annuale del 2008.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.33. Nell'ambito dell'audit 2009 condotto su otto organismi pagatori, la Corte ha constatato che i sistemi sono risultati efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti nel caso di un solo organismo pagatore, parzialmente efficaci per quattro organismi e inefficaci nei restanti tre (Grecia, Cipro e Malta).

3.34. Per quanto concerne gli otto sistemi di supervisione e controllo selezionati nell'ambito dello sviluppo rurale, la Corte ha riscontrato che tre dei sistemi di controllo posti in essere erano efficaci e cinque parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti.

3.35. I risultati principali dell'audit della Corte sono illustrati nei paragrafi seguenti. I risultati del controllo dei sistemi sono sintetizzati nell'**allegato 3.2**.

**I) Procedure e controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati**

3.36. Tutte le domande di aiuto e di pagamento devono essere sottoposte a controlli amministrativi concernenti tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi<sup>(27)</sup>. I controlli amministrativi devono includere, ove possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro con i dati delle banche dati del SIGC. L'audit della Corte ha verificato la completezza e affidabilità delle banche dati nonché l'adeguatezza dei controlli in termini di identificazione delle anomalie e di adozione di misure correttive. Le debolezze più importanti riscontrate nei sistemi sono esposte qui di seguito.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha rilevato, per l'esercizio 2008, gravi carenze del SIGC in Bulgaria e in Romania. Nel 2009 questi due Stati membri hanno pertanto definito piani d'azione che la Commissione ha sottoposto ad una stretta sorveglianza.

In altri Stati membri il SIGC presenta carenze di minore entità che non rendono il sistema inefficace ma piuttosto suscettibile di miglioramento, e per le quali si sono già presi o si stanno prendendo provvedimenti.

Tutte queste carenze vengono tenute sotto controllo nel quadro delle procedure di valutazione della conformità, che garantiscono un'adeguata copertura del rischio per il bilancio dell'UE.

**3.34.** Le carenze dei sistemi di supervisione e controllo nell'ambito dello sviluppo rurale rilevate in Bulgaria e Romania si devono alle lacune del SIGC, in relazione alle quali è stata espressa una riserva nell'ambito della relazione annuale di attività 2009 della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

I sistemi di controllo degli altri Stati membri sottoposti ad audit dalla Commissione nel 2009 si sono rivelati efficaci. I seguenti aspetti possono tuttavia essere migliorati:

- rispetto degli orientamenti generali definiti nel documento di lavoro relativo agli impegni agro-ambientali e alla loro verificabilità, che prevede in particolare la necessità che alcuni strumenti di controllo vengano utilizzati in combinazione,
- impegno costante per fornire criteri di ammissibilità semplici e chiari e informare i beneficiari in merito ai loro obblighi in modo chiaro e inequivocabile,
- applicazione di controlli amministrativi approfonditi, in particolare per quanto riguarda le misure agro-ambientali,
- miglioramento della qualità delle relazioni di controllo per consentire una migliore tracciabilità e chiare conclusioni sui controlli effettuati.

<sup>(27)</sup> Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e articolo 24 del regolamento (CE) n. 796/2004.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## FEAGA

3.37. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è una banca dati in cui sono registrate tutte le superfici agricole (parcelle di riferimento) dello Stato membro. La Corte ha rilevato in tre Stati membri carenze significative del SIPA che pregiudicano l'efficacia dei controlli amministrativi incrociati come di seguito illustrato.

## Esempi

La tecnologia SIPA-SIG è divenuta obbligatoria nel 2005. In Grecia fino all'esercizio di domanda 2008 (compreso), il SIPA-SIG non conteneva alcuna informazione grafica (ortofoto) che mostrasse l'effettiva superficie ammissibile delle parcelle di riferimento registrate. Nel dicembre 2009, il SIPA-SIG non era ancora pienamente operativo per svolgere i necessari controlli incrociati.

In Lituania, la Corte ha riscontrato inoltre che le autorità non avevano escluso le componenti non ammissibili, per una superficie di complessivi 13 700 ettari, dalla superficie ammissibile delle parcelle registrate con il 100 % di ammissibilità nel SIPA.

A Cipro, nuove ortofoto sono state scattate ed analizzate nel 2008. Da tale analisi è emerso che più di 39 000 parcelle di riferimento erano interessate da modifiche della destinazione d'uso del terreno e che, di conseguenza, la superficie ammissibile all'aiuto RPUS si era ridotta di oltre 7 000 ettari (vale a dire il 5 % della superficie agricola). Malgrado fossero disponibili informazioni aggiornate, le autorità cipriote hanno deciso di basare i pagamenti per l'esercizio di domanda 2008 sulle ortofoto del 2003 non aggiornate.

3.37. In generale, la qualità del SIPA è in costante miglioramento negli Stati membri, com'è anche dimostrato dalla risposta della Commissione — di seguito riportata — agli esempi della Corte. Inoltre, a decorrere dall'esercizio 2010 gli Stati membri sono tenuti a svolgere una valutazione annuale sulla qualità del SIPA-SIG secondo procedure predeterminate e a riferire i risultati e le azioni eventualmente previste per migliorare la situazione.

La Commissione ammette che vi sono stati problemi con il SIGC greco per l'esercizio 2008. Tuttavia, il rischio finanziario per gli esercizi precedenti è coperto dalla procedura di verifica della conformità, che ha permesso sinora di escludere dal finanziamento dell'UE un importo di circa 866 milioni di EUR.

Conformemente al piano d'azione, il SIPA-SIG è stato reso disponibile il 31 dicembre 2008 ed è stato messo in funzione prima dell'inizio dell'esercizio 2009. Il problema nel 2009 è stato causato dalla tardiva digitalizzazione delle parcelle da parte degli agricoltori; nel frattempo sono state adottate misure per correggere la situazione tramite la fissazione di una data limite per la digitalizzazione.

La Commissione tiene sotto controllo le carenze riscontrate nel SIPA-SIG lituano a partire dal 2005 tramite procedure di verifica della conformità. Nel frattempo tuttavia le autorità lituane hanno informato la Commissione che una serie di misure correttive erano state applicate nel dicembre 2009.

La Commissione ha tenuto sotto controllo le carenze del SIPA-SIG di Cipro a partire dal 2005. In esito alle missioni effettuate, Cipro ha adottato misure correttive e a partire dal 2009 il sistema è considerato efficace. La situazione viene seguita nel quadro della procedura di verifica della conformità.

(27) Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e articolo 24 del regolamento (CE) n. 796/2004.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.38. In due Stati membri (Italia, Spagna), la Corte ha riscontrato che la maggior parte delle ortofoto recenti disponibili non era stata usata per ridurre le superfici ammissibili ai fini del calcolo dei pagamenti.

## Esempi

In Italia (Emilia Romagna) e Spagna (Paesi Baschi) il tasso di ammissibilità per i terreni destinati a pascolo magro non è basato sulle più recenti informazioni disponibili (ortofoto o verifiche in loco), ma su quanto aveva dichiarato l'agricoltore prima dell'introduzione dell'RPU. Nei casi esaminati, agli agricoltori italiani e spagnoli è stato consentito di dichiarare il tasso di ammissibilità storico più elevato per i terreni destinati a pascolo magro, che dalle ultime ortofoto risulta invece notevolmente inferiore. Le differenze hanno fatto sì che venissero concessi aiuti per una superficie significativamente superiore a quella effettivamente ammissibile.

3.39. In diversi Stati membri (Cipro, Grecia, Italia, Slovacchia e Lituania) la Corte ha osservato che le banche dati relative delle domande non consentono di individuare la natura e la data delle modifiche o rettifiche apportate. In mancanza di una pista di audit affidabile, la Corte non è in grado di valutare la corretta applicazione delle sanzioni UE.

## Esempi

In Grecia, la maggior parte dei controlli incrociati amministrativi e delle necessarie rettifiche dei dati relativi alle domande viene effettuata con una procedura che non lascia alcuna pista di audit e non comporta l'applicazione di sanzioni. A Cipro si sono riscontrate informazioni contrastanti nelle domande cartacee e nella banca dati in merito alle date e al contenuto delle modifiche delle domande.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.38.** Va sottolineato che occorre un lavoro considerevole prima che nuove ortofoto possano essere effettivamente considerate «operative» nell'ambito del sistema. Esse devono essere trattate e digitalizzate e la qualità dei risultati deve essere sottoposta a verifica prima che le immagini possano essere efficacemente utilizzate per i controlli incrociati. Si tratta di un processo che richiede tempo. La Commissione ritiene tuttavia molto utile che gli Stati membri rendano disponibili già in una fase iniziale le ortofoto agli agricoltori per la presentazione delle domande e ai controllori per i controlli in loco, come in alcuni casi è avvenuto.

Gli Stati membri sono tenuti a recuperare gli importi relativi ad esercizi precedenti qualora vengano successivamente rilevate dichiarazioni in eccesso alla luce di ortofoto aggiornate. Se la Commissione ritiene che uno Stato membro non prenda iniziative sufficienti per proteggere il bilancio dell'UE, essa tiene sotto controllo la situazione nell'ambito della procedura di verifica della conformità.

L'Italia sta attualmente portando a termine un ammodernamento globale del proprio SIPA. D'ora in poi, nuove ortoimmagini copriranno l'intero paese, le immagini verranno rinnovate ogni tre anni e le parcelle di riferimento verranno valutate sistematicamente, se necessario tramite ispezioni in loco. Gli importi relativi alle dichiarazioni in eccesso rilevate a seguito di questo ammodernamento sono attualmente oggetto di recupero. La Commissione ritiene che questo approccio costituisca un progresso considerevole.

Con riguardo alla Spagna, la Corte ha esaminato immagini che non erano ancora state trattate. Tali immagini erano state messe a disposizione degli agricoltori per la presentazione delle domande relative al 2008.

La Commissione segue attivamente le misure adottate per correggere le dichiarazioni in eccesso degli esercizi precedenti.

**3.39.** Per Cipro, la Grecia e la Slovacchia, risultanze analoghe a quelle riscontrate dalla Corte sono state incluse nelle relazioni degli organismi di certificazione per l'esercizio 2009 e in tutti e tre i casi gli organismi pagatori hanno risposto che erano state avviate misure per correggere la situazione.

Nell'ambito del comitato dei Fondi agricoli è stato ricordato agli Stati membri di fornire una pista di audit completa delle loro domande informatizzate.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.40. L'affidabilità della *banca dati dei diritti* costituisce un prerequisito per l'esecuzione di pagamenti RPU corretti. Gli Stati membri sono tenuti inoltre a rispettare i massimali nazionali complessivi sia per l'RPU che per l'RPUS. La Corte ha riscontrato un superamento del massimale (Cipro), che tuttavia non ha alcun impatto sul bilancio UE, e un'attribuzione inesatta dei diritti (Malta).

## Esempi

Quando Malta ha introdotto l'RPU nel 2007, sono stati assegnati diritti speciali a tutti gli allevatori o produttori di latte, anche a quelli che detenevano ettari ammissibili, il che non è conforme alla normativa UE. La legislazione UE ha esentato Malta dall'applicazione del requisito secondo cui il richiedente deve mantenere almeno il 50 % dell'attività storica di allevamento per ricevere il pagamento a titolo di un diritto speciale. Malta ha deciso di non fissare alcun requisito minimo per il bestiame a livello nazionale per l'attivazione di diritti speciali. Pertanto, gli agricoltori che hanno ridotto significativamente i loro allevamenti dopo l'introduzione dell'RPU restano ammissibili e vengono pagati integralmente per i loro diritti speciali.

Cipro ha superato dell'1,44 % il massimale per gli aiuti RPUS dell'UE. Le autorità cipriote non hanno applicato una riduzione proporzionale. Di conseguenza, tutti i pagamenti individuali sono risultati superiori dell'1,44 % al dovuto, anche se tale maggiorazione è stata finanziata dal bilancio nazionale e non da quello dell'UE.

3.41. Per quanto concerne la *correttezza dei pagamenti*, la Corte ha riscontrato notevoli carenze in uno Stato membro che hanno fatto sì che, in alcuni dei casi, superfici boschive siano state dichiarate come «pascolo permanente» (Grecia). Inoltre, applicandoun margine di tolleranza del 5 % non previsto dal regolamento, la Grecia continua ad accettare che le superfici dichiarate superino la superficie ammissibile della parcella di riferimento registrata nel SIPA. Quest'osservazione era già stata espressa dalla Corte nel 2005. Inoltre, la Corte ha riscontrato casi di pagamenti erogati a beneficiari senza che venissero corrette le anomalie osservate (Italia) e senza procedere a controlli incrociati tra la superficie dichiarata e la superficie ammissibile registrata nel SIPA (Spagna). La Corte ha altresì rilevato esempi di calcolo sistematicamente errato degli aiuti e di applicazione inadeguata delle sanzioni per le superfici e per le domande presentate in ritardo.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## 3.40.

## Esempi

Malta possiede una notevole produzione intensiva di animali senza terreni. Il Consiglio ha deciso di concederle una deroga con riguardo all'obbligo di mantenere almeno il 50 % dell'attività agricola esercitata prima del passaggio all'RPU.

Cipro si sta occupando della questione nell'ambito del riesame delle domande 2008 al fine di recuperare gli importi interessati.

3.41. Le autorità italiane confermano che, prima di effettuare i pagamenti, le autorità regionali svolgono tutti i controlli amministrativi al fine di verificare l'ammissibilità, risolvere le anomalie e mettere i risultati a disposizione degli agricoltori. Tuttavia, nei casi in cui la Commissione rileva carenze dei sistemi che creano il rischio di pagamenti indebiti, tali carenze sono oggetto di sorveglianza nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

Le autorità spagnole confermano che nel corso dell'esercizio 2008 il SIPA-SIG è stato di fatto utilizzato solo per una parte dei controlli incrociati, ma che esse hanno avviato alla situazione a partire dall'esercizio 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## Esempi

In Grecia, alcune superfici registrate come superfici boschive nel SIPA sono state dichiarate pascoli permanenti e hanno beneficiato dell'RPU, sebbene le ortofoto mostrino chiaramente una notevole densità di alberi e rocce.

Inoltre, è stato rilevato un calcolo sistematicamente errato dell'RPU da parte della Grecia nei casi in cui la superficie determinata risulta insufficiente per attivare il pagamento di tutti i diritti dichiarati dall'agricoltore e tali diritti hanno valori unitari diversi. Un problema analogo è stato riscontrato a Malta, dove in un caso il metodo di calcolo errato ha determinato un pagamento eccessivo del 69 %.

A Cipro, le sanzioni per sovradichiarazioni, previste dalla normativa UE, non sono state comminate nel 2007, e nel 2008 sono state applicate in modo errato.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## Esempi

*La Commissione ammette che in passato si sono verificati problemi con il SIGC greco, ma con il nuovo SIPA-SIG in funzione il rischio è stato ridotto a partire dall'esercizio 2009. Il rischio finanziario per gli esercizi precedenti è coperto dalla procedura di verifica della conformità, che ha permesso sinora di escludere dal finanziamento dell'UE un importo di circa 866 milioni di EUR.*

*La Commissione condivide le osservazioni della Corte. Le autorità greche hanno dichiarato che rimedieranno al problema. Si tratta tuttavia di una questione che ha un impatto limitato. Lo stesso vale per il caso maltese, che riguarda un totale di 519 agricoltori e una superficie di 203 ettari.*

*La Commissione è al corrente della situazione riguardo al 2007 e Cipro ne ha valutato l'impatto finanziario nel corso dell'esame delle domande 2007. Con riguardo all'esercizio 2008, le autorità cipriote hanno confermato che la procedura era stata modificata.*

## FEASR

3.42. I controlli amministrativi riguardano la correttezza delle dichiarazioni dei richiedenti e il rispetto dei criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto<sup>(28)</sup>. Tali controlli includono controlli incrociati con i dati già a disposizione dell'amministrazione, per esempio quelli contenuti nelle banche dati SIGC.

3.43. L'audit ha rilevato errori nella determinazione del tasso di cambio utilizzato per convertire in euro gli importi degli aiuti erogati nelle valute nazionali (Regno Unito, Repubblica ceca), nonché debolezze nel calcolo delle riduzioni degli aiuti a seguito di verifiche in loco [Germania (Baviera)]. Debolezze sono state altresì riscontrate nei controlli tecnici sulla riduzione dell'inquinamento da nitrati (Grecia) e sulla conformità a specifiche condizioni di ammissibilità come l'adeguatezza dei macchinari agricoli in relazione al terreno coltivato (Bulgaria).

**3.43.** *L'impatto finanziario di questi errori era già stato corretto nell'ambito delle dichiarazioni di spesa successive (Repubblica ceca, Regno Unito) o viene seguito nel quadro delle procedure di verifica della conformità. Gli importi corrispondenti possono comunque essere considerati trascurabili (nettamente al di sotto dell'1 %) rispetto ai pagamenti eseguiti.*

*Le osservazioni della Corte con riguardo alla Germania (Baviera) non incidono sul bilancio dell'UE poiché la riduzione della parte di aiuto a carico di tale bilancio è stata calcolata correttamente.*

*La carenza osservata dalla Corte in Bulgaria è oggetto di controllo tramite una procedura di verifica della conformità.*

<sup>(28)</sup> Per le misure di sviluppo rurale nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013, i requisiti dettagliati relativi ai controlli amministrativi sono definiti dal regolamento (CE) n. 1975/2006.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**II) Sistemi di controllo basati su verifiche in loco**

3.44. Gli Stati membri sono tenuti a effettuare ogni anno controlli in loco riguardanti, per la maggior parte dei regimi di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari <sup>(29)</sup>. L'audit della Corte si è concentrato sull'adeguatezza delle procedure di analisi del rischio per selezionare i beneficiari ai fini di tali controlli, sulla qualità dei controlli stessi e sull'adeguatezza delle rettifiche apportate. L'audit della Corte ha evidenziato debolezze specifiche nelle verifiche in loco.

3.45. Per quanto riguarda il FEAGA, la Corte ha identificato casi di applicazione non corretta delle tolleranze di misurazione (Malta, Italia), qualità inadeguata e copertura insufficiente delle ispezioni in loco (Grecia).

**Esempio**

In Grecia, l'audit ha riscontrato che le verifiche in loco non sempre rispettavano l'obbligo normativo di misurare almeno il 50 % delle parcelle, e i pascoli non venivano generalmente ispezionati, oppure erano sottoposti soltanto a un'ispezione visiva. In diversi casi esaminati dalla Corte, le parcelle dichiarate, che, dalle ortofoto, risultavano coperte da boschi o da arbusti, non erano state incluse nello stesso campione di parcelle sottoposto a ispezioni in loco. Inoltre, in diverse relazioni di ispezione analizzate dalla Corte, le coordinate geografiche relative alla parcella misurata in loco non corrispondevano alla localizzazione della parcella digitalizzata nel sistema SIPA-SIG (ubicazione, usi, forme e perimetri diversi).

3.46. Nel FEASR, la Corte ha riscontrato debolezze per quanto concerne la precisione e la completezza delle relazioni di controllo [Germania (Baviera), Romania], la valutazione globale dei risultati dei controlli (Bulgaria) e il rispetto dei termini per l'invio alla Commissione delle relazioni sui controlli effettuati [Germania (Baviera), Francia].

**III) Sistemi per garantire l'applicazione e il controllo della condizionalità**

3.47. I requisiti di condizionalità sono costituiti da Criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme BCAA (cfr. paragrafo 3.7). I CGO sono specificati in diverse direttive e regolamenti dell'UE, mentre le norme BCAA devono essere definite a livello nazionale.

3.45. *Le autorità maltesi affermano che per il 2008 sono state adottate misure correttive, applicate anche nel 2009. Le autorità italiane hanno confermato di aver seguito le procedure corrette per l'applicazione delle tolleranze nell'esercizio 2009.*

**Esempio**

*La Commissione ammette che in passato si sono verificati problemi con il SIGC greco, ma con il nuovo SIPA-SIG in funzione il rischio è stato ridotto a partire dall'esercizio 2009. Il rischio finanziario per gli esercizi precedenti è coperto dalla procedura di verifica della conformità, che ha permesso sinora di escludere dal finanziamento dell'UE un importo di circa 866 milioni di EUR.*

3.46. *Le carenze riferite dalla Corte riguardano un controllo complementare e non un controllo chiave. Per quanto riguarda le scadenze per la presentazione delle relazioni, le informazioni sono state trasmesse alla Commissione con sufficiente anticipo per essere prese in considerazione nell'ambito della relazione annuale di attività della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale per il 2009.*

<sup>(29)</sup> Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1975/2006 e articolo 26 del regolamento (CE) n. 796/2004.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.48. La Corte ha riscontrato lacune nella definizione dei requisiti necessari per il mantenimento dei terreni in BCAA e per il controllo di tali condizioni.

## Esempio

In Italia le stesse pecore sono state contate due volte per due diversi agricoltori, al fine di soddisfare il requisito del coefficiente minimo di densità.

3.49. Durante le visite in loco, la Corte ha riscontrato, a seguito del proprio audit la cui estensione è limitata secondo le modalità di cui al paragrafo 3.17, terzo trattino, violazioni della condizionalità in circa il 5 % dei pagamenti soggetti a obblighi di condizionalità. Le violazioni riscontrate riguardavano sia i criteri di gestione obbligatori (inquinamento delle acque sotterranee, registrazione degli animali, benessere degli animali, uso improprio dei prodotti fitosanitari), sia BCAA (propagazione di vegetazione indesiderata).

## Sistemi relativi ai recuperi e alle rettifiche finanziarie

## Recupero di vecchi debiti

3.50. Il 50 % dei pagamenti non dovuti che gli Stati membri non hanno recuperato dai beneficiari entro quattro anni, o entro otto anni nel caso di azioni legali, viene automaticamente imputato al bilancio nazionale<sup>(30)</sup> (la cosiddetta regola del 50/50)<sup>(31)</sup>. Gli Stati membri sono tenuti a portare avanti le procedure di recupero. Nel 2009 si è applicata la regola del 50/50<sup>(32)</sup>, pertanto gli importi non recuperati risalenti ai periodi a partire dal 2000 o dal 2004 (rispettivamente otto e quattro anni prima) sono stati liquidati: 31,4 milioni di euro sono stati imputati agli Stati membri e 20,1 milioni di euro sono stati posti a carico del bilancio UE.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.48. Gli audit sulla condizionalità effettuati dalla Commissione hanno rilevato lacune nella definizione e nel controllo delle norme BCAA (buone condizioni agronomiche e ambientali) che sono oggetto di un controllo nel quadro della procedura di verifica della conformità.

## Esempio

La Commissione concorda con la Corte sul fatto che, in questo caso specifico, la norma BCAA relativa al coefficiente minimo di densità non viene rispettata e che si sarebbe dovuta applicare la sanzione corrispondente in materia di condizionalità.

3.49. Le risultanze della Corte sono confermate dalle statistiche di controllo trasmesse alla Commissione dagli Stati membri. Tali statistiche mostrano l'applicazione di sanzioni.

3.50. La Commissione sottolinea che l'importo di 20,1 milioni di EUR è stato imputato al bilancio dell'UE per ragioni di insolvibilità del debitore ed è dunque irrecuperabile fino a quando non sia trascorso un termine di 4-8 anni.

<sup>(30)</sup> Regolamento (CE) n. 1290/2005.

<sup>(31)</sup> I pagamenti indebitamente versati risultanti da errori amministrativi commessi dalle autorità nazionali sono esclusi dal finanziamento UE.

<sup>(32)</sup> Decisione 2009/367/CE della Commissione (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 44).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.51. Nella relazione annuale di attività 2009 <sup>(33)</sup>, la direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale afferma di aver ottenuto entro la fine dell'esercizio 2009 un tasso complessivo di recupero del 42 % sui 1 266 milioni di euro non ancora recuperati alla fine dell'esercizio 2006. Secondo la Commissione, nel periodo 2007-2009, gli Stati membri hanno recuperato 121 milioni di euro direttamente dai beneficiari e la Commissione ha recuperato altri 411 milioni di euro dagli Stati membri applicando la regola del 50/50. La Corte osserva che i 121 milioni di euro recuperati dai beneficiari corrispondono a meno del 10 % dei recuperi totali.

**Le procedure di liquidazione dei conti attuate dalla Commissione**

3.52. Poiché la gestione della spesa agricola è attuata, per lo più, in regime di gestione concorrente dalla Commissione e dagli Stati membri, gli aiuti sono pagati dagli Stati membri, che vengono poi rimborsati dalla Commissione <sup>(34)</sup>. L'accettazione finale della spesa avviene attraverso una procedura in due fasi nota come «liquidazione dei conti». Le due fasi sono costituite da una decisione finanziaria annuale e da decisioni di conformità pluriennali adottate dalla Commissione.

## Liquidazione finanziaria per l'esercizio 2009

3.53. Il 30 aprile 2010, la Commissione ha adottato tre decisioni di liquidazione finanziaria relative alle spese effettuate nel quadro del FEAGA, del FEASR e dello strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) e ha liquidato i conti di tutti gli organismi pagatori, ad eccezione di quelli elencati nell'**allegato 3.5**. Tali decisioni si basano principalmente su certificazioni di revisori esterni (organismi di certificazione). L'audit della Corte non ha individuato nelle decisioni di liquidazione finanziaria spese incorrettamente liquidate.

3.54. La Corte ha osservato delle carenze negli ultimi tre esercizi in merito all'affidabilità dei conti dei debitori. Per l'esercizio 2009 la Commissione ha avviato rettifiche finanziarie per 13 organismi pagatori in 10 Stati membri, per 14,8 milioni di euro, pari a circa l'1,43 % dei 1 037 milioni di euro che dovevano essere recuperati alla fine dell'esercizio 2009.

**3.51.** *Le procedure di recupero sono spesso ritardate dalla lentezza dei procedimenti nei tribunali nazionali che, in base al principio della gestione condivisa quale definito all'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono di competenza esclusiva degli Stati membri. Questo è il motivo per cui è stato introdotto il nuovo meccanismo di liquidazione per i casi di irregolarità, grazie al quale le pendenze a favore del bilancio dell'UE sono state ridotte del 60 %. La Commissione ritiene che questo risultato dimostri che il nuovo meccanismo costituisce un sistema efficace ed efficiente per risolvere i casi di irregolarità e proteggere gli interessi finanziari dell'UE, nonché un forte incentivo affinché gli Stati membri accelerino le procedure di recupero.*

**3.54.** *La Commissione ha ottenuto sufficienti informazioni relative ai debitori a fini contabili e di liquidazione dei conti. Le rettifiche di 14,8 milioni di EUR sono state proposte dalla Commissione sulla base della valutazione da essa effettuata delle informazioni fornite nelle relazioni degli organismi di certificazione. Gli errori finanziari individuati vengono perseguiti tramite le normali procedure di liquidazione dei conti.*

<sup>(33)</sup> Relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale, pag. 60.

<sup>(34)</sup> Su base mensile per il FEAGA e su base trimestrale per il FEASR.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## Verifica di conformità

3.55. Le decisioni di conformità sono adottate successivamente allo svolgimento di verifiche supplementari, da parte della Commissione, sulle spese dichiarate dagli Stati membri. Esse riguardano una serie di esercizi e hanno lo scopo di escludere dal finanziamento dell'UE le spese che, secondo quanto constatato dalla Commissione, «non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie»<sup>(35)</sup>.

3.56. In precedenti relazioni annuali, la Corte aveva criticato il fatto che a sostenere il costo delle rettifiche finanziarie siano in realtà gli Stati membri, e non i beneficiari finali. Inoltre, il metodo adottato dalla Commissione per il calcolo delle rettifiche di conformità, ampiamente basato sull'uso di rettifiche forfettarie, impedisce di stabilire un collegamento diretto tra gli importi così recuperati e l'effettiva entità dei pagamenti irregolari. Il sistema di verifica di conformità è rimasto invariato nel 2009.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.56.** *Gli aspetti criticati dalla Corte nel sistema di verifica della conformità riguardano il sistema e non sono stati oggetto di contestazione da parte di alcuna delle parti intervenute nell'adozione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.*

*La verifica della conformità è intesa a escludere dal finanziamento dell'UE le spese non effettuate conformemente alla normativa UE. Non si tratta, invece, di un dispositivo per il recupero dei pagamenti irregolari corrisposti ai beneficiari, operazione che, secondo il principio della gestione concorrente, è di esclusiva responsabilità degli Stati membri.*

*Quando grazie alle procedure di valutazione della conformità vengono individuati pagamenti indebiti ai beneficiari, gli Stati membri sono tenuti a intraprendere azioni di recupero presso i beneficiari stessi. Tuttavia, anche nei casi in cui non occorra procedere a recuperi presso i beneficiari poiché la rettifica finanziaria è dovuta soltanto a carenze nel sistema di gestione e controllo degli Stati membri e non a pagamenti indebiti, tali rettifiche costituiscono un mezzo importante per migliorare i sistemi degli Stati membri e in tal modo prevenire o individuare i pagamenti irregolari ai beneficiari e recuperarne gli importi.*

*Le rettifiche finanziarie sono decise in base alla natura e alla gravità dell'infrazione, nonché al pregiudizio finanziario per l'UE. L'importo è calcolato sulla perdita effettivamente causata o per estrapolazione. Ove ciò non risulti possibile, vengono applicate sanzioni forfettarie che tengono conto della gravità delle carenze nei sistemi nazionali di controllo onde rispecchiare il rischio finanziario gravante sull'UE. La Commissione ritiene pertanto che esista un nesso efficace tra questo tipo di rettifiche finanziarie e il livello dei pagamenti irregolari erogati ai beneficiari finali.*

*L'applicazione di aliquote forfettarie è stata accettata dalla Corte di giustizia come conforme alle norme giuridiche che disciplinano le procedure di conformità e approvata, in determinate circostanze, dal Parlamento europeo nella sua risoluzione di scarico 2007 (punto 83).*

*Infine, benché le norme giuridiche che disciplinano il sistema di verifica della conformità siano rimaste immutate, la Commissione ha preso provvedimenti per migliorarne il funzionamento, inclusi nuovi orientamenti sulle rettifiche finanziarie nonché la proposta sul rafforzamento dell'affidabilità menzionata dalla Corte al paragrafo 3.62.*

<sup>(35)</sup> Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Convalida dei risultati dei controlli e delle ispezioni effettuati dagli Stati membri**

3.57. I risultati delle ispezioni trasmessi alla Commissione dagli organismi pagatori riguardano la regolarità delle domande di pagamento presentate dagli agricoltori e, dal 2007, devono essere verificati dagli organismi di certificazione. Da un lato, gli organismi di certificazione sono tenuti a emettere un parere sulla qualità delle ispezioni in loco, verificando un campione di almeno dieci ispezioni per ciascuna delle seguenti popolazioni: FEAGA-SIGC, FEAGA-non SIGC, FEASR-SIGC e FEASR-non SIGS; dall'altro, devono verificare e convalidare le statistiche di controllo degli Stati membri. Nella relazione annuale di attività 2009, il direttore generale della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale afferma che la verifica condotta dagli organismi di certificazione sulla qualità delle ispezioni in loco è stata ampiamente positiva (circa il 90 %) per le diverse popolazioni e che, per quanto concerne la precisione delle statistiche di controllo, il parere degli organismi di certificazione è stato positivo per il 70 % della popolazione FEAGA e soltanto per il 54 % della popolazione FEASR.

3.58. Le linee guida della Commissione consentono agli organismi di certificazione di scegliere se partecipare alle ispezioni o ripetere dieci ispezioni in loco. Le relazioni degli organismi di certificazione esaminate dalla Corte hanno evidenziato che soltanto sei di essi hanno ripetuto le ispezioni, mentre 23 organismi hanno partecipato all'ispezione e i restanti non hanno specificato l'approccio adottato. La Corte ritiene che la riesecuzione di una ispezione precedentemente svolta fornirebbe una base migliore per valutare la qualità delle procedure di ispezione, poiché la presenza di un organismo di certificazione potrebbe influenzare il comportamento degli ispettori valutati.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.58.** *Benché la Commissione riconosca che, se svolta in tempo utile, la ripetizione di un controllo precedentemente effettuato consente una migliore valutazione della qualità dei controlli in loco, è sempre possibile valutare l'ambiente di controllo tramite ispezioni svolte alla presenza dell'organismo di certificazione. In alcuni casi può anche risultare impossibile ripetere un controllo nei tempi previsti. Tali limitazioni riguardano molti controlli ex post svolti da valutatori esterni. In tali situazioni, le ispezioni accompagnate costituiscono una valida alternativa e presentano l'ulteriore vantaggio di ridurre gli oneri amministrativi per l'agricoltore.*

*Un'analisi delle relazioni degli organismi di certificazione con riguardo all'esercizio 2009 mostra che tali organismi hanno verificato un totale di circa 3 700 controlli. Quando gli organismi di certificazione hanno effettuato le verifiche richieste:*

- in circa il 25 % dei casi, le ispezioni sono state ripetute,*
- nel 50 % dei casi, le ispezioni si sono svolte in presenza dell'organismo di certificazione,*
- nel 5 % dei casi sono stati utilizzati entrambi i sistemi (ripetizione per alcune popolazioni e ispezioni accompagnate per altre),*
- nel restante 20 % dei casi, gli organismi di certificazione non hanno indicato esplicitamente quale dei due metodi era stato seguito. Tuttavia, dalle tabelle accluse alle relazioni emerge chiaramente che tali organismi hanno verificato la qualità delle ispezioni facendo ricorso ad almeno uno dei metodi summenzionati.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.59. Inoltre, gli organismi di certificazione non sono sempre tenuti a fornire informazioni dettagliate sui risultati delle ispezioni ripetute. La Corte ritiene che tali informazioni sarebbero utili alla Commissione in quanto le consentirebbero di valutare in modo affidabile la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione.

3.60. La Corte osserva che per diversi organismi pagatori, gli organismi di certificazione non hanno potuto confermare l'affidabilità delle statistiche di controllo perché le relazioni erano incomplete oppure non disponibili.

3.61. Nel 2009 la Commissione ha offerto agli Stati membri la possibilità di chiedere agli organismi di certificazione di ripetere un campione rappresentativo di controlli e di appurare che a tali verifiche in loco fosse stato dato un seguito adeguato. Se l'organismo di certificazione è in grado, su tale base, di confermare la precisione delle statistiche di controllo di uno Stato membro, la Commissione considererà che l'errore risultante rappresenta il massimo rischio possibile, ovvero che le rettifiche finanziarie per l'esercizio in questione non potranno mai eccedere tale livello. È previsto che queste disposizioni entrino in vigore nel 2010 per gli esercizi finanziari dal 2011 in avanti.

### Settori Ambiente, Affari marittimi e pesca e Salute e tutela dei consumatori

3.62. I settori Ambiente, Affari marittimi e pesca, e Salute e tutela dei consumatori sono gestiti dalla Commissione nell'ambito di sistemi di controllo specifici. L'audit ha esaminato il sistema di controllo interno relativo ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali<sup>(36)</sup> gestiti dalla direzione generale Salute e consumatori.

#### Sistema di controllo interno relativo ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali

3.63. In tale ambito sono stati esaminati 30 pagamenti estratti mediante selezione casuale relativi ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali. Dall'audit è emerso che non vi è né una separazione sistematica delle funzioni, né una chiara definizione e distinzione dei ruoli e dei compiti degli agenti incaricati di disporre i pagamenti e quelli incaricati della loro verifica. Lo stesso dicasi per i responsabili veterinari e finanziari. Inoltre, controlli fondamentali non vengono effettuati sulla base di un'analisi formale dei rischi sottoposta a periodica revisione.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.59. Gli organismi di certificazione sono tenuti a conservare una pista di audit sufficientemente dettagliata per ciascun controllo effettuato. La Commissione non li obbliga tuttavia a fornire nelle loro relazioni i dettagli di tutti i controlli effettuati (in totale circa 3 700 all'anno), ma piuttosto una sintesi del lavoro svolto corredata di conclusioni generali. A partire dall'esercizio 2010, gli organismi di certificazione sono stati invitati a fornire informazioni più dettagliate in proposito.

3.60. Gli organismi di certificazione hanno ottemperato adeguatamente alle proprie responsabilità presentando le relazioni e le conclusioni richieste o segnalando i casi in cui ciò non era possibile. Questo aspetto è stato chiaramente menzionato nella relazione annuale di attività 2009 della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale ed è oggetto di verifica da parte della Commissione, che ha chiesto che gli organismi pagatori negli Stati membri interessati adottino le misure necessarie per garantire in futuro la presentazione in tempo utile di informazioni accurate.

3.61. Al momento in cui viene redatta la presente relazione, alcuni Stati membri hanno fatto sapere che chiederanno agli organismi di certificazione di svolgere il lavoro richiesto o che stanno esaminando la possibilità di procedere in questa maniera.

La Commissione osserva inoltre che la ripetizione dei controlli non si limiterebbe alle ispezioni in loco, ma riguarderebbe l'intera gestione del fascicolo, dal ricevimento della domanda di aiuto al calcolo e all'esecuzione del pagamento finale, inclusa l'applicazione di eventuali sanzioni (verifica sostanziale).

3.63. I compiti e i ruoli dei funzionari (iniziatori e verificatori finanziari e operativi) sono definiti nella descrizione delle mansioni. La Commissione chiarirà ulteriormente la distinzione dei compiti fra i vari agenti. Le decisioni annuali successive connesse ai contributi previsti dall'UE per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie mostrano inoltre che la normativa si evolve in funzione dei rischi e delle necessità in loco (aumento/riduzione dei massimali, adeguamento e migliore definizione delle misure ammissibili, aggiornamento e adeguamento dei requisiti delle relazioni).

<sup>(36)</sup> Linea di bilancio 17 04 01 01.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.64. Alcune importanti procedure di controllo sono lasciate alla discrezione dei singoli funzionari. Poiché i controlli interni non sono uniformati, vi è il rischio che alcuni controlli rilevanti non vengano effettuati. Non esiste un modello standard di relazione per gli agenti veterinari in merito all'attuazione dei programmi operativi né liste di controllo uniformate per i controlli effettuati. Infine, il numero ridotto di audit ex post non contribuisce adeguatamente a fornire garanzie circa l'assenza di errori rilevanti nei pagamenti.

**AFFIDABILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE**

3.65. La Corte ha esaminato le attestazioni dei responsabili della gestione in seno alla Commissione, segnatamente le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni dei direttori generali, per le direzioni generali Agricoltura e sviluppo rurale, Ambiente, Affari marittimi e pesca e Salute e tutela dei consumatori della Commissione. I risultati della verifica sono presentati sinteticamente nell'*allegato 3.3*.

3.66. Nella sua relazione annuale di attività, il direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale conclude che non vi sono elementi attestanti la presenza di problemi importanti che potrebbero inficiare la garanzia fornita dal direttore generale. In merito ai risultati della verifica condotta dalla stessa direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale e all'esito delle ispezioni in loco condotte dagli Stati membri, egli conclude che il tasso residuo di errori per gli aiuti diretti, gli interventi sui mercati e le misure di sviluppo rurale è inferiore al 2 %.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.64.** *Benché la natura dei programmi non sia interamente paragonabile (eradicazione da una parte, sorveglianza dall'altra), è necessario un massimo di standardizzazione per quanto riguarda il controllo interno, le relazioni e le verifiche. Occorre ricordare che gli iniziatori finanziari e gli ufficiali veterinari dispongono di esperienza e agiscono sotto lo stretto controllo della gerarchia diretta.*

*Data la carenza di risorse umane nel 2009 e la necessità di dare la precedenza agli audit ex ante sul Fondo di emergenza, è stato possibile effettuare solo un ridotto numero di audit ex post. Nondimeno, dato che i controlli ex post sono organizzati con cadenza biennale, oltre il 35 % dell'importo versato ha potuto essere sottoposto a tali controlli. La Commissione sottolinea che, prese nel loro insieme, le varie componenti del controllo (valutazione del sistema di controllo interno effettuata dalla direzione, risultati degli audit, seguito dato alle riserve dell'anno precedente, piano d'azione per gli audit degli anni precedenti e garanzie ricevute da altri ordinatori in caso di sottodelega incrociata) offrono sufficienti garanzie.*

**3.66.** *La dichiarazione di affidabilità e la relazione annuale di attività del direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale sono state redatte conformemente agli orientamenti interni della Commissione e, per i motivi esposti dalla Commissione nella sua risposta ai paragrafi da 3.67 a 3.69, offrono una valutazione corretta della gestione finanziaria con riguardo alla regolarità delle spese agricole.*

*La riserva sulle misure di sviluppo rurale nell'ambito dell'asse 2 si basa sugli orientamenti della Commissione, che prevedono che la rilevanza venga valutata a livello UE per attività ABB. Con riguardo allo scioglimento della riserva per la Grecia, si veda la risposta della Commissione al paragrafo 3.69.*

*La relazione annuale di attività 2009 della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale indica che il tasso di errore residuo per l'insieme delle spese agricole è inferiore al 2 %, mentre quello relativo al FEASR è leggermente superiore a tale soglia.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.67. La Corte non condivide l'approccio della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale, che restringe il concetto di errore residuo alle anomalie riscontrate durante le ispezioni in loco. Tale approccio, infatti, ignora gli errori residui risultanti dai controlli incrociati svolti e dovuti ad inesattezze nelle banche dati o all'inadeguatezza del seguito dato alle anomalie. La Corte adotta un approccio di audit integrato che esamina entrambe le componenti dell'errore residuo per ciascuna operazione. L'audit della Corte ha mostrato che, per diverse operazioni, i controlli amministrativi non sono riusciti a rilevare gli errori. Le debolezze insite in tali controlli amministrativi sono altresì confermate dai risultati della verifica della Corte sui sistemi SIGC. Inoltre, l'audit della Corte ha rivelato che è possibile fornire solo una limitata garanzia sulla qualità delle ispezioni in loco condotte dagli Stati membri.

3.68. La relazione annuale di attività del direttore generale della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale contiene una riserva in merito alla spesa nell'ambito del SIGC in Bulgaria e Romania. Sebbene tali riserve siano coerenti con i risultati dell'audit dei sistemi condotto dalla Corte nel 2008, quest'ultima ribadisce la propria precedente osservazione, ovvero che è prematuro sciogliere la riserva esistente da molto tempo sul SIGC in Grecia.

3.69. Le relazioni annuali di attività dei direttori generali delle direzioni generali Ambiente e Affari marittimi e pesca contengono riserve coerenti con i precedenti risultati della Corte. Sebbene la relazione annuale di attività del direttore generale della direzione generale Salute e consumatori non contenga alcuna riserva, gli errori che riguardano le attività di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché la copertura dell'audit insufficiente, avrebbero dovuto dar luogo a una riserva.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

3.70. Sulla base del proprio lavoro di audit, la Corte conclude che i pagamenti relativi all'Agricoltura e alle risorse naturali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 sono inficiati da errori rilevanti.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

3.67. *Nell'ambito delle norme UE pertinenti, gli Stati membri sono tenuti a svolgere controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto ricevute. In linea di principio, i pagamenti dovrebbero essere dunque indenni da ogni errore che possa essere individuato tramite tali controlli. L'approccio della DG AGRI, che consiste nel determinare il tasso di errore residuo sulla base dei risultati di controlli in loco effettuati su base aleatoria, è dunque concettualmente corretto.*

*La Commissione è cosciente del fatto che la presenza di carenze nei controlli amministrativi o nei controlli in loco potrebbe far sì che i tassi di errore nelle statistiche di controllo inviate dagli Stati membri risultino inferiori alla realtà. Per scongiurare questo rischio, la DG AGRI ha applicato un margine di sicurezza consistente in un aumento del 25 % dei tassi di errore in questione.*

3.68. *La riserva espressa per la Grecia era giustificata dall'elevato rischio di reputazione per la Commissione risultante dall'insufficiente applicazione del SIGC in Grecia e non dal rischio finanziario per il bilancio dell'UE risultante dalle carenze, che è stato sempre coperto dalle rettifiche finanziarie imposte alla Grecia nell'ambito delle procedure di verifica della conformità. A partire dalla fine del 2008, data in cui la Grecia ha ultimato il suo piano d'azione volto ad ovviare alle carenze riscontrate, questo elevato rischio di reputazione non sussiste più ed era dunque pienamente giustificato lo scioglimento della riserva. Inoltre, il rischio finanziario per le carenze passate è sufficientemente coperto dalla procedura di verifica della conformità, che ha sinora permesso di escludere dal finanziamento dell'UE circa 866 milioni di EUR.*

3.69. *Grazie all'impiego di maggiori risorse umane e all'esternalizzazione di un certo numero di audit, una parte significativa dell'importo totale da versare nel 2010 è stato o sarà oggetto di verifica. Quasi il 40 % di tale importo è stato sottoposto ad audit ex ante e oltre il 35 % dell'importo sarà verificato ex post, ottenendo nel complesso un livello di copertura assai elevato.*

3.70. *La Commissione ritiene che un tasso di errore che da anni oscilla intorno al 2 % confermi la valutazione globalmente positiva degli anni precedenti.*

*Inoltre, il rischio per il bilancio dell'UE è adeguatamente coperto dalla procedura di valutazione della conformità.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.71. Sulla base del proprio lavoro di audit, la Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo per il gruppo di politiche Agricoltura e risorse naturali sono, per la maggior parte, parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti.

3.72. La Corte conclude che necessario apportare significativi miglioramenti al SIGC soprattutto per quanto riguarda tre degli otto organismi pagatori sottoposti a verifica (cfr. paragrafo 3.33).

3.73. La Corte raccomanda di porre rimedio alle debolezze dei sistemi individuate. A tal proposito, le carenze in merito ai regimi RPU e RPUS da affrontare con la massima urgenza sono le seguenti:

- a) correggere le debolezze dei sistemi che causano errori relativi a superfici non ammissibili o sovradichiarate e le inesattezze nel calcolo dei diritti, in particolare garantendo l'affidabilità e la completezza dei dati registrati nel SIPA (per esempio, ortofoto più recenti);
- b) far sì che tutte le banche dati del SIGC forniscano una pista di audit affidabile e completa per tutte le modifiche effettuate;

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.71.-3.72.** *La Commissione continua a ritenere che, come riconosciuto dalla stessa Corte nelle precedenti relazioni annuali a partire dal 2005, il SIGC sia nel complesso uno strumento di controllo efficace per limitare il rischio di errori o di spese irregolari, a condizione di essere correttamente applicato (cfr. anche la risposta della Commissione ai paragrafi 3.32 e 3.33).*

*In relazione all'esercizio 2008, la Commissione aveva rilevato gravi carenze nel SIGC della Bulgaria e della Romania. Nel 2009 questi due Stati membri hanno pertanto elaborato piani d'azione che sono stati oggetto di una stretta sorveglianza da parte della Commissione. Poiché tuttavia il completamento di tali piani è previsto solo per il 2011 e si registrano già alcuni ritardi nell'attuazione delle singole azioni, il direttore generale della DG AGRI ha espresso una riserva in merito al SIGC di Bulgaria e Romania nell'ambito della relazione annuale di attività 2009, tenuto conto del rischio di reputazione per la Commissione.*

*Altri Stati membri presentano nel proprio SIGC carenze di minor rilievo che non rendono il sistema inefficace ma piuttosto suscettibile di miglioramento, e per la cui correzione hanno già preso o stanno prendendo provvedimenti.*

*Tutte queste carenze sono tenute sotto controllo nel quadro delle procedure di valutazione della conformità, che consentono di coprire in maniera adeguata il rischio per il bilancio dell'UE.*

*Gli aggiornamenti del SIPA restano necessari a causa della costante evoluzione sia delle possibilità tecniche che delle realtà sul terreno. Inoltre, gli Stati membri sono ormai tenuti per legge a procedere a una valutazione annuale della qualità del proprio SIPA. L'esito di tale controllo di qualità indicherà la necessità o meno di un aggiornamento.*

**3.73.**

- a) *La Commissione coopera in permanenza con gli Stati membri al fine di migliorare l'affidabilità delle informazioni contenute nel SIPA-SIG. A decorrere dall'esercizio 2010 gli Stati membri sono tenuti a svolgere annualmente una valutazione di qualità del proprio SIPA-SIG secondo procedure prestabilite e a riferire i risultati di questa valutazione nonché le azioni previste per migliorare la situazione ove necessario.*
- b) *L'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 già prevede fra i criteri di riconoscimento la presenza di una pista di audit. Gli organismi di certificazione verificano ogni anno il rispetto di questi criteri.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

c) chiarire le norme e rafforzarne l'applicazione affinché gli aiuti diretti dell'UE non vengano concessi a richiedenti che non utilizzano il terreno per attività agricole e non lo mantengono in BCAA;

d) stabilire a livello UE requisiti minimi annuali di mantenimento dei pascoli per l'ammissibilità agli aiuti diretti dell'UE.

3.74. La Corte ribadisce inoltre che sono necessari ulteriori sforzi nel settore dello sviluppo rurale per semplificare ulteriormente le norme e le condizioni.

3.75. La Corte ritiene altresì che le linee guida della Commissione in merito al lavoro che devono svolgere gli organismi di certificazione debbano essere riviste per quanto concerne la natura, la copertura e gli obblighi di informazione, soprattutto in relazione al lavoro di convalida delle statistiche di controllo e ispezione degli Stati membri.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

c) *La questione della definizione di «agricoltore» a cui fa riferimento la Corte è stata affrontata nel quadro della verifica dello stato di salute della PAC dando agli Stati membri la possibilità di escludere dai regimi di pagamento diretto le persone fisiche o giuridiche la cui attività economica principale non sia l'esercizio di un'attività agricola o le cui attività agricole sono irrilevanti [articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009].*

*Ulteriori riflessioni su questo argomento potranno essere avviate nell'ambito della PAC dopo il 2013, tenendo conto della necessità di evitare norme complicate che porterebbero alla creazione di un sistema di controllo complesso la cui attuazione risulterebbe costosa e contraria agli sforzi di semplificazione messi in atto dalla Commissione.*

d) *L'attuale sistema prevede un quadro giuridico comune nell'ambito del quale spetta agli Stati membri definire i criteri relativi al mantenimento delle BCAA. Questo approccio consente di tener conto della diversità delle aree e delle tradizioni agricole dell'UE.*

3.74. *La Commissione ha già introdotto semplificazioni nella politica agricola comune (incluso lo sviluppo rurale) per il periodo 2007-2013 e intende proseguire su questa strada. Tuttavia, ulteriori semplificazioni in questo senso non basteranno a ridurre il tasso di errore in alcuni settori dello sviluppo rurale al di sotto della soglia del 2 % prevista dalla Corte senza il rischio di compromettere gli obiettivi politici. La Commissione ha pertanto proposto che, per la spesa FEASR, il livello di rischio di errore tollerabile venga fissato fra il 2 e il 5 %. Un tasso di errore situato intorno alla metà di questo intervallo sarebbe accettabile e giustificato. Al di sopra di questo livello andrebbero prese misure volte a ridurre il tasso di errore aumentando i controlli e affrontando le cause principali dell'errore.*

3.75. *La Commissione ritiene che la struttura generale e gli obblighi in materia di comunicazione siano adeguati e costituiscano in particolare una buona base per la decisione di liquidazione finanziaria (cfr. anche il paragrafo 3.54). Le linee guida modificate per l'esercizio 2010 sono state distribuite nel corso della riunione del comitato dei Fondi agricoli del 18 giugno 2010. Le modifiche concernevano unicamente le modalità di comunicazione e non il lavoro che deve essere svolto dagli organismi di certificazione.*

*Inoltre, con riguardo al lavoro connesso alle statistiche di controllo e ispezione, la Commissione ha recentemente proposto un sistema in base al quale gli Stati membri possono rafforzare il contesto generale volto a ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e regolarità delle operazioni a livello dei beneficiari finali. A tal fine, gli organismi di certificazione dovrebbero estendere il proprio lavoro al di là di quanto attualmente richiesto rieffettuando per intero, per una determinata popolazione di spesa, un campione rappresentativo di operazioni che l'organismo pagatore in questione ha verificato in loco. L'attività di controllo dovrebbe riguardare l'intera gestione del fascicolo, dal ricevimento della domanda di aiuto al calcolo e all'esecuzione del pagamento finale.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

3.76. È necessario, infine, adottare misure efficaci, insieme alle autorità nazionali competenti, per evitare il pagamento di spese relative a progetti di pesca non ammissibili. In merito ai controlli interni sui pagamenti erogati agli Stati membri per i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali, occorre una chiara separazione delle funzioni tra i servizi della Commissione, nonché l'elaborazione di procedure di controllo ufficiali appropriate.

3.77. Il seguito dato a precedenti osservazioni è presentato sinteticamente nell'**allegato 3.4**.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**3.76.** Per il periodo di programmazione 2000-2006, la Commissione ha adottato tutte le misure necessarie per evitare il pagamento di spese non ammissibili. Nel corso dell'esercizio di chiusura verrà garantito che tutti gli importi non ammissibili siano detratti dalla domanda di pagamento finale.

Nell'ambito del FEP, l'ambiente di controllo è stato rafforzato con nuove disposizioni relative al buon funzionamento dei sistemi al fine di evitare il pagamento di spese non ammissibili e recuperare gli importi indebitamente versati. La Commissione esercita un ruolo di supervisione, verificando l'affidabilità dei lavori svolti dalle autorità di audit degli Stati membri. Nell'ambito della gestione condivisa, la responsabilità dei controlli in loco spetta agli Stati membri. L'ambiente di controllo sopra descritto garantisce che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e controllo affidabili ed efficaci al fine di evitare il pagamento di spese non ammissibili e recuperare gli importi indebitamente versati.

La direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, in collaborazione con le altre direzioni generali dei Fondi strutturali, pubblica inoltre regolarmente note orientative su argomenti di interesse comune per migliorare l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo attualmente esistenti.

**3.77.** Cfr. le risposte della Commissione nell'allegato 3.4.

## ALLEGATO 3.1.

## RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLE OPERAZIONI PER IL SETTORE AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

	2009				2008	2007
	FEAGA	SR	SANCO, ENV, MARE	Totale		
<b>DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>						
Operazioni totali (di cui):	148	80	13	241	204	196
Anticipi	0	0	0	0	0	0
Pagamenti intermedi/finali	148	80	13	241	204	196
<b>RISULTATI DELLE VERIFICHE</b>						
<i>(in % e numero di operazioni)</i>						
Operazioni non inficiate da errori	76 % {113}	69 % {55}	54 % {7}	73 % {175}	68 %	69 %
Operazioni inficiate da errori	24 % {35}	31 % {25}	46 % {6}	27 % {66}	32 %	31 %
<b>ANALISI DELLE OPERAZIONI INFICIATE DA ERRORI</b>						
<i>(in % e numero di operazioni)</i>						
<b>Analisi per tipo di errore</b>						
Errori non quantificabili	31 % {11}	36 % {9}	67 % {4}	36 % {24}	32 %	36 %
Errori quantificabili	69 % {24}	64 % {16}	33 % {2}	64 % {42}	68 %	64 %
concernenti:						
l'ammissibilità	13 % {3}	13 % {2}	100 % {2}	17 % {7}	20 %	36 %
la realtà delle operazioni	0 % {0}	6 % {1}	0 % {0}	2 % {1}	2 %	3 %
la precisione	87 % {21}	81 % {13}	0 % {0}	81 % {34}	78 %	61 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>						
Tasso di errore più probabile:						
< 2 %					X	
compreso tra il 2 % e il 5 %	X					X
> 5 %						

## ALLEGATO 3.2.

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI RELATIVI AL SETTORE AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

## Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo selezionati — FEAGA

Stato membro (organismo pagatore)	Regime	Spese SIGC (milioni di euro)	Procedure e controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati	Metodologia, selezione, esecuzione, controllo della qualità e comunicazione dei singoli risultati per i controlli in loco	Applicazione e controllo delle/a BCAA/condizionalità	Valutazione globale
Lituania	RPUS	183,5	2			
Lettonia	RPUS	69,5				
Slovacchia	RPUS	179,7	1, 2, 4, 5	A, B, C	a	
Cipro	RPUS	24,6	1, 2, 3, 4, 7, 8	A, D		
Italia (AGREA)	RPU	409,0	6, 7, 9	A	b, c	
Malta	RPU	2,7	3, 4, 5, 7, 10	A		
Grecia	RPU	2 077,1	2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12	A, E, F, D	b, d	
Spagna (Paesi Baschi)	RPU	30,0	1, 5, 6, 7, 13			

## Legenda

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace

- 1 Mancata esclusione nel SIPA delle componenti non ammissibili/sovradichiarazione di superficie ammissibile
- 2 Pista di audit insufficiente
- 3 Procedura di registrazione delle domande non totalmente affidabile
- 4 Mancato aggiornamento delle superfici ammissibili nel SIPA sulla base di nuove ortofoto e/o controlli in loco
- 5 Assenza di controlli incrociati (retroattivi) basati sulle informazioni aggiornate sulle parcelle di riferimento
- 6 Debolezze nella determinazione delle superfici ammissibili adibite a pascolo permanente o pascolo comune
- 7 Scorretta applicazione delle sanzioni
- 8 Superamento dei massimali RPUS di circa l'1,44 % senza applicazione di alcun coefficiente di riduzione
- 9 Pagamenti RPU erogati prima di risolvere le anomalie riscontrate
- 10 Diritti speciali assegnati in violazione della normativa UE ad agricoltori che disponevano di ettari ammissibili nell'anno di introduzione dell'RPU
- 11 Gravi ritardi nella definizione del SIPA-SIG che inficiano la qualità dei controlli incrociati
- 12 Indebita applicazione della tolleranza del 5 % a livello di controlli amministrativi incrociati
- 13 Procedure amministrative per la determinazione dei diritti da cedere alla riserva nazionale prive di base giuridica
- A Tolleranze di misurazione applicate in modo errato/non applicate
- B Indisponibilità di dati sulle relazioni di controllo e di ispezione per l'anno di domanda 2008
- C Mancata compensazione tra le superfici dichiarate in eccesso e quelle dichiarate in difetto per un gruppo di colture
- D Le ispezioni in loco svolte dalla Corte hanno evidenziato differenze rilevanti
- E I beneficiari che hanno dichiarato superfici destinate a pascolo magro non sono stati ispezionati
- F Qualità delle ispezioni in loco risultata insufficiente determinando risultati inattendibili
- a Relazioni d'ispezione sui controlli BCAA incomplete/non sufficientemente dettagliate
- b Requisiti nazionali BCAA insufficienti per i pascoli e i pascoli magri
- c Controlli BCAA effettuati solo mediante telerilevamento
- d Sanzioni in materia di condizionalità applicate in modo non corretto

## Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo selezionati — Sviluppo rurale

Stato membro (organismo pagatore)	Fondo	Procedure e controlli amministrativi per garantire la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati	Metodologia, selezione, esecuzione, controllo della qualità e comunicazione dei singoli risultati per i controlli in loco	Applicazione e controllo della BCAA/condizionalità	Valutazione globale
Austria	FEASR				
Bulgaria	FEASR				
Repubblica ceca	FEASR				
Germania (Baviera)	FEASR				
Francia	FEASR				
Grecia	FEASR				
Romania	SAPARD			N/A	
Regno Unito (Inghilterra)	FEASR				

## Valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo

Valutazione globale	2009	2008	2007

## Legenda

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace
	Non applicabile (pagamenti controllati non soggetti a condizionalità)

## RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve formulate	Osservazioni della Corte	Valutazione complessiva di affidabilità
DG AGRI	con riserve	<p>Gravi lacune nei SIGC di Bulgaria e Romania.</p> <p>Spesa per le misure relative allo sviluppo rurale dell'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) nel periodo di programmazione 2007-2013.</p>	<p>L'audit dei sistemi svolto dalla Corte nel quadro della DAS 2009 ha confermato che il SIGC in Grecia è tuttora inefficace nel garantire la regolarità dei pagamenti; soprattutto per i pascoli, i tassi di ammissibilità registrati nel SIPA non sono affidabili (cfr. paragrafo 3.38), la banca dati delle domande è inficiata dalle gravi carenze delle piste di audit (cfr. paragrafo 3.40), e la copertura e la qualità delle verifiche in loco sono insufficienti (cfr. paragrafo 3.46). Inoltre, la Commissione, nella sua relazione annuale di attività 2009 sostiene che il riconoscimento dell'organismo pagatore greco è stato limitato alle misure FEASR relative all'anno di domanda 2010. La Corte reputa che, viste le circostanze, la riserva nei confronti della Grecia non avrebbe dovuto essere revocata.</p> <p>La riserva è dovuta ai tassi di errore emersi durante i controlli in loco svolti dagli Stati membri nel 2008. I tassi di errore variano ampiamente da uno Stato membro all'altro. Il direttore generale non spiega perché la sua riserva si applichi a tutte le operazioni effettuate nell'Unione europea e non solo alle operazioni effettuate negli Stati membri in cui il tasso di errore era particolarmente elevato nel 2008. La Corte, tuttavia, concorda sul fatto che, in generale, le irregolarità sono più probabili nelle operazioni dell'asse 2, rispetto a quelle degli altri assi.</p>	B
DG ENV	con riserve	<p>Ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari delle sovvenzioni.</p>	<p>La riserva è coerente con le precedenti constatazioni della Corte. Si osserva che la DG ENV ha calcolato il suo tasso di errore in modo non convenzionale (in base ad un'analisi di rischio).</p>	
DG MARE	con riserve	<p>Sistemi di gestione e controllo per programmi operativi e misure dello SFOP (Germania, Regno Unito, Spagna, Francia).</p> <p>Ammissibilità dei pagamenti erogati agli Stati membri per compensare i costi supplementari sostenuti per la commercializzazione di taluni prodotti della pesca delle regioni ultraperiferiche.</p>	<p>Le riserve si basano sul lavoro di audit della DG. Sono in linea con le constatazioni di audit della Corte.</p>	

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve formulate	Osservazioni della Corte	Valutazione complessiva di affidabilità
DG SANCO	senza riserve	N/A	La DG SANCO ritiene che un errore residuo sia rilevante se il suo impatto finanziario sui rendiconti finanziari è superiore al 2 % del bilancio annuale della DG SANCO. Tuttavia, come indicato dalla DG BUDG, si dovrebbe tenere conto soltanto della dotazione della attività corrispondente (ABB). Sulla base dei risultati del controllo ex post effettuato nel 2009 e tenuto conto del carattere ricorrente dell'elevato livello di errori riscontrato, al di sopra della soglia di rilevanza (6 %), si sarebbe dovuto emettere una riserva per l'attività Sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali (ABB), per la quale si è riscontrato un tasso di errore pari al 6,9 %.	

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata, il direttore generale afferma di aver la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI FORMULATE PER IL SETTORE AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DG	Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>Sviluppo rurale</b>				
AGRI	Abbuono di interessi: le procedure in atto non garantiscono una pista di audit adeguata e pertanto non è possibile verificare la regolarità del pagamento degli aiuti UE ai beneficiari finali (Francia) [paragrafo 5.15 (*)].	Secondo la Commissione, la Francia ha introdotto un nuovo sistema amministrativo che, dal 2008 in poi, permette di seguire più agevolmente i prestiti dalla banca fino al beneficiario finale. L'organismo di certificazione ha esaminato tutti i pagamenti effettuati nel 2009 alle banche che hanno concesso abbuoni di interessi. Tale organismo ha giudicato corretti i pagamenti, ma ha osservato che il nuovo sistema non garantisce ancora una completa tracciabilità di tutti i singoli prestiti ai quali fanno riferimento le fatture della banca. Su tale questione, la Commissione ha effettuato controlli specifici in Francia.	Nel 2009 continua ad essere difficile stabilire un collegamento fra una fattura bancaria relativa all'abbuono di interessi concesso dalla banca in un dato periodo e i singoli prestiti ai beneficiari finali.	<i>La Commissione, sulla base dell'audit da essa effettuato, ritiene che esista una pista di audit sufficiente.</i>
<b>Sviluppo rurale</b>				
AGRI	Sono necessari maggiori sforzi nel settore dello sviluppo rurale per semplificare ulteriormente le norme e le condizioni applicabili [paragrafo 5.66 (**)].	Nel 2009 sono state intraprese azioni dal Consiglio e dalla Commissione. Nell'ambito del Consiglio, sono state avanzate proposte concrete di semplificazione di vari aspetti della politica agricola comune da parte di sedici Stati membri. Talune proposte riguardavano la semplificazione delle norme e dei controlli applicabili alla condizionalità e quindi pertinenti allo sviluppo rurale. I servizi della Commissione hanno esaminato le proposte e hanno previsto di trasmettere al Consiglio nel 2010 appropriate modifiche alle norme vigenti. Durante la riunione del 14 - 16 dicembre 2009, il Consiglio ha espresso soddisfazione per l'intenzione della Commissione di dar seguito a diverse proposte e l'ha invitata a proporre le modifiche suggerite e a continuare a lavorare sui vari progetti di semplificazione in corso.	Le iniziative avviate nel 2009 dimostrano che è stata prestata attenzione alla necessità di semplificare talune norme e condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale. Poiché la spesa per lo sviluppo rurale è disciplinata anche da norme nazionali, la Corte, in linea con la raccomandazione del Consiglio sul discharge per l'esercizio 2008, rammenta che la semplificazione dovrebbe avvenire anche a livello nazionale.	<i>Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 3.74.</i>

DG	Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>SIGC</b>				
AGRI	<p><b>Grecia</b></p> <p>La Corte solleva da anni il problema di un'insufficiente attuazione del SIGC in Grecia. Il SIPA greco è incompleto e contiene errori per quanto riguarda la referenziazione delle parcelle. Inoltre, si sono riscontrate carenze nei controlli amministrativi e in loco.</p> <p><b>Altri Stati membri</b></p> <p>Sono state rilevate notevoli carenze nell'applicazione di elementi chiave del sistema nel Regno Unito (Scozia), in Bulgaria e in Romania. La Corte ritiene pertanto che in tali Stati membri il SIGC non sia efficace nel garantire la regolarità dei pagamenti [paragrafo 5.32 (**)].</p>	<p>La relazione annuale di attività della DG AGRI fino al 2007 contiene una riserva sul SIGC in Grecia. Nel 2008 la Commissione ha deciso che, a partire dalla procedura per le domande relative al 2009, tutti gli elementi del SIGC in Grecia sono attuati e operativi e la riserva può essere revocata.</p> <p>Bulgaria e Romania hanno definito i piani d'azione, approvati dalla Commissione nel 2009, per far fronte a tali carenze.</p> <p>La Commissione ritiene che le carenze riscontrate nel Regno Unito abbiano un impatto molto limitato sul sistema.</p> <p>La Commissione sta dando seguito ai casi segnalati nel quadro delle procedure di verifica della conformità.</p>	<p>L'audit dei sistemi effettuato dalla Corte nell'ambito della dichiarazione di affidabilità del 2009 ha confermato che il SIGC in Grecia è ancora inefficace nel garantire la regolarità dei pagamenti, vale a dire che il SIPA-SIG in Grecia non è ancora pienamente operativo, la banca dati delle domande non fornisce una pista di audit affidabile, e la copertura e la qualità dei controlli in loco sono insufficienti [paragrafi 3.37, 3.39 e 3.45 (***)].</p> <p>L'audit relativo al riconoscimento da parte della DG AGRI dell'organismo OPEKEPE nel 2009 ha rivelato gravi carenze in merito alla gestione dei fondi FEAGA (RAA 2009 della DG AGRI, A.1.3, pag. 29).</p> <p>I risultati delle azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri non possono ancora essere valutati. Il completamento dei piani d'azione è previsto per il 2011 e vi sono già ritardi nell'attuazione delle singole azioni (RAA 2009 della DG AGRI).</p> <p>I risultati delle azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri non possono ancora essere valutati.</p> <p>Per l'anno di domanda 2008, carenze nel SIPA sono state osservate in Grecia, Cipro, Lituania, Italia e Spagna [paragrafi 3.37 e 3.38 (***)].</p> <p>La Corte ha riscontrato nuovamente debolezze nel sistema che gestisce l'applicazione di sanzioni.</p> <p>La Corte raccomanda che le debolezze dei sistemi individuate vengano risolte.</p>	<p><i>La Commissione ammette che in passato si sono avuti problemi con il SIGC greco, ma ritiene che con l'introduzione del nuovo SIPA-SIG i problemi siano stati risolti poiché il rischio è stato ridotto a partire dall'esercizio 2009.</i></p> <p><i>Con riguardo all'audit di riconoscimento dell'agenzia OPEKEPE nel 2009, le gravi carenze evidenziate dalla DG AGRI riguardavano il FEASR piuttosto che il FEAG. Il riconoscimento di tale agenzia è stato pertanto limitato alle misure FEASR per le quali sono stati predisposte procedure e un sistema di controllo adeguati.</i></p> <p><i>Per l'esercizio 2008, la Commissione ha rilevato carenze significative in Bulgaria e in Romania. Di conseguenza, nel 2009 questi Stati membri hanno elaborato piani d'azione che sono stati oggetto di una stretta sorveglianza da parte della Commissione. Poiché il completamento di tali piani è previsto per il 2011 e poiché la Commissione ha già constatato taluni ritardi, la direzione generale dell'Agricoltura ha formulato una riserva nella propria RAA 2009 per motivi di reputazione.</i></p> <p><i>Nel SIGC di altri Stati membri sono stati constatati problemi meno gravi che non rendono il sistema inefficace ma, piuttosto, suscettibile di miglioramento. Per questi Stati membri sono stati elaborati piani d'azione e i problemi identificati nel corso degli anni precedenti sono stati risolti o sono in corso di risoluzione.</i></p> <p><i>Per la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo le carenze nei controlli amministrativi sono attualmente oggetto di un controllo nell'ambito delle procedure di conformità.</i></p>

DG	Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
	<p><b>SIPA</b></p> <p>La Corte ha rilevato in due Stati membri sostanziali carenze del SIPA che inficiano gravemente l'efficienza dei controlli amministrativi incrociati (BG e UK). In un altro Stato membro (ES), superfici non ammissibili (terreni parzialmente boschivi e/o pascoli montani rocciosi) sono state accettate per il pagamento grazie ai generosi coefficienti applicati [paragrafo 5.36 (**)].</p> <p>In alcuni paesi, l'elemento grafico del SIPA (SIG) contiene solo foto aeree non aggiornate [paragrafo 5.30, lettere b) e c) (*)].</p> <p>La Corte ha anche riscontrato, in uno Stato membro, un inadeguato contenimento dei pagamenti basato sulle ortofoto (PL).</p> <p><b>Controlli amministrativi</b></p> <p>L'audit ai fini della DAS 2007 ha evidenziato debolezze nei controlli amministrativi sui pagamenti diretti accoppiati in Grecia, Italia, Spagna e Portogallo: errato inserimento dei dati relativi alle domande, pagamenti per una stessa parcella, a titolo di regimi di aiuto diversi ed incompatibili e non corretta applicazione delle penalità e delle sanzioni, con conseguenti pagamenti in eccesso [paragrafo 5.27, lettera a) (*)].</p>	<p>La Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 1122/2009 [mediante regolamento (UE) n. 146/2010] introducendo l'obbligo per gli Stati membri di effettuare una valutazione annuale della qualità dei loro SIPA e, all'occorrenza, di redigere un piano d'azione per porre rimedio alle carenze individuate (RAA 2009 della DG AGRI, pag. 48).</p> <p>La Commissione sta dando seguito ai casi segnalati nel quadro delle procedure di verifica della conformità.</p> <p>La Commissione sta dando seguito ai casi segnalati nel quadro delle procedure di verifica della conformità.</p>		
<b>RPU</b>				
AGRI	<p>L'audit ha rilevato carenze sistematiche nel calcolo dei diritti [paragrafi da 5.22 a 5.26 (*), 5.38 (**)].</p> <p>La riesecuzione dei controlli ad opera della Corte ha evidenziato una serie di carenze specifiche per quel che riguarda la qualità dei controlli in loco e ha identificato superfici o parcelle non ammissibili che avrebbero dovuto essere escluse dagli ispettori nazionali (Grecia, Italia, Spagna, Portogallo) [paragrafo 5.28 (*)].</p>	<p>La Commissione sta dando seguito ai casi segnalati nel quadro delle procedure per le verifiche di conformità.</p>	<p>La Corte continua a rilevare carenze nel calcolo dei diritti e debolezze nei controlli [paragrafi 3.40, 3.41, 3.44, 3.45 (***)].</p>	<p>La Commissione sta sorvegliando le carenze identificate nel quadro della procedura di verifica della conformità.</p>

DG	Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>Obblighi BCAA</b>				
AGRI	La Corte ha riscontrato carenze per quanto riguarda la definizione, da parte degli Stati membri, di «agricoltore» e dei requisiti per il mantenimento del terreno in BCAA, al punto che a talunibeneficiari viene corrisposto l'aiuto a titolo dell'RPUS o dell'RPUS senza che essi facciano nulla per il terreno in questione [paragrafo 5.49 (**)].	L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 73/2009 ha introdotto una disposizione — opzionale per gli Stati membri — che esclude dai regimi di pagamento le persone fisiche o giuridiche le cui attività agricole costituiscano una parte irrilevante delle loro attività globali. D'altro canto, tuttavia, per quanto concerne il mantenimento del terreno, la Commissione è del parere che il sistema attuale fornisca garanzie sufficienti che le terre sono gestite nel rispetto delle BCAA (RAA 2009 della DG AGRI). Pertanto, la Commissione non intende adottare ulteriori misure in proposito.	La Corte raccomanda che le norme in materia di BCAA e di requisiti minimi per il mantenimento dei terreni vengano rafforzate [paragrafo 3.73, lettere c) e d) (***)].	<i>Cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 3.73.</i>
ENV	Per quanto concerne le misure ambientali, i progetti finanziati dal fondo principale (progetti LIFE) contengono spese non ammissibili [paragrafo 5.49 (*)].	La DG ENV ha elaborato un piano d'azione per una più efficace verifica dell'ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari delle sovvenzioni nel 2008. Nel 2010 è in corso l'adozione di un altro piano d'azione relativo alla sensibilizzazione dei beneficiari e a misure di prevenzione.	L'impatto di tali piani d'azione dev'essere ancora valutato, ma la DG ENV ha espresso una riserva in merito alle spese non ammissibili dichiarate.	<i>La Corte ha effettuato le proprie stime sulla base delle relazioni di audit presentate nel 2009. Grazie agli sforzi realizzati per riassorbire il ritardo accumulato, un gran numero di vecchie relazioni sono uscite nel 2009, il che ha avuto come effetto di aumentare il ritardo apparente di pubblicazione delle relazioni.</i>
	Permangono forti ritardi nello svolgimento degli audit. La situazione è tuttavia migliorata nel 2007 [paragrafo 5.49 (*)].	La DG ENV ha affermato di essersi adoperata per ridurre i ritardi.	Il ritardo medio delle relazioni di audit è passato da 191,6 giorni nel 2006 a 230,5 giorni nel 2009 (tra la data della missione di controllo e la data della relazione di audit). La documentazione disponibile mostra che la DG ENV non è ancora riuscita a correggere tale carenza.	<i>La Commissione è certa che questo ritardo sarà ridotto nel 2010, poiché esso è attualmente di 116,56 giorni per le relazioni presentate quest'anno.</i>
MARE	Nel settore della Pesca, la mancanza di norme giuridiche appropriate e la scarsa documentazione delle spese relative alla raccolta dei dati in materia di gestione della pesca accrescono il rischio di pagamenti irregolari [paragrafo 5.49 (*)].	La Commissione ha annunciato che le norme giuridiche sarebbero state modificate nel 2008. La nuova base giuridica dovrebbe contenere norme chiare e dovrebbe rispondere alle preoccupazioni della Corte.	Il regolamento (CE) n. 1078/2008, entrato in vigore il 1° gennaio 2009, definisce i criteri di ammissibilità e la documentazione da allegare alle domande di rimborso. Tuttavia, sono state riscontrate debolezze nei sistemi di gestione e di controllo posti in essere dalle autorità nazionali e gli audit della Corte hanno evidenziato ancora spese non ammissibili nel 2009.	<i>È corretto affermare che sono state rilevate carenze nel sistema di gestione e controllo per l'attuazione dei programmi nazionali relativi alla raccolta dei dati e che sono state identificate spese non ammissibili. Tuttavia, tutti gli audit relativi all'attuazione di questi programmi sono stati effettuati nell'ambito del quadro giuridico precedente, giunto a scadenza al termine del 2008. Gli audit fondati sul nuovo quadro giuridico, incluso il regolamento (CE) n. 1078/2008, sono previsti per il prossimo anno, ossia quando si sarà proceduto al pagamento dei saldi per il primo anno di applicazione di tale nuovo quadro.</i>

DG	Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
	<p>Gli obblighi finanziari derivanti da casi particolari di proroga di accordi bilaterali sulla pesca non sono stati tempestivamente coperti impegnando gli stanziamenti corrispondenti [paragrafo 5.49 (*)].</p>	<p>La Commissione riteneva che gli impegni di bilancio relativi agli accordi di pesca potessero essere contratti solo dopo l'adozione della base giuridica (decisione e/o regolamento del Consiglio).</p>	<p>La Commissione sta attuando una politica di avvio rapido della procedura di rinegoziazione dei protocolli e degli accordi, affinché sia possibile effettuare l'impegno di bilancio prima dell'entrata in vigore dell'impegno giuridico.</p>	<p><i>La Commissione intende avviare al più presto la procedura per rinegoziare i protocolli, con largo anticipo rispetto alla data di scadenza. Ciò dipende anche dalla disponibilità degli Stati membri interessati ad avviare la rinegoziazione in una fase precoce.</i></p>
	<p>La Corte ha riscontrato la presenza di spese non ammissibili relative allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) [paragrafo 5.25 (**)].</p>	<p>La Commissione ha messo in atto una strategia di controllo e conduce verifiche ex post per determinare se i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri siano efficaci nell'evitare tali errori.</p>	<p>Nel 2009, la rilevanza delle spese non ammissibili riscontrata dalla Commissione ha dato luogo a una riserva nella RAA della DG MARE.</p>	<p><i>Nel quadro dell'esercizio di chiusura la Commissione adotterà misure adeguate per detrarre dalla dichiarazione finale di spesa e dalla richiesta di pagamento del saldo tutti gli importi non ammissibili identificati mediante audit della Commissione stessa, attività di audit esterno o in qualsiasi altro modo.</i></p>
SANCO	<p>Nel settore Salute e tutela dei consumatori sono stati erogati pagamenti per misure veterinarie in mancanza di tutta la necessaria documentazione giustificativa [paragrafo 5.49 (*)].</p>	<p>Per i nuovi contratti, la Commissione ha introdotto una clausola a norma della quale il produttore di vaccini deve dimostrare che i vaccini siano stati inviati alla destinazione così come stabilito dalla Commissione.</p>	<p>La Commissione ha adottato misure correttive, la cui efficacia dovrà essere valutata.</p>	

(\*) Numero di paragrafo nella Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007 della Corte dei conti.

(\*\*) Numero di paragrafo nella Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008 della Corte dei conti.

(\*\*\*) Numero di paragrafo nella Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2009 della Corte dei conti.

## ALLEGATO 3.5.

## ORGANISMI PAGATORI — CONTI DISGIUNTI PER IL 2009

(milioni di euro)

Stato membro	Organismo pagatore	Conti disgiunti <sup>(1)</sup>		
		FEAGA	FEASR	STRS
Germania	Baden-Württemberg	428	82	
Germania	Bayern StMELF		194	
Germania	Hessen	222	16	
Germania	IBH	1	12	
Germania	Helaba	4	5	
Germania	Rheinland-Pfalz		36	
Germania	Thüringen		73	
Estonia	PRIA			3
Italia	AGEA	3 005		
Italia	Basilicata (ARBEA)	110	17	
Romania	PARDF		565	
Romania	PIAA	581		
Spagna	Andalucia		85	
Spagna	Asturias		36	
<b>Totale</b>		<b>4 351</b>	<b>1 121</b>	<b>3</b>

<sup>(1)</sup> Conti che la Commissione ha ritenuto di non essere in grado di liquidare nelle sue decisioni del 30 aprile 2010, per ragioni attribuibili agli Stati membri interessati e che richiedono ulteriori indagini.

Fonte: decisioni della Commissione 2010/257/UE, 2010/258/UE e 2010/263/UE (GU L 112 del 5.5.2010 e GU L 113 del 6.5.2010).

## CAPITOLO 4

**Coesione**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Introduzione	4.1-4.16
Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche	4.2-4.14
Estensione e approccio dell'audit	4.15-4.16
Regolarità delle operazioni	4.17-4.23
Osservazioni sui sistemi	4.24-4.31
Sistemi relativi alla regolarità delle operazioni	4.25-4.29
Sistemi inerenti ai recuperi e alle rettifiche finanziarie	4.30-4.31
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	4.32-4.33
Conclusioni e raccomandazioni	4.34-4.39

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## INTRODUZIONE

4.1. Il presente capitolo illustra la valutazione specifica della Corte relativa alla Coesione, che comprende i settori 04 — Occupazione e affari sociali e 13 — Politica regionale. Le informazioni fondamentali sulle attività esaminate e sulle spese relative all'esercizio 2009 sono presentate nella tabella 4.1.

**Table 4.1.**

4.1. La Commissione osserva che i titoli di bilancio 4 e 13 hanno portata più ampia che non la sola politica di coesione: includono il dialogo sociale, la politica di uguaglianza di genere, l'assistenza di preadesione e le sovvenzioni operative a favore delle agenzie europee.

**Tabella 4.1 — Informazioni fondamentali sulla Coesione**

(milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore	Descrizione	«Pagamenti 2009»	Modalità di gestione del bilancio
4	Occupazione e affari sociali	Spese amministrative	97	Centralizzata diretta
		Fondo sociale europeo	8 562	Concorrente
		Lavorare in Europa — Dialogo sociale e mobilità	57	Centralizzata diretta
		Occupazione, solidarietà sociale e uguaglianza di genere	113	Centralizzata diretta
		Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	12	Concorrente
		Strumento di assistenza di preadesione	65	Decentrata
		<b>8 906</b>		
13	Politica regionale	Spese amministrative	83	Centralizzata diretta
		Fondo europeo di sviluppo regionale e altri interventi regionali	18 250	Concorrente
		Fondo di coesione (compreso ex-ISPA)	7 080	Concorrente
		Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali	705	Decentrata
		Fondo di solidarietà	623	Concorrente
		<b>26 741</b>		
Totale spese amministrative <sup>(1)</sup>			180	
Totale spese operative <sup>(2)</sup> (di cui):			35 467	
— prefinanziamenti			12 386	
— pagamenti intermedi/finali			23 081	
<b>Totale pagamenti per l'esercizio</b>			<b>35 647</b>	
<b>Totale impegni per l'esercizio</b>			<b>49 719</b>	

<sup>(1)</sup> L'audit delle spese amministrative viene presentato nel capitolo 9.

<sup>(2)</sup> 25,4 miliardi di euro (71 %) di spese operative relative al periodo 2007-2013 e 8,4 miliardi di euro (24 %) relativi al periodo 2000-2006 per FESR, FC e FSE. Per il periodo 2007-2013, 11,3 miliardi di euro (44 %) erano prefinanziamenti.

Nota: Informazioni dettagliate sull'esecuzione di bilancio 2009 sono fornite nella seconda parte dei «Conti annuali delle Comunità europee — Esercizio 2009», nei documenti della Commissione (DG BUDG) riportati nella «Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio — Esercizio 2009» nonché nella relazione «Analisi dell'esecuzione di bilancio dei Fondi strutturali e di coesione per il 2009».

Nota: Il presente capitolo riguarda anche lo strumento (speciale) di preadesione I(S)PA, le politiche in materia di dialogo sociale e mobilità, le misure per le pari opportunità per entrambi i periodi, che non fanno parte della politica di coesione in senso stretto. Le spese per lo sviluppo rurale e la pesca sono esaminate nell'ambito dei settori 5 «Agricoltura e sviluppo rurale» e 11 «Pesca».

Fonte: Conti annuali 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche****Obiettivi e strumenti della politica**

4.2. La politica di Coesione mira a rafforzare la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione europea riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

4.3. I seguenti tre Fondi sono responsabili della stragrande maggioranza dei finanziamenti:

- a) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli investimenti nelle infrastrutture, la creazione o il mantenimento di posti di lavoro nonché le iniziative di sviluppo locale e le attività delle piccole e medie imprese (PMI);
- b) il Fondo sociale europeo (FSE) che fornisce assistenza finanziaria per combattere la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro; e
- c) il Fondo di coesione (FC) che finanzia gli investimenti nelle infrastrutture nel settore dell'ambiente e dei trasporti negli Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria.

4.4. Le spese nell'ambito della politica di Coesione sono oggetto di una gestione concorrente con gli Stati membri, i quali cofinanziano anche i relativi progetti. Le spese per la Coesione sono programmate nell'ambito di «periodi di programmazione» pluriennali; i pagamenti riguardano spese sostenute durante il periodo di ammissibilità <sup>(1)</sup>. Di conseguenza possono proseguire per alcuni anni dopo la fine dei periodi di programmazione a cui si riferiscono. I periodi di programmazione presi in esame nel presente capitolo sono il 2000-2006 e il 2007-2013.

4.5. Le spese vengono eseguite attraverso un vasto numero di «programmi operativi» (PO) <sup>(2)</sup> pluriennali a favore di singoli Stati membri o di regioni all'interno di questi. La Commissione approva i PO sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri; questi ultimi scelgono quali progetti individuali includere nei PO. I progetti sono attuati da diversi tipi di promotori (privati cittadini, associazioni, società private o pubbliche, organismi locali, regionali o nazionali). Quando i programmi vengono avviati, la Commissione versa prefinanziamenti agli Stati membri. I promotori dichiarano alle autorità responsabili negli Stati membri i costi ammissibili da loro sostenuti. Gli Stati membri richiedono poi il rimborso alla Commissione attraverso dichiarazioni di spesa certificate. I rimborsi sono eseguiti sulla base di richieste di pagamenti intermedi e finali.

<sup>(1)</sup> Per il periodo di programmazione 2000-2006, il periodo di ammissibilità si concludeva inizialmente il 31 dicembre 2008. Nell'ambito del pacchetto anticrisi è stato esteso fino al 30 giugno 2009 per tutti gli Stati membri che ne hanno presentato richiesta alla Commissione.

<sup>(2)</sup> Un PO definisce le priorità nazionali, regionali o settoriali cui sono destinati i fondi.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

4.6. Nel 2009, la spesa per il FES, l'FC e l'FSE è consistita principalmente di pagamenti intermedi e finali (cfr. **tabella 4.1**). Per il periodo di programmazione 2007-2013, sono stati eseguiti pagamenti intermedi per 14,1 miliardi di euro e pre-finanziamenti per 11,3 miliardi di euro. In aggiunta, i pagamenti intermedi e finali per il periodo 2000-2006 sono ammontati a 8,4 miliardi di euro.

**Supervisione e controllo delle spese per la Coesione**

4.7. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione del FESR, dell'FSE e dell'FC. Le funzioni di gestione corrente e i controlli «di primo livello» intesi a evitare o rilevare e correggere i rimborsi errati di spese relative ai progetti e altre irregolarità competono alle autorità di gestione e agli organismi intermedi. Le autorità di certificazione svolgono controlli supplementari prima della trasmissione delle richieste di pagamento alla Commissione.

4.8. Per il periodo di programmazione 2007-2013, le disposizioni relative alle attività di controllo e di audit sono state rafforzate<sup>(3)</sup>. Gli Stati membri sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Commissione, per ciascun PO, una relazione e un parere. La relazione deve spiegare se i sistemi di gestione e controllo sono conformi alla normativa applicabile («relazione di valutazione della conformità»). L'autorità di audit è tenuta a presentare una strategia di audit entro nove mesi dall'approvazione del programma. In aggiunta, l'autorità di audit ha il compito di fornire alla Commissione la ragionevole garanzia dell'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del programma e, di conseguenza, della regolarità delle spese certificate<sup>(4)</sup>, mediante relazioni annuali sul controllo<sup>(5)</sup> e pareri annuali.

4.9. Gli Stati membri sono anche i principali responsabili della rettifica delle spese irregolari da loro individuate nonché della segnalazione delle stesse alla Commissione. Gli Stati membri devono intraprendere azioni per recuperare o revocare pagamenti indebiti ai beneficiari di spese per la Coesione.

<sup>(3)</sup> Cfr. regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25) e il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Cfr. in particolare l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

<sup>(5)</sup> La relazione annuale sul controllo 2009 (che doveva essere presentata entro la fine del 2009) riguarda i risultati degli audit svolti durante il periodo luglio 2008-giugno 2009. Include gli audit dei sistemi eseguiti e gli audit delle operazioni relative alla spesa dichiarata alla Commissione nel periodo gennaio 2007-dicembre 2008.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

4.10. La Commissione è responsabile della supervisione degli Stati membri e mira ad accertare che i sistemi di gestione e controllo funzionino come richiesto. Se dagli audit della Commissione risulta che gli Stati membri non hanno rettificato le spese irregolari o che vi sono gravi carenze nei sistemi di gestione e controllo, la Commissione interrompe e/o sospende i pagamenti agli Stati membri in causa <sup>(6)</sup>. Se gli Stati membri non procedono al recupero o alla revoca delle spese irregolari (sostituiscono cioè le spese escluse con altre spese ammissibili) o non riescono ad ovviare alle carenze dei sistemi individuate, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie, riducendo di conseguenza i finanziamenti UE.

**Rischi specifici per la regolarità**

4.11. Il quadro normativo della Coesione è complesso, in quanto richiede il rispetto di disposizioni previste per una serie di politiche e norme UE, quali quelle relative agli appalti pubblici e agli aiuti di Stato, nonché di requisiti specifici per la spesa per la Coesione.

4.12. Le autorità responsabili dell'attuazione della politica di Coesione negli Stati membri sono molto numerose (autorità nazionali, autorità regionali e organismi intermedi) ed i beneficiari e destinatari del sostegno comunitario lo sono ancora di più. I soggetti coinvolti nell'attuazione dei PO e dei progetti a livello nazionale o regionale possono non conoscere le norme applicabili o non essere certi della loro corretta interpretazione. Di conseguenza, possono compilare dichiarazioni di spesa errate o non supportate da documenti giustificativi.

4.13. I pagamenti ai beneficiari a titolo di un PO per le spese sostenute durante il periodo di ammissibilità continuano in genere dopo la fine del periodo di programmazione, fino a quando tutti i progetti non siano completati ed il programma non venga chiuso. Poiché il periodo di ammissibilità per gli anni dal 2000 al 2006 si è concluso nel 2009, è possibile che le autorità nazionali fossero sotto pressione per riuscire ad assorbire i fondi UE impegnati. Come già illustrato nella relazione annuale della Corte sull'esercizio 2008, ciò accresce il rischio che progetti non ammissibili ricevano rimborsi a carico del bilancio comunitario quando spese dichiarate non ammissibili sono sostituite con nuove spese («revoca») senza un'efficace verifica ex ante da parte degli Stati membri prima della chiusura del programma <sup>(7)</sup>.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**4.10.** *Spetta agli Stati membri la responsabilità primaria di assicurare la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione. Questa, dal canto suo, svolge le sue funzioni di supervisione tramite i propri audit tenendo conto anche delle altre attività di audit UE e nazionali, e inoltre negoziando i programmi, partecipando ai comitati di monitoraggio, organizzando riunioni annuali con le autorità di gestione e di audit, fornendo ampi orientamenti e organizzando seminari.*

*La Commissione ha rafforzato la propria supervisione attuando il suo piano d'azione del 2008 [COM(2008) 97 def.].*

*Nel 2009 la Commissione ha adottato sette decisioni di sospensione ed ha imposto rettifiche finanziarie per un totale di 2,3 miliardi di euro.*

**4.11.** *La Commissione rinvia all'ampio esercizio di semplificazione del quadro normativo per la coesione, iniziato nel 2008 e completato nel 2010, che ha riguardato tra l'altro disposizioni specifiche delle normative settoriali.*

*Eventuali manchevolezze nell'applicazione delle norme UE sui pubblici appalti e sugli aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale non sono correlate specificamente all'attuazione dei progetti di coesione.*

**4.12.** *Il quadro normativo 2007-2013 è stato migliorato per assicurare che i beneficiari siano informati di tutte le condizioni specifiche di finanziamento, attuazione e presentazione delle relazioni e che le autorità di gestione possano accertarsi, prima di approvare i progetti, che i beneficiari siano in grado di soddisfare tali condizioni.*

*Inoltre, sin dall'inizio del periodo di programmazione, la Commissione ha fornito anticipatamente e regolarmente formazione e orientamenti alle autorità competenti degli Stati membri. Anche nel piano d'azione adottato nel febbraio 2008 [COM(2008) 97 def.] la Commissione ha previsto azioni specifiche di formazione a tale riguardo, che vengono svolte su base regolare.*

**4.13.** *I quadri normativi per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 prevedono entrambi che i fondi stanziati debbano essere utilizzati entro un lasso di tempo di due o tre anni dopo il loro impegno, per evitarne il disimpegno automatico. In tal modo le spese sono impegnate e pagate a ritmo regolare nel corso del periodo e non vengono concentrate nell'ultimo anno.*

*La Commissione esercita anche una particolare vigilanza sull'efficienza dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri per tutto il periodo di attuazione fino alla chiusura e, quando è necessario, impone rettifiche finanziarie.*

<sup>(6)</sup> Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

<sup>(7)</sup> Cfr. paragrafi 6.19 e 6.33 della relazione annuale sull'esercizio 2008.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

4.14. Per il periodo di programmazione 2007-2013, l'accettazione da parte della Commissione delle valutazioni di conformità (che accompagnano le relazioni annuali sulla descrizione dei sistemi di gestione e controllo) e delle strategie di audit degli Stati membri costituisce il primo elemento essenziale del quadro di controllo per la politica di Coesione. Fino a quando la Commissione non ha approvato le valutazioni di conformità, essa non autorizza i pagamenti intermedi al programma in causa. Al tempo stesso, gli Stati membri possono iniziare ad eseguire pagamenti ai beneficiari attraverso sistemi non approvati, in attesa di ricevere l'approvazione della Commissione. Le spese eseguite in questo periodo sono soggette ad un maggior rischio di errore.

### Estensione e approccio dell'audit

4.15. L'approccio complessivo e la metodologia di audit applicati dalla Corte sono descritti nella **parte 2 dell'allegato I.1**. Per l'audit della Coesione, vanno rilevati i seguenti punti specifici:

- è stato verificato un campione di 180 pagamenti intermedi e finali. Il 69 % di questi pagamenti selezionati casualmente si riferisce a progetti relativi al periodo di programmazione 2007-2013, e
- i prefinanziamenti non sono stati inclusi nel campione, in quanto questo tipo di finanziamenti comporta un rischio molto basso.

4.16. La valutazione dei sistemi ha preso in esame i sistemi di gestione e controllo per quanto riguarda:

- la conformità con determinate disposizioni fondamentali specificate nel quadro normativo per 16 PO del periodo di programmazione 2007-2013 in 13 Stati membri, e
- il trattamento e la comunicazione degli importi recuperati e revocati per quattro PO e una Iniziativa comunitaria relativi al periodo di programmazione 2000-2006 in sei Stati membri.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

*La Commissione si occupa attivamente del rischio constatato dalla Corte nella relazione annuale 2008, in particolare nel contesto della chiusura dei programmi del periodo 2000-2006.*

**4.14.** *La Commissione ha completato le procedure di approvazione (delle valutazioni di conformità e delle strategie nazionali di audit) entro i termini stabiliti. Il rischio constatato dalla Corte è dovuto al termine temporale regolamentare per la presentazione da parte degli Stati membri delle relazioni di tali valutazioni di conformità e delle strategie nazionali di audit.*

*La Commissione ritiene che tale rischio sia limitato, poiché il fatto che essa debba ancora approvare i sistemi di gestione e di controllo non significa che tali sistemi, approvati a livello nazionale, non ottemperino alle disposizioni e non siano efficienti.*

*Per ridurre tale rischio si sono previsti controlli e le direzioni generali che utilizzano i fondi strutturali hanno tenuto conto di questo rischio nella loro strategia di audit e lo hanno anche segnalato alle autorità di audit. Ogni autorità di audit deve presentare alla Commissione le conclusioni basate sui risultati degli audit effettuati su campioni rappresentativi di operazioni, nelle quali si deve procedere alla verifica delle spese dichiarate ogni anno e si deve includere un parere annuale sull'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.*

**4.15.**

- *La Commissione osserva che il prefinanziamento, che per definizione non comporta quasi nessun rischio, costituisce un terzo dei suoi pagamenti per le operazioni di coesione nel 2009 (cfr. la tabella 4.1).*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI**

4.17. I risultati delle verifiche delle operazioni sono sintetizzati nell'**Allegato 4.1**.

4.18. Come per gli esercizi precedenti, un gran numero di pagamenti eseguiti a favore di progetti di Coesione sono stati inficiati da errori. Nel 2009, ciò ha riguardato il 36 %<sup>(8)</sup> dei 180 progetti controllati.

4.19. L'errore più probabile stimato dalla Corte è superiore al 5 %<sup>(9)</sup>.

4.20. Una quota importante del tasso di errore stimato è attribuibile a errori di ammissibilità, che costituiscono, nel campione di audit, la tipologia più comune di errori quantificabili. Essi sono stati riscontrati in 24 pagamenti a progetti controllati. Le principali cause degli errori di ammissibilità sono l'inclusione di spese non ammissibili al rimborso e gravi inosservanze delle norme in materia di appalti pubblici (cfr. gli esempi sotto riportati).

<sup>(8)</sup> Cfr. **Allegato 4.1**. Nel 2008 e 2007, le cifre corrispondenti erano rispettivamente del 43 % e del 54 %.

<sup>(9)</sup> I tassi di errore sono calcolati sulla base di un campione statisticamente rappresentativo di pagamenti intermedi e finali per il 2009 (23 miliardi di euro) con un livello di rilevanza del 95 %, come indicato nella **Tabella 4.1**. La Corte stima che nel 2009 almeno il 3 % delle spese certificate dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito della Coesione non avrebbero dovuto essere rimborsate. Le cifre corrispondenti per il 2008 (Relazione annuale sull'esercizio 2008, paragrafo 6.17) e 2007 (Relazione annuale sull'esercizio 2007, paragrafo 6.27) erano dell'11 %.

**4.18.** La Commissione osserva che negli ultimi tre anni la frequenza degli errori tende a diminuire: dal 54 % indicato dalla Corte nella relazione annuale 2007 al 36 % quest'anno, come ha osservato la Corte nell'allegato 4.1 della relazione.

Inoltre, la Commissione fa notare che il 53 % degli errori non è quantificabile. In qualche caso questi errori di conformità non hanno inciso sul rimborso delle spese, anche se sono stati constatati prima che le spese siano state certificate alla Commissione.

**4.19.** Nel 2009 la Corte aveva stimato che almeno il 3 % delle spese certificate alla Commissione non avrebbe dovuto essere rimborsato, rispetto all'11 % del 2008. La percentuale indicata rappresenta un considerevole miglioramento rispetto agli anni precedenti (cfr. punto 1.26). Secondo la Commissione, questo miglioramento è il risultato del rafforzamento delle disposizioni di controllo nel quadro normativo della coesione per il 2007-2013 ed è anche il primo effetto del piano d'azione 2008 della Commissione stessa inteso a potenziare le sue funzioni di supervisione sulle azioni strutturali. La Commissione s'impegna a proseguire attivamente le sue azioni volte a ridurre ancor più gli errori.

La Commissione ritiene che in otto casi relativi al FESR per i quali si sono constatati errori quantificabili le autorità nazionali avevano già apportato le opportune rettifiche finanziarie prima di dichiarare le spese. Di conseguenza, non vi sono state ripercussioni finanziarie negative sul bilancio UE [cfr. la lettera d) nel riquadro del paragrafo 4.20].

**4.20.** Come negli anni scorsi, la Commissione tiene conto rigorosamente di tutti gli errori rilevati dalla Corte e vigila perché siano apportate le opportune rettifiche, se necessarie (cfr. l'allegato 4.4 della relazione della Corte).

Eventuali manchevolezze nell'applicazione delle norme UE sui pubblici appalti a livello nazionale, regionale o locale non sono strettamente correlate con l'attuazione dei progetti di coesione.

La Commissione ha tenuto conto di tali errori per l'analisi dei rischi nelle sue attività di audit ed ha anche intrapreso altre iniziative, per esempio in numerose occasioni ha fornito formazione specializzata sulle procedure dei pubblici appalti e impartito orientamenti alle autorità preposte ai programmi.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## Esempio di errori di ammissibilità

- a) Dichiarazioni in eccesso dei costi per il personale: nel caso di un progetto dell'FSE che sosteneva corsi di formazione professionale per studenti della scuola secondaria, i beneficiari hanno indebitamente posto a carico del programma diversi costi indiretti (stipendi del personale, assicurazione, combustibile, telefono e ammortamento).
- b) Ricorso ingiustificato alla procedura negoziata: nel caso di un progetto dell'FC per servizi relativi alla preparazione amministrativa e alla pianificazione tecnica di un progetto infrastrutturale è stata utilizzata la procedura negoziata. Dall'audit della Corte è emerso però che non sussistevano le condizioni richieste per ricorrere a tale procedura.
- c) Aggiudicazione diretta di un contratto: nel caso di un progetto del FESR per la costruzione di strade d'accesso e di costruzioni leggere alle entrate di un parco nazionale, i lavori sono stati affidati direttamente al beneficiario. Data la mancanza di una gara d'appalto pubblica, la Corte ritiene che i pagamenti connessi a tale contratto siano irregolari.
- d) Uso illegittimo dei criteri di aggiudicazione: nel caso di dieci progetti FESR per la costruzione di strade, le offerte con un prezzo pari o inferiore alla media non venivano distinte dalle altre, per cui veniva eliminato il vantaggio competitivo delle offerte con il prezzo più basso. Tale anomalia è stata individuata dai controlli interni relativi ai programmi e sono state introdotte rettifiche per controbilanciare l'impatto finanziario di questa procedura illegittima prima che venissero presentate dichiarazioni di spesa alla Commissione. Ciononostante, in nove casi su dieci sono stati aggiudicati contratti, cofinanziati dal FESR, a offerenti che non avevano presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità prezzo.

4.21. Il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici rappresenta, da solo, circa il 43 % di tutti gli errori quantificabili e approssimativamente tre quarti del tasso di errore stimato.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende nota che nessuno degli errori riscontrati nel campione dell'audit relativo ai pubblici appalti riguarda l'FSE.

## Esempio di errori di ammissibilità

- a) La Commissione si occuperà di tale questione e provvederà perché sia apportata la rettifica necessaria. La Commissione continuerà ad esortare gli Stati membri a ricorrere maggiormente ai costi indiretti a tasso forfetario, così da evitare simili errori.
- b) La Commissione osserva che il valore dell'appalto era superiore alla soglia indicata nella pertinente direttiva UE sui pubblici appalti. La Commissione riconosce che vi è stato un errore nel caso in oggetto. Anche lo Stato membro l'ha riconosciuto e apporgerà una rettifica finanziaria secondo gli orientamenti della Commissione.
- c) La Commissione osserva che il valore dell'appalto era inferiore alla soglia indicata nella pertinente direttiva UE sui pubblici appalti. La Commissione riconosce che vi è stato un errore nel caso in oggetto e apporgerà una rettifica finanziaria secondo gli orientamenti da essa impartiti.
- d) La Commissione osserva che il valore di tutti gli appalti era inferiore alla soglia indicata nella pertinente direttiva UE sui pubblici appalti.

La Commissione osserva inoltre che negli otto casi relativi al FESR per i quali si sono constatati errori quantificabili le autorità nazionali avevano già apportato le opportune rettifiche finanziarie prima di dichiarare le spese. Di conseguenza, non vi sono state ripercussioni finanziarie negative sul bilancio UE.

4.21. Di recente la Commissione ha intrapreso una valutazione retrospettiva della pertinenza, efficacia ed efficienza del quadro giuridico UE di base sui pubblici appalti, che sarà incentrata soprattutto sull'analisi del rapporto tra costi ed efficacia delle relative procedure e norme. Tale valutazione comprenderà anche una descrizione della struttura operativa e amministrativa degli Stati membri per l'attuazione della loro politica in materia di pubblici appalti, compresa la normativa UE in tale settore. I risultati della valutazione saranno pronti entro l'estate 2011.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.22. Il 53 % dei pagamenti inficiati da errori conteneva errori non quantificabili e non sono perciò stati inclusi nella stima del tasso di errore. Si tratta per lo più di errori di conformità, relativi principalmente a carenze delle procedure di gara e di aggiudicazione.

4.23. Per almeno il 30 % degli errori rilevati dalla Corte nel campione relativo all'esercizio in causa, le autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione dei PO disponevano di informazioni sufficienti per rilevare e correggere l'errore prima di certificare la spesa alla Commissione.

**OSSERVAZIONI SUI SISTEMI**

4.24. I risultati dell'esame dei sistemi sono sintetizzati nell'*Allegato 4.2*.

**Sistemi relativi alla regolarità delle operazioni****Stati membri**

4.25. La Corte ha valutato la conformità di 16 sistemi di gestione e controllo in 13 Stati membri rispetto alle disposizioni fondamentali previste dal quadro normativo [cfr. *Allegato 4.2(1)*].

4.26. L'audit della Corte ha mostrato che per 11 dei 16 PO controllati, le verifiche svolte dalle autorità responsabili della gestione erano solo parzialmente conformi alle disposizioni normative.

*Inoltre la task force interservizi della Commissione sta esaminando i problemi inerenti ai pubblici appalti che si presentano più di frequente nell'attuazione dei progetti di coesione.*

*La Commissione proseguirà le azioni di formazione rivolte alle autorità degli Stati membri sulla corretta applicazione delle norme relative ai pubblici appalti. Ove opportuno, la Commissione continuerà a sottoporre ad audit l'attuazione delle direttive UE sui pubblici appalti, svolgendo essa stessa le indagini in alcuni casi oppure chiedendo alle autorità di audit degli Stati membri di svolgerle per suo conto.*

*La Commissione rinvia anche alla sua risposta al paragrafo 4.20.*

**4.23.** *Per quanto riguarda la massima parte degli altri errori constatati dalla Corte, secondo la Commissione le autorità nazionali non disponevano di informazioni sufficienti per rilevare tali errori al momento di presentarle la dichiarazione delle spese.*

**4.25.** *La Commissione osserva che secondo la valutazione della Corte tutti e 16 i sistemi sono integralmente o parzialmente conformi alle disposizioni fondamentali sulla cui base sono stati esaminati.*

**4.26.** *La Commissione condivide il parere della Corte secondo il quale le verifiche della gestione costituiscono il mezzo essenziale di controllo per prevenire le irregolarità. È necessario migliorare tali verifiche, in particolare per alcuni programmi. La Commissione proseguirà i suoi lavori in tal senso mediante consulenza, azioni di formazione e audit specifici.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

4.27. Per la maggior parte dei PO controllati, la Corte ha riscontrato ritardi nell'attuazione della strategia nazionale di audit approvata. La maggior parte delle autorità di audit non aveva svolto un numero di audit dei pagamenti sufficiente in tempo utile per la relazione annuale sul controllo per il 2009.

4.28. La Corte ha rilevato inoltre differenze significative nell'estensione del lavoro di audit sui sistemi svolto entro la fine del 2009. Diversi Stati membri non hanno eseguito alcun audit dei sistemi prima di trasmettere le dichiarazioni di spesa alla Commissione <sup>(10)</sup>.

4.29. Per due dei 16 PO controllati, la Corte ritiene che le autorità di audit rispettino solo in parte le disposizioni normative fondamentali in materia di audit dei sistemi.

## Sistemi inerenti ai recuperi e alle rettifiche finanziarie

### Stati membri

4.30. La Corte ha valutato i sistemi degli Stati membri per il trattamento degli errori rilevati dai vari controlli ex post svolti da autorità nazionali, e per la comunicazione alla Commissione degli importi recuperati e revocati. Tale valutazione ha riguardato quattro PO ed una Iniziativa comunitaria in sei Stati membri <sup>(11)</sup>.

4.31. Come per l'esercizio precedente <sup>(12)</sup> l'aspetto meno soddisfacente dei sistemi controllati riguarda la comunicazione delle rettifiche alla Commissione [cfr. **Allegato 4.2(2)**]. In alcuni casi, informazioni pertinenti non erano state fornite alla Commissione, mentre in altri le informazioni fornite non erano affidabili o non erano state presentate secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Commissione. Ciò significa che la Commissione non riceve, in questi casi, informazioni affidabili sugli importi recuperati e revocati dagli Stati membri. Debolezze al riguardo sono state anche rilevate dalla Commissione <sup>(13)</sup>.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**4.27.-4.28.** Il quadro normativo prevede che le autorità di audit effettuino gli audit soltanto sulle operazioni le cui spese sono state dichiarate alla Commissione entro la fine dell'anno precedente a quello nel quale si procede all'audit. Le spese erano state dichiarate nel 2008 unicamente per due dei 16 programmi sui quali la Corte ha effettuato l'audit.

**4.29.** La Commissione osserva che, secondo la valutazione della Corte, 14 delle 16 autorità di audit soddisfano integralmente le disposizioni fondamentali sulla cui base sono state esaminate.

**4.31.** Anche se la comunicazione delle rettifiche da parte degli Stati membri non è del tutto soddisfacente, in qualche caso la Commissione ritiene che i dati relativi al 2009 che le sono stati presentati nella prima metà del 2010 siano di qualità molto migliore. La Commissione pubblica questi dati cumulativi nei suoi conti annuali definitivi. Nell'ambito del piano d'azione del 2008 la Commissione ha proceduto in 19 Stati membri, secondo modalità analoghe a quelle della Corte, all'audit dei sistemi applicati da tali Stati membri per le operazioni di revoca e di recupero. Per gli altri Stati membri gli audit saranno effettuati nel 2010.

Per il periodo 2007-2013 per la presentazione delle dichiarazioni di recupero è in vigore una procedura uniformata, tramite il sistema informatico SFC2007. Secondo le aspettative della Commissione, questa procedura di comunicazione migliorerà la qualità dell'informazione a sua disposizione. Si è chiesto agli Stati membri anche d'indicare separatamente le rettifiche derivanti dai controlli da essi stessi effettuati e quelle conseguenti agli audit UE.

<sup>(10)</sup> Per la maggior parte dei PO controllati, la prima spesa è stata certificata alla Commissione solo nel secondo semestre 2009.

<sup>(11)</sup> La Corte non ha valutato l'efficacia degli Stati membri nell'individuare gli errori.

<sup>(12)</sup> Cfr. relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 6.30.

<sup>(13)</sup> COM(2010) 52, paragrafo 1.6.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**AFFIDABILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE**

4.32. La Corte ha proceduto alla valutazione delle relazioni annuali di attività 2009, nonché delle dichiarazioni che le accompagnano, dei direttori generali delle direzioni generali Politica regionale e Occupazione, affari sociali e pari opportunità.

4.33. I risultati dell'esame delle attestazioni dei responsabili della gestione della Commissione sono sintetizzati nell'**Allegato 4.3**.

**CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI**

4.34. La Corte, sulla base del proprio lavoro di audit, conclude che i pagamenti intermedi e finali eseguiti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 per la Coesione presentano errori rilevanti.

4.35. Almeno il 30 % degli errori rilevati avrebbe potuto e dovuto essere individuato e corretto dagli Stati membri prima di trasmettere la certificazione delle spese alla Commissione (cfr. 4.23).

4.36. Per i sistemi controllati, la Corte conclude che:

- a) per 12 dei 16 PO controllati, sono state riscontrate debolezze per quanto riguarda le verifiche condotte dalle autorità di gestione e/o gli audit dei sistemi svolti dalle autorità di audit. Nel complesso, i sistemi di supervisione e controllo per il periodo di programmazione 2007-2013 sono almeno parzialmente conformi alle disposizioni fondamentali del quadro normativo che sono state controllate (cfr. paragrafi 4.25 4.29); e

**4.33.** *La Commissione si compiace della valutazione espressa dalla Corte nell'allegato 4.3 e punto 1.28, che costituisce un miglioramento rispetto agli anni scorsi.*

**4.34.** *La Commissione osserva che per l'esercizio in oggetto il tasso di errori è considerevolmente inferiore rispetto agli esercizi precedenti e che la frequenza degli errori nel campione esaminato dalla Corte continua a ridursi per il terzo esercizio consecutivo.*

*Secondo la Commissione, è questo un buon segnale dell'efficacia delle disposizioni di controllo quali sono state rafforzate nel quadro normativo 2007-2013 ed è anche il primo effetto del piano d'azione da essa adottato nel 2008 nell'intento di potenziare le sue funzioni di supervisione per le azioni strutturali. La Commissione continuerà a tentare di ridurre il tasso di errori.*

**4.35.** *La Commissione si occupa di tutti i casi per i quali si sono riscontrate manchevolezze nei sistemi di gestione e di controllo, nell'intento di assicurare l'efficace funzionamento di tali sistemi.*

*Per quanto riguarda la massima parte degli altri errori constatati dalla Corte, secondo la Commissione le autorità nazionali non disponevano d'informazioni sufficienti per rilevare tali errori al momento di presentarle la dichiarazione delle spese.*

**4.36.**

- a) *La Commissione osserva che secondo la valutazione della Corte tutti e 16 i sistemi sottoposti ad audit sono integralmente o parzialmente conformi, il che è un risultato incoraggiante per il periodo di programmazione 2007-2013.*

*La Commissione rinvia anche alle sue risposte ai paragrafi 4.26 e 4.29.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

- b) i sistemi applicati dagli Stati membri per la registrazione e la rettifica degli errori di cui erano al corrente per il periodo di programmazione 2000-2006 erano efficaci. I sistemi per la comunicazione degli importi recuperati e revocati sono stati parzialmente efficaci, per cui la Commissione non ha sempre potuto ricevere dagli Stati membri informazioni attendibili su tali rettifiche (cfr. paragrafi 4.30-4.31).

4.37. La Corte raccomanda alla Commissione di:

- a) incoraggiare le autorità nazionali ad applicare rigorosamente i meccanismi di rettifica prima di certificare le spese alla Commissione;
- b) far sì che la sostituzione delle spese non ammissibili con nuove spese (revoca) non comporti la dichiarazione di nuove spese irregolari da parte degli Stati membri; e
- c) grazie alla propria supervisione, garantire il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo nazionali per il periodo di programmazione 2007-2013.

4.38. Per quanto riguarda le norme sugli appalti pubblici (cfr. paragrafo 4.21), la Corte incoraggia la Commissione a monitorare da vicino la corretta applicazione delle direttive UE sugli appalti pubblici negli Stati membri.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

- b) *La qualità e la completezza dei dati registrano un costante miglioramento grazie alle iniziative intraprese dalla Commissione nell'ambito del suo piano d'azione del 2008. La Commissione completerà nel 2010 i suoi audit in loco delle procedure di recupero applicate dagli Stati membri e formulerà raccomandazioni per migliorare ancora le comunicazioni da parte degli Stati membri.*

*Per il periodo 2007-2013 è stato rafforzato il quadro giuridico, che prevede ora la presentazione uniformata d'informazioni, il che migliorerà la qualità delle informazioni di cui dispone la Commissione.*

*La Commissione rinvia anche alla sua risposta al paragrafo 4.31.*

4.37.

- a) *La Commissione rinvia alle sue attività, nell'ambito del piano d'azione da essa adottato nel febbraio 2008, intese a migliorare le verifiche della gestione e le certificazioni delle spese che le vengono presentate e conferma il suo impegno a incoraggiare le autorità nazionali fornendo loro consulenza, formazione e orientamenti e dando un sollecito seguito ai risultati degli audit a tale riguardo.*
- b) *La Commissione si occupa attivamente dei rischi indicati dalla Corte nella relazione annuale 2008, in particolare nel contesto della chiusura dei programmi 2000-2006.*
- c) *La Commissione proseguirà i lavori intrapresi nell'ambito del suo piano d'azione 2008 per migliorare i sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, darà seguito alle constatazioni della Corte e continuerà a verificare il funzionamento dei suddetti sistemi in base ai pareri annuali di audit formulati dalle autorità di audit e in base alle proprie attività di audit.*

4.38. *Di recente la Commissione ha intrapreso una valutazione retrospettiva della pertinenza, efficacia ed efficienza del quadro giuridico UE di base sui pubblici appalti, che sarà incentrata soprattutto sull'analisi del rapporto tra costi ed efficacia delle relative procedure e norme. Tale valutazione comprenderà anche una descrizione della struttura operativa e amministrativa degli Stati membri per l'attuazione della loro politica in materia di pubblici appalti, compresa la normativa UE in tale settore. I risultati della valutazione saranno pronti entro l'estate 2011. Inoltre la task force interservizi della Commissione sta esaminando i problemi inerenti ai pubblici appalti che si presentano più di frequente nell'attuazione dei progetti di coesione.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

4.39. Il seguito dato alle precedenti osservazioni è illustrato nell'**allegato 4.4**.

*La Commissione proseguirà le azioni di formazione rivolte alle autorità degli Stati membri sulla corretta applicazione delle norme relative ai pubblici appalti. Ove opportuno, la Commissione continuerà a sottoporre ad audit l'attuazione delle direttive UE sui pubblici appalti, svolgendo essa stessa le indagini in alcuni casi oppure chiedendo alle autorità di audit degli Stati membri di svolgerle per suo conto.*

**4.39.** Vedere le risposte della Commissione riguardo all'allegato 4.4.

## ALLEGATO 4.1.

## RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA COESIONE

	2009				2008	2007
	FSE	FESR	FC	Totale		
<b>DIMENSIONI E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>						
Totale operazioni (di cui):	44	118	18	<b>180</b>	170	180
Prefinanziamenti	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Pagamenti intermedi/finali	44	118	18	<b>180</b>	170	180
<b>RISULTATI DELLE VERIFICHE</b>						
<i>(in % e numero di operazioni)</i>						
Operazioni non inficiate da errori	75 % {33}	60 % {71}	67 % {12}	<b>64 % {116}</b>	57 %	46 %
Operazioni inficiate da errori	25 % {11}	40 % {47}	33 % {6}	<b>36 % {64}</b>	43 %	54 %
<b>ANALISI DELLE OPERAZIONI INFICIALE DA ERRORI</b>						
<i>(in % e numero di operazioni)</i>						
<b>Analisi delle operazioni inficiate da errori (per tipo di errore)</b>						
Errori non quantificabili	0 % {0}	62 % {29}	83 % {5}	<b>53 % {34}</b>	38 %	35 %
Errori quantificabili	100 % {11}	38 % {18}	17 % {1}	<b>47 % {30}</b>	62 %	65 %
concernenti:						
l'ammissibilità	64 % {7}	89 % {16}	100 % {1}	<b>80 % {24}</b>	91 %	79 %
la realtà delle operazioni	0 % {0}	0 % {0}	0 % {0}	<b>0 % {0}</b>	0 %	13 %
la precisione	36 % {4}	11 % {2}	0 % {0}	<b>20 % {6}</b>	9 %	8 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>						
Tasso di errore più probabile						
< 2 %						
compreso tra il 2 % e il 5 %						
> 5 %	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>

Nota: I tassi di errore sono calcolati sulla base di un campione statistico rappresentativo dei pagamenti intermedi e finali 2009 (23 miliardi di euro) con un livello di affidabilità del 95 %.

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI RELATIVI ALLA COESIONE

1) **Periodo di programmazione 2007-2013 — Sistemi relativi alla regolarità delle operazioni a livello degli Stati membri: conformità con le disposizioni fondamentali del quadro normativo**

	Autorità di gestione e organismo intermedio <sup>(1)</sup>	Autorità di certificazione <sup>(2)</sup>	Autorità di audit <sup>(3)</sup>
FSE - Portogallo - Azores <i>Pro-Emprego</i>			
FSE - Danimarca - Più posti di lavoro di migliore qualità			
FESR - Ungheria - Sviluppo economico			
FESR - Grecia - Competitività ed imprenditorialità			
FESR - Germania - Convergenza Sachsen-Anhalt			
FESR - Germania - <i>Lüneburger Heide</i>			
FESR - Estonia - Sviluppo dell'ambiente economico			
FSE - Polonia - Capitale umano			
FSE - Portogallo - Potenziale umano			
FESR - Svezia - <i>Mellersta Norland</i>			
FESR - Francia - <i>Pays de la Loire</i>			
FSE - Francia - Competitività regionale e occupazione			
FESR - Lituania - Crescita economica			
FC - Ungheria - Ambiente e energia			
FESR - INTERREG Regno Unito/Irlanda			
FESR - Spagna - <i>Castilla-La Mancha</i>			

## Legenda

	Conforme
	Parzialmente conforme
	Non conforme
N.A.	Non valutato

## Requisiti fondamentali verificati

- (1) Verifiche sulla gestione  
(2) Certificazioni attendibili e documentate  
(3) Audit dei sistemi adeguato

2) **Periodo di programmazione 2000-2006 — Sistemi relativi al trattamento e alla comunicazione degli importi recuperati e revocati a livello degli Stati membri**

	Registrazione degli errori	Rettifica degli errori	Registrazione delle rettifiche	Comunicazione delle rettifiche alla Commissione	Comunicazione delle irregolarità all'OLAF
FESR - Grecia - Asse stradale					
FESR - Spagna - Società dell'informazione					
FESR - Lussemburgo - Obiettivo 2					
FESR – INTERREG Germania/Repubblica Ceca - Sistema Germania					
FESR – INTERREG Germania/Repubblica Ceca - Sistema Repubblica Ceca					
FESR - Polonia - Miglioramento della competitività					

Legenda

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace
N.A.	Non applicabile: non applicabile o non valutato

## ALLEGATO 4.3.

## RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE PER LA COESIONE

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve espresse	Osservazioni della Corte	Valutazione globale di affidabilità
<b>REGIO</b>	<b>con riserve</b>	<p>Le riserve hanno riguardato 138 PO nel 2009, rispetto a 99 nel 2008 e a 185 nel 2007.</p> <p>La direzione generale ha quantificato l'impatto di queste riserve a 183,7 milioni di euro (rispetto ai 201 milioni di euro nel 2008 e a 726 nel 2007).</p> <p>Nel caso della DG REGIO, le riserve sono state quantificate a 31,4 milioni di euro per il periodo 2000-2006 (0,44 % dei pagamenti intermedi e finali) e a 65,2 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (0,69 % dei pagamenti intermedi).</p>	<p>Per la Coesione, la Corte ritiene che la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività siano state redatte conformemente agli orientamenti emanati dalla Commissione in materia.</p> <p>La Corte rileva che la DG REGIO e la DG EMPL hanno espresso riserve con un impatto quantificabile per entrambi i periodi. Per il settore della Coesione nel suo insieme, l'entità delle riserve è più vicina alle conclusioni di audit raggiunte dalla Corte rispetto agli esercizi precedenti.</p>	<b>A</b>
<b>EMPL</b>	<b>con riserve</b>	<p>Nel caso della DG EMPL, le riserve sono state quantificate a 11,9 milioni di euro per il periodo 2000-2006 (0,77 % dei pagamenti intermedi e finali) e a 75,2 milioni di euro per il periodo 2007-2013 (1,77 % dei pagamenti intermedi).</p>		

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata, il direttore generale afferma di aver la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## SEGUITO DATO ALLE PRECEDENTI OSSERVAZIONI PER LA COESIONE

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>1. Dichiarazioni di affidabilità 2006, 2007 e 2008: seguito dato dalla Commissione alle osservazioni della Corte</b>			
<p>Le verifiche della Corte relative agli ultimi tre esercizi hanno rilevato debolezze dei sistemi ed errori nelle dichiarazioni di spesa per diversi PO e progetti dei campioni sottoposti a verifica.</p> <p>Tutte queste constatazioni riguardano il periodo di programmazione 2000-2006.</p>	<p>La Commissione ha dato seguito agli audit svolti dalla Corte.</p> <p>A seguito di questo follow-up, la Commissione ha eseguito rettifiche finanziarie per 191,6 milioni di euro, 80 milioni di euro e 0,2 milioni di euro.</p>	<p>Per gli audit della Corte relativi all'esercizio finanziario 2006, la Commissione ha adottato misure correttive conformemente alle proprie norme e procedure in tutti i casi esaminati, mentre per il 2007, due casi sono ancora in fase di esame.</p> <p>Per gli audit della Corte relativi all'esercizio finanziario 2008, il follow-up della Commissione è tuttora in corso.</p>	<p><i>La Commissione è lieta della valutazione positiva della Corte sul seguito da essa dato alle constatazioni del 2006, 2007 e 2008 e sulle operazioni di audit da essa condotte nel 2009 applicando una metodologia analoga a quella della Corte.</i></p> <p><i>È questo il risultato di una delle azioni previste nel piano d'azione della Commissione del febbraio 2008, intese a potenziare le sue funzioni di supervisione.</i></p>
<b>2. Azioni intraprese dalla Commissione per potenziare il proprio ruolo di supervisione nell'ambito della gestione concorrente delle azioni strutturali</b>			
<p>La Corte ha giudicato i sistemi di controllo vigenti negli Stati membri inefficaci o parzialmente efficaci, e la supervisione esercitata dalla Commissione inefficace nel prevenire errori a livello degli Stati membri.</p>	<p>Di recente, la Commissione ha intrapreso diverse azioni per rafforzare il proprio ruolo di supervisione come descritto nel «Piano d'azione per rafforzare la funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali» <sup>(1)</sup>.</p> <p>Alla fine del 2008, in base alle informazioni disponibili, erano state completate 28 azioni su 37. Le restanti 9 azioni erano state integrate nella strategia di audit comune per la Coesione <sup>(2)</sup>.</p> <p>In aggiunta, nel 2008, la Commissione ha adottato norme semplificate sull'ammissibilità delle spese (come l'applicazione delle norme nazionali in materia di ammissibilità, degli importi forfettari, l'uso di finanziamenti a tasso fisso basati su sistemi standard di costi unitari) applicabili al periodo 2007-2013.</p>	<p><b>Audit delle operazioni svolto dalla Commissione nel 2009</b></p> <p>Nel 2009, il lavoro di audit della Commissione ha riguardato, tra l'altro, un campione statisticamente rappresentativo di operazioni negli Stati membri (applicando una metodologia simile a quella utilizzata nel modello di affidabilità della Corte) per valutare la legittimità e la regolarità delle spese certificate dichiarate alla Commissione per il periodo di programmazione 2007-2013.</p> <p>La Corte ha analizzato l'approccio di audit utilizzato dalla Commissione ed ha esaminato documenti di lavoro per un campione di fascicoli di audit. La Corte ritiene che la metodologia applicata dalla Commissione sia complessivamente adeguata.</p> <p>Come indicato dalla Commissione, questi risultati devono però essere interpretati con cautela alla luce delle specificità delle popolazioni esaminate.</p>	<p><i>Nella valutazione d'impatto sul piano d'azione [COM(2010) 52 def.], la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'audit da essa effettuato sulle operazioni del 2009 siano un chiaro segno che il miglioramento delle disposizioni in materia di controlli per il quadro normativo 2007-2013 e le misure di prevenzione da essa adottate abbiano cominciato a produrre effetti.</i></p>

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
		<p><b>Semplificazione delle norme in materia di ammissibilità</b></p> <p>La possibilità concessa dalla Commissione di semplificare le norme nazionali in materia di ammissibilità mira ad aiutare i beneficiari finali a compilare la dichiarazione dei costi relativi al personale.</p> <p>Nel 2009, questa possibilità esisteva solo per l'FSE. Alla fine del 2009, 22 dei 27 Stati membri avevano adottato una qualche forma di semplificazione. L'efficacia di tali semplificazioni potrà essere valutata solo nei prossimi anni.</p>	

(1) Cfr. COM(2008) 97, approvato il 19 febbraio 2008 e relazione finale sull'attuazione COM(2009) 42/3.

(2) Cfr. direzioni generali Politica regionale, Occupazione, affari sociali e pari opportunità, Affari marittimi e pesca e Agricoltura e sviluppo rurale, «Strategia di audit comune per il periodo 2009-2011 per le azioni strutturali», aprile 2009, prima versione C(2004) 3115 e in seguito aggiornata annualmente.



## CAPITOLO 5

**Ricerca, energia e trasporti**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Introduzione	5.1-5.17
Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche	5.2-5.16
Obiettivi delle politiche	5.2-5.5
Strumenti delle politiche	5.6-5.14
Rischi per la regolarità dei pagamenti	5.15-5.16
Estensione e approccio dell'audit	5.17
Regolarità delle operazioni	5.18-5.22
Efficacia dei sistemi	5.23-5.42
Sistemi inerenti alla regolarità delle operazioni	5.25-5.40
Verifiche documentali ex ante sulle dichiarazioni di spesa	5.25-5.27
Certificazione di audit per le dichiarazioni di spesa nell'ambito del 6° PQ	5.28-5.31
Certificazione ex ante delle metodologie applicate dai beneficiari per la determinazione dei costi nell'ambito del 7° PQ	5.32-5.36
La strategia di audit ex post della Commissione	5.37-5.40
Sistemi inerenti ai recuperi e alle rettifiche finanziarie	5.41-5.42
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	5.43-5.44
Conclusioni e raccomandazioni	5.45-5.53
Imprese comuni dell'Unione europea	5.54-5.57

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## INTRODUZIONE

5.1. Il presente capitolo espone la valutazione specifica, svolta dalla Corte, del gruppo di politiche «Ricerca, energia e trasporti», che comprende i settori 06 — Energia e trasporti; 08 — Ricerca; 09 — Società dell'informazione e media e 10 — Ricerca diretta. Le informazioni fondamentali sulle attività coperte e sulla spesa erogata nel 2009 sono fornite nella **tabella 5.1**.

Tabella 5.1 — Ricerca, Energia e Trasporti — Informazioni fondamentali

(milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione
6	Energia e trasporti	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	143	Centralizzata diretta
		Trasporto interno, aereo e marittimo	875	Centralizzata diretta
		Reti transeuropee (TEN)	839	Centralizzata diretta
		Energie convenzionali e rinnovabili	67	Centralizzata diretta
		Energia nucleare	129	Centralizzata diretta/Centralizzata indiretta/Decentrata e congiunta
		Ricerca riguardante energia e trasporti (7° PQ)	131	Centralizzata diretta
		Completamento dei precedenti programmi quadro (5° PQ e 6° PQ)	68	Centralizzata diretta
		Sicurezza e protezione degli utenti, nel settore trasporti e energia	1	Centralizzata diretta
		<b>2 253</b>		
8	Ricerca	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	300	Centralizzata diretta
		7° PQ	2 817	Centralizzata diretta
		ITER; Fusion for Energy	267	Centralizzata indiretta
		Completamento dei precedenti programmi quadro (5° PQ e 6° PQ)	1 388	Centralizzata diretta
		CECA - IET	54	Centralizzata diretta
		<b>4 826</b>		
9	Società dell'informazione e media	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	134	Centralizzata diretta
		7° PQ	698	Centralizzata diretta
		Completamento di precedenti programmi quadro (PQ)	314	Centralizzata diretta
		Media	105	Centralizzata diretta
		Programma Competitività e innovazione (CIP) e altri	124	Centralizzata diretta
		<b>1 375</b>		

(milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione
10	Ricerca diretta	Personale, costi di esercizio, investimenti	321	Centralizzata diretta
		7° PQ	40	Centralizzata diretta
		Passività storiche derivanti da attività nucleari	19	Centralizzata diretta
		Completamento dei precedenti programmi quadro (5° PQ e 6° PQ)	30	Centralizzata diretta
		<b>410</b>		
Totale spese amministrative <sup>(1)</sup>			898	
Totale programmi quadro			5 486	
Totale Reti transeuropee			839	
Totale Altro			1 641	
Totale spese operative (di cui):			7 966	
— anticipi <sup>(2)</sup>			4 543	
— pagamenti intermedi/finali <sup>(3)</sup>			3 423	
<b>Totale pagamenti per l'esercizio</b>			<b>8 864</b>	
<b>Totale impegni per l'esercizio</b>			<b>11 876</b>	

<sup>(1)</sup> L'audit delle spese amministrative è trattato al Capitolo 9.

<sup>(2)</sup> Gli anticipi nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2013) sono ammontati a 2 101 milioni di euro.

<sup>(3)</sup> I pagamenti intermedi/finali nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2013) e del sesto programma quadro (2002 -2006) sono ammontati a 1 585 milioni di euro e 1 800 milioni di euro rispettivamente.

Fonte: Conti annuali dell'Unione europea 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche***Obiettivi delle politiche*

5.2. La politica dell'energia e quella dei trasporti sono intese a fornire alle imprese e ai cittadini europei dei sistemi di energia e di trasporto competitivi, a rendere la produzione e il consumo energetico più sostenibili, a creare le condizioni per garantire all'UE un approvvigionamento energetico e servizi di trasporto continuativi e affidabili, a migliorare la sicurezza energetica e dei trasporti e, infine, a diffondere su scala internazionale le politiche attuate dall'Unione per rendere i settori dei trasporti e dell'energia competitivi, sostenibili, affidabili e sicuri.

5.3. La politica della ricerca mira a promuovere gli investimenti nel settore della ricerca ed incoraggiare la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza, al fine di rafforzare la competitività dell'UE. Mira altresì a rafforzare la base tecnica e scientifica dello Spazio europeo della ricerca (SER), migliorare la ricerca d'eccellenza in Europa ed accrescere il grado di apertura e l'attrattiva dello SER, nonché a massimizzare i vantaggi derivanti dalla cooperazione internazionale.

5.4. Le politiche relative alla società dell'informazione e ai media mirano a creare un unico spazio per i servizi della società dell'informazione e dei media che sia innovativo, aperto e competitivo, continuando a guidare la transizione verso le future reti e verso Internet. Esse cercano di incrementare la portata e l'efficacia degli investimenti dell'UE nelle attività di ricerca e nell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e di affrontare l'attuale frammentazione del mercato unico dell'economia digitale. Dette politiche mirano altresì ad ottenere una società europea dell'informazione basata sull'inclusione, che stimoli la crescita e l'occupazione in modo coerente con lo sviluppo sostenibile e dia priorità al miglioramento dei servizi pubblici e alla qualità della vita.

5.5. La spesa per la ricerca diretta è destinata alla ricerca e alle attività ad essa collegate svolte dal Centro comune di ricerca dell'Unione europea (JRC), che è una direzione generale della Commissione. Lo scopo del JRC è quello di fornire un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti nel processo di concezione, elaborazione, attuazione e controllo delle politiche UE, nonché quello di garantire un programma a lungo termine di smantellamento nucleare e di gestione delle scorie nucleari.

*Strumenti delle politiche*

5.6. La maggior parte della spesa relativa a questo gruppo di politiche è eseguita dalla Commissione mediante gestione centralizzata diretta e, sempre di più, mediante gestione centralizzata indiretta tramite le Agenzie o le Imprese comuni. I fondi per lo smantellamento nucleare sono oggetto di gestione comune con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Ricerca**

5.7. Circa il 70 % delle spese operative per questo gruppo di politiche riguarda progetti di ricerca, nell'ambito di programmi quadro (PQ) pluriennali, che si avvalgono di una molteplicità di sistemi di finanziamento intesi a sostenere diverse aree tematiche e tipi di progetto. La Commissione, in genere, eroga i pagamenti ai beneficiari senza che le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri vengano coinvolte.

5.8. I beneficiari possono essere istituti di ricerca, università, amministrazioni pubbliche, imprese o singoli cittadini. I beneficiari o i partner di solito operano costituendosi come un consorzio di partner, questi ultimi provenienti da Stati membri, Stati associati o paesi terzi, sulla base di una convenzione di sovvenzione conclusa con la Commissione. Per il 7° PQ, ciascun progetto coinvolge in media circa sei partner, sebbene, in base al regime di finanziamento, il numero possa variare da 1 a 64. I partner possono partecipare a più progetti.

5.9. Per il 7° PQ, fino alla fine del 2009, gli importi delle sovvenzioni per la ricerca variavano dai circa 7 500 euro a favore di singoli ricercatori, fino ai 93 milioni di euro per i progetti più importanti realizzati in collaborazione. Sebbene ci siano più di 12 000 beneficiari, i 250 maggiori destinatari ricevono circa il 50 % del contributo totale dell'UE.

5.10. A partire da metà 2009, alcune parti del 7° PQ vengono gestite dall'Agenzia esecutiva per la ricerca e dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca. Inoltre, alla fine del 2009, erano operative quattro imprese comuni nel settore della ricerca, con un contributo UE totale ammontante per quell'esercizio a 288 milioni di euro <sup>(1)</sup>. Le imprese comuni gestiscono fondi stanziati dall'UE e da altri partner pubblici e privati per specifiche iniziative di ricerca.

**Energia e trasporti**

5.11. L'altra importante singola categoria di spesa (circa l'11 % del totale) è costituita da progetti di grande portata riguardanti l'energia e i trasporti, nell'ambito del programma sulle reti transeuropee (TEN). I beneficiari sono solitamente autorità degli Stati membri, ma possono essere anche imprese pubbliche o private. I progetti di solito sono complessi dal punto di vista tecnico e la maggior parte di essi ha carattere transnazionale.

5.12. Nel 2009 vi erano 404 progetti in corso nel settore dei trasporti (TEN-T) che hanno beneficiato, in media, di una sovvenzione di 18,05 milioni di euro, nonché 49 progetti in corso nel settore dell'energia (TEN-E), che hanno usufruito, in media, di una sovvenzione di 1,53 milioni di euro.

5.7. I programmi quadro di ricerca comprendono progetti complessi sotto il profilo tecnico e finanziario. Il contesto del controllo è caratterizzato da un ampio numero di beneficiari, ciascuno dei quali applica il proprio sistema di controllo.

Poiché l'attuale contesto giuridico e contrattuale rende la gestione dei progetti complessa non soltanto per i beneficiari ma anche per la Commissione, per l'attuazione del 7° PQ la Commissione ha adottato misure di semplificazione.

5.10. Per la massima parte, le spese sono gestite direttamente dalla Commissione, ma il 7° PQ consente anche l'esecuzione del bilancio secondo la modalità della gestione centralizzata indiretta: ossia la Commissione affida l'esecuzione ad agenzie esecutive e ad imprese comuni costituite dall'UE e alle «iniziative articolo 185», che sono strutture istituite per l'attuazione di programmi di ricerca intrapresi congiuntamente da più Stati membri.

<sup>(1)</sup> L'impresa comune per l'energia da fusione (gestione del contributo finanziario Euratom alla struttura ITER per la fusione nucleare), l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dello sviluppo di farmaci), l'impresa comune Clean Sky — «Cielo pulito» — (sviluppo di tecnologie pulite per il trasporto aereo) e l'impresa comune Artemis (sviluppo di sistemi informatici incorporati).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

5.13. Il programma TEN-T è gestito dall'Agenzia esecutiva per le TEN-T, mentre le spese relative ai settori Energia e Trasporti sono gestite in parte dall'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione. L'impresa comune SESAR gestisce la fase di sviluppo del progetto UE volto a modernizzare la gestione del traffico aereo, con un bilancio per il 2009 pari a 157 milioni di euro.

**Altri pagamenti**

5.14. Gli altri pagamenti effettuati nel 2009 includono gli anticipi versati dalla Commissione, nel quadro degli accordi con l'Agenzia spaziale europea (ESA), per l'attuazione del sistema di navigazione satellitare Galileo; i contributi finanziari ai programmi di smantellamento nucleare, ed altre spese specifiche quali i pagamenti nel quadro degli accordi con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per il Fondo di garanzia sui prestiti per le TEN-T e il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi del 7° PQ.

*Rischi per la regolarità dei pagamenti*

5.15. Sia per i progetti di ricerca che per quelli relativi ai trasporti e all'energia, le sovvenzioni vengono generalmente erogate in più fasi: un anticipo versato dopo la conclusione del processo di selezione dei progetti, una volta firmato l'accordo di sovvenzione o la decisione di finanziamento, seguito da pagamenti intermedi e finali volti a rimborsare la spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari in periodiche dichiarazioni di spesa. In questa fase del ciclo di programmazione, circa metà dei pagamenti relativi alla ricerca è costituita da anticipi per i progetti del 7° PQ. Il resto sono pagamenti intermedi e finali per i progetti del 6° PQ, nonché pagamenti intermedi per quelli del 7° PQ.

5.16. Per quanto riguarda i pagamenti intermedi e finali, il rischio principale è che i beneficiari possano includere costi non ammissibili nelle proprie dichiarazioni di spesa, il che può non essere rilevato e corretto dai sistemi di supervisione e controllo della Commissione prima di procedere al rimborso delle spese dichiarate. Detto rischio viene accresciuto dalla complessità delle regole per il calcolo dei costi ammissibili, inclusi i vari criteri di ammissibilità, e dall'obbligo per i beneficiari di imputare ai progetti le spese per il personale ed i costi indiretti, deducendo allo stesso tempo varie voci non ammissibili al cofinanziamento UE. Le condizioni di pagamento per gli anticipi sono meno complesse, dal momento che questo tipo di pagamenti scaturisce dalla firma di un accordo di sovvenzione o di una decisione di finanziamento. Tuttavia, negli esercizi precedenti gli anticipi sono stati soggetti ad errore, sebbene detti errori generalmente non siano quantificabili e si riferissero a punti deboli nelle procedure, come il ritardo nei pagamenti.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**5.16.** La Commissione concorda con la Corte. In effetti, la complessità delle norme è una delle fonti principali degli errori e delle richieste di finanziamento di costi non ammissibili. Nella comunicazione della Commissione sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca <sup>(1)</sup> sono proposte azioni per ridurre tali rischi. Dato che queste proposte saranno attuate soltanto nell'ambito del prossimo programma quadro e poiché è necessario che la Commissione affronti i problemi che i beneficiari delle sovvenzioni sperimentano a causa delle complesse disposizioni in materia di ammissibilità, essa ha adottato il 26 maggio 2010 una comunicazione <sup>(2)</sup> rivolta alle altre istituzioni, proponendo nel settore della ricerca un rischio tollerabile di errori dell'ordine del 2 %-5 %. Il livello proposto per il rischio tollerabile è stato stabilito tenendo conto dell'efficacia dei controlli in rapporto ai costi e di un grado accettabile di errori residui giustificato sulla base di tali costi.

<sup>(1)</sup> COM(2010) 187 del 29.4.2010.

<sup>(2)</sup> COM(2010) 261 del 26.5.2010.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Estensione e approccio dell'audit**

5.17. L'approccio e la metodologia di audit generali seguiti dalla Corte sono descritti nella **parte 2 dell'allegato 1.1**. Per quanto attiene all'audit relativo a Ricerca, Energia e Trasporti, occorre notare i seguenti punti specifici:

- si è sottoposto a controllo un campione di 150 operazioni, comprendente 86 anticipi e 64 pagamenti intermedi e finali,
- la valutazione dei sistemi è stata incentrata sui pagamenti relativi alla ricerca e ha riguardato:
  - verifiche documentali ex ante sulle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari,
  - certificazione dell'audit delle dichiarazioni di spesa da parte di revisori indipendenti,
  - certificazione ex ante delle metodologie applicate dai beneficiari per la determinazione dei costi,
  - audit finanziari ex post sui progetti,
  - effettuazione dei recuperi e delle rettifiche finanziarie.

**REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI**

5.18. I risultati delle verifiche delle operazioni sono sintetizzati nell'**allegato 5.1**. Il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte si situa fra il 2 % e il 5 %.

5.19. In totale, la Corte ha constatato che 36 delle 150 operazioni incluse nel campione erano affette da errore. In 23 casi, gli errori riguardano il rimborso di spese non ammissibili o non correttamente dichiarate nei pagamenti intermedi e finali relativi a progetti di ricerca. La principale fonte di errore continua a essere il rimborso di spese indirette e per il personale dichiarate in eccesso. I seguenti due esempi lo illustrano.

**Esempio 1: spese per il personale**

La Corte ha rilevato che il beneficiario esaminato aveva dichiarato alla Commissione 17 persone/mese come input, ma che l'importo richiesto in realtà corrispondeva a 42 persone/mese di lavoro per il beneficiario. La Corte non ha riscontrato alcun elemento che permetta di attestare l'importo aggiuntivo relativo a spese per il personale imputato al progetto. In aggiunta, la domanda includeva spese di viaggio che non erano state sostenute in relazione al progetto. L'errore ammontava a 73 000 euro, ossia il 50 % delle spese dichiarate.

**5.19.****Esempio 1.**

La Commissione concorda con le constatazioni della Corte. Si sta procedendo al recupero.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Esempio 2: spese indirette**

In base all'accordo di sovvenzione standard, i costi indiretti devono essere reali e necessari per il progetto, e devono essere giustificati dal sistema contabile del beneficiario come sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili per il progetto. La Corte ha constatato che i conti del beneficiario esaminato non collegavano direttamente i costi a specifici progetti. Pertanto, sebbene i conti dimostrassero che il beneficiario aveva sostenuto costi indiretti per il progetto, non era possibile stabilire l'effettivo importo direttamente collegato al progetto. Considerando anche i costi diretti non ammissibili identificati, la Corte ha rilevato un errore pari a 62 000 euro, ossia il 10 % del totale dei costi dichiarati.

5.20. Il campione di controllo delle operazioni scelto dalla Corte includeva 13 pagamenti intermedi per progetti del 7° PQ. La Corte ha riscontrato, in sei casi, errori simili a quelli che presentavano i progetti del 6° PQ.

5.21. Nell'insieme, quanto riscontrato circa la regolarità delle operazioni conferma le risultanze degli audit della Commissione e le riserve sull'esattezza delle dichiarazioni di spesa del 6° PQ espresse dai direttori generali delle DG che si occupano di ricerca nelle rispettive relazioni annuali d'attività.

5.22. Per le 44 operazioni verificate che non corrispondevano a spese per la ricerca (28 anticipi e 16 pagamenti intermedi e finali), la Corte ha rilevato errori in sei casi. Dette operazioni includevano un progetto TEN-T per il quale le norme in materia di pubblici appalti non erano state adeguatamente applicate, ed un altro progetto TEN-T per il quale erano state dichiarate e rimborsate spese non rientranti nella decisione di finanziamento.

**EFFICACIA DEI SISTEMI**

5.23. I risultati delle verifiche dei sistemi sono sintetizzati nell'**allegato 5.2**. La Corte ha constatato che i sistemi sono stati parzialmente efficaci nell'assicurare la regolarità delle operazioni.

5.24. Le constatazioni riportate di seguito sono per lo più incentrate sui controlli sui pagamenti intermedi e finali per la ricerca.

**Sistemi inerenti alla regolarità delle operazioni***Verifiche documentali ex ante sulle dichiarazioni di spesa*

5.25. Le verifiche documentali ex ante consistono principalmente in controlli di natura contabile e aritmetica delle dichiarazioni di spesa eseguiti dalla Commissione prima di erogare i rimborsi. In alcuni casi, i controlli possono includere la verifica di singole voci di spesa sulla base di informazioni supplementari, quali fatture o buste paga, richieste al beneficiario.

**5.20.** *Nella fase attuale del ciclo del programma, e dato il piccolo numero di pagamenti intermedi per il 7° PQ inclusi nel campione della Corte, è troppo presto per trarre conclusioni sulla frequenza e l'entità degli errori nel 7° PQ rispetto al 6° PQ.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.26. Sebbene molti errori siano riscontrabili solo effettuando verifiche presso il beneficiario, le verifiche documentali dovrebbero permettere la rilevazione di carenze di base nelle dichiarazioni di spesa.

5.27. La Corte ha controllato il funzionamento delle verifiche per tutte le 150 operazioni incluse nel proprio campione. I risultati del controllo svolto dalla Corte indicano che le verifiche generalmente operano come previsto, sebbene in quattro casi anomalie nelle dichiarazioni di spesa che avrebbero dovuto essere rilevate, come tassi erronei per le spese generali, non lo siano state.

*Certificazione di audit per le dichiarazioni di spesa nell'ambito del 6° PQ*

5.28. Nell'ambito del 6° PQ, le convenzioni di sovvenzione generalmente dispongono che le dichiarazioni di spesa dei beneficiari presentate ai fini del rimborso devono essere accompagnate da un certificato di audit rilasciato da un revisore indipendente. Il revisore attesta di avere la ragionevole garanzia che le spese dichiarate sono conformi ai criteri di ammissibilità.

5.29. Ciascun partner all'interno di un progetto dovrebbe fornire almeno un certificato di audit che copra l'intera durata del progetto. Il certificato è sempre obbligatorio quando il contributo UE richiesto da un partner supera i 750 000 euro per uno specifico periodo di riferimento.

5.30. Per quanto concerne le 30 operazioni controllate presso il beneficiario, nei casi in cui era stato fornito un certificato <sup>(2)</sup>, la Corte ha provveduto a confrontare quest'ultimo con i risultati delle proprie verifiche. In 13 casi, pari al 43 %, tutti riguardanti il 6° PQ, la Corte ha rilevato errori nelle dichiarazioni di spesa sulle quali era stato espresso un giudizio senza riserve da parte del revisore incaricato della certificazione prima della presentazione ai fini del rimborso.

5.31. Quanto sopra concorda con le risultanze dello scorso anno <sup>(3)</sup> e con le osservazioni contenute nel capitolo 8 <sup>(4)</sup>, e conferma il bisogno di migliorare l'affidabilità di detto controllo.

**5.31.** La Commissione condivide la preoccupazione della Corte riguardo alla correttezza dei certificati di audit del 6° PQ, i quali non hanno dato integralmente l'assicurazione supplementare che ci si aspettava. Nondimeno, la Commissione continua a ritenere che tale strumento ha apportato un contributo sostanziale alla prevenzione degli errori. Ne è risultato un considerevole calo del tasso di errori negli audit del 6° PQ rispetto al 5° PQ.

<sup>(2)</sup> 27 del 6° PQ, una del 7° PQ, una del Fondo di ricerca carbone e acciaio, una del programma MEDIA 2007.

<sup>(3)</sup> Cfr. paragrafi da 7.21 a 7.24 della Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008.

<sup>(4)</sup> Cfr. capitolo 8, paragrafi 8.19 e 8.20.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

*Certificazione ex ante delle metodologie applicate dai beneficiari per la determinazione dei costi nell'ambito del 7° PQ*

5.32. Come osservato dalla Corte nel 2008, la Commissione ha cercato di semplificare il sistema di certificazione dell'audit nell'ambito del 7° PQ, introducendo la certificazione ex ante delle metodologie applicate dai beneficiari per la determinazione dei costi.

5.33. Tale misura è diretta ai beneficiari di più sovvenzioni i cui sistemi contabili sono in grado di fornire una ragionevole garanzia che le metodologie applicate per la determinazione dei costi siano conformi a quanto disposto dalla convezione di sovvenzione. I beneficiari possono ricevere una certificazione per quanto attiene alla metodologia applicata per il calcolo delle spese per il personale e per quelle indirette, nonché per la media delle spese per il personale.

5.34. A fine maggio del 2010, soltanto 25 dei 650 beneficiari potenziali aventi diritto a presentare domanda di certificazione avevano effettivamente ricevuto una certificazione ex ante delle proprie metodologie di determinazione dei costi. Altri 16 beneficiari si erano visti respingere la domanda, mentre altri avevano preferito non presentarla, temendo che sarebbe stata loro rifiutata la certificazione.

5.35. La Commissione ha riconosciuto che i criteri di accettabilità<sup>(5)</sup> da essa fissati per ricevere la certificazione della metodologia di determinazione dei costi sono troppo rigidi per la maggior parte dei beneficiari<sup>(6)</sup>. In effetti, detti criteri non corrispondono alle prassi contabili (quali l'uso dei costi medi per il personale per centro di costo) comunemente utilizzate dalle aziende e dalle organizzazioni che si occupano di ricerca.

La Commissione ha intrapreso un'azione correttiva nell'intento di migliorare la qualità dei certificati di audit nel 7° PQ. La certificazione degli audit per il 7° PQ è basata su «procedure concordate», le quali richiedono che gli addetti all'audit incaricati della certificazione seguano procedure predefinite e presentino una relazione basata su di esse. Questa metodologia dovrebbe portare a una riduzione degli errori degli addetti all'audit, verificatisi per il 6° PQ, nell'interpretare le norme in materia di ammissibilità.

Negli audit finanziari che essa stessa effettua, la Commissione continuerà a valutare l'affidabilità dei certificati di audit.

Cfr. anche la risposta al paragrafo 5.49.

**5.32-5.33.** La certificazione ex ante delle metodologie dei costi dei beneficiari è obbligatoria soltanto per quei beneficiari che nelle loro dichiarazioni di spesa desiderano presentare un valore medio per i costi del personale. Tale certificazione è invece facoltativa per gli altri beneficiari.

Inoltre, nel caso che i contributi cumulativi richiesti superino l'importo di 375 000 euro è tuttora previsto che per il pagamento finale i beneficiari producano un certificato riguardante tutti gli esercizi. In concreto, la certificazione ex ante riduce effettivamente l'onere amministrativo per i beneficiari e contribuisce a sostanziali risparmi nei costi degli audit.

Cfr. anche la risposta al paragrafo 5.36.

**5.34-5.35.** Nella comunicazione sulla semplificazione, la Commissione propone di tener conto di ogni metodologia dei costi medi del personale applicata dai beneficiari come loro consueta prassi contabile, incluso il metodo basato per centro di costo, purché tali metodologie siano fondate sui costi effettivi del personale registrati nella contabilità e non si riscontrino doppi finanziamenti dei medesimi costi in categorie diverse di spesa.

Le norme di partecipazione al 7° PQ autorizzano i costi medi del personale a titolo di eccezione alla regola generale dei costi effettivi, purché si tratti della consueta prassi contabile del beneficiario e purché i costi medi non presentino una differenza di rilievo rispetto ai costi effettivi. I criteri definiti dalla Commissione sono intesi a dare la ragionevole assicurazione che l'applicazione della metodologia del beneficiario non porti a una deviazione di rilievo dei costi medi registrati rispetto ai costi effettivi. Secondo la Commissione, questi criteri costituiscono il miglior equilibrio possibile tra l'intento di semplificazione e il perseguimento dell'affidabilità nel quadro normativo vigente.

<sup>(5)</sup> Cfr. decisione C(2009) 4705 della Commissione del 23.6.2009.

<sup>(6)</sup> Cfr. COM(2010)187 del 24 aprile 2010 — Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

5.36. Le principali norme che disciplinano i finanziamenti nell'ambito del 6° PQ — ed i relativi rischi per la regolarità della spesa — sono state riprese dal 7° PQ. È possibile che in questa fase, i rischi siano aumentati dal momento che il numero di certificati di audit richiesti è stato significativamente ridotto, mentre il sistema di certificazione ex ante delle metodologie per il calcolo dei costi, che dovrebbe in gran parte sostituire i certificati di audit, non sta funzionando come previsto.

*La strategia di audit ex post della Commissione*

5.37. L'altra componente fondamentale del sistema di controllo della Commissione per la spesa in materia di ricerca è il programma degli audit finanziari ex post (cioè successivi al rimborso) presso i beneficiari. Gli audit sono espletati da revisori della Commissione o da società di revisione esterne sotto la supervisione della Commissione. Scopo degli audit ex post è la rilevazione e la correzione degli errori che i controlli precedenti non hanno impedito o rilevato.

5.38. Nel 2009, le DG del settore ricerca della Commissione (DG Ricerca, DG Società dell'informazione e media, DG Trasporti ed energia e DG Imprese e industria) hanno iniziato il terzo anno di attuazione della strategia comune di audit ex post per il 6° PQ, ed hanno altresì avviato i primi audit nell'ambito della strategia di audit ex post per il 7° PQ. Dette strategie sono volte a valutare la regolarità della spesa in materia di ricerca e a fornire una base per le azioni correttive e di recupero.

5.39. Nel 2009, è continuato a crescere il volume delle spese coperte dagli audit ex post, e le DG del settore ricerca sono riuscite ad effettuare il numero di audit fissato come obiettivo annuale (**grafico 5.1**). Il numero di audit completati è aumentato da 1 084, alla fine del 2008, a 1 905 alla fine del 2009.

5.40. Le DG del settore ricerca hanno continuato a sforzarsi di assicurare un approccio coerente e un coordinamento efficiente tramite gruppi di lavoro e comitati congiunti. Ci si attende che l'introduzione di nuovi strumenti informatici nel corso del 2009 faciliti ulteriormente un coordinamento efficace. L'integrazione dell'Agenzia esecutiva per la ricerca e del Consiglio europeo della ricerca nelle attività di audit, assieme alla divisione della DG Trasporti ed energia in due DG separate (7), richiede un'intensificazione degli sforzi di coordinamento.


## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**5.36.** Allo scopo di alleviare l'onere amministrativo per i partecipanti, per il 7° PQ si è deciso di ridurre il numero dei certificati di audit da presentare. Nondimeno, i beneficiari che hanno ottenuto la certificazione della loro metodologia dei costi devono pur sempre presentare la certificazione dei rendiconti finanziari (CRF), poiché la certificazione metodologica li dispensa soltanto dall'obbligo di presentare una CRF intermedia. La CRF deve essere presentata per l'ultimo esercizio contabile nel caso che l'importo cumulativo dei contributi richiesti sia superiore a 375 000 euro. L'intensa campagna di audit per il 6° PQ è stata d'insegnamento per numerosi beneficiari. Come risultato, la Commissione prevede che i beneficiari miglioreranno le loro prassi contabili relative ai costi dei progetti.

Nelle circostanze attuali non è possibile concludere che il tasso complessivo di errori aumenterà, poiché i rischi rilevati possono essere controbilanciati da altri provvedimenti.

**5.40.** La Commissione è lieta che siano stati valutati positivamente i progressi compiuti. Essa è ben consapevole dei necessari livelli di coordinamento e sta procedendo in tal senso.

(7) A partire dal febbraio 2010, la DG Trasporti e energia è stata divisa in DG Mobilità e trasporti e DG Energia.

Grafico 5.1 — Attuazione della strategia comune della Commissione in materia di audit ex post <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Le cifre per il 2007 ed il 2008 precedentemente pubblicate sono state riviste in seguito ad una modifica dei criteri di rendicontazione.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

### Sistemi inerenti ai recuperi e alle rettifiche finanziarie

5.41. Nel 2008, la Corte ha notato un significativo arretrato nell'attuazione delle rettifiche finanziarie conseguenti agli audit ex post. L'ammontare delle spese non ammissibili recuperate dalla Commissione nel corso del 2009 è considerevolmente cresciuto, ma le somme ancora da recuperare sono aumentate in maniera analoga, quasi triplicandosi, fino ad arrivare a 31,5 milioni di euro (cfr. **grafico 5.2**).

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**5.41.** Si intraprenderanno azioni supplementari per migliorare la tempestiva attuazione dei risultati degli audit.


Per ridurre l'onere al tempo stesso per la Commissione e per i beneficiari sono state previste misure di semplificazione<sup>(3)</sup> anche per la procedura di recupero nell'ambito dell'attuazione della strategia di audit.

Nel 2009 si sono compiuti notevoli progressi nei risultati della procedura di recupero.

In massima parte, le rettifiche finanziarie vengono applicate detraendo l'importo dovuto dal pagamento successivo, il che è il metodo di recupero più efficace in rapporto ai costi. Poiché di norma i pagamenti sono annuali, ne consegue un divario temporale nella procedura di recupero.

L'aumento del numero di audit ha moltiplicato il numero di progetti che richiedono rettifiche e aggiustamenti.

<sup>(3)</sup> SEC(2009) 1720 del 15.12.2009.

Grafico 5.2 — Attuazione di rettifiche finanziarie in seguito ad audit <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Le cifre per il 2007 ed il 2008 precedentemente pubblicate sono state riviste in seguito ad una modifica dei criteri di rendicontazione.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

5.42. La Corte notava nella propria Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008 <sup>(8)</sup> che la Commissione non aveva comminato alcuna sanzione, nonostante una delle principali misure correttive introdotte nel 2002 <sup>(9)</sup>, all'inizio del 6° PQ, prevedesse il rafforzamento del sistema sanzionatorio. Nel corso del 2009, la Commissione ha intrapreso azioni correttive e tutte le DG che si occupano di ricerca, con l'eccezione della DG Trasporti e energia, hanno comminato sanzioni. Alla fine del 2009, la Commissione aveva comminato sanzioni in 34 casi, per un ammontare pari a 514 330 euro.

## AFFIDABILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE

5.43. La Corte ha esaminato le relazioni annuali di attività e le relative dichiarazioni dei direttori generali della DG Ricerca, della DG Società dell'informazione e media e della DG Trasporti e energia.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

5.42. Sin dalla loro istituzione, a metà febbraio 2010, le DG MOVE ed ENER applicano un sistema di sanzioni secondo le medesime modalità delle altre DG operanti nel settore della ricerca.

<sup>(8)</sup> Cfr. paragrafo 7.39.

<sup>(9)</sup> Cfr. regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

5.44. I risultati delle verifiche circa quanto dichiarato dai direttori generali sono sintetizzati nell'*allegato 5.3*. La Corte ha constatato che le dichiarazioni dei direttori generali e le relazioni annuali di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

5.45. La Corte, basandosi sul lavoro di audit espletato, conclude che i pagamenti eseguiti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 in materia di ricerca, energia e trasporti presentano errori rilevanti.

5.46. Basandosi sul lavoro di audit espletato, la Corte ritiene che i sistemi di supervisione e controllo per il gruppo di politiche in oggetto siano parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti.

5.47. Tali risultanze sono coerenti con quelle degli anni precedenti. La principale fonte di errore in questo gruppo di politiche rimane il rimborso di spese per il personale e di spese indirette per i progetti di ricerca dichiarate in eccesso.

5.48. In questo contesto, la Corte riconosceva nella propria Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008 <sup>(10)</sup> la riduzione del livello di errore per questo gruppo di politiche durante gli ultimi anni, dovuta al potenziamento dei sistemi di controllo interno ed alle modifiche volte a semplificare le norme relative ai finanziamenti dei progetti di ricerca. La Corte osserva che questa tendenza è continuata nel 2009. Tuttavia, vi è il rischio che gli effetti positivi di tali modifiche possano non permanere nell'ambito del 7° PQ, in particolare a causa delle difficoltà di attuazione della certificazione ex ante delle metodologie adottate dai beneficiari per il calcolo dei costi (cfr. paragrafi 5.20 e 5.36).

<sup>(10)</sup> Cfr. paragrafo 7.42.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**5.44.** *La Commissione è lieta che la Corte abbia espresso una valutazione positiva su tutte le relazioni annuali di attività attinenti al presente capitolo.*

**5.45.** *La Commissione fa notare che le constatazioni della Corte riguardo al tasso di errori corrispondono a quelle dello scorso anno e che il più probabile tasso di errori nei settori politici formanti oggetto del presente capitolo si situa tra il 2 % e il 5 %.*

*Questo risultato corrisponde con le constatazioni della Commissione stessa. Il 26 maggio la Commissione ha adottato una comunicazione <sup>(4)</sup> nella quale ha proposto un rischio tollerabile di errori del medesimo ordine di grandezza (2 %-5 %). Secondo la Commissione, un tasso di errori DAS che si situi al punto centrale di questa gamma sarebbe accettabile e giustificato. Al di sopra di questo livello, si dovrebbe intraprendere un'azione supplementare per ridurre il tasso di errori, intensificando i controlli per far fronte alle cause principali degli errori e tenendo conto della natura pluriennale delle spese. Il tasso suddetto dovrebbe applicarsi a tutti i programmi quadro di ricerca.*

*Si potrà riesaminare il livello in questione se nel contesto dei controlli si verificheranno cambiamenti di rilievo, tali da incidere sul tasso di errori DAS, in particolare per quanto riguarda le azioni di semplificazione che entreranno in vigore per il prossimo programma quadro.*

**5.48.** *La Commissione è lieta che la Corte abbia constatato una tendenza positiva. La Commissione osserva che le modifiche delle disposizioni relative alla certificazione degli audit sono state introdotte per semplificare e facilitare la partecipazione dei beneficiari.*

*Inoltre, pur riconoscendo il limitato successo della certificazione ex ante della metodologia, il complesso di controlli interni previsti, inclusa la strategia di audit del 7° PQ, assicurerà le condizioni adeguate per una sana gestione finanziaria.*

<sup>(4)</sup> COM(2010) 261 del 26.5.2010.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

5.49. La Corte incoraggia la Commissione a continuare ad operare per assicurare la rigorosa applicazione di efficaci sistemi di controllo. Nel contesto dell'attuale quadro normativo, la Commissione dovrebbe:

a) assicurarsi che i revisori indipendenti che hanno certificato in maniera erronea dichiarazioni di spesa siano informati dei criteri di ammissibilità relativi ai costi dichiarati;

b) riesaminare il funzionamento del sistema di certificazione delle metodologie usate dai beneficiari per la determinazione dei costi;

c) ridurre l'arretrato per quanto riguarda il recupero di importi indebitamente pagati, comminando sanzioni ove necessario.

5.50. I programmi quadro per la ricerca si sono trasformati in complessi meccanismi di finanziamento, per i quali la Commissione ha elaborato sistemi di gestione e controllo altrettanto macchinosi. Il rendere adeguatamente conto dell'utilizzo dei fondi UE deve certo rimanere il principio ordinatore, ma è chiaro che vi è spazio per un'ulteriore semplificazione delle norme relative ai finanziamenti per la ricerca.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**5.49.** *L'obiettivo primario della Commissione è conseguire con efficienza l'obiettivo della politica di ricerca, assicurando al tempo stesso un valido controllo della relativa esecuzione del bilancio.*

a) *La Commissione persegue la politica di trasmettere i risultati degli audit ex post ai beneficiari e agli addetti agli audit che rilasciano i certificati, allo scopo di ottenere miglioramenti — se necessario — nei lavori degli addetti agli audit. A tale scopo, nel corso della procedura di audit ogni beneficiario deve informare l'addetto dei risultati concreti dell'audit. Tuttavia, la Commissione nota che le osservazioni della Corte riguardano non tanto la progettazione o il concetto di certificato dell'audit ma soprattutto la relativa complessità delle norme, come ha indicato esplicitamente la Corte al paragrafo 5.16. Questa intrinseca complessità incide sui lavori degli addetti agli audit esterni ai quali i beneficiari chiedono di rilasciare certificati di audit. Per il 7° PQ ci si aspetta che, grazie all'applicazione delle procedure concordate, il tasso di errori dovuti a errata interpretazione delle norme si ridurrà in misura considerevole.*

b) *La certificazione della metodologia è prevista soltanto per i beneficiari di sovvenzioni multiple. I criteri di ammissibilità per tale certificazione sono stati riveduti nel novembre 2008 e pubblicati nella Guida alle questioni finanziarie del 7° PQ.*

*Di recente la Commissione ha intrapreso un'azione per indurre i beneficiari a preferire la certificazione ex ante della loro metodologia dei costi. La Commissione ha espresso il suo parere al riguardo nella comunicazione sulla semplificazione del 24 aprile 2010 e nella proposta per la revisione triennale del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, adottata il 28 maggio 2010. Si potrebbe conseguire una vera semplificazione autorizzando le metodologie che sono applicate a titolo di normali prassi contabili, purché esse siano basate sui costi effettivi del personale iscritti nella contabilità.*

c) *La Commissione continuerà a cercar di migliorare la tempestiva applicazione dei risultati degli audit ed a seguire gli orientamenti sull'irrogazione di sanzioni. Inoltre, nella comunicazione sulla semplificazione della procedura di recupero, adottata il 15 dicembre 2009, sono previste misure per migliorare l'efficacia di tale procedura.*

**5.50.** *La Commissione concorda pienamente e rinvia agli orientamenti sviluppati nelle sue recenti comunicazioni «Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca» e «Controlli più o meno numerosi? Il giusto equilibrio tra il costo amministrativo dei controlli e il rischio di errori».*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

5.51. Pertanto, la Corte accoglie favorevolmente la recente comunicazione della Commissione <sup>(11)</sup> che suggerisce ulteriori opportunità per la semplificazione delle norme e delle procedure relative ai finanziamenti per la ricerca, sia per il 7° che per i futuri programmi quadro. Detta comunicazione della Commissione dovrebbe servire da base per un dibattito con tutti i principali attori, portando ad un esaustivo riesame dei sistemi di gestione e controllo dei finanziamenti UE per la ricerca.

5.52. La semplificazione e la chiarificazione di dette norme e procedure possono non solo ridurre la possibilità di errori e garantire maggiormente la regolarità della spesa, ma anche facilitare la partecipazione dei ricercatori ai PQ, nonché il raggiungimento degli obiettivi della politica UE in materia di ricerca.

5.53. L'*allegato 5.4* riassume il seguito dato a precedenti osservazioni.

**IMPRESE COMUNI DELL'UNIONE EUROPEA**

5.54. Gli audit delle imprese comuni dell'UE sono oggetto di relazioni annuali specifiche, pubblicate separatamente.

5.55. La Corte ha espresso giudizi senza riserve sull'affidabilità dei conti e sulla regolarità delle operazioni sottostanti per tutte le imprese comuni operanti nell'ambito del gruppo di politiche «Ricerca, energia e trasporti» nel 2009 (cfr. paragrafi 5.10 e 5.13).

5.56. Sebbene abbia espresso giudizi di audit senza riserve a proposito delle imprese comuni, la Corte ha messo in rilievo l'esigenza che esse sviluppino sistemi di controllo interno solidi ed esaurienti.

5.57. La Corte ha inoltre pubblicato dei pareri sui regolamenti finanziari dell'impresa comune per lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) e dell'impresa comune SESAR <sup>(12)</sup>. La Corte ha formulato numerosi commenti volti a rafforzare il quadro finanziario delle imprese comuni e ad assicurarne la conformità alle disposizioni del regolamento finanziario generale dell'UE e del regolamento finanziario quadro per gli organismi dell'UE. La Corte ha altresì fatto notare che le norme finanziarie adottate dalle imprese comuni non contengono adeguate disposizioni circa i poteri del servizio di audit interno della Commissione in materia di audit delle stesse.

<sup>(11)</sup> COM(2010) 187.

<sup>(12)</sup> Cfr. parere n. 4/2008 sul regolamento finanziario dell'Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) e parere n. 2/2010 sulle norme finanziarie dell'impresa comune SESAR.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**5.51.** *I pieni effetti di queste misure di semplificazione si paleseranno soprattutto nel prossimo programma quadro. Finché tali proposte non saranno attuate, la Commissione deve affrontare i problemi che i beneficiari di sovvenzioni sperimentano a causa delle complesse norme in materia di ammissibilità. Il 26 maggio 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione nella quale ha proposto nel settore in oggetto un rischio tollerabile di errori dell'ordine del 2 %- 5 % <sup>(5)</sup>. Il livello di rischio tollerabile di errori è stato stabilito tenendo conto dell'efficacia dei controlli in rapporto ai costi e di un grado accettabile di errori residui giustificato sulla base di tali costi.*

**5.56.** *La Commissione segue l'attuazione dei piani d'azione elaborati dalle imprese comuni per sviluppare integralmente i loro sistemi di controllo interno.*

**5.57.** *In conformità del parere della Corte, la Commissione ritiene che i suoi servizi di audit interno debbano esercitare sugli organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, istituiti dall'UE, che sono persone giuridiche e ricevono contributi provenienti dal bilancio, i medesimi poteri che essi esercitano sugli altri suoi servizi.*

<sup>(5)</sup> COM(2010) 261.

## ALLEGATO 5.1

## RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLE OPERAZIONI PER RICERCA, ENERGIA E TRASPORTI

	2009					2008	2007
	6° PQ	7° PQ	TEN	Altro	Totale		
<b>DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>							
Totale operazioni (di cui):	35	71	16	28	<b>150</b>	150	180
Anticipi	0	58	9	19	<b>86</b>	82	59
Pagamenti intermedi/finali	35	13	7	9	<b>64</b>	68	121
<b>RISULTATI DELLE VERIFICHE</b>							
<i>(in % e numero di operazioni)</i>							
Operazioni non inficiate da errori	49 % {17}	85 % {60}	81 % {13}	86 % {24}	<b>76 % {114}</b>	78 %	52 %
Operazioni inficiate da errori	51 % {18}	15 % {11}	19 % {3}	14 % {4}	<b>24 % {36}</b>	22 %	48 %
<b>ANALISI DELLE OPERAZIONI AFFETTE DA ERRORE</b>							
<i>(in % e numero di operazioni)</i>							
<b>Analisi per tipo di spesa</b>							
Anticipi	0 % {0}	36 % {4}	0 % {0}	50 % {2}	<b>17 % {2}</b>	3 %	9 %
Pagamenti intermedi/finali/Altro	100 % {18}	64 % {7}	100 % {3}	50 % {2}	<b>83 % {30}</b>	97 %	91 %
<b>Analisi per tipo di errore</b>							
Errori non quantificabili	22 % {4}	27 % {3}	33 % {1}	25 % {1}	<b>25 % {9}</b>	27 %	29 %
Errori quantificabili	78 % {14}	73 % {8}	67 % {2}	75 % {3}	<b>75 % {27}</b>	73 %	71 %
concernenti:							
l'ammissibilità	21 % {3}	63 % {5}	0 % {0}	0 % {0}	<b>30 % {8}</b>	58 %	77 %
la realtà delle operazioni	0 % {0}	0 % {0}	0 % {0}	0 % {0}	<b>0 % {0}</b>	0 %	3 %
la precisione	79 % {11}	37 % {3}	100 % {2}	100 % {3}	<b>70 % {19}</b>	42 %	20 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>							
Tasso di errore più probabile:							
< 2 %							
compreso tra il 2 % e il 5 %	<b>X</b>					<b>X</b>	<b>X</b>
> 5 %							

## ALLEGATO 5.2

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI PER RICERCA, ENERGIA E TRASPORTI

## Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo selezionati

Sistema interessato	Controlli documentali prima del pagamento	Certificazione di audit	Audit finanziari ex post	Attuazione delle rettifiche finanziarie	Valutazione globale
Programmi quadro per la ricerca					

## Valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo

Valutazione globale	2009	2008	2007

## Legenda

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace
N.A.	Non applicabile: non applicabile o non valutato

## RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE PER RICERCA, ENERGIA E TRASPORTI

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del Direttore-Generale (*)	Riserve formulate	Osservazioni della Corte	Valutazione complessiva di affidabilità
RTD	Con riserva	Tasso di errore residuo per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni di spesa nel Sesto programma quadro per la ricerca (6° PQ)	<p>La riserva è basata sul tasso di errore residuo per le dichiarazioni di spesa del 6° PQ, tasso che la DG RTD ha stimato superiore al 2 %. Detta riserva è in linea con quanto constatato dalla Corte, cioè che i sistemi di supervisione e controllo dei pagamenti per la ricerca sono parzialmente efficaci e che la spesa è inficiata da errori rilevanti.</p> <p>Mentre l'importo a rischio relativamente alle dichiarazioni di spesa del 7° PQ viene stimato come non significativo nel 2009 e dunque non viene espressa alcuna riserva, la DG Ricerca nella propria relazione annuale di attività attira l'attenzione sulla probabilità che a partire dal 2010 le dichiarazioni di spesa del 7° PQ siano inficiate da errori rilevanti.</p>	A
INFSO	Con riserva	Tasso di errore residuo per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni di spesa nel Sesto programma quadro per la ricerca (6° PQ)	<p>La riserva è basata sul tasso di errore residuo per le dichiarazioni di spesa del 6° PQ, tasso che la DG INFSO ha stimato superiore al 2 %. Detta riserva è in linea con quanto constatato dalla Corte, cioè che i sistemi di supervisione e controllo dei pagamenti per la ricerca sono parzialmente efficaci e che la spesa è inficiata da errori rilevanti.</p> <p>L'importo a rischio relativamente alle dichiarazioni di spesa del 7° PQ viene stimato dalla DG INFSO come non rilevante nel 2009 e pertanto non viene espressa alcuna riserva. Tuttavia, la Corte ha individuato potenziali errori rilevanti nelle dichiarazioni di spesa relative al 7° PQ a partire dal 2010.</p>	A
TREN	Con riserva	Tasso di errore residuo per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni di spesa nel Sesto programma quadro per la ricerca (6° PQ)	<p>La riserva è basata sul tasso di errore residuo per le dichiarazioni di spesa del 6° PQ, tasso che la DG TREN stima superiore al 2 %. Detta riserva è in linea con quanto constatato dalla Corte, cioè che i sistemi di supervisione e controllo dei pagamenti per la ricerca sono parzialmente efficaci e che la spesa è inficiata da errori rilevanti.</p> <p>L'importo a rischio relativamente alle dichiarazioni di spesa del 7° PQ viene stimato dalla DG TREN come non rilevante nel 2009, e pertanto non viene espressa alcuna riserva. Tuttavia, la Corte ha individuato potenziali errori rilevanti nelle dichiarazioni di spesa relative al 7° PQ a partire dal 2010.</p>	A

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata, il direttore generale afferma di aver la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI DELLA CORTE PER RICERCA, ENERGIA E TRASPORTI

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>1. Dichiarazione di affidabilità 2007 e 2008: un livello rilevante di errori nei pagamenti</b>			
<p>Per il 2007 e il 2008, la Corte ha rilevato errori sostanziali in 83 delle operazioni oggetto di audit. I principali tipi di errore erano i seguenti: dichiarazione in eccesso di spese per il personale ed indirette ammissibili; inclusione di varie spese non ammissibili; inadeguatezza della documentazione fornita a sostegno delle spese dichiarate; utilizzo di preventivi di spesa anziché di costi effettivi; inclusione di spese non attribuibili al progetto.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafi 7.14-7.15; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafi 7.11-7.15).</p>	<p>In 12 casi, la Commissione ha reputato che non fossero necessarie misure correttive specifiche per rimediare agli errori rilevati dalla Corte.</p> <p>In 56 casi, la Commissione ha apportato rettifiche finanziarie.</p> <p>In 14 casi, la Commissione ha dato avvio a misure correttive che devono ancora essere completate.</p> <p>In un caso, non sono state ancora intraprese misure correttive.</p>	<p>Sebbene in cinque casi vi siano stati significativi ritardi nell'attuazione delle misure correttive, in generale la Commissione ha adottato a tempo debito misure appropriate per dare seguito alle osservazioni della Corte.</p>	
<b>2. Pagamenti tardivi da parte della Commissione</b>			
<p>La Commissione è incorsa in ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, sebbene per il 2008 la Corte avesse osservato che la Commissione aveva compiuto considerevoli progressi nel ridurre i ritardi nei pagamenti.</p> <p>Per il 2007, la Corte ha riscontrato pagamenti tardivi in 30 dei 180 casi oggetto di audit (pari cioè al 17 %).</p> <p>Per il 2008, la Corte ha riscontrato un minor numero di pagamenti tardivi: 12 casi su 150 pagamenti controllati (pari cioè all'8 %).</p> <p>Per il 2009, la Corte ha riscontrato pagamenti tardivi in 10 dei 150 pagamenti controllati (pari cioè al 7 %).</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, allegato 7.2; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 7.16).</p>	<p>La Commissione ha migliorato il monitoraggio dei ritardi, ha adattato i propri strumenti informatici e razionalizzato le procedure. La gestione amministrativa dei pagamenti è stata sempre più delegata alle Agenzie esecutive che si occupano di ricerca.</p>	<p>La Commissione ha mantenuto i progressi nella propria performance notati nel 2008. Vi sono stati considerevoli miglioramenti per quanto riguarda i pagamenti agli esperti, ma servono ulteriori sforzi per ridurre i ritardi nei pagamenti delle sovvenzioni alla ricerca, il 30 % dei quali è stato inficiato da ritardi nel 2009.</p>	<p><i>La Commissione è lieta che la Corte riconosca i progressi compiuti sinora e s'impegna a continuare a migliorare i suoi risultati.</i></p>

## CAPITOLO 6

**Aiuti esterni, sviluppo e allargamento**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Introduzione	6.1-6.17
Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche	6.2-6.16
EuropeAid	6.3-6.7
DG Relazioni esterne	6.8-6.11
DG Allargamento	6.12-6.14
DG Aiuti umanitari (ECHO)	6.15-6.16
Estensione e approccio dell'audit	6.17
Regolarità delle operazioni	6.18-6.21
Efficacia dei sistemi	6.22-6.46
EuropeAid	6.23
DG Relazioni esterne	6.24-6.30
DG Allargamento	6.31-6.40
DG Aiuti umanitari (ECHO)	6.41-6.46
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	6.47-6.50
Conclusioni e raccomandazioni	6.51-6.55
Seguito dato alla relazione speciale n. 3/2006 concernente l'aiuto umanitario della Commissione europea in risposta allo tsunami	6.56-6.67
Introduzione	6.56-6.58
Seguito dato alle raccomandazioni	6.59-6.66
Conclusioni	6.67
Seguito dato alla relazione speciale n. 6/2006 sugli aspetti ambientali della cooperazione allo sviluppo della Commissione	6.68-6.88
Introduzione	6.68-6.70
Seguito dato alle raccomandazioni	6.71-6.86
Conclusioni	6.87-6.88

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## INTRODUZIONE

6.1. Il presente capitolo riguarda la valutazione specifica della Corte relativa al gruppo di politiche Aiuti esterni, sviluppo e allargamento, che comprende i seguenti settori: 19 — Relazioni esterne, 21 — Sviluppo e relazioni con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) <sup>(1)</sup>, 22 — Allargamento e 23 — Aiuti umanitari. Le informazioni fondamentali sulle attività coperte e sulla spesa erogata nel 2009 sono fornite nella **tabella 6.1**.

Tabella 6.1 — Aiuti esterni, sviluppo e allargamento — Informazioni fondamentali

(in milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione
19	Relazioni esterne	Spese amministrative	415	Centralizzata diretta
		Relazioni multilaterali, cooperazione con paesi terzi in materia di migrazione e asilo, questioni generali attinenti alle relazioni esterne	60	Centralizzata diretta
		Politica estera e di sicurezza comune	316	Centralizzata indiretta <sup>(1)</sup> /congiunta
		Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)	123	Centralizzata diretta
		Relazioni e cooperazione con paesi terzi industrializzati	16	Centralizzata diretta
		Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza	215	Centralizzata diretta
		Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia	1 469	Centralizzata diretta/decentrata
		Relazioni con l'America latina	308	Centralizzata diretta/decentrata
		Relazioni con i paesi dell'Asia, dell'Asia centrale e del Medio Oriente	727	Centralizzata diretta/decentrata/congiunta
		Supporto strategico e coordinamento	24	Centralizzata diretta
		<b>3 673</b>		
21	Sviluppo e relazioni con i paesi ACP	Spese amministrative	349	Centralizzata diretta
		Sicurezza dell'approvvigionamento alimentare	673	Centralizzata diretta
		Interlocutori non statali del settore dello sviluppo	181	Centralizzata diretta
		Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	81	Centralizzata diretta
		Sviluppo umano e sociale	113	Centralizzata diretta/congiunta
		Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)	256	Centralizzata diretta/decentrata/congiunta
		Azioni di cooperazione allo sviluppo e programmi ad hoc	30	Centralizzata diretta
		Supporto strategico e coordinamento	15	Centralizzata diretta
		<b>1 698</b>		

<sup>(1)</sup> Gli aiuti concessi tramite i Fondi europei di sviluppo formano oggetto di una relazione separata, in quanto non sono finanziati tramite il bilancio generale.

(in milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione
22	Allargamento	Spese amministrative	91	Centralizzata diretta
		Processo e strategia di allargamento	1 165	Centralizzata diretta/indiretta/ decentrata
		Sostegno finanziario post-adesione	43	Centralizzata diretta/decentrata
		Strategia d'informazione e di comunicazione	9	Centralizzata diretta
			<b>1 308</b>	
23	Aiuti umanitari	Spese amministrative	28	Centralizzata diretta
		Aiuti umanitari	772	Centralizzata diretta/congiunta
			<b>800</b>	
Totale spese amministrative <sup>(2)</sup>			883	
Totale spese operative (di cui):			6 596	
- anticipi			4 079	
- pagamenti intermedi/finali			2 517	
<b>Totale pagamenti per l'esercizio</b>			<b>7 479</b>	
<b>Totale impegni per l'esercizio</b>			<b>8 463</b>	

(<sup>1</sup>) In base all'articolo 53 del regolamento finanziario, la gestione centralizzata diretta si applica quando le funzioni di esecuzione sono svolte direttamente dai servizi della Commissione, mentre la gestione centralizzata indiretta si applica quando la Commissione delega funzioni di esecuzione del bilancio in conformità agli articoli 54-57 del regolamento finanziario.

(<sup>2</sup>) L'audit relativo alle spese amministrative è presentato al capitolo 9.

Fonte: Conti annuali 2009.

#### OSSERVAZIONI DELLA CORTE

### Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche

6.2. La spesa per le Relazioni esterne e lo Sviluppo è eseguita dall'Ufficio di cooperazione EuropeAid (EuropeAid) e dalla direzione generale delle Relazioni esterne (DG RELEX). La spesa a titolo dell'Allargamento è eseguita dalla direzione generale per l'Allargamento (DG ELARG), mentre quella per gli Aiuti umanitari, inclusi quelli alimentari, è di competenza della direzione generale per gli Aiuti umanitari (DG ECHO).

#### EuropeAid

6.3. La spesa eseguita da EuropeAid comprende:

- l'assistenza finanziaria e tecnica ai paesi dell'Asia e dell'America latina, nonché la cooperazione economica con gli stessi;
- la politica europea di vicinato, incluso il partenariato strategico con la Russia;
- i programmi tematici, inclusi la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, gli attori non statali e le autorità locali, l'ambiente, la salute e l'istruzione, la democrazia e i diritti umani.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.4. La maggior parte della spesa è soggetta a una gestione centralizzata diretta da parte dei servizi della Commissione, operata dai servizi centrali o dalle delegazioni dell'UE<sup>(2)</sup> nei paesi terzi interessati. Gli aiuti erogati attraverso le organizzazioni internazionali sono soggetti alla gestione congiunta.

6.5. La maggior parte dei pagamenti è costituita da anticipi o pagamenti intermedi, mentre i pagamenti finali rappresentano non più del 20 % della spesa dell'esercizio.

6.6. I pagamenti finali sono in genere soggetti ad un rischio più elevato quanto alla regolarità rispetto agli anticipi ed ai pagamenti intermedi. Questi ultimi normalmente devono soltanto soddisfare un numero limitato di condizioni, mentre i pagamenti finali di solito vengono erogati solo in seguito alla presentazione ed alla liquidazione di tutte le spese realmente sostenute per l'intero progetto.

6.7. I progetti di sviluppo sono distribuiti in oltre 150 paesi e gli organismi attuatori sono molto diversi, sia per dimensioni che per esperienza. Per beneficiare del sostegno UE, i progetti devono rispettare una complessa normativa, incluse le procedure di gara e di aggiudicazione dei contratti.

*DG Relazioni esterne*

6.8. La spesa gestita dalla DG Relazioni esterne riguarda principalmente le azioni attuate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), dello strumento per la stabilità e dello strumento per i paesi industrializzati (ICI). I principali obiettivi comprendono: il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza internazionale e la promozione degli interessi UE con i principali partner industrializzati e ad alto reddito su questioni di politica estera, di integrazione economica e su questioni di portata mondiale.

6.9. Vengono utilizzate le seguenti modalità di gestione:

- a) la gestione centralizzata indiretta o la gestione congiunta con le organizzazioni internazionali, per la politica estera e di sicurezza comune;
- b) la gestione centralizzata diretta per le relazioni e la cooperazione con i paesi terzi industrializzati (Strumento per i paesi industrializzati);
- c) la gestione centralizzata diretta e la gestione congiunta per la risposta alle crisi e alle minacce mondiali alla sicurezza (Strumento per la stabilità). I progetti sono attuati dai servizi centrali della Commissione o dalle delegazioni.

<sup>(2)</sup> Dopo l'entrata in vigore del trattato UE, quale modificato dal trattato di Lisbona, le delegazioni della Commissione hanno assunto la denominazione di delegazioni dell'Unione europea.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**6.8.** *La maggior parte delle azioni attuate nel quadro dello strumento per la stabilità mirano a reagire a situazioni di crisi reali o potenziali, nonché a sviluppare capacità pre-crisi e post-crisi.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

6.10. Nel caso della PESC, la spesa riguarda principalmente il funzionamento della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) per mezzo di missioni civili in vari paesi e territori, di solito ad alto rischio politico ed elevata instabilità. In rischi analoghi incorre lo Strumento per la stabilità.

6.11. Come per EuropeAid, la maggior parte della spesa gestita dalla DG Relazioni esterne viene eseguita sulla base di anticipi o pagamenti intermedi. Di norma, l'erogazione di questi ultimi è subordinata alla presentazione di elementi che provino il raggiungimento, attraverso le spese sostenute, di un determinato livello di avanzamento del progetto; l'erogazione dei pagamenti finali invece avviene solo in seguito alla presentazione e alla liquidazione di tutte le spese realmente sostenute per l'intero progetto.

*DG Allargamento*

6.12. La direzione generale per l'Allargamento gestisce la spesa connessa alla strategia e al processo di allargamento, principalmente nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA), del programma Phare (inclusi gli aiuti post-adesione), del programma CARDS <sup>(3)</sup> e dell'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia.

6.13. Una parte significativa della spesa viene eseguita sulla base di pagamenti erogati direttamente alle autorità nazionali dei paesi beneficiari. Di norma, il primo trasferimento di fondi è effettuato in seguito alla firma dei relativi programmi nazionali. L'erogazione delle *tranches* successive ha luogo solo in seguito all'approvazione di una dichiarazione attestante che una determinata percentuale dei fondi precedentemente trasferiti è stata già impegnata e che le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento UE.

6.14. I pagamenti vengono generalmente eseguiti attraverso un sistema di gestione centralizzata diretta oppure decentrata. Nel caso di una gestione decentrata, le verifiche *ex ante* sull'aggiudicazione degli appalti vengono svolte dalle delegazioni della Commissione; in determinate condizioni specifiche, è possibile tuttavia derogare a tali verifiche.

*DG Aiuti umanitari (ECHO)*

6.15. La DG Aiuti umanitari è responsabile dell'esecuzione della spesa relativa agli aiuti umanitari dell'UE, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio <sup>(4)</sup>; detta spesa è gestita dai servizi centrali. Circa metà degli stanziamenti impegnati sono forniti ad ONG (gestione centralizzata diretta), mentre l'altra metà all'ONU o ad altre organizzazioni internazionali (gestione congiunta).

<sup>(3)</sup> Il programma Phare era il principale strumento finanziario della strategia di preadesione per i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Il programma CARDS riguarda l'assistenza comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilità nei Balcani.

<sup>(4)</sup> GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

**6.10.** *Nei casi in cui una situazione politica instabile aumenti il livello di rischio, si ricorre a misure di attenuazione del rischio quali missioni di controllo ex post organizzate dalla sede centrale o dalle delegazioni in aggiunta agli audit esterni obbligatori che i beneficiari sono tenuti a svolgere in virtù dei loro obblighi contrattuali.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.16. Gli anticipi ed i pagamenti intermedi rappresentano una parte significativa della spesa totale. Per loro natura, essi sono meno soggetti a rischi sul piano della regolarità che non i pagamenti finali. Di norma, gli anticipi ed i pagamenti intermedi devono soltanto soddisfare un numero limitato di condizioni, mentre i pagamenti finali vengono erogati solo in seguito alla presentazione ed alla liquidazione di tutte le spese realmente sostenute per l'intero progetto.

**Estensione e approccio dell'audit**

6.17. L'approccio e la metodologia di audit generali seguiti dalla Corte sono descritti nella **parte 2 dell'allegato 1.1**. Per quanto riguarda l'audit in materia di Aiuti esterni, sviluppo e allargamento, occorre rilevare quanto segue:

- a) si è proceduto al controllo di un campione di 180 pagamenti, composto di 83 anticipi, 48 pagamenti intermedi e 49 pagamenti finali;
- b) è stata svolta una valutazione dell'efficacia dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione, sia presso i servizi centrali che presso le delegazioni, comprendente:
  - i) le verifiche ex ante;
  - ii) il monitoraggio e la supervisione;
  - iii) gli audit esterni <sup>(5)</sup>;
  - iv) l'audit interno.

**REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI**

6.18. Il 26 % delle operazioni inficiate da errori (ossia sei su 23) presenta errori quantificabili, mentre il rimanente 74 % (ossia 17 su 23) presenta errori non quantificabili. La Corte stima che il tasso di errore più probabile per l'area controllata si situi tra il 2 % ed il 5 % (cfr. **allegato 6.1**).

6.19. Gli errori più significativi individuati riguardano:

- a) errori quantificabili in materia di ammissibilità (ad esempio condizioni essenziali non soddisfatte, spese sostenute al di fuori del periodo ammissibile, inclusione di spese non ammissibili nelle dichiarazioni di spesa dei progetti, nonché irregolarità nelle procedure di gara e di aggiudicazione esperite dagli organismi attuatori);
- b) errori non quantificabili (ad esempio irregolarità nelle procedure di appalto, mancato rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti nelle rispettive decisioni di finanziamento, mancanza di una pista di controllo adeguata).

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**6.17.**

- a) *La Commissione fa notare che il campione del 2009 comprendeva un numero di pagamenti finali notevolmente più alto di quelli degli anni precedenti.*

**6.18.** *La Commissione si rallegra dell'aumento della «frequenza» delle operazioni che la Corte giudica interamente regolari (87 %) rispetto alle percentuali del 2008 e del 2007.*

<sup>(5)</sup> Controlli ex post per quanto attiene alla DG Relazioni esterne.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.20. Nell'insieme, la maggior parte degli errori individuati sono non quantificabili e sono stati riscontrati a livello delle delegazioni dell'UE.

6.21. Alcuni degli errori rilevati riguardavano i pagamenti intermedi, e saranno pertanto soggetti a successive verifiche nell'ambito del processo di controllo interno. Tuttavia, in alcuni pagamenti finali, la Corte ha riscontrato errori che non erano stati rilevati dai controlli della Commissione.

## EFFICACIA DEI SISTEMI

6.22. I risultati dell'esame dei sistemi sono sintetizzati nell'*allegato 6.2*. I sistemi di supervisione e controllo sono stati giudicati, nel complesso, parzialmente efficaci.

*EuropeAid*

6.23. Come riportato nella relazione annuale della Corte sull'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (relazione sui FES), i sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid sono stati valutati come parzialmente efficaci.

*DG Relazioni esterne*

6.24. Nell'insieme, i sistemi di supervisione e controllo della DG Relazioni esterne sono stati considerati parzialmente efficaci.

6.25. Detta valutazione ha incluso il seguito dato alla valutazione dei sistemi effettuata dalla Corte negli anni precedenti, nonché un esame dei risultati del lavoro di audit interno.

**Verifiche ex ante**

6.26. Le procedure per le verifiche ex ante nella DG Relazioni esterne sono state potenziate nel 2009 tramite l'introduzione di nuove procedure e liste di controllo; sarà però possibile valutare l'efficacia di tali cambiamenti soltanto nei prossimi anni. La Corte osserva tuttavia che non si è ancora posto rimedio ad alcuni punti deboli precedentemente individuati (ad esempio la mancanza di una valutazione ex ante delle missioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, prescritta dall'articolo 56 del regolamento finanziario).

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**6.20.** *Le delegazioni dell'UE sono responsabili della grande maggioranza dei pagamenti relativi al portafoglio «Aiuti esterni» della Commissione. Per quanto riguarda EuropeAid, il 79 % del portafoglio in corso iscritto al bilancio dell'UE (impegni ancora da liquidare) è stato gestito dalle delegazioni nel 2009.*

**6.21.** *La Commissione stima che le misure di indagine e correttive precedenti ai pagamenti finali (presentazione di relazioni, audit esterni, verifiche della spesa e delle transazioni eseguite dal personale della Commissione e così via) siano efficaci. Inoltre, le potenziali irregolarità possono ancora essere corrette ex post effettuando audit ex post e procedendo agli opportuni recuperi. Tuttavia, non è realistico pensare che i controlli possano eliminare completamente il rischio di errore finanziario.*

**6.22.** *La Commissione ritiene che i sistemi di supervisione e controllo pluriennali per il gruppo di politiche che comprende gli aiuti esterni, lo sviluppo e l'allargamento siano efficaci e siano notevolmente migliorati nel corso degli anni, come testimonia l'aumento della percentuale di pagamenti completamente regolari rilevati dalla Corte nel suo campione.*

**6.23.** *La Commissione si rallegra delle dichiarazioni della Corte secondo cui «EuropeAid ha instaurato una strategia di controllo globale» e «nel 2009, EuropeAid ha continuato ad apportare miglioramenti significativi alla concezione e all'attuazione dei propri sistemi di supervisione e controllo» (paragrafo 54 della relazione annuale 2009 sul FES).*

**6.24.** *La Commissione si compiace che la Corte riconosca i miglioramenti introdotti negli ultimi tempi.*

**6.26.** *Nella nuova proposta di revisione del regolamento finanziario si riconosce che le valutazioni a titolo dell'articolo 56 possono essere svolte soltanto in modo progressivo a causa della natura specifica di queste missioni, create ad hoc ed ex nihilo.*

*Le checklist per i contratti relativi alla PESC sono state completate e vengono già utilizzate.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Monitoraggio e supervisione**

6.27. La Corte ha riscontrato persistenti punti deboli relativamente alla componente monitoraggio e supervisione del sistema di controllo interno, sebbene siano stati notati alcuni miglioramenti a proposito della chiusura di vecchi contratti le cui attività erano state già finalizzate (Meccanismo di reazione rapida). Alla chiusura dell'esercizio, 16 pratiche relative al Meccanismo di reazione rapida non erano state chiuse, e non erano state ricevute le relazioni finali per 20 contratti relativi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) il cui termine di attuazione era già scaduto (per la maggior parte di essi nel 2008).

**Controlli ex post**

6.28. Per quanto attiene ai controlli ex post, il direttore generale, sulla base dei punti deboli individuati dalla Corte nel 2008 nonché dall'audit interno (cfr. anche il paragrafo 6.49), ha incluso nella propria dichiarazione di affidabilità una riserva significativa riguardante l'efficacia di detti controlli sui bilanci operativi per la politica estera e di sicurezza comune e per lo Strumento per la stabilità.

6.29. Ciò nonostante, la Corte riconosce che sono stati compiuti dei progressi nel funzionamento del sistema di controllo ex post rispetto al 2008. È stata elaborata ed attuata una strategia di controllo ex post ed è stato svolto un maggior numero di controlli ex post. L'efficacia di tali modifiche potrà essere valutata soltanto nei prossimi anni.

**Audit interno**

6.30. La funzione di audit interno è valutata come generalmente efficace. Nel 2009, la struttura di audit interno (*Internal Audit Capability* — IAC) ha lavorato a pieno regime, intraprendendo audit su questioni pertinenti ed utili.

**DG Allargamento****Verifiche ex ante**

6.31. Le verifiche ex ante sono giudicate parzialmente efficaci. Un livello rilevante di errore riscontrato dalla Corte nelle procedure di gara gestite dagli organismi pagatori nazionali [cfr. paragrafo 6.19, lettera a)] non è stato impedito, rilevato o corretto dalla verifica ex ante delle delegazioni dell'UE.

6.32. La Corte ha individuato alcuni punti deboli nell'istituzione e nel funzionamento del sistema di attuazione decentrata (SAD) per la Croazia e la Turchia. Detti punti deboli comprendono:

6.27. *La Commissione ha effettivamente adottato già nel 2009 misure relative alla chiusura di vecchie pratiche (sia per il meccanismo di reazione rapida che per la PESC); tale impegno proseguirà nel corso del 2010.*

6.28. *Il direttore generale della DG RELEX ha elaborato un piano d'azione dedicato al follow-up delle riserve espresse nella relazione annuale di attività del 2009 e destinato a migliorare la qualità dell'affidabilità nel 2010.*

6.29. *La Commissione si compiace che la Corte riconosca i miglioramenti introdotti, che sono continuati nel 2010. Fra le misure adottate quest'anno citiamo una migliore metodologia per i controlli in loco, l'organizzazione di attività di formazione e l'aggiornamento degli orientamenti per la documentazione dei risultati dei controlli ex post.*

6.31. *La Commissione ritiene che le verifiche ex ante, sia presso la sede centrale che nelle delegazioni dell'UE, siano efficaci. Come riconosce la Corte, la Commissione ha ulteriormente migliorato i suoi sistemi interni e ha completato gli orientamenti. Nella relazione annuale del 2008 le verifiche ex ante sono state giudicate efficaci.*

6.32. *Nel 2009 la DG ELARG ha continuato a controllare che le autorità nazionali della Croazia e della Turchia rispettassero le condizioni per il (parziale) conferimento dei poteri di gestione. Per attenuare i rischi, ha continuato a far svolgere dalla delegazione verifiche ex ante.*

*Inoltre, i test di convalida delle operazioni effettuati dalla Corte non hanno rivelato carenze significative, a parte una certa mancanza di pista di controllo per la completa spiegazione delle decisioni prese dalle delegazioni.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

- a) l'esigenza di orientamenti più specifici per la procedura di «conferimento dei poteri di gestione» <sup>(6)</sup>, per chiarire meglio i ruoli dei diversi attori della Commissione nel processo;
- b) gli elementi comprovanti le verifiche svolte dalla delegazione e presentati al capo-delegazione per l'approvazione operativa delle richieste di fondi sono insufficienti.

6.33. Sono stati riscontrati punti deboli anche nella gestione centralizzata da parte della Commissione, inclusi casi di insufficiente documentazione e norme non adeguatamente rispettate.

6.34. Alla fine del 2009, non tutte le linee-guida necessarie alla chiusura e alla liquidazione dei programmi Phare e CARDS (incluso l'utilizzo di rettifiche forfettarie) erano state completate. Nel frattempo, la DG Allargamento ha ridotto, ma non eliminato, l'arretrato delle dichiarazioni finali per Phare e lo Strumento di transizione nei nuovi Stati membri, e permangono ritardi (fino a cinque anni).

**Monitoraggio e supervisione**

6.35. Il monitoraggio e la supervisione sono stati giudicati efficaci. Ciò nonostante, la Corte ha notato che non si è posto completamente rimedio ai punti deboli già individuati negli anni precedenti.

6.36. Uno di questi punti deboli è l'esigenza di un'adeguata verifica della qualità dei dati immessi nei sistemi di informazione gestionali (CRIS, i-Perseus), come mostrato dagli errori di codifica rilevati nel corso della verifica delle operazioni da parte della Corte.

6.37. Inoltre, la Corte ha notato che, per quanto riguarda la gestione decentrata, i risultati delle visite di monitoraggio effettuate dalle delegazioni dell'UE presso i beneficiari non sempre sono registrati in un modo che permetta di analizzarli e dar loro seguito in maniera efficace.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

- a) Dato che un maggior numero di paesi si appresta a chiedere il conferimento dei poteri di gestione, la DG ELARG ha aggiornato le sue linee guida interne del 2008 per tenere conto dell'esperienza acquisita grazie al conferimento dei poteri di gestione effettuato nel 2008 e ha fornito, nel 2009, ulteriori orientamenti a tutte le parti coinvolte nel processo. È in corso di preparazione una guida completa per il conferimento dei poteri di gestione, che dovrebbe essere pronta per le domande che saranno ricevute nei prossimi due anni.
- b) Il ruolo del capo delegazione nell'approvazione di una richiesta di pagamento è chiaramente definito nelle istruzioni interne emesse dalla DG ELARG. I controlli da effettuare secondo tali istruzioni costituiscono la base necessaria per l'approvazione di una specifica richiesta di pagamento.

6.33. Le questioni sollevate dalla Corte si riferiscono essenzialmente a possibili miglioramenti della pista di controllo, ma non a errori materiali nell'applicazione delle regole. All'inizio del 2010 si è provveduto a risolvere la maggior parte di questi problemi tramite istruzioni interne e note illustrative.

6.34. Dato che il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione sono stati modificati nel 2003, la DG ELARG ha sempre applicato la procedura di liquidazione dei conti prevista dal regolamento finanziario modificato. Tale procedura è stata regolarmente aggiornata ed è stata ora sostituita da una più sostanziale e consolidata «politica di liquidazione dei conti nella gestione decentrata — Phare e strumento di transizione», adottata nel giugno 2010, che illustra in modo molto più dettagliato come applicare laddove necessario rettifiche forfettarie per le carenze del sistema (ad esempio per la liquidazione dei conti dei programmi nell'ambito della gestione decentrata estesa).

Solo nel 2009, la DG ELARG ha chiuso 375 dichiarazioni finali, una cifra molto superiore a quella dei nuovi programmi avviati. Rimangono alcuni casi in cui la procedura in contraddittorio richiede tempo e la cui chiusura potrebbe richiedere molti anni.

<sup>(6)</sup> Delega dei poteri di gestione da parte della Commissione nel contesto del processo di decentramento.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Controlli ex post**

6.38. I controlli ex post sono giudicati generalmente efficaci.

6.39. Nel 2009, la DG Allargamento ha elaborato una strategia specifica per introdurre audit ex post dei progetti gestiti in modo centralizzato. La nuova strategia verrà attuata soltanto a partire dal 2010.

**Audit interno**

6.40. La funzione di audit interno è valutata come generalmente efficace. Nel 2009 la struttura di audit interno (IAC) ha lavorato a pieno regime, intraprendendo audit su questioni pertinenti ed utili.

**DG Aiuti umanitari (ECHO)****Verifiche ex ante**

6.41. Le verifiche ex ante sono giudicate generalmente efficaci.

6.42. La Corte ritiene che i circuiti finanziari esistenti siano sufficientemente ben concepiti da rilevare e correggere gli errori commessi dai partner. Tuttavia, la Corte ha notato che i punti deboli individuati durante gli audit periodici sui sistemi dei partner non sempre vengono affrontati da questi ultimi in maniera tempestiva, e non sempre se ne tiene conto durante il riesame annuale dell'accreditamento dei partner. Ciò riduce il grado di fiducia che la Commissione può riporre nell'efficacia dei sistemi di controllo interno dei partner in termini di prevenzione di errori ed irregolarità.

6.43. In più, la natura generica degli obiettivi inclusi nelle decisioni di finanziamento relative ai contratti da attuare rende difficile valutare con cognizione di causa le proposte presentate. Inoltre, la documentazione relativa alle valutazioni condotte non permette una comparazione generale delle proposte presentate.

**6.38.** *La Commissione stima che i controlli ex post per la gestione decentrata siano pienamente efficaci. Riconosce tuttavia che la funzione di audit ex post per la gestione decentrata non è stata ancora pienamente lanciata.*

*Gli audit ex post supplementari svolti da un'unità orizzontale distinta e affrontati in questa sezione sono destinati soltanto a fornire all'ordinatore delegato una garanzia aggiuntiva al di là dei requisiti del regolamento finanziario.*

**6.39.** *Questa nuova strategia mira a fornire una garanzia supplementare che non è richiesta dal regolamento finanziario.*

**6.42.** *I risultati degli audit sono disponibili per le valutazioni dei partner e utilizzati a questo fine. L'accreditamento dei partner si basa anche sugli elementi raccolti grazie al monitoraggio dei progetti svolti e tiene conto, fra l'altro, degli aspetti finanziari, legali e operativi dei partner. Le valutazioni e gli audit spesso danno luogo a raccomandazioni rivolte ai partner affinché migliorino i loro sistemi di controllo interno. Di conseguenza, molte relazioni di audit hanno indotto direttamente a modificare lo statuto accordato ai sistemi di controllo dei partner. L'attuale sistema di audit e valutazione dei partner istituito dalla DG ECHO ha prodotto un sistema di controllo che offre una panoramica equilibrata ed efficace dei sistemi di controllo interno dei partner, aiutando a prevenire errori e irregolarità.*

**6.43.** *Pur essendo pienamente sufficienti per l'adozione di una decisione di finanziamento, gli obiettivi stabiliti nelle decisioni di finanziamento per gli aiuti umanitari devono essere considerati unitamente alle informazioni dettagliate sulle esigenze individuate, sulla strategia proposta per una reazione convincente e sulle sue necessarie componenti, che sono illustrate nel documento di accompagnamento della decisione.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Monitoraggio e supervisione**

6.44. Nel complesso, i sistemi di monitoraggio e supervisione sono generalmente efficaci. Tuttavia, la Corte nota che la Commissione non controlla in che misura i partner delle convenzioni quadro di partenariato utilizzano le «Centrali di acquisto umanitario» (*Humanitarian Procurement Centres*)<sup>(7)</sup>, a dispetto dell'importanza di tali Centrali per la riduzione dei rischi di errore nelle procedure di appalto.

**Audit esterni**

6.45. L'attività di audit ex post è giudicata efficace. La Corte ha potuto verificare che i progressi compiuti nel 2008 continuavano, sebbene vi siano ancora margini di miglioramento relativamente al consolidamento del seguito dato alle constatazioni di audit (in particolare quelle originanti il recupero di spese non ammissibili).

**Audit interni**

6.46. La funzione di audit interno è valutata come generalmente efficace. Nel 2009, la struttura di audit interno (IAC) della DG ha lavorato a pieno regime, intraprendendo audit su questioni pertinenti ed utili.

**AFFIDABILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE**

6.47. I risultati dell'esame delle attestazioni dei direttori generali della Commissione sono sintetizzati nell'**allegato 6.3**.

6.48. La Corte riconosce i miglioramenti operati da tutte le direzioni generali nell'ambito di questo gruppo di politiche relativamente alla qualità delle informazioni fornite nelle rispettive relazioni annuali di attività.

*Per quanto riguarda la complessità delle situazioni di crisi, la molteplicità delle esigenze e la disponibilità di altri donatori, le necessità specifiche da affrontare insieme alla specifica reazione sono illustrati nelle proposte presentate dai partner della DG ECHO in seguito alla decisione di finanziamento della Commissione. La Commissione ritiene che le procedure di selezione dei progetti elaborate dalla DG ECHO riflettano le specificità degli aiuti umanitari e forniscano solide garanzie riguardo alla qualità dell'aiuto offerto dai partner di ECHO. Ammette tuttavia che la documentazione della valutazione delle proposte può essere ulteriormente migliorata, razionalizzata e standardizzata.*

**6.44.** *La Commissione si compiace della conclusione generale della Corte.*

*Per quanto riguarda le Centrali di acquisto umanitario (Humanitarian Procurement Centres), la Commissione nota con favore che la Corte ne riconosce l'importanza complessiva.*

**6.45.** *La Commissione si rallegra della valutazione della Corte e conferma il proprio impegno a proseguire nel miglioramento della propria procedura di follow-up.*

**6.48.** *La Commissione ha svolto un'indagine per individuare i fattori che influenzano favorevolmente la qualità delle relazioni annuali di attività. In seguito all'identificazione di tali fattori, sono state attuate alcune misure volte a migliorare la qualità delle prove presentate a sostegno della dichiarazione di affidabilità, nonché la leggibilità delle relazioni. La Commissione accoglie quindi con soddisfazione la valutazione positiva espressa dalla Corte circa le relazioni annuali di attività e continuerà a cercare di migliorarle in quanto fonti di elementi probatori per la DAS.*

<sup>(7)</sup> Organizzazioni non profit specializzate nella gestione tecnico-commerciale delle forniture e dei servizi necessari all'attuazione delle azioni umanitarie.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.49. La Corte concorda con le valutazioni espresse dai direttori generali della DG Relazioni esterne (una riserva relativa ai controlli ex post sul bilancio operativo per la PESC e lo Strumento per la stabilità) e dai direttori generali della DG Allargamento e della DG Aiuti umanitari (nessuna riserva).

6.50. I risultati dell'esame di quanto dichiarato dal direttore generale per EuropeAid sono inclusi nella relazione sui FES. La Corte ritiene che la dichiarazione e la relazione annuale di attività presentate dal direttore generale forniscano una valutazione solo parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

6.51. Sulla base del lavoro di audit espletato, la Corte conclude che i pagamenti eseguiti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 a titolo del gruppo di politiche Aiuti esterni, sviluppo e allargamento presentano errori rilevanti.

6.52. Alla luce del lavoro di audit svolto, la Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo per il gruppo di politiche Aiuti esterni, sviluppo e allargamento sono, in generale, parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti.

6.53. Si dovrebbe tener conto delle seguenti raccomandazioni:

- a) la DG Relazioni esterne dovrebbe consolidare la propria metodologia di controllo ex post e dare prontamente seguito alle raccomandazioni fatte dal revisore interno a tale proposito;
- b) la DG Relazioni esterne dovrebbe assegnare sufficienti risorse all'analisi e alla chiusura dei contratti per il vecchio meccanismo di reazione rapida e di quelli per la PESC i cui termini di attuazione sono già scaduti;
- c) la DG Allargamento dovrebbe fornire orientamenti maggiormente specifici per la procedura di «conferimento di poteri di gestione», per chiarire meglio i ruoli dei diversi attori della Commissione nel processo;

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**6.50.** La Commissione si rallegra del fatto che la Corte abbia giudicato la relazione annuale di attività di EuropeAid «chiara e ricca di informazioni, grazie soprattutto all'utilizzo di indicatori quantitativi» (paragrafo 50 della relazione sul FES). Ritiene che gli indicatori qualitativi e quantitativi definiti nei quattro elementi della garanzia di affidabilità della relazione annuale di attività di EuropeAid forniscano realmente i necessari elementi probatori a sostegno della dichiarazione di ragionevole garanzia da parte del direttore generale e offrano una valutazione accurata della gestione finanziaria di EuropeAid in ordine alla regolarità.

**6.52.** La Commissione ha progettato i suoi controlli in modo da coprire l'intero ciclo di vita dei suoi progetti pluriennali. Ritiene che questi sistemi di supervisione e controllo per il gruppo di politiche che comprende gli aiuti esterni, lo sviluppo e l'allargamento siano efficaci e siano notevolmente migliorati nel corso degli anni, come testimonia l'aumento della percentuale di pagamenti completamente regolari rilevati dalla Corte nel suo campione. Le raccomandazioni formulate dalla Corte negli ultimi anni sono state seguite e molti di questi miglioramenti sono stati riconosciuti dalla Corte: difatti, elementi significativi dei sistemi chiave di controllo sono stati ritenuti efficienti.

**6.53.**

- a) La Commissione accetta le raccomandazioni della Corte e tiene a specificare che sta già adottando misure volte a seguire tutte le raccomandazioni espresse riguardo ai controlli ex post nella DG RELEX.
- b) La Commissione è d'accordo con la Corte e fa presente che nel 2009 si è già adoperata notevolmente per procedere alla chiusura dei progetti arretrati. Infatti il 75 % di tutti i contratti del meccanismo di reazione rapida aperti all'inizio del 2009 è stato chiuso alla fine dell'anno. Questo impegno proseguirà nel corso del 2010.
- c) Dato che un maggior numero di paesi si appresta a chiedere il conferimento dei poteri di gestione, la DG ELARG ha aggiornato le sue linee guida interne del 2008 per tenere conto dell'esperienza acquisita grazie al conferimento dei poteri di gestione effettuato nel 2008 e ha fornito, nel 2009, ulteriori orientamenti a tutte le parti coinvolte nel processo.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

- d) la DG Allargamento dovrebbe rivedere le proprie *checklist* del controllo interno al fine di documentare tutte le verifiche effettuate;
- e) la DG Allargamento dovrebbe adottare misure volte a migliorare la qualità dei dati immessi nei propri sistemi di informazione gestionali (ad esempio un'analisi e una verifica periodiche della qualità dei dati);
- f) la DG Allargamento dovrebbe elaborare e porre in essere dei meccanismi che facilitino l'analisi ed il seguito da dare ai risultati delle missioni di monitoraggio svolte;
- g) la DG Allargamento dovrebbe continuare ad assegnare sufficienti risorse all'analisi delle dichiarazioni finali in sospenso presentate nel quadro di Phare e del meccanismo di transizione nei nuovi Stati membri;
- h) la DG Aiuti umanitari (ECHO) dovrebbe migliorare la documentazione delle valutazioni delle proposte di azioni di aiuto umanitario (ad esempio tramite l'introduzione di relazioni di valutazione standardizzate);
- i) la DG Aiuti umanitari (ECHO) dovrebbe definire e porre in essere un meccanismo per la raccolta e l'analisi dei dati riguardanti l'utilizzo delle «Centrali di acquisto umanitario» (*Humanitarian Procurement Centres*) da parte dei propri partner.

6.54. Le raccomandazioni concernenti EuropeAid sono incluse nella relazione sul Fondo europeo di sviluppo.

6.55. L'**allegato 6.4** riassume il seguito dato a precedenti osservazioni.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

- d) La Commissione ha già preso le iniziative necessarie ad assicurare che i controlli svolti dal personale nella sezione operativa e nella sezione responsabile dei finanziamenti e delle aggiudicazioni siano documentati in modo più dettagliato.
- e) La qualità dei dati di CRIS è soggetta a controlli periodici, in particolare prima di estrarre le informazioni destinate alla relazione annuale di attività. Lo strumento informatico di gestione in cui sono immessi i dati contiene anche controlli integrati della qualità dei dati. Inoltre, la Commissione sta dedicando particolare attenzione alla formazione degli utenti di CRIS.
- g) Fin dal 2007 la DG ELARG considera prioritarie le chiusure e solo nel 2009 ha chiuso 375 dichiarazioni finali.
- h) La Commissione si sta già adoperando per migliorare e armonizzare ulteriormente la documentazione centralizzata delle sue valutazioni delle proposte. Una delle opzioni considerate è standardizzare la relazione di valutazione.
- i) Malgrado l'utilità del suggerimento della Corte, le attuali priorità e le carenze di risorse non permettono di seguire questa raccomandazione nel prossimo futuro.

6.54. Per seguire le raccomandazioni della Corte, EuropeAid intende:

- valutare possibili metodologie per un indicatore dell'impatto finanziario stimato dell'errore residuo,
- valutare l'efficacia in termini economici dei propri controlli in occasione della revisione del rischio di errore tollerabile,
- completare e diffondere un kit di strumenti di gestione finanziaria per le organizzazioni responsabili dell'attuazione,
- continuare a impegnarsi per garantire la registrazione accurata e tempestiva delle informazioni sugli audit,
- cercare di migliorare i sistemi informatici su cui si basa il proprio lavoro di audit,
- migliorare la concezione e l'esame dei criteri per il pagamento del sostegno al bilancio grazie alla revisione degli orientamenti e dei processi di valutazione *inter pares* (gruppo di sostegno alla qualità),
- rivedere il quadro di sorveglianza e comunicazione nella gestione delle finanze pubbliche per i pagamenti di sostegno al bilancio.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**SEGUITO DATO ALLA RELAZIONE SPECIALE N. 3/2006 CONCERNENTE L'AIUTO UMANITARIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN RISPOSTA ALLO TSUNAMI****Introduzione**

6.56. Nel 2006, la Corte dei conti ha pubblicato la relazione speciale n. 3/2006 concernente l'aiuto umanitario della Commissione europea in risposta allo tsunami provocato dal terremoto del 26 dicembre 2004 al largo della costa nord-occidentale di Sumatra. L'audit riguardava gli interventi di emergenza e i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine della direzione generale per gli Aiuti umanitari (DG ECHO) <sup>(8)</sup>.

6.57. Nella relazione speciale n. 3/2006, la Corte ha formulato alcune raccomandazioni, che sono state di fatto tutte sottoscritte dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Corte raccomandava alla Commissione di:

- a) considerare il ruolo che potrebbe svolgere nell'aiutare i governi dei paesi colpiti da calamità a gestire in maniera più efficace il coordinamento dei donatori, in modo da far sì che le necessità vengano soddisfatte;
- b) chiarire i ruoli rispettivi della DG ECHO e della DG Ambiente (meccanismo comunitario di protezione civile), in modo da assicurare un approccio coerente;
- c) prendere in considerazione la possibilità di prorogare i termini delle operazioni di emergenza (passando, ad esempio, da sei a nove mesi), in maniera tale da garantire tempo sufficiente per la realizzazione delle stesse;
- d) rafforzare il proprio sistema di monitoraggio, introducendovi i seguenti elementi: dopo le visite di monitoraggio, fornitura ai partner di un riscontro mediante osservazioni scritte; miglioramento delle informazioni sui costi comparati; spiegazioni più esaurienti delle disposizioni attuative e informazioni sulla natura e la sede degli interventi realizzati;
- e) tenere conto delle difficoltà di accesso alla documentazione dei progetti realizzati da agenzie dell'ONU nell'ambito dell'Accordo quadro finanziario e amministrativo.

6.58. Nelle rispettive risposte alla relazione della Corte, il Consiglio ha invitato la Commissione a sostenere il ruolo di coordinamento dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), ed il Parlamento europeo ha posto l'accento sull'importanza di collegare l'aiuto umanitario a breve termine al ripristino ed alla ricostruzione a lungo termine.

<sup>(8)</sup> Le azioni a lungo termine della Commissione in quest'area sono state esaminate dalla Corte nella relazione speciale n. 6/2008 concernente le azioni di risanamento finanziate dalla Commissione europea a seguito dello tsunami e dell'uragano Mitch.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Seguito dato alle raccomandazioni**

6.59. Nel 2007, in seguito alla proposta della Commissione europea relativa al «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (in appresso «Consenso»), è stata sottoscritta una dichiarazione comune <sup>(9)</sup> al fine di potenziare il coordinamento e la promozione delle migliori prassi fra gli Stati membri e la Commissione. Nel 2008, la Commissione ha redatto un piano d'azione allegato al Consenso.

6.60. La Commissione sostiene il ruolo guida dell'OCHA delle Nazioni Unite nel coordinare gli interventi umanitari. La DG Aiuti umanitari (ECHO) fa parte del Gruppo di sostegno dei donatori dell'OCHA (ODSG), e nel periodo dal 2007 al 2009 la Commissione ha sottoscritto 43 contratti nel campo della cooperazione con l'OCHA, per un valore totale di circa 30 milioni di euro.

6.61. La Commissione mira a coordinare le modalità di aiuto dell'UE con quelle degli Stati membri, tramite il gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (CO-HAFA) ed il Comitato per gli aiuti umanitari (HAC). La Commissione ha altresì migliorato l'utilizzo del «sistema a 14 punti» per tener traccia dei finanziamenti all'aiuto umanitario dell'UE, e nel 2009 la DG Aiuti umanitari (ECHO) ha ordinato uno studio d'insieme del sistema di coordinamento dei donatori umanitari sul campo <sup>(10)</sup>.

6.62. Sulla stessa falsariga, nel corso del 2008 e del 2009, la DG Aiuti umanitari (ECHO) ha trasmesso agli Stati membri ed al Parlamento europeo circa 250 relazioni sulla situazione (*SitReps*), le quali sono redatte dal personale sul campo e presentano la situazione umanitaria nel corso di una crisi in un dato paese o in una data regione.

6.63. In risposta alle raccomandazioni della Corte, nel 2009 la Commissione ha annunciato lo spostamento del Centro di monitoraggio e informazione (MIC) di protezione civile dalla DG Ambiente alla DG Aiuti umanitari (ECHO), spostamento che sarebbe divenuto effettivo a partire dal febbraio 2010.

6.64. La Commissione ha posto l'accento sul collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo (LRRD) piuttosto che sul prolungamento delle operazioni di emergenza, e riteneva che ciò avrebbe richiesto un significativo cambiamento della concezione e del quadro normativo della politica di azione esterna dell'UE nel suo complesso. In tale contesto, il quadro normativo è stato potenziato, e la Commissione ha adottato misure volte a rafforzare la cooperazione fra i servizi umanitari e di sviluppo e altri attori che si occupano di assistenza, in special modo sul campo ed in situazioni di crisi e di fragilità dello Stato.

<sup>(9)</sup> Dichiarazione comune del Consiglio — Consenso europeo sull'aiuto umanitario (GU C 25 del 30.1.2008).

<sup>(10)</sup> M. Spaak e R. Otto, *Study on the mapping of donor coordination (Humanitarian Aid) at the field level*, Channel research, luglio 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.65. La Commissione mirava ad eliminare i punti deboli individuati nel sistema di monitoraggio, principalmente tramite una più rigida applicazione delle proprie procedure di controllo interno ed anche riesaminando le linee-guida sul monitoraggio. Un approccio più pratico è stato adottato per lo sviluppo di un sistema informativo sui costi comparati. La DG Aiuti umanitari sta lavorando ad un sistema generale di costi unitari comparabili che dovrebbe includere una massa critica di dati sui costi unitari effettivi. Ciò nonostante, si prevede che detto sistema, noto come *Cost Observed for Results* — COR sarà usato nella piattaforma informatica *Hope/e-tool* soltanto a partire dal 2012.

6.66. La Corte ha esaminato dettagliatamente il problema dell'accesso alla documentazione dei progetti attuati dalle Agenzie delle Nazioni Unite nella relazione speciale n. 15/2009 <sup>(1)</sup>.

## Conclusioni

6.67. La Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni della Corte e delle autorità di scarico, sebbene alcuni miglioramenti concreti del sistema di monitoraggio debbano ancora essere portati a compimento. Più specificamente:

- a) la Commissione si è sforzata di far sì che il coordinamento fra donatori sia più efficace per mezzo del Consenso e del relativo piano di azione, tramite il proprio supporto all'OCHA delle Nazioni Unite e tramite la continua interazione con gli Stati membri. L'esame intermedio del piano di azione allegato al Consenso, che avrà luogo nel 2010, dovrebbe presentare in maniera sistematica le modalità con le quali la Commissione sfrutta al meglio i cinque vantaggi comparativi elencati nel Consenso, relativamente al coordinamento e alla complementarità dei donatori umanitari;
- b) ci si aspetta che lo spostamento del MIC dalla DG Ambiente alla DG Aiuti umanitari (ECHO) affronti in modo corretto la questione della coerenza di approccio fra i due servizi della Commissione;
- c) i nuovi strumenti di finanziamento introdotti nel 2007, ossia lo Strumento per lo sviluppo e la cooperazione e lo Strumento per la stabilità, forniscono alla Commissione dei mezzi per affrontare la sfida del collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo tramite l'applicazione di un mix di politiche negli Stati che emergono dalle crisi;

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

6.65. Il modello del sistema «Cost of Observed Results» (costo dei risultati osservati) inizierà nel 2011, una volta incorporato nella piattaforma informatica *Hope/e tool*. Dopo il test e l'immissione dei dati, si prevede di poter cominciare a utilizzare il sistema nel 2012.

6.66. La Commissione ha sostenuto pienamente le richieste formulate dalla Corte per ottenere i necessari elementi probatori dalle agenzie delle Nazioni Unite; questo principio è d'altronde chiaramente stipulato nell'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA). Non appena la Commissione viene informata dalla Corte delle difficoltà incontrate in quest'ambito, essa può rivolgersi alle sue controparti presso le Nazioni Unite per trovare una soluzione e garantire che la Corte ottenga le informazioni richieste.

## 6.67.

- a) La Commissione è attualmente impegnata nella revisione intermedia del piano di azione allegato al Consenso e i risultati definitivi saranno disponibili alla fine del 2010.
- b) L'integrazione del MIC sta già producendo sinergie, quali la disponibilità di informazioni immediate al manifestarsi di catastrofi naturali e di altro genere e una più stretta cooperazione tra gli esperti tecnici della DG ECHO in loco e gli esperti degli Stati membri distaccati per attività di protezione civile.
- c) La Commissione accoglie con favore il riconoscimento da parte della Corte del contributo dei nuovi strumenti al processo di transizione. Per potenziare questo impegno la Commissione ha istituito un gruppo interservizi sulla transizione, incaricato di favorire lo sviluppo di una posizione comune, di strategie coordinate e posizioni comuni sulle politiche relative a «situazioni di transizione» in cui siano utilizzati strumenti di aiuto umanitario, sviluppo e stabilizzazione. Lo scopo è migliorare sia la politica che l'attuazione di programmi sul terreno e contribuire al dibattito politico internazionale sulle situazioni di transizione.

<sup>(1)</sup> Cfr. relazione speciale n. 15/2009 «L'assistenza comunitaria attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: processo decisionale e monitoraggio».

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

d) benché lo sviluppo del sistema COR rappresenti un esercizio rigoroso e promettente, le sue prestazioni ed i suoi risultati potranno essere valutati soltanto dopo la sua completa realizzazione.

## SEGUITO DATO ALLA RELAZIONE SPECIALE N. 6/2006 SUGLI ASPETTI AMBIENTALI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA COMMISSIONE

### Introduzione

6.68. Nel 2006, la Corte ha pubblicato la relazione speciale n. 6/2006 sugli aspetti ambientali della cooperazione allo sviluppo della Commissione <sup>(12)</sup>. Nel corso dell'audit di cui sopra, la Corte ha esaminato sia i programmi ambientali finanziati dalla Commissione, sia il modo in cui essa integrava l'aspetto ambientale in tutte le proprie attività di cooperazione allo sviluppo.

6.69. Le 15 raccomandazioni della Corte alla Commissione, salutate favorevolmente dal Consiglio e dal Parlamento europeo, riguardavano tre aspetti principali: l'elaborazione di un'eshaustiva strategia ambientale e il monitoraggio della sua attuazione, il miglioramento dell'efficacia dell'incorporazione dell'aspetto ambientale e il miglioramento dell'efficacia dei progetti ambientali.

6.70. Inoltre, il Parlamento europeo raccomandava alla Commissione di fare maggior uso delle riconosciute competenze delle amministrazioni degli Stati membri che si occupano di aiuti umanitari a livello nazionale, nonché di imprese private aventi una comprovata esperienza, come partner di dette amministrazioni, nella gestione di progetti ambientali nel quadro di programmi nazionali di cooperazione allo sviluppo <sup>(13)</sup>.

### Seguito dato alle raccomandazioni

6.71. In seguito alla relazione speciale della Corte, i servizi della Commissione hanno dato priorità all'elaborazione di una nuova, esaustiva strategia in tema di ambiente, e alla fine del 2006 hanno redatto una bozza di schema strategico. Tuttavia, modifiche alle priorità della Commissione hanno ritardato il successivo lavoro concernente detta strategia, per cui è stato soltanto nell'aprile 2009 che la Commissione ha presentato gli elementi per sviluppare tale nuova strategia in un proprio documento di lavoro <sup>(14)</sup>. Il Consiglio ha accolto favorevolmente detto documento di lavoro, e nel giugno 2009 ha invitato la Commissione a preparare un documento sulla strategia globale dell'UE entro il 2011. A marzo 2010, la Commissione e gli Stati membri erano nella fase iniziale dello sviluppo del programma di lavoro per la redazione della nuova strategia.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

d) La Commissione condivide l'osservazione della Corte e si adopera per poter fornire i primi risultati entro la fine del 2011.

6.71. Il ritardo nella preparazione della strategia è dovuto a una modifica delle priorità per cui la strategia in tema di ambiente non doveva più essere presentata in una comunicazione a sé stante, ma in allegato a una più ampia comunicazione sull'integrazione di tutti gli aspetti orizzontali (non solo quelli ambientali), che avrebbe dovuto essere adottata entro la fine del 2008. Questa impostazione, proposta al fine di ridurre il numero di comunicazioni della Commissione, è stata però alla fine abbandonata per la difficoltà di riunire le varie questioni di integrazione in un solo documento e perché si è riconosciuta l'esigenza di una strategia più mirata in materia di ambiente. Nel settembre 2009 si è svolta una riunione con gli Stati membri (e rappresentanti della società civile) per avviare in comune la preparazione della nuova strategia.

<sup>(12)</sup> GU C 235 del 29.9.2006, pag. 1.

<sup>(13)</sup> Cfr. il paragrafo 233 della risoluzione del Parlamento europeo sul discharge (GU L 187 del 15.7.2008, pag. 50).

<sup>(14)</sup> *Improving Environmental Integration in Development Cooperation* (Migliorare l'integrazione ambientale nella cooperazione allo sviluppo), SEC(2009) 555 del 21.4.2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.72. Nel settembre 2006, la Commissione ha costituito un quadro operativo per preparare la nuova strategia ambientale, creando un gruppo interservizi guidato dalla DG Sviluppo e formato da rappresentanti delle pertinenti direzioni generali. La Commissione ha richiesto assistenza tecnica per individuare alcuni possibili indicatori di performance relativi all'integrazione della dimensione ambientale, da usare nella nuova strategia ambientale nel 2006. Una valutazione completa della performance della Commissione relativa all'integrazione della dimensione ambientale è stata alla fine svolta dall'assistenza tecnica per la prima volta nel 2009, in base agli indicatori e alla metodologia sviluppati.

6.73. La Commissione non ha effettuato alcuna analisi specifica per valutare la propria capacità interna di attuare detta strategia ambientale. La Commissione ha proceduto ad incrementare la propria capacità principalmente attraverso un consistente programma di formazione del proprio personale, nonché tramite la formulazione di più dettagliati orientamenti per quest'ultimo. Inoltre, unità chiave presso i servizi centrali della Commissione hanno goduto di un limitato incremento del proprio organico, in primo luogo per lavorare sul cambiamento climatico nel contesto della cooperazione allo sviluppo.

6.74. Gli orientamenti destinati al personale per integrare le questioni ambientali nell'aiuto allo sviluppo sono stati redatti alla fine del 2006 e poi aggiornati nel 2009, per tener meglio conto del cambiamento climatico. Tuttavia, un'analisi condotta nel 2009 da consulenti esterni per conto di EuropeAid ha rilevato che, per circa il 50 % dei progetti esaminati, era possibile migliorare ulteriormente l'integrazione degli aspetti ambientali nella fase di formulazione dei progetti.

6.75. Un significativo numero di agenti della Commissione ha ricevuto formazione in merito agli aspetti ambientali della cooperazione allo sviluppo, e la Commissione ha investito fondi considerevoli a tal fine. Detta formazione è stata resa obbligatoria, a partire dal 2009, per il personale operativo di EuropeAid, ma non per la DG Sviluppo e per la DG Relazioni esterne.

6.76. La Commissione non ha ancora effettuato una valutazione complessiva della propria assistenza ambientale, che copra tanto i programmi quanto l'integrazione degli aspetti ambientali negli stessi. Deve inoltre ancora essere creata una banca dati centrale di tutti i singoli progetti ambientali valutati. Gli aspetti ambientali del sistema di monitoraggio dei progetti della Commissione sono stati estesi, ma non è stata effettuata alcuna valutazione di tali relazioni di monitoraggio da un punto di vista ambientale.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**6.72.** *I principali indicatori quantitativi da usare nell'attuale strategia di integrazione degli aspetti ambientali sono stati definiti, come richiesto dalla Corte, e sono oggetto di monitoraggio fin dal 2006. Tali indicatori si riferiscono all'applicazione di strumenti quali profili ambientali nell'elaborazione delle strategie nazionali e regionali, a valutazioni ambientali in relazione a programmi e progetti, alla quantità di azioni di formazione offerte e al numero dei membri del personale che ne beneficiano. Gli indicatori qualitativi per valutare l'integrazione degli aspetti ambientali nella formulazione dei progetti sono stati definiti e applicati in una prima valutazione ex post pilota svolta nel 2009.*

**6.73.** *Nel contesto della politica della Commissione volta a una «crescita zero» dell'organico, come riconosciuto dalla Corte, EuropeAid ha mirato a potenziare le competenze del personale non specializzato piuttosto che svolgere una specifica valutazione delle proprie capacità interne. Questo metodo è stato applicato coerentemente durante il periodo di riferimento.*

**6.74.** *La revisione ex post, che costituiva un esercizio pilota, si inseriva in una tendenza generale al continuo miglioramento nella fase della formulazione dei progetti.*

**6.75.** *La formazione in materia di integrazione degli aspetti ambientali è attualmente obbligatoria per tutto il personale operativo di EuropeAid in servizio presso la sede centrale e per quello destinato alle delegazioni. Con oltre 400 partecipanti, questo è stato uno dei corsi di formazione più frequentati nel 2009. Dal 2005 si svolge un ampio programma di seminari di formazione, comprendente circa 50 seminari regionali svolti nei paesi beneficiari della cooperazione e molti seminari presso la sede centrale.*

**6.76.** *Una valutazione dell'integrazione degli aspetti ambientali nella cooperazione allo sviluppo è prevista per il 2011. È in corso di elaborazione una base dati centrale contenente le valutazioni dei singoli progetti, che sarà operativa nel 2011. Nel 2005 e nel 2009 sono state prodotte per l'America latina relazioni di valutazione impostate su un monitoraggio basato sui risultati e incentrate sui progetti ambientali. Le valutazioni della cooperazione UE a livello dei singoli paesi hanno affrontato aspetti ambientali tra le questioni orizzontali.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.77. La Commissione ha adottato misure per migliorare l'individuazione dei progetti legati all'ambiente, ma non è ancora in grado di stimare accuratamente l'importo della spesa legata all'ambiente. Per i progetti riguardanti il clima, la Commissione ha introdotto un sistema per produrre stime della spesa per approssimazione, ma lo stesso non è stato fatto in altri ambiti, in particolare per la biodiversità e la desertificazione.

6.78. Sono stati preparati profili ambientali nazionali (CEP) da allegare a quasi tutti i documenti di strategia nazionale (DSN), i quali includevano una specifica sezione sull'ambiente. Ciò nonostante, la qualità dei CEP non è uniforme, e la loro influenza sul DSN complessivo è in genere ancora limitata. Gli orientamenti per la revisione intermedia dei CEP, che era in corso al momento di tale esame, mirano ad accrescere l'attenzione prestata all'ambiente nei CEP e hanno dato priorità in modo particolare all'inclusione nei DSN rivisti delle questioni relative al cambiamento climatico.

6.79. La Commissione ha stabilito degli orientamenti per integrare le questioni ambientali nelle operazioni di sostegno al bilancio. In pratica, tuttavia, la condizionalità e gli indicatori ambientali sono raramente inclusi nei programmi di sostegno al bilancio, e soltanto in qualche caso è stata effettuata una valutazione ambientale strategica.

6.80. Sebbene gli orientamenti della Commissione abbiano stabilito specifiche procedure per lo *screening* ambientale di tutti i progetti, EuropeAid ha lasciato alle delegazioni la decisione sull'istituzione o meno di punti focali ambientali per verificare dette procedure. A motivo di limitazioni di personale, gli stessi specialisti ambientali di EuropeAid non sono in condizione di valutare lo *screening* ambientale di tutte le proposte di progetti.

6.81. La Commissione ha inoltre elaborato delle linee-guida sullo svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA) durante la fase di formulazione del progetto, nonché delle linee-guida sul seguito da dare alle raccomandazioni contenute nelle valutazioni di impatto ambientale. Tuttavia, in base all'analisi del 2009 di EuropeAid citata al paragrafo 6.74, non sempre viene soddisfatto l'obbligo di procedere alla VIA.

6.82. Per il programma tematico per l'ambiente<sup>(15)</sup>, le delegazioni svolgono un ruolo maggiore nella valutazione delle proposte di progetti. Per quanto riguarda i progetti relativi ai DSN, il Manuale di integrazione dell'ambiente contiene linee-guida volte a far sì che si tenga conto delle condizioni locali al momento della concezione del progetto.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**6.77.** EuropeAid ha migliorato la sua capacità di identificare e verificare le spese per i progetti ambientali, ma è tuttora molto complesso calcolare gli importi esatti destinati a obiettivi ambientali nelle azioni destinate in via prioritaria ad altri obiettivi. Sono in corso discussioni con l'OCSE/CAS per valutare il modo migliore per trasformare i dati qualitativi basati sui marcatori di Rio in dati finanziari.

**6.78.** La qualità dei profili ambientali nazionali (CEP) e la loro influenza sui documenti di strategia nazionale (DSN) sono ancora effettivamente variabili, ma alcuni CEP sono attualmente aggiornati sulla base degli orientamenti sull'integrazione degli aspetti ambientali e per affrontare meglio i problemi del cambiamento climatico, mentre le linee guida per la revisione intermedia hanno indotto a considerare con maggiore attenzione le questioni relative all'ambiente e al cambiamento climatico nei DSN, specialmente nei paesi che beneficiano dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

**6.79.** Nel 2011 saranno pubblicati nuovi orientamenti sul sostegno al bilancio che comprenderanno nuove linee guida sulle questioni orizzontali. Tuttavia, nonostante l'introduzione di specifici indicatori ambientali, il dialogo politico sulle questioni ambientali si svolge in molti paesi nell'ambito dei quadri comuni dei donatori che seguono le operazioni di sostegno generale al bilancio. Le valutazioni ambientali strategiche richiedono l'esame del contesto locale e l'impegno dei paesi partner per essere efficaci e quindi non possono essere imposte.

**6.81.** EuropeAid ha elaborato note informative e orientamenti che fanno riferimento, fra l'altro, al sostegno alla gestione delle risorse naturali promosso dalle comunità locali. Alcuni programmi dell'UE hanno promosso iniziative per la gestione delle risorse naturali a livello locale. Il «Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia» prevede esplicitamente la collaborazione con le comunità locali: questo elemento è stato ripreso negli inviti a presentare proposte, nei quali si specifica che i documenti preparatori devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare le proprietà e i diritti delle comunità locali, comprese le popolazioni indigene, nella governance nel settore forestale.

<sup>(15)</sup> Si tratta del «Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia» (ENRTP).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

6.83. Nel quadro del processo di semplificazione della gestione finanziaria della Commissione, sono state apportate modifiche al regolamento finanziario ed alla Guida pratica, al fine di rendere più semplici e più velocemente attuabili le procedure di aggiudicazione.

6.84. Nelle linee-guida ambientali di EuropeAid, si fa riferimento all'esigenza di aiutare le comunità locali a trovare modalità di utilizzo sostenibili delle risorse naturali locali, ma non viene fornito alcun orientamento specifico su come procedere.

6.85. La Commissione non ha effettuato alcuna valutazione complessiva dell'efficacia dei diversi strumenti di aiuto per la tutela dell'ambiente. EuropeAid sta però per completare uno studio sullo sviluppo di criteri a livello di settore, e sta anche considerando la possibilità di creare dei fondi fiduciari dell'UE che potrebbero essere usati a sostegno dell'ambiente.

6.86. La Commissione ha continuato ad utilizzare le competenze degli Stati membri e delle imprese private per attuare i propri programmi ambientali ed ha accresciuto le possibilità per il settore privato di partecipare al «Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia» (ENRTP).

## Conclusioni

6.87. La Commissione ha compiuto significativi progressi nell'attuazione delle raccomandazioni d'ampia portata della Corte. Ciò vale in particolare per la creazione di capacità interna tramite formazione e linee-guida fornite al personale. Ciò nonostante, un'analisi di EuropeAid del 2009 ha evidenziato punti deboli nell'attuazione di alcune delle nuove procedure di integrazione degli aspetti ambientali.

6.88. Vi sono parecchi settori in cui devono esser fatti maggiori sforzi per attuare pienamente le raccomandazioni. La nuova, esaustiva strategia ambientale è ancora in corso di elaborazione, ma deve essere pronta entro il 2011 per essere usata nel prossimo esercizio di programmazione. Detta strategia deve essere sostenuta da ulteriore lavoro sugli indicatori di performance ambientale, nonché dalla valutazione complessiva dell'efficacia dei programmi ambientali e dell'integrazione in questi ultimi degli aspetti ambientali, incluso il ruolo dei diversi strumenti. Maggiore attenzione deve inoltre essere prestata all'integrazione delle questioni ambientali nei programmi di sostegno al bilancio.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**6.84.** EuropeAid ha pubblicato varie note informative volte a promuovere lo sviluppo sostenibile con particolare attenzione alle strategie basate sulle comunità locali. Inoltre, il Programma tematico per l'ambiente prevede esplicitamente la collaborazione con le comunità locali: questo elemento è stato ripreso negli inviti a presentare proposte, nei quali si specifica che i documenti preparatori devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare le proprietà e i diritti delle comunità locali, comprese le popolazioni indigene, nella governance nel settore forestale.

**6.85.** Lo studio di EuropeAid sullo sviluppo di criteri a livello di settore per l'ambiente e le risorse naturali è stato completato, in stretta cooperazione con varie agenzie UE per lo sviluppo, e attualmente sono in corso alcuni programmi di sostegno alla politica settoriale in questo campo. Si tratta chiaramente di un'innovazione rispetto al passato. La creazione di fondi fiduciari dell'UE può ora divenire possibile grazie alla proposta di revisione del regolamento finanziario, e sono stati conclusi accordi di trasferimento per consentire che gli Stati membri contribuiscano all'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico gestita dall'UE. Tra i meccanismi innovativi di finanziamento per la tutela dell'ambiente ricordiamo anche l'istituzione di partenariati pubblico-privato e la combinazione di prestiti e sovvenzioni.

**6.86.** La Commissione ha continuato ad utilizzare le competenze degli Stati membri e delle imprese private per attuare i propri programmi ambientali.

**6.87.** La Commissione si rallegra del riconoscimento dei significativi progressi compiuti nell'integrazione degli aspetti ambientali nel suo portafoglio di gestione degli aiuti esterni. La revisione ex post, che costituiva un esercizio pilota, si inseriva in un processo generale di continuo miglioramento che comprendeva la revisione delle procedure di valutazione inter pares (gruppo di sostegno alla qualità) con l'introduzione di indicazioni più chiare sulla considerazione degli aspetti ambientali nella preparazione delle proposte di progetto.

**6.88.** La Commissione e gli Stati membri stanno collaborando per produrre un primo progetto di strategia ambientale all'inizio del 2011, affinché sia adottata nella seconda metà del 2011.

La Commissione intende lavorare ulteriormente sugli indicatori per controllare l'efficacia della nuova strategia ambientale e per valutare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle sue operazioni. Si prevede per il 2011 una valutazione generale dell'integrazione degli aspetti ambientali nella cooperazione allo sviluppo. I risultati di tale valutazione, se saranno disponibili in tempo, saranno utilizzati per l'elaborazione della nuova strategia dell'UE. Sono inoltre previsti per il 2011 nuovi orientamenti sul sostegno al bilancio che comprenderanno nuove linee guida sulle questioni orizzontali. Nello svolgere quest'attività la Commissione continuerà a cercare di collaborare strettamente e in armonia con gli Stati membri, a sostegno del suo programma sull'efficacia degli aiuti.

## RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI PER AIUTI ESTERNI, SVILUPPO E ALLARGAMENTO

	2009										2008	2007
	EuropeAid		DG Relazioni esterne		DG Allargamento		DG Aiuti umanitari		Totale			
<b>DIMENSIONE E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>												
Totale operazioni (di cui):	117		11		38		14		180		180	145
Anticipi	57		2		13		11		83		71	46
Pagamenti intermedi/finali	60		9		25		3		97		109	99
<b>RISULTATI DELLA VERIFICA</b>												
<i>(in % e numero di operazioni)</i>												
Operazioni non inficiate da errori	90 %	{105}	91 %	{10}	79 %	{30}	86 %	{12}	87 %	{157}	73 %	74 %
Operazioni inficiate da errori	10 %	{12}	9 %	{1}	21 %	{8}	14 %	{2}	13 %	{23}	27 %	26 %
<b>ANALISI DELLE OPERAZIONI INFICIAE DA ERRORI</b>												
<i>(in % e numero di operazioni)</i>												
<b>Analisi per tipo di spesa</b>												
Anticipi	33 %	{4}	0 %	{0}	0 %	{0}	0 %	{0}	17 %	{4}	19 %	19 %
Pagamenti intermedi/finali	67 %	{8}	100 %	{1}	100 %	{8}	100 %	{2}	83 %	{19}	81 %	81 %
<b>Analisi per tipo di errore</b>												
Errori non quantificabili	67 %	{8}	100 %	{1}	88 %	{7}	50 %	{1}	74 %	{17}	60 %	73 %
Errori quantificabili	33 %	{4}	0 %	{0}	12 %	{1}	50 %	{1}	26 %	{6}	40 %	27 %
concernenti:												
l'ammissibilità	100 %	{4}	n.a.	{0}	100 %	{1}	100 %	{1}	100 %	{6}	79 %	100 %
la realtà delle operazioni	0 %	{0}	n.a.	{0}	0 %	{0}	0 %	{0}	0 %	{0}	21 %	0 %
la precisione	0 %	{0}	n.a.	{0}	0 %	{0}	0 %	{0}	0 %	{0}	0 %	0 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>												
Tasso di errore più probabile:												
< 2 %												
compreso tra il 2 % e il 5 %	X										X	X
> 5 %												

## ALLEGATO 6.2

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI PER AIUTI ESTERNI, SVILUPPO E ALLARGAMENTO

## Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo selezionati

Sistema interessato		Controlli interni fondamentali (Commissione)				Valutazione globale
		Verifiche ex ante	Monitoraggio e supervisione	Audit esterni	Audit interno	
EuropeAid <sup>(1)</sup>	Servizi centrali					
	Delegazioni				N.A.	
DG Relazioni esterne				(?)		
DG Allargamento				(?)		
DG Aiuti umanitari (ECHO)						

<sup>(1)</sup> La presente valutazione corrisponde a quella contenuta nella relazione sui FES.

<sup>(2)</sup> Controlli ex post.

## Valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo

Valutazione globale	2009	2008	2007

## Legenda:

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace
N.A.	Non applicabile: non applicabile o non valutato

## ALLEGATO 6.3

RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE  
PER AIUTI ESTERNI, SVILUPPO E ALLARGAMENTO

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve formulate	Osservazioni della Corte	Valutazione globale di affidabilità
EuropeAid	senza riserve	N.A.	EuropeAid ha elaborato una strategia di controllo esaustiva e ha continuato ad apportare significativi miglioramenti alla concezione e all'attuazione dei propri sistemi di supervisione e controllo. Tuttavia, in seguito all'audit la Corte ha constatato che permangono punti deboli in alcuni controlli e che i pagamenti sono inficiati da errori rilevanti.	B
RELEX	con riserve	Significativi punti deboli concernenti l'adeguatezza dei controlli per la riduzione dei rischi di errore volti a fornire una garanzia circa la spesa gestita dalle missioni PESC; importanti punti deboli concernenti l'adeguatezza dei controlli ex post volti a fornire una garanzia aggiuntiva per completare altri elementi del sistema di controllo.	Devono ancora essere eliminate importanti carenze individuate relativamente alla componente dei controlli ex post dei sistemi di supervisione e controllo della DG Relazioni esterne volti ad assicurare la regolarità delle operazioni.	A
ELARG	senza riserve	N.A.		A
ECHO	senza riserve	N.A.		A

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata, il direttore generale afferma di aver la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## ALLEGATO 6.4.

## SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI DELLA CORTE PER AIUTI ESTERNI, SVILUPPO E ALLARGAMENTO

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte
<b>Relazioni esterne e sviluppo</b>		
1. <i>Monitoraggio degli organismi incaricati dell'attuazione dei progetti finanziati dall'UE e sostegno agli stessi</i>		
In materia di verifiche ex ante, sono stati individuati punti deboli, tra i quali l'insufficiente monitoraggio degli organismi incaricati dell'attuazione dei progetti finanziati dall'UE e l'insufficiente sostegno agli stessi.  (Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafi 8.22 e 8.35)	Preparazione di una serie di strumenti di gestione finanziaria destinati agli organismi attuatori.	Cfr. relazione annuale sui FES, allegato 4, riga 2.
2. <i>Pagamenti per il sostegno al bilancio</i>		
Per quanto riguarda le verifiche ex ante, nel caso dei pagamenti per il sostegno al bilancio sono stati individuati punti deboli nella procedura applicata per verificare il rispetto delle condizioni di pagamento.  (Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 8.22)	Tutti i servizi della Commissione sono pienamente consapevoli dell'esigenza di garantire un approccio più strutturato e formale quando si valutano i pagamenti per il sostegno al bilancio, incluso il potenziamento del ruolo svolto dalla verifica effettuata dal personale dell'ufficio finanziamenti e contratti nel processo di approvazione dei pagamenti.	Cfr. relazione annuale sui FES, allegato 4, riga 9.
3. <i>Il sistema degli audit esterni</i>		
Per quanto riguarda l'uso di audit esterni, vale a dire una delle componenti principali del quadro di controllo interno di EuropeAid, la Corte ha riscontrato un miglioramento nelle procedure. Tuttavia, essa conclude che tali controlli permangono, globalmente, parzialmente efficaci.  (Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafi 8.23 e 8.24)	Riforme introdotte a partire dal 2007 nella metodologia di audit impiegata, affiancate da una sostanziale revisione della metodologia del programma annuale di audit.	Cfr. relazione annuale sui FES, allegato 4, riga 3.
4. <i>Processo di gestione del rischio</i>		
La Corte ha rilevato che il processo di gestione del rischio è parzialmente efficace.  (Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 8.23)	Costante impegno per aumentare la consapevolezza circa il processo di gestione del rischio.	Il processo di gestione del rischio è stato giudicato complessivamente efficace.

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte
<b>5. Controlli ex post</b>		
<p>Sono state individuate importanti carenze relativamente alla componente dei controlli ex post dei sistemi di supervisione e controllo della DG Relazioni esterne volti ad assicurare la regolarità delle operazioni.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 8.25)</p>	<p>Stretto monitoraggio dell'attuazione dei programmi annuali dei controlli ex post.</p>	<p>Nonostante gli sforzi ed i progressi fatti sino ad ora, vi sono ancora importanti punti deboli cui porre rimedio.</p>
<b>Allargamento</b>		
<b>6. Struttura di audit interno (Internal Audit Capability — IAC)</b>		
<p>Si è notato che il programma pluriennale della struttura di audit interno (IAC) non era sufficientemente sviluppato.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 8.27)</p>	<p>Nel 2009, la struttura di audit interno (IAC) ha elaborato un programma pluriennale delle proprie attività.</p>	<p>La Corte ritiene che la DG ELARG abbia debitamente tenuto conto di questa osservazione.</p>
<b>7. Controlli ex post sui progetti gestiti in modo centralizzato</b>		
<p>Si è notato che la DG ELARG non disponeva di una strategia specifica per i controlli ex post dei progetti gestiti a livello centrale.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 8.27)</p>	<p>Nel corso del 2009, la DG ELARG ha elaborato la strategia per il controllo ex post dei progetti gestiti a livello centrale.</p>	<p>La Corte accoglie con favore l'iniziativa della DG ELARG, ma la nuova strategia sarà messa in pratica soltanto nel 2010 e deve ancora provare la propria efficacia.</p>
<b>8. Potenziali irregolarità nella gestione dei fondi Phare da parte di due agenzie in Bulgaria</b>		
<p>Si è notato che permangono fondamentali punti deboli concernenti potenziali irregolarità nella gestione dei fondi Phare da parte di due agenzie in Bulgaria.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 8.28)</p>	<p>Nel corso del 2009, in seguito ad azioni correttive intraprese dalle autorità bulgare, la DG ELARG ha revocato la sospensione dei pagamenti alla Bulgaria.</p>	<p>La DG ELARG deve continuare a prestare particolare attenzione al monitoraggio dell'attuazione dei fondi post-adesione in Bulgaria.</p>
<b>Aiuti umanitari</b>		
<b>9. Struttura di audit interno (Internal Audit Capability — IAC)</b>		
<p>Nel 2008, la struttura di audit interno (IAC) non ha funzionato a pieno regime, a causa del trasferimento di attività dalla IAC di EuropeAid.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 8.29)</p>	<p>Nel corso del 2009, la struttura di audit interno (IAC) disponeva di sufficiente personale ed ha attuato un programma di lavoro annuale completo.</p>	<p>La struttura di audit interno (IAC) della DG ECHO funziona in modo adeguato e fornisce al direttore generale la garanzia richiesta.</p>



## CAPITOLO 7

**Istruzione e cittadinanza**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Introduzione	7.1-7.8
Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche	7.2-7.5
Estensione e approccio dell'audit	7.6-7.8
Regolarità delle operazioni	7.9-7.13
Efficacia dei sistemi	7.14-7.16
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	7.17
Conclusioni e raccomandazioni	7.18-7.21

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## INTRODUZIONE

7.1. Questo capitolo ha per oggetto la valutazione specifica della Corte relativa al gruppo di politiche Istruzione e cittadinanza che comprende i seguenti settori: 15 — Istruzione e cultura, 16 — Comunicazione e 18 — Libertà, sicurezza e giustizia. La **tabella 7.1** presenta le informazioni fondamentali sulle attività prese in esame e sui pagamenti effettuati nel 2009.

Tabella 7.1 — Istruzione e cittadinanza — Informazioni fondamentali

(milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione
15	Istruzione e cultura	Spese amministrative	118	Centralizzata diretta
		Apprendimento permanente, multilinguismo compreso	1 154	Centralizzata indiretta
		Sviluppo della cooperazione culturale in Europa	52	Centralizzata indiretta
		Promozione della cooperazione nel settore della gioventù e dello sport	144	Centralizzata indiretta
		Promozione della cittadinanza europea	28	Centralizzata indiretta
		<b>1 496</b>		
16	Comunicazione	Spese amministrative	109	Centralizzata diretta
		Comunicazione e media	35	Centralizzata diretta
		Comunicazione a livello locale	39	Centralizzata diretta
		Strumenti di analisi e comunicazione	21	Centralizzata diretta
		<b>204</b>		
18	Libertà, sicurezza e giustizia	Spese amministrative	64	Centralizzata diretta
		Solidarietà — Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone	270	Concorrente/Centralizzata diretta
		Flussi migratori — Politiche comuni di asilo ed immigrazione	254	Concorrente/Centralizzata diretta
		Diritti fondamentali e cittadinanza	34	Centralizzata diretta
		Sicurezza e tutela della libertà	52	Centralizzata diretta
		Giustizia in materia penale e civile	50	Centralizzata diretta
		Prevenzione e informazione in materia di droga	16	Centralizzata diretta
		Supporto strategico e coordinamento	4	Centralizzata diretta
		<b>744</b>		
Totale spese amministrative <sup>(1)</sup>			291	
Totale spese operative (di cui):			2 153	
— anticipi			1 881	
— pagamenti intermedi/finali			272	
<b>Totale pagamenti dell'esercizio</b>			<b>2 444</b>	
<b>Totale impegni dell'esercizio</b>			<b>2 788</b>	

<sup>(1)</sup> L'audit delle spese amministrative forma oggetto del capitolo 9.  
Fonte: Conti annuali 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche**

7.2. I tre titoli di bilancio di questo gruppo di politiche sono gestiti, quasi esclusivamente, dalle tre direzioni generali (DG) corrispondenti della Commissione, ovvero la DG Istruzione e cultura (DG EAC) per il titolo di bilancio 15, la DG Comunicazione (DG COMM) per il titolo 16 e la DG Giustizia, libertà e sicurezza (DG JLS) per il titolo 18. La maggior parte della spesa in questo campo viene gestita in modo centralizzato indiretto o in regime di gestione concorrente, delegando l'attuazione degli interventi, sotto forma di programmi pluriennali, all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), ad agenzie nazionali <sup>(1)</sup> o a strutture di gestione analoghe negli Stati membri. Le entità responsabili presso questi ultimi attribuiscono sovvenzioni e aggiudicano contratti per progetti o misure attuati da beneficiari privati e pubblici.

7.3. Il sostegno dell'UE nei settori dell'istruzione e della cittadinanza è caratterizzato da una molteplicità di regimi di finanziamento per diverse aree tematiche e tipologie di progetti, quali le sovvenzioni per azioni a favore della cittadinanza o della mobilità nei settori dell'istruzione e della formazione. I progetti vengono realizzati non solo da organizzazioni che operano nel campo dell'istruzione e della formazione, ma anche da altre organizzazioni non a scopo di lucro, società private e amministrazioni pubbliche. I beneficiari finali delle azioni di mobilità sono singoli individui, in maggioranza cittadini dell'Unione. Per alcuni programmi, come il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo per l'integrazione, il Fondo per i rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati, si attua invece, principalmente, una gestione concorrente con gli Stati membri.

7.4. Il finanziamento in questo gruppo di politiche comprende prevalentemente anticipi alle tradizionali agenzie UE e ad agenzie nazionali, nonché contributi trimestrali ai costi di funzionamento delle stesse. I pagamenti alle agenzie nazionali vengono effettuati dopo che queste hanno stipulato un contratto o approvato di un programma di lavoro, ovvero, nel caso della maggior parte dei secondi e terzi prefinanziamenti, dopo che la Commissione ha constatato il versamento del 70 % dei fondi già anticipati. Solitamente il totale di detti anticipi ammonta al 100 % dell'importo massimo consentito. Dato che il versamento degli anticipi è soggetto a poche condizioni, il rischio di errore è molto basso. Il rischio di errore per i pagamenti intermedi e finali è considerato più elevato che non per gli anticipi. I pagamenti intermedi e finali sono basati sui costi reali da rimborsare; vi è il rischio, pertanto, che costi inammissibili, sovrastimati o non documentati siano inclusi nelle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e che non vengano rilevati dall'organo di gestione o dalla Commissione.

7.4. Nel settore «Istruzione e cittadinanza», la Commissione ha istituito il suo sistema di supervisione e controllo basato su un approccio di audit unico, con controlli primari a livello delle agenzie nazionali, controlli secondari effettuati dalle autorità nazionali e controlli di supervisione a livello della Commissione.

Per diminuire il rischio di spese inammissibili sui pagamenti finali, la DG EAC ha esteso il ricorso a somme e sovvenzioni forfettarie nell'attuale generazione di programmi.

Sono stati imposti controlli anche a livello delle agenzie nazionali, in particolare controlli in loco, verifiche documentali e audit con requisiti minimi basati su valutazioni del rischio.

<sup>(1)</sup> Legate alla Commissione da un rapporto contrattuale.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

7.5. Le agenzie nazionali stipulano convenzioni di sovvenzioni con le organizzazioni partecipanti<sup>(2)</sup> e utilizzano gli anticipi ricevuti dalla Commissione per versare anticipi dell'ordine dell'80-100 % a dette organizzazioni, a seconda del tipo di programma. I progetti devono essere ultimati entro tre anni, dopodiché viene redatta una relazione finale e l'agenzia nazionale e i beneficiari procedono alla chiusura. L'agenzia nazionale presenta alla Commissione la propria relazione annuale che contiene le relazioni finanziarie relative a tutte le convenzioni aperte da essa stipulate con la Commissione. Una volta che tutti i progetti finanziati tramite il bilancio di un dato esercizio sono stati chiusi, l'agenzia nazionale presenta alla Commissione una relazione finale consolidata, facente parte della relazione annuale dell'agenzia nazionale in questione. La Commissione procede alla chiusura della convenzione con l'agenzia approvando la relazione, calcolando il saldo finale ed effettuando le operazioni di regolarizzazione, ossia il pagamento degli importi ancora dovuti o il recupero delle somme indebitamente versate.

**Estensione e approccio dell'audit**

7.6. L'approccio globale e la metodologia di audit della Corte sono descritti nella **parte 2 dell'allegato 1.1**. Riguardo all'audit del settore Istruzione e cittadinanza, si evidenziano i seguenti punti specifici:

- a) è stato controllato un campione di 120 operazioni di chiusura di programmi e progetti a livello della Commissione, 78 delle quali riguardavano la chiusura di programmi e progetti relativi al periodo 2000-2006;
- b) un campione di 30 anticipi versati nel 2009 è stato controllato a parte;
- c) la valutazione dei sistemi è stata incentrata sui sistemi attuati dalla Commissione per la chiusura dei programmi e dei progetti;
- d) sono state valutate le relazioni annuali di attività e le relative dichiarazioni concernenti le DG EAC e JLS.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.5. *Le relazioni annuali delle agenzie nazionali consentono alla Commissione di avere ogni anno una visione completa dello stato di attuazione del programma, nonché della gestione e dei controlli condotti dalle agenzie stesse.*

*L'autorità nazionale del paese in questione certifica ogni anno le informazioni contenute nelle suddette relazioni, nell'ambito della sua dichiarazione di affidabilità alla Commissione.*

7.6.

- a) *L'attuale generazione di programmi 2007-2013, concepita con norme semplificate e facendo ampio ricorso ai pagamenti forfetari, presenta il vantaggio di limitare i rischi correlati ai pagamenti finali.*

<sup>(2)</sup> Solitamente le organizzazioni partecipanti sono università, scuole o accademie che gestiscono pagamenti a beneficiari quali studenti o insegnanti.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.7. Ai fini della DAS 2009, la Corte ha focalizzato l'audit sulle spese sostenute e approvate dalla Commissione. L'audit ha compreso visite in loco presso i beneficiari finali, quali le guardie di frontiera negli Stati membri, i centri di accoglienza per i rifugiati, istituti culturali e università che gestiscono i pagamenti a studenti e insegnanti, per valutare se siano stati correttamente calcolati e se siano conformi alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di spesa. L'audit di un campione di operazioni su cui si basano le chiusure fornisce un quadro più completo della gestione finanziaria a livello della Commissione e degli Stati membri in questo gruppo di politiche, rispetto a quello che si potrebbe ottenere esaminando un numero consistente di anticipi per i quali il rischio di errore è molto basso (in base agli audit svolti in precedenza dalla Corte), in quanto al momento della chiusura è possibile stabilire con certezza se la spesa sia stata sostenuta secondo le condizioni previste dal regime in questione. L'approccio di audit adottato differisce pertanto da quello dello scorso anno e i risultati non sono, di conseguenza, direttamente comparabili.

7.8. Essendo il processo di chiusura articolato in più fasi, le spese in questione, a livello dei beneficiari finali, possono essere sottoposte all'approvazione della Commissione solo dopo diversi anni dalla firma dei contratti iniziali. Nel campione di regolarizzazioni effettuate dalla Commissione nel 2009, molte delle operazioni sottostanti riguardano progetti avviati nel 2004 e nel 2005. I progetti riguardano pertanto il periodo di programmazione 2000-2006. Per il periodo di spesa 2007-2013 sono state introdotte nuove norme di finanziamento e nuovi sistemi di controllo. Le relative procedure di chiusura avranno luogo in anni successivi.

## REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI

7.9. I risultati delle verifiche delle operazioni sono sintetizzati nell'**allegato 7.1**.

7.10. Gli anticipi rappresentano l'87 % dei pagamenti totali eseguiti nel gruppo di politiche Istruzione e cittadinanza. La Corte ha esaminato un campione, estratto in modo casuale, di 30 anticipi versati nel corso del 2009. Il valore globale di tali anticipi era di 410 milioni di euro, pari al 22 % della spesa totale per gli anticipi iscritti nei conti. Gli anticipi sono risultati esenti da errori rilevanti.

7.11. La Corte ha constatato che il tasso di errore relativo alle chiusure era compreso fra il 2 e il 5 %.

7.7. La Commissione nota che il campione della Corte per la DAS 2009 è costituito da 120 pagamenti di saldi e 30 anticipi, mentre l'87 % dell'importo dei pagamenti per l'intero gruppo di politiche consiste in anticipi (cfr. tabella 7.1).

7.8. La Commissione sottolinea che l'attuale sistema di gestione e controllo si basa su una rete stabile di agenzie nazionali che sono strettamente sorvegliate sia a livello nazionale, sia a livello dell'UE. Di conseguenza, la chiusura delle convenzioni finanziarie tra le agenzie e la Commissione non costituisce un particolare fattore di rischio, poiché esiste un solido sistema di rendicontazione annuale grazie al quale la Commissione controlla ogni anno l'esecuzione del bilancio da parte delle agenzie. Se da questa revisione annuale emergono problemi, la Commissione può intervenire, e di fatto interviene, presso l'agenzia nazionale e l'autorità nazionale ben prima della chiusura della convenzione finanziaria in questione (si veda il feedback della valutazione finanziaria fornito nella lettera di conclusione della valutazione alla fine della verifica documentale annuale).

7.9. L'apparente aumento proporzionale delle operazioni inficiate da errori nel 2009 è dovuto al cambiamento di metodo della Corte, che attualmente si concentra soprattutto sulle chiusure.

7.10. La Commissione si rallegra del fatto che la Corte non abbia constatato errori nei pagamenti anticipati.

7.11. La Commissione nota che il tasso di errore per le chiusure è lievemente superiore al 2 %.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

7.12. La Corte ha riscontrato che 29 delle 120 chiusure controllate (24 %) erano inficiate da errori quantificabili. Il tipo di errore quantificabile rilevato con maggiore frequenza è costituito dagli errori di ammissibilità [cfr. esempio c)]. Tra gli errori quantificabili figurano, ad esempio:

- a) *Retribuzione di studenti per una durata non corretta del periodo di mobilità (precisione)*

In 7 delle 36 operazioni della DG EAC controllate per il programma Socrates II (pari al 20 % delle stesse), costituite prevalentemente da pagamenti alle università che erogano fondi per i periodi di studio Erasmus, sono stati riscontrati casi in cui gli studenti hanno ricevuto pagamenti per soggiorni più lunghi di quelli realmente completati;

- b) *Assenza di fatture o prove di pagamento a sostegno dei costi dichiarati (realità delle spese)*

Per il progetto Daphne II <sup>(3)</sup> della DG JLS, le spese dichiarate comprendevano spese di viaggio e di soggiorno non documentate. Gli errori riscontrati rappresentavano il 10 % delle spese dichiarate;

- c) *Dichiarazione di spese non ammissibili (ammissibilità)*

In un progetto di scambio nel quadro del programma Gioventù in azione della DG EAC, sottoposto a controllo, 27 dei 48 partecipanti avevano superato l'età massima prevista; l'inosservanza del requisito, per la quale non è stata fornita alcuna giustificazione, ha comportato spese di viaggio, di visto e attività non ammissibili per un totale di 12 460 euro (pari al 37 % delle spese dichiarate). Per quanto riguarda altri progetti risultati inficiati da errori e controllati a titolo del programma della DG EAC Gioventù in azione, i tassi di errore variavano dall'1 % al 13 %.

7.13. Inoltre, 38 operazioni (32 %) contenevano errori non quantificabili, alcuni dei quali indicano debolezze nei sistemi in uso presso la Commissione. Sono stati rilevati ad esempio cinque casi di approvazione tardiva, da parte della Commissione, delle relazioni finali (uno alla DG JLS, uno all'EACEA e tre alla DG EAC); i ritardi variavano da 87 giorni a oltre due anni dopo il termine previsto.

## EFFICACIA DEI SISTEMI

7.14. I risultati dell'esame dei sistemi concernenti il gruppo di politiche Istruzione e cittadinanza sono sintetizzati nell'**allegato 7.2**.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**7.12.** La Commissione darà seguito alle constatazioni di errore effettuate dalla Corte e, laddove opportuno, i finanziamenti indebitamente versati saranno recuperati.

- a) La Commissione sottolinea che le constatazioni della Corte si riferiscono a operazioni di Socrates II che riguardano sovvenzioni agli istituti di istruzione superiore per gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. Con l'introduzione del Programma di apprendimento permanente, la Commissione ha incrementato la guida e il sostegno forniti alle agenzie nazionali per garantire una corretta gestione dei fondi dell'UE sia a livello delle agenzie nazionali, sia a quello dei beneficiari, e per istituire una pista di audit adeguata a tutti i livelli.

- b) La Commissione intende seguire e recuperare tutti i pagamenti indebiti in relazione al fascicolo Daphne.

- c) I criteri di ammissibilità del precedente programma «Gioventù», che è stato sottoposto ad audit dalla Corte, avevano una certa flessibilità, mentre quelli dell'attuale programma «Gioventù in azione» sono più rigidi. In mancanza di una giustificazione relativa a questo vecchio fascicolo, la Commissione recupererà i fondi in questione.

**7.13.** I tempi di approvazione sono controllati nelle relazioni periodiche trasmesse alla dirigenza. La Commissione riconosce i ritardi nella chiusura delle relazioni finali citate, ma sottolinea che questi non hanno avuto incidenze sui beneficiari finali del programma. Per correggere la situazione, ogni servizio dispone di una task force specificamente incaricata di chiudere tali fascicoli e sono state modificate le regole sulla comunicazione dei dati nell'ambito dei programmi.

<sup>(3)</sup> Programma per combattere la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

7.15. L'audit dei sistemi svolto dalla Corte ha riguardato sostanzialmente i sistemi in uso presso la Commissione e concernenti le chiusure da questa effettuate nel 2009 (basate ampiamente sulle norme relative al periodo di programmazione 2000-2006, cfr. paragrafo 7.8). In tale contesto, si è esaminato se la Commissione disponesse di una base solida per procedere alla chiusura/regolarizzazione finale verificando, inter alia, se la Commissione avesse valutato in maniera esaustiva le relazioni finali, compresi gli aspetti finanziari e di altra natura, se l'importo del pagamento o del recupero fosse stato correttamente stabilito e il prefinanziamento debitamente liquidato, nonché se vi fosse un'adeguata separazione delle funzioni.

7.16. Nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, la Corte aveva affermato che il sistema concepito per il nuovo periodo — se correttamente applicato — avrebbe potuto fornire in futuro una base adeguata per la garanzia. Per quanto riguarda la DG EAC, i sistemi di supervisione e controllo posti in essere alla Commissione nel 2009 non hanno però consentito di rilevare e correggere un numero significativo di errori commessi nelle chiusure in tale anno. Quanto alla DG JLS, la Corte ha constatato errori nelle operazioni effettuate prima dell'esecuzione dei pagamenti corrispondenti. A titolo esemplificativo, tre operazioni selezionate relative allo sviluppo, all'attuazione e ai servizi di supporto dell'unità centrale del sistema di confronto biometrico (BMS) e dell'unità centrale di supporto BMS per il sistema d'informazione visti sono state imputate a fronte dell'impegno errato.

#### AFFIDABILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE

7.17. I risultati dell'esame delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione sono sintetizzati nell'**allegato 7.3**.

#### CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

7.18. Sulla base del lavoro di audit svolto, la Corte conclude che le operazioni di chiusura per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 relative al gruppo di politiche Istruzione e cittadinanza sono inficiate da errori rilevanti.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

7.15. *La Commissione si rallegra del fatto che la Corte non riferisca alcuna constatazione significativa in seguito agli audit dei sistemi, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle relazioni finali da parte della Commissione, la determinazione di pagamenti e recuperi e la liquidazione dei prefinanziamenti, nonché l'adeguata separazione dei compiti. Da questi punti di vista, i sistemi di controllo sono considerati efficaci dalla Commissione.*

7.16. *La semplificazione delle regole e l'uso esteso di somme forfaitarie nell'attuale generazione di programmi (2007-2013) dovrebbe ridurre in futuro i rischi connessi ai pagamenti finali [cfr. la risposta al paragrafo 7.6, lettera a)]. La DG EAC sta svolgendo uno studio sul costo dei controlli; in attesa dei risultati, la Commissione ritiene che un aumento dei controlli non sarebbe efficace dal punto di vista dei costi, poiché il tasso di errore registrato è poco elevato.*

*L'esempio citato dalla Corte relativo alla JLS riguarda correzioni/regolarizzazioni volte a compensare un solo errore precedente.*

7.17. *Per quanto riguarda la JLS, il direttore generale ha deciso di non includere le riserve relative ai due «rischi per la reputazione» citati dalla Corte (CEPOL e gli appalti relativi allo strumento Schengen in Bulgaria) nella relazione annuale di attività per il 2009, in quanto da un'analisi accurata delle circostanze si conclude che i criteri fissati negli orientamenti generali per includere le riserve non sono stati rispettati. In base alle istruzioni di servizio per le relazioni annuali di attività del 2009, un rischio in termini di reputazione può dare luogo a una riserva se esiste un «evento» che conduce a una riserva e se tale evento è conforme a determinati criteri; a parere della Commissione un simile evento non si è verificato nella JLS nel 2009.*

*Inoltre, la situazione era la stessa nella relazione annuale di attività del 2008.*

7.18. *La Commissione si rallegra del fatto che la Corte non abbia rilevato errori nei pagamenti anticipati, che costituivano l'87 % delle spese operative totali per il capitolo «Istruzione e cittadinanza» nel 2009 (cfr. tabella 7.1).*

*La Commissione nota che il tasso di errore per le chiusure è lievemente superiore al 2 %. Essa darà seguito alle constatazioni di errore nei pagamenti dei saldi effettuate dalla Corte e, laddove opportuno, i finanziamenti saranno recuperati.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

7.19. Alla luce dei risultati dei lavori di audit espletati, la Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo per il gruppo Istruzione e cittadinanza sono stati parzialmente efficaci nel garantire la regolarità delle chiusure effettuate nel 2009. Come spiegato al paragrafo 7.8, essendo articolato in più fasi, il processo di chiusura applicato dalla Commissione riguarda le operazioni risalenti al 2004/2005, ma approvate dalla Commissione solo nel 2009.

7.20. La Corte raccomanda alla Commissione di continuare a rafforzare le verifiche delle chiusure, al fine di garantire che gli errori siano individuati e corretti e evitare il ripetersi di errori riscontrati in precedenza.

7.21. *L'allegato 7.4* illustra brevemente il seguito dato alle osservazioni precedenti.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**7.19-7.20.** *La Commissione ritiene che il sistema di supervisione e controllo istituito per il periodo 2007-2013 fornisca un quadro solido.*

*I miglioramenti dei sistemi nel settore «Istruzione e cultura» introdotti nel 2009 (aggiornamento degli orientamenti per le autorità nazionali e potenziamento delle missioni di audit in loco) non sono presi in considerazione, in quanto la Corte si è concentrata sui pagamenti dei saldi relativi ad azioni della precedente generazione di programmi che non erano coperte dal sistema attuale (in particolare le azioni sottoposte ad audit relative agli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006).*

*La Commissione sottolinea che il fatto di chiudere nel 2009 progetti del 2004/2005 costituisce una procedura normale. I più lunghi di tali progetti si sono conclusi nel 2008 e sono stati presentati per il saldo dalle agenzie nazionali nella relazione annuale del 2008, che la Commissione ha ricevuto nel 2009.*

## ALLEGATO 7.1

RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLE OPERAZIONI PER IL GRUPPO DI POLITICHE ISTRUZIONE E CITTADINANZA <sup>(1)</sup>

	2009				2008	2007
	15 Istruzione e cultura	16 Comunicazione	18 Libertà, giustizia e sicurezza	Totale		
<b>DIMENSIONI E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>						
Totale operazioni (di cui):	92	13	45	<b>150</b>	150	150
Anticipi	20	1	9	<b>30</b>	129	95
Chiusure	72	12	36	<b>120</b>	21	55
<b>RISULTATI DELLE VERIFICHE</b>						
(in % e numero di operazioni)						
Operazioni non inficiate da errori	58 % {53}	100 % {13}	82 % {37}	<b>69 % {103}</b>	90 %	79 %
Operazioni inficiate da errori	42 % {39}	0 % {0}	18 % {8}	<b>31 % {47}</b>	10 %	21 %
<b>ANALISI DELLE OPERAZIONI INFICIATE DA ERRORI</b>						
(in % e numero di operazioni)						
<b>Analisi per tipo di spesa</b>						
Anticipi	0 % {0}	0 % {0}	0 % {0}	<b>0 % {0}</b>	60 %	35 %
Chiusure	100 % {39}	0 % {0}	100 % {8}	<b>100 % {47}</b>	40 %	65 %
<b>Analisi per tipo di errore</b>						
Errori non quantificabili	33 % {13}	0 % {0}	67 % {5}	<b>38 % {18}</b>	73 %	68 %
Errori quantificabili	67 % {26}	0 % {0}	33 % {3}	<b>62 % {29}</b>	27 %	32 %
concernenti:						
l'ammissibilità	50 % {13}	0 % {0}	100 % {3}	<b>55 % {16}</b>	50 %	80 %
la realtà delle operazioni	15 % {4}	0 % {0}	0 % {0}	<b>14 % {4}</b>	25 %	0 %
la precisione	35 % {9}	0 % {0}	0 % {0}	<b>31 % {9}</b>	25 %	20 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>						
Tasso di errore più probabile per le chiusure :						
< 2 %					<b>X</b>	
compreso tra il 2 % il 5 %			<b>X</b>			<b>X</b>
> 5 %						

<sup>(1)</sup> Come spiegato al paragrafo 7.7, l'approccio di audit adottato per il 2009 differisce da quello applicato per il 2008 e il 2007; i risultati relativi al 2009 non sono pertanto direttamente comparabili ai risultati concernenti gli esercizi 2008 e 2007. Va rilevato che il campione della Corte per il 2007 e il 2008 era costituito da pagamenti intermedi/finali e da anticipi, mentre per il 2009 era costituito dalle chiusure e dagli anticipi. Pertanto, nella prima colonna, con il termine «chiusure» ci si riferisce, per il 2007 e il 2008, ai «pagamenti intermedi/finali».

## ALLEGATO 7.2

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI PER IL GRUPPO DI POLITICHE ISTRUZIONE E CITTADINANZA

## Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo selezionati

Sistema esaminato	Valutazione globale
DG EAC	
DG JLS	
DG COMM	

## Valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo

Valutazione globale	2009	2008	2007
		( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )

(<sup>1</sup>) Sistemi controllati: chiusura dei pagamenti e regolarizzazione da parte della Commissione.

(<sup>2</sup>) Sistemi controllati: gestione del programma di apprendimento permanente ad opera delle autorità nazionali, delle agenzie nazionali e della Commissione.

(<sup>3</sup>) Sistemi controllati: valutazioni da parte della Commissione della dichiarazione di affidabilità ex ante nell'ambito del programma di apprendimento permanente e del Fondo europeo per i rifugiati II, verifiche ex ante dei pagamenti e controlli/audit ex post da parte della Commissione.

## Legenda

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace

## RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve espresse	Osservazioni della Corte	Valutazione globale dell'affidabilità
EAC	Con riserva	Vi è un tasso di errore troppo elevato nella piccola parte di spese globali oggetto di una gestione centralizzata diretta, dovuto alla mancanza di documenti giustificativi per le dichiarazioni di spesa relative a progetti che risalgono al periodo di programmazione precedente.		A
JLS	Con riserve	<p>Danno reputazionale dovuto a ritardi nel completamento del progetto SIS II.</p> <p>Danno reputazionale dovuto a un ritardo nel completamento del progetto VIS.</p> <p>Rischio finanziario corrispondente al tasso di errore residuo (2,15 %) nella popolazione non controllata delle sovvenzioni nei programmi contemplati alla voce 18 04 — Diritti fondamentali e cittadinanza, del bilancio per attività.</p>	Due rischi reputazionali elencati nella relazione annuale di attività 2008 hanno continuato a sussistere nel 2009, ma a parere della DG la loro rilevanza non era tale da giustificare la formulazione di riserve. In primo luogo, le misure adottate per affrontare le deficienze riscontrate nei sistemi dell'Accademia europea di polizia non entreranno in vigore fino al 2010. In secondo luogo, la relazione annuale di attività 2009 indica che sussistono debolezze nelle procedure di appalto concernenti lo strumento Schengen per la Bulgaria.	

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata, il direttore generale afferma di aver la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: La dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI PER IL GRUPPO DI POLITICHE ISTRUZIONE E CITTADINANZA

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>1. Carenze nei sistemi instaurati negli Stati membri in relazione al programma per l'apprendimento permanente</b>			
<p>La Corte ha rilevato le seguenti debolezze nei sistemi posti in essere negli Stati membri per il programma di apprendimento permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per quanto riguarda i controlli primari, in alcuni casi mancavano elementi probatori relativi all'analisi o ai controlli documentali effettuati, oppure non erano stati realizzati gli audit dei sistemi concernenti le università, nonostante la Commissione avesse emanato disposizioni riguardo al numero minimo di audit di questo tipo da espletare entro la fine del 2008; mancavano inoltre registri delle eccezioni o una politica di tesoreria che garantisse il deposito dei fondi su conti fruttiferi,</li> <li>— le relazioni annuali da parte delle agenzie nazionali sono state presentate in ritardo alla Commissione,</li> <li>— quanto ai controlli secondari, l'audit della Corte ha rilevato che la qualità degli approcci adottati dalle autorità nazionali al fine di ottenere una base per le dichiarazioni di affidabilità ex ante ed ex post è variabile, come diversa è la portata delle informazioni comunicate da tali autorità sulle procedure attuate,</li> <li>— soltanto 10 delle 40 dichiarazioni ex post per il 2007 sono state inviate alla Commissione dalle autorità nazionali prima del termine stabilito, ossia il 30 aprile 2008. Nel marzo 2009, il grado di osservanza non era migliorato. Le dichiarazioni ex post per il 2008 dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2009, ma solamente sei dichiarazioni sono pervenute in tempo,</li> </ul>	<p>In base alla relazione annuale di attività (RAA) 2009 della DG EAC, le constatazioni della Corte riguardanti i controlli primari formano oggetto di un follow-up individuale durante la valutazione della dichiarazione annuale di affidabilità per essere poi verificate nel corso delle visite in loco. Il follow-up individuale è completato da seminari di formazione nonché da informazioni e comunicazioni permanenti con le agenzie nazionali.</p> <p>Riguardo alla presentazione tardiva delle relazioni annuali da parte delle agenzie nazionali e alle dichiarazioni annuali ex post trasmesse alla Commissione dalle autorità nazionali, nella RAA 2009 la DG EAC afferma che i moduli e gli orientamenti per la compilazione della relazione sono stati diffusi nel dicembre 2009, garantendo in tal modo, sia alle agenzie che alle autorità nazionali, un maggior lasso di tempo per la stesura e i necessari controlli di supervisione in vista del termine di presentazione del 30 aprile 2010. I moduli previsti per la relazione finanziaria sono stati inoltre notevolmente semplificati per ridurre il rischio di comunicazioni errate e di incoerenze fra le relazioni finanziarie e le relazioni sui controlli primari.</p>	<p>La Corte prende atto dei cambiamenti di procedura, ma in questa fase l'impatto delle misure descritte nella RAA 2009 non può essere valutato.</p> <p>Per il 2009, la Commissione ha ricevuto nei tempi previsti nove dichiarazioni e relazioni (23 % del totale) trasmesse dalle agenzie nazionali (altre tre copie elettroniche sono pervenute il 6 maggio).</p> <p>Rispetto al 2008 (trasmissione puntuale di sei dichiarazioni), si registra solo un lieve miglioramento in termini di trasmissione tempestiva delle dichiarazioni e relazioni.</p> <p>Gli orientamenti aggiornati per le autorità nazionali tengono conto degli aspetti indicati dalla Corte nelle sue osservazioni. Tuttavia, poiché saranno attuati dagli Stati membri solo nel 2010, non è possibile, in questa fase, valutarne l'impatto sui controlli secondari svolti dalle autorità nazionali.</p>	<p><i>La DG EAC ha sviluppato un sistema di garanzia permanente. L'analisi delle dichiarazioni di affidabilità annuali è solo uno degli elementi su cui la Commissione basa la sua garanzia generale. Inoltre, i servizi della DG EAC e un controllore esterno eseguono visite di controllo e verifiche di supervisione: questo garantisce che la Commissione possa controllare i risultati della sua verifica documentale delle dichiarazioni di affidabilità annuali e seguire attentamente i potenziali casi problematici.</i></p> <p><i>La Commissione si compiace che la Corte abbia constatato che i suoi orientamenti aggiornati tengono conto delle raccomandazioni formulate lo scorso anno dalla Corte stessa.</i></p>

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<p>— anche se gli orientamenti per le agenzie nazionali sono ben definiti, sia sul piano legislativo sia nella guida destinata alle agenzie nazionali che attuano il programma per l'apprendimento permanente (<i>Guide for National Agencies implementing the Lifelong Learning Programme</i>) pubblicata dalla Commissione, non è così per le autorità nazionali. Sebbene la Commissione abbia pubblicato degli orientamenti intesi a definire chiaramente le responsabilità, non vi sono orientamenti normativi sufficientemente dettagliati che indichino alle autorità le procedure specifiche da seguire.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafi 9.16, 9.19-9.21 e 9.33)</p>	<p>La RAA 2009 della DG EAC indica che, in risposta alle raccomandazioni della Corte, alla fine del 2009 sono stati stilati e comunicati orientamenti aggiornati ad uso delle autorità nazionali. Ci si attende che, grazie alla revisione degli orientamenti e al seminario di formazione per le autorità nazionali svoltosi il 2 marzo 2010, la qualità delle dichiarazioni di affidabilità 2009 risulti migliore e più omogenea rispetto a quanto constatato negli ultimi anni (pag. 35). Un rappresentante della Corte dei conti europea ha partecipato al seminario suddetto e la Corte ha ricevuto copia dei nuovi orientamenti.</p>		

## 2. Debolezze nel processo di valutazione, da parte della Commissione, delle dichiarazioni ex ante ed ex post per il programma per l'apprendimento permanente

<p>La Corte ha rilevato che l'applicazione della procedura, sia per le dichiarazioni ex ante del periodo 2007-2013 sia per quelle ex post del 2007, ha fornito una garanzia limitata circa la qualità della gestione della spesa. La valutazione della Commissione è basata su un esame documentale dei sistemi e dei controlli, nonché sulle visite svolte in 11 paesi nel 2008 al fine di monitorare i sistemi. Solo in alcuni casi, tuttavia, la Commissione ha verificato la realtà e la qualità dei controlli primari e secondari cui fanno riferimento le dichiarazioni annuali e le informazioni contenute nelle relazioni annuali.</p> <p>La Corte raccomanda alla Commissione di esercitare una supervisione più stretta del processo di dichiarazione annuale ex post, mediante verifiche dirette intese ad accertare l'adeguatezza e la piena applicazione dei controlli descritti.</p>	<p>In base alla RAA 2009 della DG EAC, conformemente alla propria politica di supervisione strategica, la DG EAC ha già rafforzato le visite in loco incentrate sull'esistenza e l'attuazione delle procedure di gestione e dei controlli descritti dagli Stati membri. Il piano di audit 2010 proseguirà in quest'ottica.</p> <p>Nel 2009 la DG EAC ha espletato cinque audit finanziari su nove accordi di azioni decentrate 2000-2006 o 2007-2008 (contro i 14 audit finanziari svolti in otto paesi nel 2008) ed effettuato 11 visite di audit dei sistemi presso le autorità nazionali. Essa ha inoltre effettuato 58 visite di monitoraggio presso agenzie nazionali (rispetto alle 41 del 2008).</p>	<p>Nel 2009, il numero degli audit finanziari svolti è stato inferiore a quello del 2008, benché la DG EAC abbia effettuato ulteriori audit dei sistemi presso le autorità nazionali. Nel 2009 le visite di monitoraggio presso le agenzie nazionali sono aumentate.</p>	<p><i>La diminuzione del numero degli audit finanziari nel 2009 rispetto al 2008 è dovuta ai migliori risultati di audit analoghi condotti nel 2008, che hanno rivelato un livello basso di tassi di errore.</i></p> <p><i>Tali audit non possono considerarsi separati dalle visite di controllo e sorveglianza e dai sistemi di monitoraggio applicati dai servizi della DG EAC nel 2009.</i></p>
--	---	--	---

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<p>Sulla base della sua valutazione delle dichiarazioni ex ante ed ex post, delle relazioni annuali delle agenzie nazionali e dei risultati delle sue visite di monitoraggio presso queste ultime e le autorità nazionali, la Commissione ha stilato una lista di riserve a fronte delle quali devono essere prese misure correttive da parte delle agenzie e delle autorità nazionali. Un monitoraggio sistematico delle riserve, sotto forma di visite di controllo più approfondite, e una più stretta supervisione da parte della Commissione della procedura per le dichiarazioni annuali ex post, sono necessari per garantire, negli anni a venire, che le agenzie nazionali rispettino i requisiti in materia di gestione e controllo della spesa.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafi 9.22-9.24, 9.25 e 9.34)</p>			
<b>3. Controlli ex post parzialmente efficaci presso la DG EAC</b>			
<p>Dalla relazione annuale di attività 2008 della DG EAC emerge che i risultati degli audit finanziari dei progetti, effettuati da una società di revisione privata per conto della Commissione, evidenziano nei contratti esaminati un tasso medio di errore dello 0,01 % per il programma per l'apprendimento permanente. Tuttavia, un tasso di errore calcolato sui progetti chiusi nel corso dell'anno sarebbe nettamente più elevato. Inoltre, dal momento che sono stati espletati soprattutto a livello dell'agenzia nazionale, che di norma non riceve tutta la documentazione giustificativa, tali audit non coprono tutti i criteri di ammissibilità.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 9.26)</p>	<p>Il tasso di errore nel programma per l'apprendimento permanente osservato per il 2009 era dello 0,65 %.</p>	<p>Rispetto al 2008, l'estensione degli audit finanziari espletati nel 2009 è rimasta immutata e pertanto la Corte ribadisce la propria osservazione riguardo all'estensione limitata dell'audit.</p>	<p><i>L'estensione degli audit finanziari del 2009 è leggermente diversa da quella del 2008; è stata dedicata maggiore attenzione all'audit di un campione di controlli primari condotto dall'agenzia nazionale o per conto di quest'ultima. Tali audit comprendevano la revisione di controlli di routine delle relazioni finali, verifiche dei documenti probatori, controlli in loco durante l'azione e controlli finanziari in loco dopo il ricevimento della relazione finale.</i></p>

## CAPITOLO 8

**Affari economici e finanziari**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Presentazione	8.1
Valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità	8.2-8.34
Introduzione	8.2-8.9
Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche	8.3-8.8
Estensione e approccio dell'audit	8.9
Regolarità delle operazioni	8.10-8.12
Efficacia dei sistemi	8.13-8.27
Verifiche ex ante	8.15-8.18
Certificazione di audit	8.19-8.21
Controlli ex post	8.22-8.27
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	8.28-8.29
Conclusioni e raccomandazioni	8.30-8.34
Risultati dell'audit del Fondo di garanzia per le azioni esterne	8.35-8.39
Risultati dell'audit della CECA in liquidazione	8.40-8.44

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**PRESENTAZIONE**

8.1. Il capitolo 8 si articola in tre parti. In primo luogo viene presentata la valutazione specifica nel quadro della dichiarazione di affidabilità del gruppo di politiche Affari economici e finanziari (paragrafi 8.2 — 8.34), seguita dai risultati degli audit periodici del Fondo di garanzia per le azioni esterne (paragrafi 8.35 — 8.39) e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione (paragrafi 8.40 — 8.44). Viene esaminato infine il seguito dato a osservazioni formulate per esercizi precedenti (cfr. **allegato 8.4**)

**VALUTAZIONE SPECIFICA NEL QUADRO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ****Introduzione**

8.2. Questa parte presenta la valutazione specifica della Corte sul gruppo di politiche Affari economici e finanziari che comprende i seguenti settori: 01 — Affari economici e finanziari, 02 — Imprese, 03 — Concorrenza, 12 — Mercato interno e 20 — Commercio. Le informazioni fondamentali sulle attività prese in esame e sulle spese per l'esercizio 2009 sono riportate nella **tabella 8.1**.

*Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche*

8.3. I principali programmi attuati all'interno di questo gruppo di politiche, che rappresentano quasi l'83 % (605 milioni di euro) delle spese operative totali del gruppo, sono finanziati dai settori 01 — Affari economici e finanziari e 02 — Imprese. Tali programmi sono:

- a) il sesto e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (6° PQ e 7° PQ) (222 milioni di euro);
- b) il finanziamento delle agenzie dell'UE <sup>(1)</sup> (116 milioni di euro);
- c) il Fondo di garanzia per le azioni esterne (paragrafi 8.35 — 8.39) (92 milioni di euro); e
- d) il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e il Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (MAP) (175 milioni di euro).

<sup>(1)</sup> Le due agenzie UE sono l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA). La Corte stila relazioni annuali di audit per entrambe le agenzie.

Tabella 8.1 — Affari economici e finanziari — Informazioni fondamentali

(milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione del bilancio
1	Affari economici e finanziari	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	63	Centralizzata diretta
		Unione economica e monetaria	13	Centralizzata diretta
		Affari economici e finanziari internazionali	17	Centralizzata diretta
		Operazioni e strumenti finanziari	235	Centralizzata diretta / Congiunta con il FEI / Centralizzata indiretta attraverso il FEI
			<b>328</b>	
2	Imprese	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	114	Centralizzata diretta
		Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità	71	Centralizzata diretta/Centralizzata indiretta attraverso l'EACI
		Mercato interno per le merci e politiche settoriali	145	Centralizzata diretta
		Cooperazione — spazio e sicurezza	228	Centralizzata diretta
			<b>558</b>	
3	Concorrenza	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	91	Centralizzata diretta
		Cartelli, antitrust e liberalizzazione	3	Centralizzata diretta
			<b>94</b>	
12	Mercato interno	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	58	Centralizzata diretta
		Coordinamento e strategia della politica della direzione generale Mercato interno	8	Centralizzata diretta
			<b>66</b>	
20	Commercio	Spese amministrative <sup>(1)</sup>	65	Centralizzata diretta
		Politica commerciale	12	Centralizzata diretta/Congiunta con organizzazioni internazionali
			<b>77</b>	
Totale spese amministrative <sup>(1)</sup>			391	
Totale spese operative (di cui):			732	
— anticipi <sup>(2)</sup>			273	
— pagamenti intermedi/finali <sup>(3)</sup>			459	
<b>Totale pagamenti per l'esercizio</b>			<b>1 123</b>	
<b>Totale impegni per l'esercizio</b>			<b>1 373</b>	

<sup>(1)</sup> L'audit relativo alle spese amministrative è presentato nel capitolo 9.<sup>(2)</sup> Gli anticipi nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2013) sono ammontati a 100 milioni di euro.<sup>(3)</sup> I pagamenti intermedi/finali nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2013) e del sesto programma quadro (2002-2006) sono ammontati, rispettivamente, a 9 milioni di euro e a 32 milioni di euro.

Fonte: Conti annuali 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

8.4. I programmi CIP e MAP, finanziati dal settore 01 — Affari economici e finanziari, sono destinati a sostenere le piccole e medie imprese (PMI), attraverso gli strumenti finanziari della Comunità, amministrati per conto della Commissione dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che facilitano l'accesso ai finanziamenti. I pagamenti eseguiti dalla Commissione al FEI riguardano il trasferimento di fondi su conti fiduciari utilizzati dal FEI per attuare i programmi. Il rischio di pagamenti illeciti o irregolari da parte della Commissione è modesto.

8.5. L'obiettivo del 7° PQ nell'ambito di questo settore è di sostenere le azioni attuate nel campo della sicurezza e della ricerca spaziale, mentre il 6° PQ sostiene le azioni volte a promuovere l'innovazione tecnologica, l'applicazione dei risultati delle ricerche e l'avvio di imprese tecnologiche all'interno della Comunità e in tutte le sue regioni. L'obiettivo del programma CIP finanziato dal settore 02 — Imprese è di incentivare le azioni che promuovono la competitività delle imprese, soprattutto PMI, attraverso l'innovazione.

8.6. I finanziamenti per la maggior parte delle azioni intraprese nell'ambito dei tre programmi sopra indicati <sup>(2)</sup> sono erogati sulla base di convenzioni di sovvenzione stipulate con la Commissione. Le sovvenzioni sono pagate in più soluzioni: un anticipo alla firma della convenzione di sovvenzione, seguito da pagamenti intermedi e finali a rimborso delle spese ammissibili effettuati sulla base delle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari.

8.7. Il principale rischio per la regolarità è costituito dalla presentazione di dichiarazioni di spesa indicanti costi ammissibili superiori all'importo reale, senza che ciò venga individuato dai sistemi di supervisione e controllo della Commissione. Dato il numero significativo di dichiarazioni di spesa, la Commissione non è in grado di procedere al controllo in loco di ciascuna dichiarazione a livello del beneficiario. La Corte considera perciò elevato il rischio connesso alla regolarità dei pagamenti eseguiti sulla base delle dichiarazioni di spesa <sup>(3)</sup>. Le condizioni di pagamento per gli anticipi sono meno complesse, dal momento che tali pagamenti sono attivati dalla firma della convenzione di sovvenzione o dalla decisione di finanziamento. Negli esercizi precedenti, però, gli anticipi sono stati soggetti ad errori, sia pur in genere non quantificabili e connessi a debolezze delle procedure.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**8.7.** *Per ridurre i rischi d'irregolarità dei pagamenti che vengono effettuati, la Commissione ha introdotto una strategia di controllo e ha predisposto audit ex post. Scopo di tali azioni correttive è ridurre il tasso di errori. La Commissione recupera presso i beneficiari sottoposti ad audit ogni importo pagato in eccesso.*

<sup>(2)</sup> Il 6° PQ, 7° PQ e il programma CIP sono finanziati dal settore 02 — Imprese.

<sup>(3)</sup> I pagamenti intermedi o finali eseguiti nel 2009 a titolo del 6° PQ, 7° PQ e del programma CIP, finanziati dal settore 02 — Imprese, sono ammontati a 142 milioni di euro.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

8.8. Nell'ambito del 7°PQ la Commissione ha sottoscritto anche un accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) <sup>(4)</sup> per finanziare la componente spazio del Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) dal 2008 al 2013. Conformemente all'articolo 53 *quinquies* del regolamento finanziario, la Commissione ha delegato all'ESA le funzioni di esecuzione del bilancio. A titolo di tale accordo, sono assegnati all'ESA 624 milioni di euro in totale, di cui 68 milioni di euro sono stati erogati nel corso del 2009.

*Estensione e approccio dell'audit*

8.9. L'approccio complessivo e la metodologia di audit applicati dalla Corte sono descritti nella **parte 2 dell'allegato 1.1**. Per quanto riguarda l'audit degli Affari economici e finanziari, è opportuno rilevare le seguenti questioni specifiche:

- è stato sottoposto a verifica un campione di 80 pagamenti, 51 dei quali erano pagamenti intermedi o finali di cui 15 relativi ai tre programmi sopra menzionati <sup>(5)</sup> (paragrafo 8.5),
- gli anticipi sono stati inclusi nel campione in quanto sono operazioni a rischio di errore, e
- la valutazione dell'efficacia dei sistemi di supervisione e controllo ha riguardato:
  - le verifiche documentali ex ante per i pagamenti eseguiti dall'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) <sup>(6)</sup>, principalmente attraverso l'esame di un campione di 30 pagamenti,
  - la certificazione dell'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti da parte di revisori indipendenti,
  - i controlli ex post, segnatamente quelli delle direzioni generali Imprese e industria e Affari economici e finanziari.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**8.8.** Il pagamento effettuato all'ESA nel 2009 è stato il primo contributo del bilancio UE a favore del programma GMES, che viene gestito congiuntamente. L'accordo di delega firmato tra la Commissione e l'ESA prevede il regime di «gestione congiunta», secondo il quale alcune attività di esecuzione sono delegate a organizzazioni internazionali.

<sup>(4)</sup> L'ESA è una organizzazione internazionale pubblica istituita da un accordo intergovernativo al di fuori del quadro UE. La sede centrale dell'ESA è a Parigi, con centri specializzati nei Paesi Bassi, in Germania, Italia e Spagna.

<sup>(5)</sup> Per 14 pagamenti intermedi o finali, l'audit si è svolto a livello dei beneficiari finali.

<sup>(6)</sup> La Commissione ha affidato all'EACI la gestione delle azioni nel quadro del programma CIP finanziato a titolo della politica 02 — Imprese.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**Regolarità delle operazioni**

8.10. I risultati delle verifiche delle operazioni sono sintetizzati nell'**allegato 8.1**. La Corte ha riscontrato che il 26 % dei pagamenti (21 su 80) <sup>(7)</sup> era inficiato da 25 errori. Il 62 % di questi pagamenti irregolari (13 su 21) era inficiato da errori quantificabili relativi all'ammissibilità o all'esattezza delle spese dichiarate. I restanti pagamenti (otto su 21) presentavano errori non quantificabili e relativi principalmente al mancato rispetto delle procedure d'appalto o di altre norme interne della Commissione <sup>(8)</sup>. La Corte ha rilevato che, nel complesso, i pagamenti sottoposti a verifica non erano inficiati da errori rilevanti.

8.11. La maggior parte degli errori riscontrati riguarda azioni finanziate dai tre programmi sopra menzionati (paragrafo 8.5) e il rimborso da parte della Commissione di costi non ammissibili indicati dai beneficiari nelle dichiarazioni di spesa. Tale risultato è confermato dalle risultanze dei controlli ex post svolti dalla Commissione <sup>(9)</sup>.

8.12. Nella maggior parte dei casi gli errori sono riconducibili all'imputazione di spese per il personale e di costi indiretti non ammissibili, all'inadeguatezza o alla mancanza della documentazione giustificativa. I tre esempi seguenti illustrano i tipi di progetti che presentano errori individuati dalla Corte nel corso degli audit a livello dei beneficiari finali.

**8.10.** *La Commissione sta cercando di ridurre ancora gli errori e di rettificarli, per quanto possibile con mezzi ottimali in rapporto ai costi.*

**8.11.** *La complessità delle norme è una delle fonti principali degli errori e delle richieste di finanziamento di costi non ammissibili. Nella comunicazione della Commissione sulla semplificazione dei programmi quadro di ricerca sono proposte azioni per ridurre i rischi. Dato che tali proposte saranno attuate soltanto nell'ambito del prossimo programma quadro e poiché è necessario che la Commissione affronti i problemi che i beneficiari delle sovvenzioni sperimentano a causa delle complesse disposizioni in materia di ammissibilità, essa ha adottato il 26 maggio 2010 una comunicazione <sup>(1)</sup> rivolta alle altre istituzioni, proponendo nel settore della ricerca un rischio tollerabile dell'ordine del 2 % — 5 %. Il livello proposto per il rischio tollerabile di errori è stato stabilito tenendo conto dell'efficacia dei controlli in rapporto ai costi e di un grado accettabile di errori residui giustificato sulla base dei costi.*

**8.12.** *Per quanto riguarda i tre casi in oggetto, la Commissione indica quanto segue.*

<sup>(7)</sup> Sette di queste 21 riguardano il primo contributo versato dal bilancio UE al programma GMES soggetto a gestione congiunta.

<sup>(8)</sup> Dal momento che tali errori non hanno un impatto finanziario sono considerati non quantificabili.

<sup>(9)</sup> Cfr. riserva relativa al tasso di errore residuo per quanto riguarda la precisione delle dichiarazioni di spesa per le sovvenzioni erogate nell'ambito del 6° PQ, contenuta nella dichiarazione dell'ordinatore delegato all'interno della relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Imprese e industria.

<sup>(1)</sup> COM(2010) 261.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## Esempi di costi non ammissibili

## a) Sesto programma quadro

Il progetto controllato era gestito da un beneficiario che si occupava dell'attuazione di cinque progetti del 6° PQ finanziati da due diverse direzioni generali della Commissione. Dall'esame dei registri di presenza di tutti i progetti, è emerso che il beneficiario imputava a questi progetti finanziati dall'UE oneri superiori al dovuto e procedeva addirittura ad una doppia registrazione delle ore prestate. In aggiunta, il beneficiario ha imputato costi indiretti notevolmente superiori al dovuto. L'errore totale individuato ammontava al 21 % dei costi dichiarati (all'incirca 146 000 euro). Queste gravi carenze relative alle dichiarazioni di spesa non sono state individuate dalla società che ha rilasciato il certificato di audit, né sono state individuate durante i due controlli ex post eseguiti da un'altra società di revisione esterna per conto dalla Commissione.

## b) Settimo Programma quadro

Dal 2004 il beneficiario ha partecipato a sei progetti finanziati nell'ambito del 6° PQ e a otto progetti finanziati nell'ambito del 7° PQ. Il finanziamento totale ricevuto dall'UE dal 2006 è approssimativamente di 1 milione di euro. Il beneficiario ha applicato una metodologia per il calcolo dei costi per il personale non conforme alle norme del 6° PQ e del 7° PQ. Di conseguenza, per il progetto sottoposto a verifica i costi dichiarati erano superiori al dovuto di oltre il 17 % (ossia di circa 7 800 euro). Questa metodologia è stata applicata anche per altri 13 progetti.

## c) Settimo programma quadro — gestione congiunta

L'ESA presenta relazioni finanziarie annuali in cui illustra come sono stati utilizzati i fondi ricevuti dell'UE (paragrafo 8.8). La Corte ha esaminato la relazione annuale per il 2008, presentata alla Commissione il 19 marzo 2009, che ammontava a 20,2 milioni di euro di spesa. La Corte ha riscontrato che sono stati inclusi costi che non dovrebbero essere finanziati dai fondi comunitari, o costi non sufficientemente documentati, per un ammontare di quasi il 10 % del valore del campione sottoposto ad audit (o all'incirca di 1,3 milioni euro), nonché gravi debolezze nell'applicazione delle norme e delle procedure di appalto<sup>(10)</sup>.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

## Esempi di costi non ammissibili

## a) La Commissione proseguirà le indagini su tali casi e recupererà ogni importo pagato in eccesso.

*I controlli ex post effettuati per conto della Commissione hanno rivelato in effetti varie manchevolezze nelle dichiarazioni di spesa. Nondimeno, le conclusioni di tali controlli riguardo all'ammissibilità dei costi indiretti differivano dalle osservazioni della Corte.*

*È vero che in vari progetti sono state registrate due volte le ore prestate, ma si è concluso che la causa principale erano carenze nella gestione del progetto da parte del beneficiario e non un comportamento intenzionale.*

## b) L'errore constatato va attribuito all'inesatta interpretazione delle regole di ammissibilità del 7° PQ riguardo alle ore normali di produzione. La Commissione apporterà la necessaria rettifica e questa osservazione verrà estrapolata agli altri progetti gestiti dal beneficiario in questione.

## c) Il pagamento effettuato all'ESA nel 2009, sottoposto ad audit dalla Corte, era il primo contributo del bilancio UE a favore del programma GMES, che è gestito congiuntamente. Ai sensi dell'accordo di delega firmato tra la Commissione e l'ESA, l'importo annuale dei fondi trasferiti dalla Commissione è a sé stante rispetto all'importo figurante nella relazione finanziaria annuale presentata dall'ESA. Eventuali errori riscontrati nella relazione annuale dell'ESA non incidono sul carattere legittimo e regolare del pagamento. Secondo la Commissione, anche tenendo conto dei costi non inclusi inizialmente nella relazione finanziaria, i costi dichiarati dall'ESA erano in eccesso del 2 %. Si procederà alla rettifica prima di effettuare il pagamento finale al termine del programma.

<sup>(10)</sup> Cfr. riserve relative all'affidabilità delle relazioni finanziarie dell'ESA nella dichiarazione del direttore generale inclusa nella relazione annuale di attività 2009 della direzione generale Imprese e industria.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

*La Commissione riconosce che alcune procedure di appalto dovrebbero essere rese più conformi alle norme UE, ma si dovrebbe tener conto della natura particolare degli appalti nel settore spaziale. A giudizio della Commissione, le norme e procedure di appalto dell'ESA assicurano il miglior rapporto tra costo e risultati degli appalti nello specifico settore spaziale.*

**Efficacia dei sistemi**

8.13. La Commissione ha istituito diversi controlli che abbracciano tutto il ciclo di spesa al fine di ridurre il rischio che vengano eseguiti pagamenti irregolari o non corretti. La Corte ha valutato l'efficacia del funzionamento dei controlli ex ante sui pagamenti, l'affidabilità del sistema della certificazione di audit nonché dei controlli ex post svolti dalla Commissione sui rimborsi delle spese.

8.14. I risultati dell'esame dei sistemi sono sintetizzati nell'**allegato 8.2**.

*Verifiche ex ante*

8.15. La finalità delle verifiche ex ante è accertare la regolarità dei pagamenti e la loro conformità ai principi della sana gestione finanziaria. Esse riguardano sia aspetti finanziari che operativi, segnatamente la qualità delle realizzazioni, la conformità con i requisiti contrattuali e la correttezza del calcolo degli importi dovuti.

8.16. Sia per il 6° PQ che per il 7° PQ i pagamenti intermedi o finali vengono eseguiti sulla base delle sole dichiarazioni di spesa, per cui i controlli ex ante standard sulla spesa indicata nelle dichiarazioni di spesa permettono solo di individuare errori materiali o aritmetici. Dato il carattere intrinsecamente limitato di tali verifiche, la direzione generale Imprese e industria ha potenziato la propria strategia di verifica ex ante procedendo a controlli documentali dettagliati <sup>(1)</sup> ed a audit ex ante dei sistemi applicati dai beneficiari.

<sup>(1)</sup> Ad esempio, richiedendo i documenti giustificativi, come le fatture, prima di procedere al pagamento.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

8.17. L'audit di un campione di 80 pagamenti menzionato al paragrafo 8.9 non ha mostrato significative debolezze del funzionamento dei controlli documentali ex ante. Tuttavia, nel settore 02 — Imprese, la Corte ha riscontrato che su 48 pagamenti verificati, 24 erano inficiati da carenze dei controlli ex ante. Nel caso dell'Agenzia esecutiva per la ricerca <sup>(12)</sup>, le verifiche ex ante non hanno individuato cinque errori riguardanti la regolarità delle operazioni. Nel caso dell'ESA, prima della firma della convenzione per il finanziamento dello GMES (cfr. paragrafo 8.8), la Commissione non ha definito chiaramente i costi ammissibili delle attività che beneficiavano del finanziamento congiunto e non ha affrontato le debolezze delle procedure di appalto. In aggiunta, la Commissione non ha definito formalmente alcuna strategia per le verifiche ex ante fino al febbraio 2010 (cfr. paragrafo 8.26).

8.18. La Corte ha selezionato un campione supplementare di 30 anticipi, al fine di valutare l'organizzazione e l'efficacia del funzionamento del sistema di verifica ex ante presso l'EACI nella gestione del CIP <sup>(13)</sup>. Non sono state rilevate debolezze significative. La Corte ha però rilevato la necessità di aggiornare il manuale finanziario nonché l'insufficienza della documentazione relativa a parte delle verifiche.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**8.17.** *La Commissione concorda con la valutazione della Corte, secondo la quale i controlli ex ante nel settore 02 — Imprese non hanno rilevato gravi carenze.*

*Secondo la Commissione, i controlli ex ante nel settore 02 — Imprese sono proporzionati ed efficaci, non tali da poter essere inficiati da discrepanze di scarso rilievo. Eliminare tali lievi discrepanze non sarebbe vantaggioso in termini di costi.*

*Per quanto riguarda l'Agenzia esecutiva per la ricerca, tre dei cinque casi menzionati riguardano un unico e medesimo conferimento ad un agente della funzione di provvedere al flusso di pagamenti, conferimento che la Corte ha ritenuto non corretto. La Commissione non condivide il parere della Corte secondo cui vi sono errori di legittimità/regolarità correlati al conferimento di funzioni da parte dell'ordinatore a un membro del personale addetto al circuito finanziario. In effetti, non vi sono disposizioni normative che disciplino l'attribuzione formale delle varie funzioni ai membri del personale.*

*Il fatto che i costi ammissibili delle attività finanziate congiuntamente non siano indicati in tutti i particolari è inerente in generale alle attività svolte in gestione congiunta e in particolare alla natura del programma GMES. Tale programma comprende un progetto spaziale tecnicamente complesso, che prevede anche lo sviluppo di satelliti Sentinel, il che rende difficile scindere gli elementi finanziati mediante fonti diverse nel corso dello sviluppo e nelle procedure di appalto.*

*La Commissione ritiene sufficiente la valutazione ex ante delle disposizioni relative alla «gestione congiunta», che è stata condotta prima della firma dell'accordo.*

*Già nel 2008 si era cominciato ad elaborare il quadro di riferimento relativo alla strategia di monitoraggio e ai controlli del finanziamento del GMES, ma è stato necessario adattarlo e completarlo in base all'esperienza che si stava acquisendo nell'attuazione del progetto. Dal 2010 la Commissione ha potenziato e formalizzato le sue attività di monitoraggio e di controllo.*

**8.18.** *L'EACI riconosce che non tutte le parti del manuale delle procedure sono completamente aggiornate per tutti i programmi. I vari capitoli del manuale sono stati riveduti e aggiornati nel 2010.*

<sup>(12)</sup> L'Agenzia esecutiva per la ricerca è stata istituita nel 2008 per gestire parti del 7° PQ ed è diventata autonoma nel giugno 2009.

<sup>(13)</sup> Più specificamente i progetti relativi alla rete europea Enterprise Europe Network (EEN) e quelli finalizzati a far conoscere ed attuare i diritti di proprietà intellettuale.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

*Certificazione di audit*

8.19. Il regolamento finanziario dell'UE <sup>(14)</sup> richiede che un revisore autorizzato rilasci un certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti, che attesti l'accuratezza, la realtà e l'ammissibilità delle spese dichiarate al di sopra di una determinata soglia. Questi certificati di audit costituiscono un controllo chiave per la Commissione per i progetti finanziati nel settore 02 — Imprese, soprattutto nell'ambito del 6° e 7° PQ.

8.20. Per tutti pagamenti verificati a livello del beneficiario per i quali è stato fornito un certificato, la Corte ha confrontato i risultati del proprio audit con quanto attestato dal certificato in causa. In tutti i casi in cui un revisore autorizzato aveva espresso un giudizio senza riserve, la Corte ha rilevato errori. In due dei casi esaminati, gli errori non avevano un impatto finanziario significativo <sup>(15)</sup>, mentre nei restanti quattro casi l'errore era significativo oppure riguardava l'utilizzo di una metodologia di imputazione dei costi incompatibile con le norme applicabili. Tale constatazione conferma le risultanze relative allo scorso esercizio e i risultati esposti al capitolo 5, e indica che questo controllo è solo parzialmente efficace nell'individuare errori nelle dichiarazioni di spesa.

8.21. Per il 6° PQ, in linea di principio vi era l'obbligo di produrre almeno un certificato di audit per ciascun beneficiario. Per il 7° PQ, i beneficiari sono tenuti a presentare certificati di audit soltanto quando il finanziamento UE cumulato è superiore o uguale a 375 000 euro. La Commissione ha introdotto, inoltre, il sistema della certificazione ex ante delle metodologie di imputazione dei costi applicate dai beneficiari. Tuttavia, il numero di beneficiari la cui metodologia di imputazione dei costi era stata certificata era modesto. Oltre alla significativa riduzione del numero dei certificati di audit richiesti, questa nuova situazione accresce il rischio di errore (cfr. anche paragrafi 5.28 — 5.31).

<sup>(14)</sup> Articolo 180 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e successive modifiche (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Ad esempio, l'errata classificazione dei costi.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**8.20.** La Commissione condivide la preoccupazione della Corte riguardo alla correttezza dei certificati di audit del 6° PQ, i quali in ultima analisi non hanno dato l'assicurazione supplementare che ci si aspettava. Nondimeno, la Commissione continua a ritenere che tale strumento abbia apportato un importante contributo alla prevenzione degli errori. Ne è risultato un considerevole calo del tasso di errori negli audit del 6° PQ rispetto al 5° PQ.

La Commissione ha intrapreso un'azione correttiva per migliorare la qualità dei certificati di audit nel 7° PQ.

La certificazione degli audit per il 7° PQ è basata su «procedure concordate», le quali richiedono che l'addetto all'audit incaricato della certificazione segua procedure predefinite e presenti una relazione basata sulle constatazioni di fatto. Questa metodologia dovrebbe portare a una riduzione degli errori degli addetti all'audit, verificatisi per il 6° PQ, nell'interpretare le norme in materia di ammissibilità. Negli audit finanziari che essa stessa effettua, la Commissione continuerà a valutare l'affidabilità dei certificati di audit.

**8.21.** Si è deciso di ridurre il numero dei certificati di audit da presentare per il 7° PQ, allo scopo di alleviare l'onere amministrativo per i partecipanti.

Nondimeno, i beneficiari che hanno ottenuto la certificazione della loro metodologia d'imputazione dei costi devono pur sempre presentare la certificazione dei rendiconti finanziari (CRF), poiché la certificazione metodologica li dispensa soltanto dall'obbligo di presentare una CRF intermedia. La CRF deve essere presentata allora per l'ultimo periodo per il quale si deve produrre la documentazione nel caso che i contributi cumulativi richiesti superino l'importo di 375 mila euro. L'intenso esercizio di audit per il 6° PQ è stato d'insegnamento per numerosi beneficiari. Come risultato, la Commissione prevede che i beneficiari miglioreranno le loro prassi contabili relative ai costi dei progetti.

Nelle circostanze attuali non è possibile concludere che il tasso complessivo di errori aumenterà, poiché i rischi rilevati possono essere controbilanciati da altri provvedimenti.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

*Controlli ex post*

8.22. Le direzioni generali incaricate dell'attuazione delle politiche nei settori 01 — Affari economici e finanziari e 02 — Imprese hanno istituito delle funzioni di controllo ex post distinte, principalmente a causa dell'elevato numero di pagamenti e della complessità dei programmi gestiti.

8.23. Per quanto riguarda il settore 01 — Affari economici e finanziari, la Corte ha osservato che il programma di lavoro per i controlli ex post relativi al 2009 è stato formalizzato soltanto nel dicembre 2009. Nel 2009 sono state pubblicate solo tre relazioni relative a controlli ex post, due delle quali relative a controlli iniziati nel 2006 e ultimati solo nel 2009.

8.24. Per quanto riguarda il settore 02 — Imprese, il sistema di controllo interno delle spese per la ricerca si basa principalmente sul sistema di controlli ex post (ad esempio, audit finanziari presso beneficiari successivi al versamento dei rimborsi). Questi audit sono espletati direttamente da revisori della Commissione o da società di revisione esterne sotto la supervisione della Commissione. Per quanto riguarda il 6° e 7° PQ, è stata definita una strategia specifica di audit finalizzata a:

- a) valutare la regolarità delle operazioni finanziarie e a fornire elementi su cui basare le dichiarazioni annuali di affidabilità (cfr. paragrafi 8.28 e 8.29);
- b) fornire una base per i meccanismi di rettifica e recupero.

8.25. Il sistema di controllo ex post introdotto dalla direzione generale Imprese e industria è stato giudicato efficace, anche se sono auspicabili ulteriori miglioramenti per quanto attiene ai controlli ex post affidati a società di revisione esterna. La parte del settore 02 — Imprese delegata alla REA e all'EACI non era contemplata nei programmi di lavoro delle agenzie esecutive e non sono stati svolti controlli ex post.

**8.23.** È vero che vi è stato un ritardo nel formalizzare il programma di lavoro per il 2009. Tuttavia, questo programma era ampiamente definito ed è stato approvato dal gruppo di gestione del controllo interno (GGCI) nel febbraio 2009. Si è cominciato allora ad attuarlo. Il programma per l'anno successivo è stato approvato dal GGCI nel gennaio 2010 ed è stato formalizzato nel marzo 2010.

*Negli anni precedenti la massima parte delle risorse disponibili per i controlli ex post era stata dedicata a un controllo di estrema importanza. Di conseguenza, era stato ritardato il completamento degli altri controlli.*

**8.25.** La valutazione della Corte riguarda esclusivamente il 2009.

*Nel caso dell'EACI, l'entità e il calendario dei primi pagamenti intermedi basati sulle dichiarazioni di spesa del 2009 relative al settore 02 — Imprese non giustificavano l'avvio di audit ex post già nel 2009.*

*La REA sta attuando la strategia pluriennale comune di audit per il 7° PQ, secondo la quale, come la REA stessa ha precisato nella relazione annuale di attività, l'entità dei pagamenti effettuati nel 2009 cui si applicava tale strategia era troppo esigua per giustificare una prima selezione e il conseguente avvio di audit ex post nel 2009. Nondimeno, questi pagamenti del 2009 rientreranno nell'insieme dei pagamenti tra i quali si opererà la selezione per gli audit ex post nel 2010.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

8.26. Per quanto riguarda la convenzione per il finanziamento del GMES (cfr. paragrafo 8.8), firmata nel febbraio 2008, il quadro di riferimento relativo alla strategia di monitoraggio e ai controlli è stato ultimato soltanto nel febbraio 2010. In base all'articolo 6 della convenzione di finanziamento, la Commissione può eseguire controlli documentali e in loco sull'utilizzo dei fondi comunitari e può svolgere un audit completo. Alla fine del 2009, la Commissione non aveva proceduto ad alcuna verifica o audit di questo tipo, né aveva richiesto documenti giustificativi che comprovassero quanto riportato nella relazione finanziaria annuale dell'ESA.

8.27. La Corte ha anche rilevato che, anche se la strategia di audit ex post del 7° PQ 2009-2016 è stata completata nel settembre 2009, alla fine del 2009 non era disponibile alcun manuale di audit specifico relativo al 7° PQ.

### Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione

8.28. La Commissione ha valutato le relazioni annuali di attività e le relative dichiarazioni dei cinque direttori generali responsabili dei settori oggetto del capitolo Affari economici e finanziari, nonché le parti delle relazioni annuali di attività relative alle due agenzie esecutive<sup>(16)</sup> parzialmente responsabili dell'attuazione del settore 02 — Imprese.

8.29. I risultati dell'esame di queste attestazioni dei responsabili della gestione sono sintetizzati nell'**allegato 8.3**.

### Conclusioni e raccomandazioni

8.30. Sulla base del lavoro di audit svolto, la Corte conclude che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 per gli Affari economici e finanziari non presentano errori rilevanti. Tiene tuttavia a evidenziare il tipo e l'entità degli errori rilevati nelle spese relative ai programmi quadro per la ricerca, benché tali errori non siano rilevanti ai fini della regolarità del gruppo di politiche nel suo insieme.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**8.26.** *Ai sensi dell'accordo di delega firmato tra la Commissione e l'ESA, l'importo annuale dei fondi trasferiti dalla Commissione è a sé stante rispetto all'importo figurante nella relazione finanziaria annuale presentata dall'ESA. La Commissione aveva programmato già nel 2009 dei controlli in loco, che sono stati effettuati nel 2010.*

*Già nel 2008 si era cominciato ad elaborare il quadro di riferimento relativo alla strategia di monitoraggio e ai controlli del finanziamento del GMES, ma è stato necessario adattarlo e completarlo in base all'esperienza che si stava acquisendo nell'attuazione del progetto. Di recente la Commissione ha potenziato e formalizzato le sue attività di monitoraggio e di controllo.*

**8.27.** *I servizi di audit delle DG cointeressate alla ricerca dispongono degli strumenti necessari per procedere ai primi audit del 7° PQ. I modelli standard sono stati adattati alle condizioni del 7° PQ ed è previsto un analogo aggiornamento del manuale di audit del 7° PQ. Si deve rammentare, tuttavia, che il mandato principale degli addetti all'audit è basato sulle disposizioni specifiche della convenzione relativa alla sovvenzione da sottoporre ad audit, ossia le norme per la partecipazione al 7° PQ, le disposizioni della convenzione di sovvenzione e gli eventuali orientamenti.*

**8.29.** *La Commissione è lieta che la Corte abbia espresso una valutazione positiva su tutte le relazioni annuali di attività rientranti nel presente capitolo.*

*Anche se la DG COMP non ha formalizzato la valutazione d'impatto, i rischi correlati con il recupero in questione sono stati valutati a fondo dai responsabili della gestione durante tutto lo svolgimento della procedura. Inoltre, i responsabili della gestione hanno seguito il caso da vicino, di concerto con la DG BUDG e con il Servizio giuridico della Commissione, per decidere come recuperare con successo i fondi.*

<sup>(16)</sup> L'Agenzia esecutiva per la ricerca e l'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

8.31. La Corte ha esaminato tre sistemi di supervisione e controllo per il gruppo di politiche Affari economici e finanziari. Mentre due sono stati giudicati efficaci (01 — Affari economici e finanziari e 03 — Concorrenza, 12 — Mercato interno e 20 — Commercio), quello relativo al settore 02 — Imprese, è stato giudicato solo parzialmente efficace nel garantire la regolarità dei pagamenti.

8.32. La Commissione ha adottato misure per semplificare l'applicazione delle norme in materia di ammissibilità e sensibilizzare maggiormente i beneficiari al riguardo. La Corte raccomanda comunque alla Commissione di:

- a) incoraggiare i beneficiari a far certificare ex ante la loro metodologia per il calcolo dei costi e
- b) sensibilizzare maggiormente i revisori che rilasciano le certificazioni riguardo all'ammissibilità delle spese, allo scopo di rendere i certificati di audit più affidabili.

8.33. La Commissione dovrebbe migliorare ulteriormente la qualità delle verifiche ex ante sulle procedure di appalto e sui pagamenti intermedi/finali e garantire che le funzioni di controllo ex post siano oggetto di programmi di lavoro. Per la gestione congiunta con l'ESA, la Commissione dovrebbe monitorare da vicino l'efficacia del funzionamento dei sistemi di controllo dell'ESA, nonché l'attendibilità della relazione finanziaria annuale della stessa riguardante l'attuazione delle attività finanziate nell'ambito della convenzione di delega del GMES.

8.34. Il seguito dato a precedenti osservazione è sintetizzato nell'**allegato 8.4**.

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**8.31.** Vedere il paragrafo 8.17

*Secondo la Commissione, i controlli ex ante nel settore 02 — Imprese sono proporzionati ed efficaci.*

**8.32.**

- a) *Di recente la Commissione ha intrapreso un'azione per indurre i beneficiari a preferire la certificazione ex ante della loro metodologia dei costi. La Commissione ha espresso il suo parere al riguardo nella comunicazione sulla semplificazione del 24 aprile 2010 e nella proposta per la revisione triennale del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, adottata il 28 maggio 2010. Si potrebbe conseguire una vera semplificazione autorizzando le metodologie che sono applicate a titolo di normali prassi contabili, purché esse siano basate sui costi effettivi del personale iscritti nella contabilità.*
- b) *La Commissione persegue la politica di trasmettere i risultati degli audit ex post ai beneficiari e agli addetti agli audit che rilasciano i certificati, allo scopo di ottenere miglioramenti — se necessario — da parte di tali addetti. L'intrinseca complessità dei criteri di ammissibilità si ripercuote sui lavori di numerosi addetti agli audit esterni che hanno ricevuto dai beneficiari il mandato di rilasciare certificati di audit. Per il 7° PQ ci si aspetta che, grazie all'applicazione delle procedure convenute, il tasso di errori dovuti all'errata interpretazione dei criteri si riduca in misura considerevole.*

**8.33.** *La Commissione esaminerà quali altre azioni si possano intraprendere per ridurre gli errori, tenendo in considerazione il rapporto tra costi e benefici.*

*Per quanto riguarda la gestione congiunta con l'ESA, dal 2010 la Commissione ha intensificato le sue attività di monitoraggio e di controllo.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**RISULTATI DELL'AUDIT DEL FONDO DI GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE**

8.35. L'obiettivo del Fondo di garanzia per le azioni esterne <sup>(17)</sup> (qui di seguito denominato «il Fondo»), che garantisce i prestiti a paesi terzi, consiste nel rimborsare i creditori della Comunità <sup>(18)</sup> in caso di inadempienza del beneficiario in relazione a un prestito e nell'evitare il ricorso diretto al bilancio comunitario. La gestione amministrativa del Fondo è attuata dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN), mentre la Banca europea per gli investimenti (BEI) è responsabile della gestione della tesoreria.

8.36. Al 31 dicembre 2009, le risorse totali del Fondo ammontavano a 1 240 milioni di euro, rispetto ai 1 091 milioni di euro al 31 dicembre 2008. Nell'esercizio in esame il Fondo non ha ricevuto alcuna chiamata in garanzia.

8.37. La BEI e la Commissione utilizzano un indice di riferimento (*benchmark*) per valutare la performance annuale del Fondo. Il rendimento del portafoglio del Fondo nel 2009 è stato del 4,6 %, rispetto ad un *benchmark* di rendimento del 3,78 %.

8.38. Il portafoglio di investimenti del Fondo di garanzia è gestito dalla BEI per conto delle Comunità europee <sup>(19)</sup>, mentre il portafoglio di investimento della CECA in liquidazione è gestito da un'unità specializzata della direzione generale ECFIN. Gli obiettivi degli investimenti di entrambi i portafoglio sono abbastanza simili: propensione al rischio, tipo e qualità degli investimenti e limitazioni di investimento. Non è stata eseguita alcuna valutazione sugli utili finanziari dei due fondi gestiti dall'unità della direzione generale ECFIN.

8.39. Complessivamente, la Corte ritiene che il Fondo di garanzia sia stato gestito in modo soddisfacente nel corso del 2009 e che siano state adottate azioni adeguate per monitorare l'impatto della crisi finanziaria sul portafoglio del Fondo.

**8.38.** Tanto la BEI quanto la Commissione sono in grado di gestire le dotazioni del Fondo secondo modalità analoghe e con risultati finanziari analoghi. Non è quindi giustificato proporre, per questioni di prestazione, una modifica dell'articolo 7 del regolamento (CE, EURATOM) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (versione codificata), a norma del quale la gestione finanziaria del Fondo di garanzia per le azioni esterne è affidata alla BEI.

Secondo la Commissione, la diversificazione dei rischi derivante dal fatto che le dotazioni sono gestite da due istituzioni apporta vantaggi di natura operativa e finanziaria. Di fatto, affidare a terzi la gestione di una parte dei propri fondi è una prassi seguita dai ministeri delle finanze e dalle banche nazionali centrali nella massima parte degli Stati membri.

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Principalmente la BEI, ma anche i prestiti esterni dell'Euratom e i prestiti comunitari per l'assistenza macrofinanziaria (AMF) a paesi terzi.

<sup>(19)</sup> Articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94; la BEI riceve una commissione annuale di gestione per i servizi forniti.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

**RISULTATI DELL'AUDIT DELLA CECA IN LIQUIDAZIONE**

8.40. Dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il 23 luglio 2002, le attività e le passività della CECA sono state trasferite alla Comunità europea <sup>(20)</sup>. Il valore netto di queste attività, denominato Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione (CECA in liquidazione), è destinato al finanziamento della ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.

8.41. Al 31 dicembre 2009, le attività totali della CECA in liquidazione ammontavano a 2 011 milioni di euro, rispetto ai 2 045 milioni di euro al 31 dicembre 2008. L'utile netto per il 2009 è stato di 13,9 milioni di euro, a fronte di una perdita netta di 14,8 milioni di euro nel 2008.

8.42. Le entrate nette prodotte dagli investimenti della CECA in liquidazione nel 2009 sono ammontate a 68 milioni di euro e verranno messe a disposizione del bilancio comunitario per finanziare progetti di ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio. La Corte ha rilevato che, al 31 dicembre 2009, la dotazione non utilizzata disponibile per finanziare la ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio aveva raggiunto i 238 milioni di euro <sup>(21)</sup>.

8.43. La performance del portafoglio della CECA in liquidazione è stata del 5,85 % per l'esercizio 2009, mentre il rendimento del *benchmark* utilizzato come indice di riferimento per la CECA in liquidazione è stato del 4,41 %.

8.44. La liquidazione delle operazioni finanziarie della CECA in liquidazione procede secondo la normativa applicabile, che include gli orientamenti finanziari pluriennali. La Corte ha rilevato che sono state adottate azioni adeguate per monitorare l'impatto della crisi finanziaria sulle attività della CECA in liquidazione.

**8.42.** *La dotazione di 238 Mio EUR non utilizzata comprende:*

— *la dotazione per il 2010, non ancora impegnata (54 Mio EUR),*

— *la dotazione per il 2011 (61 Mio EUR),*

— *importi ancora da pagare (123 Mio EUR) in relazione a contratti firmati dal 2003 in poi, per i quali la chiusura dei conti non è ancora stata effettuata da tutti i partner del progetto. Si può procedere al disimpegno due mesi dopo l'ultima chiusura dei conti del contratto. La durata media di un contratto finanziato dal Fondo di ricerca carbone e acciaio è di tre anni. Perlopiù, i pagamenti ancora da effettuare riguardano contratti in corso di esecuzione o per i quali non è stata approvata la relazione tecnica finale (solo dopo l'approvazione di tale relazione si versa l'ultimo pagamento e si chiudono i conti).*

*È quindi normale che l'importo di 238 Mio EUR fosse ancora inutilizzato al 31 dicembre 2009.*

<sup>(20)</sup> Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 67).

<sup>(21)</sup> Compresa le dotazioni per il 2011 (61 milioni di euro) e per il 2010 (54 milioni di euro).

## ALLEGATO 8.1

## RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLE OPERAZIONI PER IL SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

	2009										2008	2007		
	Settore 02 — Imprese		Settore 01 — Affari economici e finanziari		Settore 03 — Concorrenza		Settore 12 — Mercato interno		Settore 20 — Commercio				Totale	
<b>DIMENSIONI E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>														
Totale operazioni (di cui):	48	27	1	0	4	<b>80</b>	80	55						
Anticipi	28	0	0	0	1	<b>29</b>	35	15						
Pagamenti intermedi/finali	20	27	1	0	3	<b>51</b>	45	40						
<b>RISULTATI DELLE VERIFICHE</b>														
<i>(in % e numero di operazioni)</i>														
Operazioni non inficiate da errori	54 %	{28}	100 %	{27}	100 %	{1}	N.A.	N.A.	75 %	{3}	<b>74 %</b>	{59}	86 %	93 %
Operazioni inficiate da errori	46 %	{20}	0 %	{0}	0 %	{0}	N.A.	N.A.	25 %	{1}	<b>26 %</b>	{21}	14 %	7 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>														
Tasso di errore più probabile:														
< 2 %	<b>X</b>												<b>X</b>	
compreso tra il 2 % e il 5 %												<b>X</b>		
> 5 %														

## ALLEGATO 8.2

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI PER IL SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

## Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo selezionati

Sistema interessato	Verifiche ex ante	Certificazione di audit	Audit finanziari ex post	Valutazione globale
Settore 01 — Affari economici e finanziari		N.A.		
Settore 02 — Imprese				
Settore 03 — Concorrenza Settore 12 — Mercato interno Settore 20 — Commercio		N.A.	N.A.	

(<sup>1</sup>) Efficace per la DG Imprese e industria, parzialmente efficace per EACI e inefficace per ESA e REA.

## Valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo

Valutazione globale	2009	2008	2007

## Legenda

	Efficace
	Parzialmente efficace
	Inefficace
N.A.	Non applicabile: non applicabile o non valutato

## RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve espresse	Osservazioni della Corte	Valutazione globale di affidabilità
COMP	senza riserve	N.A.	Nel 2009 la DG COMP ha emesso un ordine di riscossione per un importo pari a oltre il 70 % del bilancio operativo assegnato. Alla fine del 2009 questo ordine di riscossione, che era dovuto per l'ottobre 2009, non era ancora stato incassato.  Nonostante l'importo di questa voce sia nettamente superiore alla soglia di significatività del 2 % e vi potrebbe essere anche un rischio di reputazione connesso a questa riscossione, la DG COMP non ha svolto una valutazione d'impatto formale per stabilire la necessità di esprimere una riserva.	A
ECFIN	senza riserve	N.A.	La riserva precedente relativa ai problemi di attuazione dei «requisiti concernenti l'addizionalità» per un programma finanziario è stata revocata. La Corte ha esaminato il completamento del piano d'azione, riscontrando l'effettiva attuazione di controlli finali sull'efficacia dei sistemi di controllo migliorati.	A
ENTR	con riserve	1) Riserva relativa al tasso di errore residuo per quanto riguarda l'esattezza dei costi dichiarati nel sesto programma quadro di ricerca (6° PQ)  2) Riserva relativa all'affidabilità della relazione finanziaria dell'ESA riguardo alla gestione congiunta della componente spazio del Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES)	Gli importi a rischio in relazione alle dichiarazioni di spesa per il 7° PQ sono giudicati dalla DG ENTR «non rilevanti» per il 2009 e perciò non è stata espressa alcuna riserva. La Corte ha rilevato tuttavia che a partire dal 2010 le dichiarazioni di spesa per il 7° PQ potrebbero contenere un errore rilevante.	
MARKT	senza riserve	N.A.	—	
TRADE	senza riserve	N.A.	—	

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata, il direttore generale afferma di avere la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## SEGUITO DATO A PRECEDENTI OSSERVAZIONI PER GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Osservazioni della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta della Commissione
<b>1. Regolarità delle operazioni sottostanti</b>			
<p>Nel 2007 la Corte aveva individuato errori relativi alla regolarità in tre pagamenti che erano finanziati nell'ambito del quinto o del sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Gli errori osservati erano dovuti principalmente a: inadeguatezza o mancanza della documentazione a sostegno delle spese dichiarate, utilizzo di preventivi di spesa (una pratica, questa, che non rispetta le clausole contrattuali che prevedono l'imputazione dei soli costi effettivi); inclusione di varie spese non ammissibili</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio 2007, paragrafi 10.16 e 10.17).</p>	<p>La Commissione ha eseguito le rettifiche finanziarie relative agli errori individuati nel campione emettendo ordini di recupero o rettificando i pagamenti ai beneficiari nei periodi successivi.</p>	<p>La Commissione ha monitorato gli errori individuati dalla Corte e ha adottato adeguate misure correttive.</p>	<p>La Commissione continuerà a rettificare gli errori rilevati e riconosciuti.</p>
<b>2. Certificazione dell'audit per le dichiarazioni di spesa dei progetti</b>			
<p>La normativa finanziaria UE richiede che le dichiarazioni di spesa di importo superiore a una determinata soglia siano accompagnate da un certificato di audit. In tre progetti, il revisore che ha rilasciato la certificazione ha formulato un giudizio senza riserve, mentre la Corte ha rilevato errori gravi quantificabili.</p> <p>(Relazione annuale sull'esercizio 2007, paragrafi 10.27—10.30).</p>	<p>Per il 7° PQ la Commissione mirava a migliorare ulteriormente l'affidabilità delle certificazioni di audit utilizzando «procedure concordate», definendo nei dettagli il lavoro che avrebbero dovuto svolgere gli auditor incaricati di rilasciare i «certificati relativi ai rendiconti finanziari» e incoraggiando la certificazione ex ante delle metodologie di imputazione dei costi.</p>	<p>È improbabile che tali misure abbiano un impatto positivo a breve termine sul numero di dichiarazioni di spesa che contengono errori giacché, alla fine del 2009, la DG ENTR non ha ancora eseguito un pagamento accompagnato da tali certificati e la Commissione ha accettato le metodologie di imputazione dei costi di solo 11 beneficiari.</p>	<p>Per la presentazione del certificato di audit il 7° PQ prevede la soglia di 375 mila EUR (contributo cumulativo per partecipante e per progetto). In massima parte i progetti del 7° PQ sono ancora nel primo periodo di relazione, il che spiega il numero limitato, alla fine del 2009, di certificati sulla rendicontazione finanziaria. Per quanto riguarda la certificazione ex ante della metodologia dei costi, a fine maggio 2010 la Commissione aveva accettato la metodologia dei costi di 25 beneficiari.</p>



## CAPITOLO 9

**Spese amministrative e di altra natura**

## INDICE

	<i>Paragrafi</i>
Introduzione	9.1-9.8
Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche	9.3-9.5
Estensione e approccio dell'audit	9.6-9.8
Regolarità delle operazioni	9.9
Conformità dei sistemi al regolamento finanziario	9.10
Affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione	9.11
Osservazioni sulle singole istituzioni	9.12-9.27
Parlamento	9.13-9.16
Consiglio	9.17
Commissione	9.18-9.20
Corte di giustizia	9.21
Corte dei conti	9.22
Comitato economico e sociale europeo	9.23
Comitato delle regioni	9.24
Mediatore europeo	9.25
Garante europeo della protezione dei dati	9.26-9.27
Conclusioni e raccomandazioni	9.28-9.31
Agenzie ed agenzie esecutive dell'Unione europea	9.32-9.34
Scuole europee	9.35-9.37

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

## INTRODUZIONE

9.1. Il presente capitolo espone la valutazione specifica delle spese amministrative delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea svolta dalla Corte. Le informazioni fondamentali sulle istituzioni e sugli organismi interessati, nonché sulle spese eseguite nel 2009, figurano nella **tabella 9.1**.

**Tabella 9.1 — Spese amministrative delle istituzioni — Informazioni fondamentali**

(in milioni di euro)

Titolo di bilancio	Settore di intervento	Descrizione	Pagamenti 2009	Modalità di gestione
Sezioni I, II e IV-IX. Per la Sezione III, Capitolo 1 di tutti i Titoli 14, 24-27e 29	Spese amministrative e di altra natura	Parlamento europeo	1 466	Centralizzata diretta
		Consiglio	659	Centralizzata diretta
		Commissione	6 358	Centralizzata diretta
		Corte de giustizia	307	Centralizzata diretta
		Corte dei conti	123	Centralizzata diretta
		Comitato economico e sociale	117	Centralizzata diretta
		Comitato delle regioni	86	Centralizzata diretta
		Mediatore europeo	8	Centralizzata diretta
		Garante europeo della protezione dei dati	5	Centralizzata diretta
Totale spese amministrative			9 129	
Totale spese operative				
<b>Totale pagamenti dell'esercizio</b>			<b>9 129</b>	
<b>Totale impegni dell'esercizio</b>			<b>9 224</b>	

Fonte: Conti annuali 2009.

9.2. Il presente capitolo contiene inoltre informazioni sulle risultanze degli audit espletati dalla Corte riguardo alle agenzie dell'Unione europea, agli altri organismi decentrati e alle Scuole europee.

### Caratteristiche specifiche del gruppo di politiche

9.3. Le spese amministrative comprendono principalmente le spese relative alle risorse umane (stipendi, indennità e pensioni) nonché le spese concernenti gli immobili, gli impianti e le apparecchiature, l'energia, le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione.

9.4. Il capitolo riguarda anche la spesa considerata nell'ambito del bilancio generale come operativa, benché nella maggior parte dei casi abbia sostanzialmente per oggetto e finalità il funzionamento dell'amministrazione della Commissione piuttosto che la realizzazione di una politica. La spesa in questione riguarda i seguenti titoli del bilancio generale: titolo 14 («Fiscalità e unione doganale»), titolo 24 («Lotta contro la frode»), titolo 25 («Coordinamento delle politiche e Servizio giuridico della Commissione»), titolo 26 («Amministrazione della Commissione»), titolo 27 («Bilancio») e titolo 29 («Statistiche»). Alcuni di questi titoli comprendono anche le spese operative. Il titolo 27 comprende, per il 2009, un importo di 200 milioni di euro a titolo di «Compensazioni temporanee e forfetarie per i nuovi Stati membri».

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.5. Tra i rischi principali insiti nel gruppo di politiche concernente le spese amministrative e di altra natura vi è la non conformità alle disposizioni in materia di appalti, esecuzione dei contratti, procedure di assunzione e calcolo degli stipendi e delle indennità.

**Estensione e approccio dell'audit**

9.6. L'approccio globale e la metodologia della Corte in materia di audit sono descritti nella **parte 2 dell'allegato 1.1**. Per l'audit delle spese amministrative:

- è stato controllato un campione di 57 operazioni, estratte in modo casuale dall'insieme delle spese amministrative di cui ai paragrafi 9.3 e 9.4;
- la Corte ha valutato la conformità dei sistemi di supervisione e di controllo <sup>(1)</sup>, applicati da ciascuna istituzione, alle disposizioni del regolamento finanziario;
- essa ha inoltre esaminato le attestazioni (*management representations*) dei responsabili della gestione di quattro direzioni generali e uffici della Commissione, cui incombe la responsabilità primaria per le spese amministrative.

9.7. L'audit della Corte è stato espletato sulla base di campioni specifici e ha riguardato i seguenti temi selezionati:

- a) l'assunzione di agenti temporanei e contrattuali in tutte le istituzioni;
- b) il pagamento di prestazioni sociali al personale, presso tutte le istituzioni, nei settori che presentano un grado di rischio più elevato (versamento dell'assegno di famiglia per nuclei familiari senza figli a carico, mancata detrazione delle indennità nazionali da prestazioni di simile natura corrisposte dalle istituzioni quando il coniuge risulta percepire un reddito o prestazioni da fonti esterne alle istituzioni, deduzione delle indennità nazionali da prestazioni analoghe versate dalle istituzioni e non aggiornate da oltre un anno),
- c) la stipulazione di contratti di appalto presso tutte le istituzioni, eccetto il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati;
- d) l'aggiudicazione, in tutte le istituzioni, ad eccezione del Mediatore europeo e del Garante europeo della protezione dei dati, di contratti di appalto mediante procedura negoziata a causa del carattere di urgenza.

<sup>(1)</sup> Controlli ex-ante ed ex-post, funzione di audit interno, rilevazione delle eccezioni e norme di controllo interno. Inoltre, la Corte ha svolto una valutazione approfondita dei sistemi di supervisione e controllo presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati. La valutazione ha compreso l'esame di un campione supplementare di operazioni di pagamento concernenti le risorse umane e altre spese amministrative.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

9.8. La Corte dei conti è controllata da una società di revisione esterna <sup>(2)</sup> indipendente, la quale ha stilato una relazione di audit sui rendiconti finanziari dell'esercizio compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009, nonché una relazione di asseverazione concernente la regolarità dell'impiego delle risorse della Corte, e le procedure di controllo poste in atto per l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (cfr. paragrafo 9.22).

**REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI**

9.9. I risultati delle verifiche delle operazioni sono sintetizzati nell'*allegato 9.1*. Sulla base del campione controllato, costituito da 57 operazioni, l'audit ha concluso che i pagamenti nel loro insieme sono esenti da errori rilevanti.

**CONFORMITÀ DEI SISTEMI AL REGOLAMENTO FINANZIARIO**

9.10. I risultati dell'esame dei sistemi sono sintetizzati nell'*allegato 9.2*. L'audit svolto dalla Corte per accertare la conformità dei sistemi, intesi a garantire la regolarità delle operazioni, al disposto del regolamento finanziario (cfr. paragrafo 9.6) non ha evidenziato debolezze rilevanti.

**AFFIDABILITÀ DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE PRESSO LA COMMISSIONE**

9.11. I risultati dell'esame delle attestazioni (*management representations*) della Commissione sono sintetizzati nell'*allegato 9.3*.

**OSSERVAZIONI SULLE SINGOLE ISTITUZIONI**

9.12. Nei paragrafi successivi sono riportate, per ciascuna istituzione o organismo dell'Unione europea, una serie di osservazioni specifiche, basate sull'audit espletato dalla Corte e avente per oggetto a) i sistemi di supervisione e di controllo applicati ciascuna istituzione nonché b) alcuni temi specifici (cfr. paragrafi 9.6 e 9.7). Tali constatazioni non mettono in discussione le valutazioni espresse ai paragrafi 9.9 e 9.10, in quanto non hanno carattere rilevante per l'insieme delle spese amministrative, pur essendo significative nel contesto della singola istituzione interessata.

**9.9. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE**

*La Commissione accoglie con favore la valutazione positiva formulata dalla Corte dei conti, secondo la quale le spese amministrative erano esenti da errori rilevanti.*

<sup>(2)</sup> PricewaterhouseCoopers, Società a responsabilità limitata, Revisori d'impresa.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Parlamento****Assunzione di agenti temporanei e contrattuali**

9.13. L'esame delle procedure di assunzione degli altri agenti delle istituzioni (personale temporaneo e contrattuale) ha accertato che, in cinque casi su 20, non erano stati forniti i documenti attestanti il rispetto delle norme relative all'adempimento degli obblighi militari o di altra natura.

**Versamento delle prestazioni sociali a membri del personale**

9.14. Dall'audit è emerso che, in 16 casi su 30, le informazioni di cui disponevano i servizi del Parlamento, per accertare che le indennità previste dallo statuto del personale fossero corrisposte agli interessati conformemente alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, non erano aggiornate. Questa situazione comporta il rischio di pagamenti indebiti o non corretti nel caso in cui la situazione dell'agente interessato sia mutata. Il personale dovrebbe essere invitato a fornire, a intervalli appropriati, dei documenti che ne confermino la situazione personale. Il Parlamento dovrebbe inoltre porre in atto un sistema per il monitoraggio e il controllo tempestivi di tali documenti.

**9.13. RISPOSTE DEL PARLAMENTO**

*In merito ai documenti da fornire per la verifica dell'osservanza degli obblighi militari, il Parlamento intende precisare gli elementi seguenti:*

*Il Parlamento riconosce che, vista la progressiva soppressione degli obblighi militari in diversi Stati membri, il rispetto di detti obblighi non ha formato oggetto di un controllo sistematico al momento dell'assunzione degli agenti temporanei e contrattuali fino all'inizio del secondo semestre 2008.*

*Tuttavia, dopo tale data, la DG Personale chiede ai candidati di fornire una comprova dell'osservanza degli obblighi militari. L'unità Assunzioni e trasferimenti dispone altresì di una banca dati in cui figurano gli obblighi militari per paese e verifica sistematicamente l'osservanza di detti obblighi al momento della stesura del contratto degli agenti.*

*Gli esempi di non conformità messi in evidenza dalla Corte riguardano agenti temporanei/contrattuali assunti per la prima volta al Parlamento europeo prima dell'introduzione di detti controlli sistematici.*

**9.14. RISPOSTE DEL PARLAMENTO**

*Come previsto all'articolo 67, paragrafo 2, e all'articolo 68 dello statuto, spetta ai beneficiari di un'indennità notificare ogni cambiamento intervenuto nella situazione. Il sistema, basato su una «dichiarazione spontanea», può comportare eventuali ritardi nell'aggiornamento dei diritti individuali.*

*Per porre rimedio a tale rischio, il Parlamento europeo ha sempre proceduto a regolari campagne di verifica della situazione dei propri agenti. A partire dal 2010 detta verifica è automatizzata tramite una «scheda elettronica». La procedura, ormai proattiva, deve consentire una verifica almeno annuale dei dati personali e amministrativi degli agenti. Essa mira anche a far verificare a cura dell'agente interessato la sua situazione a una data determinata e notificare ogni eventuale modifica con l'invio della documentazione giustificativa necessaria al servizio interessato.*

*Gli importi indebitamente percepiti dai funzionari che non abbiano notificato il cambiamento della propria situazione sono recuperati.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Organizzazione e funzionamento dei gruppi politici**

9.15. L'articolo 12, paragrafo 9, delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo, adottato il 27 aprile 2005, dispone che il campo d'azione del revisore interno non comprenda gli stanziamenti del bilancio del Parlamento gestiti dai gruppi politici. Le disposizioni specifiche sull'uso di tali stanziamenti<sup>(3)</sup> prevedono che ciascun gruppo politico stabilisca le proprie norme finanziarie interne e ponga in atto un sistema di controllo interno. La funzione di audit interno non è menzionata. Solo un gruppo politico su sette ha stabilito norme che prevedono la designazione di un revisore interno. L'indipendenza funzionale dei gruppi politici non giustifica la mancata applicazione delle disposizioni regolamentari sulla funzione di audit interno per quanto riguarda l'uso dei fondi da parte degli stessi.

9.16. Le medesime norme specifiche sull'uso degli stanziamenti contengono disposizioni per il riporto di stanziamenti di bilancio del Parlamento gestiti dai gruppi politici, che consentono a questi ultimi di riportare agli esercizi finanziari successivi gli stanziamenti inutilizzati di un dato esercizio, senza dover giustificare tale decisione<sup>(4)</sup>. Queste disposizioni specifiche, che derogano, in via eccezionale, al principio dell'annualità del bilancio, non trovano fondamento giuridico nel regolamento finanziario.

**Consiglio****Appalti**

9.17. In due delle sei procedure di appalto esaminate, non erano state rispettate le norme stabilite nel regolamento finanziario per la pubblicazione dell'esito della procedura negli avvisi di aggiudicazione.

**9.15. RISPOSTE DEL PARLAMENTO**

*Il Parlamento prende atto della constatazione della Corte e intende discutere di conseguenza sull'eventuale ipotesi di:*

- *inserire nella regolamentazione sull'utilizzo degli stanziamenti della voce 4 0 0 0 l'obbligo di prevedere nelle regole finanziarie approvate dai gruppi una formula intesa a coprire il campo di attività e le funzioni di un revisore interno, come previsto all'articolo 85 del regolamento finanziario,*
- *prevedere la possibilità per i gruppi di ricorrere a un revisore interno (ove lo consentano le loro dimensioni) o di affidare dette funzioni a un revisore esterno, restando peraltro inteso che quest'ultimo non deve essere il revisore esterno incaricato dell'analisi dei conti del gruppo.*

**9.16. RISPOSTE DEL PARLAMENTO**

*Occorre separare le operazioni di bilancio dell'ordinatore delegato — il quale impegna e liquida gli stanziamenti della voce di bilancio 4 0 0 0 nel pieno rispetto del regolamento finanziario, segnatamente l'applicazione del principio di annualità — dalla gestione delle risorse di ogni gruppo politico, la quale è disciplinata dalla regolamentazione specifica approvata dall'Ufficio di presidenza il 30 giugno 2003. Detta regolamentazione è stata elaborata per tenere in conto le esigenze della specificità delle funzioni dei gruppi politici e prevede espressamente la procedura di relazione citata dalla Corte.*

**9.17. RISPOSTE DEL CONSIGLIO**

*Conformemente all'articolo 149.1 delle modalità d'esecuzione, il Segretario generale del Consiglio informa sistematicamente e senza indugio tutti i candidati che partecipano ad una gara d'appalto circa i risultati della procedura non appena l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso in merito all'aggiudicazione del contratto d'appalto.*

*Inoltre l'avviso d'aggiudicazione di cui all'articolo 118.4 del regolamento di esecuzione è inviato dalla direzione centrale per l'aggiudicazione dell'appalto affinché venga pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni non appena il contratto viene firmato dall'ordinatore delegato. Purtroppo in entrambi i casi individuati dalla Corte, quest'ultimo ha informato la direzione centrale per l'aggiudicazione troppo tardi e il termine di cui all'articolo 118.4 del regolamento di esecuzione non è stato rispettato.*

<sup>(3)</sup> Norme adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 30 giugno 2003, quali modificate dalle decisioni del 22 marzo 2006 e dell'11 luglio 2007.

<sup>(4)</sup> Al termine dell'esercizio 2008, gli stanziamenti riportati dai gruppi politici ammontavano a 22 milioni di euro, ossia al 42,5 % degli stanziamenti annuali per il 2008.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Commissione****Versamento di indennità e prestazioni sociali a membri del personale**

9.18. Dall'audit di dieci operazioni è emerso che, in quattro casi, l'Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (PMO) non ha detratto, dalle indennità sociali previste dallo statuto del personale, gli assegni familiari che gli agenti hanno il diritto di percepire dalle autorità nazionali. In altri quattro casi, gli importi detratti non riflettevano il valore aggiornato applicabile delle prestazioni versate dalle autorità nazionali. I sistemi informatici usati per gestire questi pagamenti dovrebbero essere ulteriormente sviluppati, affinché gli importi delle indennità corrisposte dalle autorità nazionali vengano automaticamente aggiornati.

9.19. L'audit ha inoltre rilevato, in cinque dei 15 casi esaminati, che le informazioni di cui disponevano i servizi della direzione generale delle Relazioni esterne (DG RELEX) per accertare che le indennità previste dallo statuto del personale fossero effettivamente versate al personale in servizio presso le delegazioni, conformemente alla normativa comunitaria applicabile, non erano aggiornate. Questa situazione comporta il rischio di pagamenti indebiti o non corretti. Il personale dovrebbe essere invitato a fornire ai servizi della Commissione, a intervalli appropriati, i documenti che ne attestino la situazione personale. La DG RELEX dovrebbe inoltre porre in atto un sistema per il monitoraggio e il controllo tempestivi di questi documenti.

9.20. L'articolo 81 bis dello statuto del personale fissa alcuni limiti all'importo delle pensioni di reversibilità, che vengono applicati all'atto della fissazione iniziale dei diritti alla pensione di reversibilità. Nel corso dell'audit è emerso che tali limiti non sono stati periodicamente rivisti per tener conto dell'evoluzione della situazione personale e finanziaria del beneficiario e che, pertanto, ne sono conseguiti pagamenti superiori al dovuto.

*Occorre rilevare che nei due casi citati dalla Corte dei conti europea (entrambi con un numero molto limitato di candidati), questi ultimi non hanno motivo di presentare un reclamo poiché sono stati informati singolarmente subito dopo la decisione d'aggiudicazione.*

**9.18. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE**

*L'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) ha già preso iniziative per recuperare i ritardi nel controllo delle prestazioni sociali nazionali e seguirà i casi individuati. Tra la metà di ottobre del 2009 e la fine di aprile del 2010 sono stati aperti 348 dossier su 598 e 243 dossier sono già stati chiusi. I controlli proseguiranno ulteriormente.*

*Si prevede di inserire nel nuovo sistema la possibilità di aggiornare automaticamente gli importi delle indennità corrisposte dalle autorità nazionali, ma questo modulo non potrà entrare in funzione prima dell'inizio del 2011. Da quel momento in poi, comunque, gli importi delle indennità saranno corretti in maniera retroattiva e recuperati in conformità dell'articolo 85 dello statuto dei funzionari.*

**9.19. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE**

*La Commissione (DG RELEX) prende nota dell'osservazione e affronterà il problema informando tempestivamente e adeguatamente i funzionari e svolgendo controlli periodici. Quando un nuovo membro del personale prende servizio si procede a un controllo della sua situazione personale. Possono inoltre essere svolti controlli periodici del personale che è in servizio da un certo tempo nell'ambito delle verifiche svolte dalle unità responsabili della gestione dei diritti e degli obblighi del personale delle delegazioni.*

*In particolare, l'imminente creazione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) richiederà la circolazione delle informazioni e l'adozione, ove necessario, di documenti standard per il nuovo servizio. L'adeguamento dello statuto del personale CE offrirà l'opportunità di ricordare al personale che, fra l'altro, ogni cambiamento della situazione personale dev'essere comunicato ai servizi del SEAE e documentato.*

*Per quanto riguarda i cinque casi identificati, la Commissione li seguirà debitamente e qualora abbiano un'incidenza finanziaria prenderà le necessarie misure correttive.*

**9.20. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE**

*Nel febbraio 2010 è iniziato l'aggiornamento di tutti i fascicoli a cui si applica questa disposizione dello statuto. Quando sarà recuperato il ritardo, il PMO rivedrà i fascicoli in questione nei casi in cui vi sia una modifica della situazione dei beneficiari o si applichino i criteri di cui all'articolo 81 bis. Il PMO controllerà inoltre se il nuovo sistema informatico elaborato per determinare le pensioni possa essere usato per un aggiornamento automatico dei dossier.*

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Corte di giustizia** <sup>(5)</sup>**Appalti**

9.21. Per usufruire di servizi di pubblicazione, la Corte di giustizia non ha preso provvedimenti tempestivi a fronte dell'imminente scadenza di un contratto quadro e ha richiesto servizi per un importo di 102 000 euro senza esperire gare d'appalto. Tale situazione conferma la necessità di preparare e coordinare meglio le procedure di appalto <sup>(6)</sup>.

**9.21. RISPOSTA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA**

*Come indica la Corte dei conti <sup>(1)</sup> la Corte di giustizia ha costituito oggetto, nel 2009, di un'operazione di controllo molto estesa. I controlli hanno riguardato un campione casuale di 54 operazioni <sup>(2)</sup> che coprono un ampio ventaglio di attività e di servizi della Corte di giustizia e rappresentano una parte molto importante del suo bilancio annuale, al fine di verificare l'efficacia dei sistemi di controllo e di sorveglianza posti in essere dall'istituzione.*

*Nella presente relazione annuale, la Corte dei conti non presenta alcuna conclusione d'insieme relativa ai risultati di questi controlli approfonditi.*

*Tuttavia, le conclusioni dettagliate comunicate dalla Corte dei conti alla Corte di giustizia nel marzo 2010 nel corso del procedimento preliminare all'elaborazione della relazione annuale sono ampiamente positive e mostrano che i sistemi di controllo e di sorveglianza già in essere hanno funzionato in maniera efficace per rilevare errori ed eventuali eccezioni.*

*È in tal modo che, per le spese collegate alle risorse umane (che rappresentano più del 70 % del bilancio dell'istituzione), la Corte dei conti constata esplicitamente che «i sistemi di controllo e di sorveglianza che riguardano la gestione e il pagamento delle retribuzioni e delle indennità sono in generale in grado di rilevare eventuali errori di irregolarità».*

*Per quanto riguarda le altre spese amministrative, la Corte dei conti non ha sollevato alcuna osservazione su 9 delle 10 operazioni controllate, ossia, tenendo conto del valore di ogni operazione del campione, su più del 99 % delle spese controllate.*

*Infine, per quanto riguarda le operazioni di aggiudicazione degli appalti, le conclusioni dettagliate dei controlli della Corte dei conti menzionano esplicitamente la serie di azioni già avviate dalla Corte di giustizia per rispondere alla raccomandazione effettuata dalla Corte dei conti nel novembre 2009 e riguardante il miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli appalti nell'ambito dell'istituzione e l'aiuto ai servizi ordinatori in tale settore. È più importante ancora il fatto che queste conclusioni indicavano che l'esame del rispetto delle disposizioni delle procedure di appalti in relazione al regolamento finanziario vertente su un campione di 3 contratti stipulati nel 2009 per un valore di 20,5 milioni di euro «non ha sollevato alcuna osservazione».*

<sup>(5)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(6)</sup> Cfr. inoltre relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 11.14 (GU C 269 del 10.11.2009).

<sup>(1)</sup> V. nota al paragrafo 9.6.

<sup>(2)</sup> I controlli hanno riguardato 41 operazioni relative alla gestione delle spese collegate alle risorse umane e 13 operazioni relative alla gestione delle altre spese di natura amministrative (3 operazioni di aggiudicazione di appalti pubblici e 10 altre operazioni).

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

Tuttavia, in queste stesse conclusioni, la Corte dei conti ha sollevato un'osservazione relativa ad un'operazione di 10 944 EUR <sup>(3)</sup> concernente un appalto di pubblicazione di annunci nella stampa degli Stati membri, per un importo relativamente ridotto (102 000 EUR), accessorio ad un appalto principale di traduzione giuridica free lance che, dal canto suo, era di un importo considerevole (28 milioni di euro). È questa sola osservazione che viene riportata nella presente relazione annuale. Inoltre, la Corte di giustizia intende apportare le precisazioni che seguono, al fine di meglio valutare il contesto nel quale tale appalto accessorio è stato disposto.

In occasione dell'avvio delle procedure di gara per il rinnovo dei contratti di traduzione free lance in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario far pubblicare nella stampa dei diversi Stati membri annunci destinati a portare a conoscenza del pubblico questi bandi di gara. A tal fine, essa ha effettuato un ordinativo alla società a cui aveva fatto ricorso in passato perché servisse da intermediaria con i giornali. Tuttavia, il servizio di verifica della Corte di giustizia ha scoperto che il contratto quadro che esisteva anteriormente con questa intermediaria era arrivato a scadenza (cosa che i servizi gestori dei contratti di traduzione free lance ignoravano).

In tale momento, l'ordinatore, che avrebbe potuto accontentarsi delle pubblicazioni regolamentari dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale, ha ritenuto che la pubblicazione di annunci nella stampa rimaneva cruciale per assicurare una concorrenza ampliata (come richiesta all'art. 89, n. 2, del regolamento finanziario) tenuto conto del pubblico interessato, quello dei traduttori free lance, la cui mobilitazione mediante la sola pubblicazione nella Gazzetta ufficiale rischiava di essere estremamente debole.

Per tale motivo, gli annunci sulla stampa hanno pienamente raggiunto il loro scopo e, grazie ad una forte concorrenza, il prezzo medio della pagina tradotta derivante dai nuovi contratti di traduzione free lance è inferiore del 7,5 % al prezzo medio dei contratti precedenti, il che rappresenta un'economia molto significativa per il bilancio della Corte (circa 2,4 milioni di euro su 4 anni).

Da quanto precede risulta che, da un lato, i sistemi di controllo interno della Corte di giustizia hanno funzionato efficacemente rilevando la scadenza del contratto quadro e, dall'altro, questa eccezione alle procedure stabilite, ammessa nel caso di specie nell'interesse ben inteso del bilancio dell'istituzione e conformemente al principio di buona gestione finanziaria, è stata identificata e documentata come previsto nelle norme di controllo interno dell'istituzione <sup>(4)</sup>.

<sup>(3)</sup> Questa operazione fa parte del campione di 10 operazioni per un totale di 30,86 milioni di euro e mirante a controllare la gestione delle spese amministrative (diverse dalle risorse umane e dalle procedure di aggiudicazione degli appalti verificate separatamente).

<sup>(4)</sup> La norma di controllo n. 13 della Corte di giustizia, secondo la quale «i servizi adottano disposizioni idonee a garantire che tutti i casi in cui, a causa di circostanze eccezionali, si deroga ai controlli o ci si discosta dalle politiche e procedure stabilite siano indicati per iscritto, giustificati e approvati ad un livello adeguato prima dell'adozione di provvedimenti» è stata rispettata nelle circostanze di eccezione rilevate.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

*Occorre aggiungere che le azioni già avviate al fine di migliorare le procedure di aggiudicazione di appalti nell'ambito dell'istituzione, in particolare il rafforzamento della gestione dei dati relativi ai contratti direttamente nel sistema informatizzato di gestione finanziaria dell'istituzione, consentiranno in futuro di evitare la situazione che costituisce oggetto della presente osservazione della Corte dei conti.*

*Infine, occorre rilevare che diverse risoluzioni recenti del Parlamento europeo <sup>(5)</sup> sottolineano la gravosità e il costo amministrativo delle disposizioni del regolamento finanziario relative agli appalti pubblici per talune istituzioni (quali la Corte di giustizia) ed invitano la Commissione a tenerne conto nella prossima revisione di queste regole. La Corte di giustizia può solo auspicare che queste raccomandazioni di semplificazione del regolamento finanziario possano essere attuate nell'ambito dell'iter di revisione attualmente in corso.*

**Corte dei conti**

9.22. Nella relazione del revisore esterno <sup>(7)</sup> si legge che, a giudizio dei revisori, «(i) rendiconti finanziari presentano un'immagine fedele della situazione finanziaria della Corte dei conti europea al 31 dicembre 2009, nonché della sua gestione finanziaria e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione di tale regolamento nonché alle norme contabili della Corte dei conti europea». La relazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**Comitato economico e sociale europeo**

9.23. Riguardo agli aspetti esaminati nell'ambito dell'audit, non sono state riscontrate debolezze che richiedano di essere segnalate nella presente relazione.

**Comitato delle regioni**

9.24. Riguardo agli aspetti esaminati nell'ambito dell'audit, non sono state riscontrate debolezze che richiedano di essere segnalate nella presente relazione.

<sup>(7)</sup> Cfr. relazione di audit sui rendiconti finanziari di cui al paragrafo 9.8.

<sup>(5)</sup> Cfr. il punto 17 della risoluzione 23 aprile 2009 relativa allo scarico 2007 della Corte di giustizia [2008/2278(DEC)] e il punto 45 della risoluzione 18 maggio 2010 relativa allo stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2011 [2010/2005(BUD)].

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**Mediatore europeo <sup>(8)</sup>****Assunzione di agenti temporanei e contrattuali**

9.25. In base all'articolo 12, paragrafo 5, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, ciascuna istituzione è tenuta a stabilire le disposizioni generali che disciplinano l'assunzione di personale temporaneo. Tali disposizioni non sono state ancora adottate dal Mediatore europeo, sebbene 47 dei 63 posti concessi a titolo del bilancio 2009 abbiano carattere temporaneo.

**Garante europeo della protezione dei dati <sup>(9)</sup>****Versamento delle prestazioni sociali ai membri del personale**

9.26. L'audit ha rilevato che, in quattro casi su dieci, le informazioni di cui disponevano i servizi del Garante europeo della protezione dei dati, per accertare che le indennità previste dallo statuto del personale fossero effettivamente versate al personale, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, non erano aggiornate. Questa situazione comporta il rischio di pagamenti indebiti o non corretti. Il personale dovrebbe essere invitato a fornire, a intervalli appropriati, dei documenti che ne comprovino la situazione personale. A tale proposito, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe migliorare il sistema posto in atto per il monitoraggio e il controllo tempestivi di questi documenti.

**Norme di controllo interno**

9.27. Il Garante europeo della protezione dei dati non ha posto in essere, all'occorrenza, un sistema di verifica ex post, contrariamente a quanto prescritto dal regolamento finanziario, e le norme di controllo interno adottate non prevedono che eventuali eccezioni alle procedure finanziarie standard siano debitamente segnalate in un registro centrale.

**9.25. RISPOSTE DEL MEDIATORE EUROPEO**

*Il Mediatore europeo ha preso debitamente atto dell'osservazione della Corte, e i suoi servizi sono stati incaricati di redigere disposizioni sulle procedure di assunzione di personale temporaneo da adottare entro la fine del terzo trimestre del 2010.*

**9.26. RISPOSTE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

*Attualmente, date le sue dimensioni ridotte, il GEPD è assistito dall'Ufficio pagamenti nel trattamento dei fascicoli concernenti le indennità sociali. Una volta all'anno l'Ufficio pagamenti aggiorna le informazioni relative agli assegni familiari e per figli a carico sulla base di moduli specifici inviati al personale interessato tramite il GEPD. I moduli sono stati preparati a tale scopo dall'Ufficio pagamenti. Le indennità sociali sono mantenute aggiornate in funzione delle informazioni riunite attraverso questi moduli.*

*Nell'ottica della raccomandazione della Corte, il GEPD migliorerà il monitoraggio delle informazioni pertinenti alle indennità sociali cui si riferisce la Corte.*

**9.27. RISPOSTE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

*Tutte le transazioni effettuate dal GEPD, compreso il rimborso dei pagamenti diretti che sono stati elaborati da altre istituzioni per conto del GEPD, sono già soggette a un controllo esteso ex ante.*

*Nell'ottica della raccomandazione della Corte, il GEPD esaminerà come attuare un processo di verifica ex post dal 2011 in poi. A causa delle dimensioni ridotte dell'istituzione e in particolare del trattamento condiviso di fascicoli in nome dei vari accordi di cooperazione e di prestazione di servizi, sarà necessaria un'ulteriore assistenza amministrativa per consentire al GEPD di espletare tale compito.*

<sup>(8)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(9)</sup> Cfr. nota 1.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

*Il GEPD ha deciso di attuare la seconda osservazione della Corte sulle norme di controllo interno creando un elenco centrale di eccezioni registrate.*

**CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI**

9.28. Sulla base dell'audit svolto, la Corte conclude che l'insieme dei pagamenti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 riguardanti le spese amministrative delle istituzioni non presenta errori rilevanti (cfr. paragrafo 9.9).

9.29. A seguito dell'audit espletato, la Corte conclude che i sistemi di supervisione e di controllo per le spese amministrative delle istituzioni sono conformi a quanto prescritto dal regolamento finanziario (cfr. paragrafi 9.13 — 9.27).

9.30. Il seguito dato a precedenti osservazioni è illustrato in maniera sintetica nell'**allegato 9.4**.

9.31. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità sociali, la Corte ha raccomandato alle istituzioni e agli organismi interessati (cfr. paragrafi 9.14, 9.19 e 9.26) di richiedere al proprio personale la presentazione, a intervalli appropriati, di documenti attestanti l'assenza di cambiamenti per quanto attiene alla loro situazione personale, nonché di instaurare un sistema per la verifica tempestiva di tali documenti.

**AGENZIE ED AGENZIE ESECUTIVE DELL'UNIONE EUROPEA**

9.32. Gli audit delle agenzie e delle agenzie esecutive dell'Unione europea sono oggetto di relazioni annuali specifiche, pubblicate separatamente nella Gazzetta ufficiale<sup>(10)</sup>. Per l'esercizio finanziario 2009, la Corte ha controllato 30 agenzie, i cui bilanci 2009 sono ammontati in totale a 1 500,6 milioni di euro. I dati principali concernenti le agenzie sono riportati nella **tabella 9.2**.

9.33. Per ciascuna agenzia, la Corte ha stilato una relazione sull'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre 2009, contenente un giudizio sull'affidabilità dei conti e la regolarità delle operazioni. Tali relazioni saranno pubblicate separatamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro la fine dell'anno.

9.34. Riguardo all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che, in contrasto con quanto previsto dal proprio statuto, l'Agenzia non disponeva di una dotazione di bilancio per l'esercizio 2009; tutte le spese dell'Agenzia, ad eccezione delle spese bancarie, sono state quindi sostenute dalla Commissione. Si è riprodotta pertanto la situazione già osservata nel 2008. La Commissione dovrebbe analizzare, di concerto con tutte le parti interessate, le eventuali misure da adottare per ovviare a tale situazione.

**9.34. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE**

*Al momento della preparazione del bilancio 2008, la Commissione ha proposto un bilancio per l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (ESA) che è stato rifiutato dall'autorità di bilancio; pertanto la Commissione ha preso a suo carico tutte le spese sostenute dall'ESA nel 2008. Ha poi continuato a sostenere le spese dell'ESA nei bilanci 2009 e 2010 e ha proposto di farlo anche per il 2011.*

<sup>(10)</sup> Le relazioni annuali della Corte sui conti delle Agenzie sono disponibili nel sito Internet della Corte (<http://www.eca.europa.eu>) e saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Tabella 9.2 — Agenzie e agenzie esecutive dell'Unione europea — Dati principali

Agenzie e agenzie esecutive dell'Unione europea	Sede	Primo anno di autonomia finanziaria	Bilancio <sup>(1)</sup> (milioni di euro)		Posti autorizzati	
			2009	2008	2009	2008
<b>Agenzie</b>						
Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom <sup>(2)</sup>	Lussemburgo	1960	—	—	—	—
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	Salonicco	1977	18,6	18,3	101	99
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	Dublino	1977	20,2	21,0	101	101
Agenzia europea dell'ambiente	Copenaghen	1994	39,8	37,1	133	123
Fondazione europea per la formazione	Torino	1994	21,8	22,4	96	96
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	Lisbona	1995	14,7	15,1	82	82
Agenzia europea per i medicinali	Londra	1994	194,4	182,9	530	481
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	Lussemburgo	1995	62,6	59,9	233	233
Ufficio comunitario delle varietà vegetali	Angers	1995	13,2	12,5	46	43
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno	Alicante	1995	338,1	318,4	658	643
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	Bilbao	1996	15,0	14,9	44	44
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	Vienna	1998	17,2	15,0	61	49
Agenzia europea per la ricostruzione <sup>(3)</sup>	Salonicco	2000	—	235,0	—	93
Accademia europea di polizia	Bramshill	2006	8,8	8,7	26	22,5
Eurojust	L'Aia	2002	27,6	24,8	185	175
Agenzia europea per la sicurezza aerea	Colonia	2003	122,0	102,0	506	452
Agenzia europea per la sicurezza marittima	Lisbona	2003	53,3	50,2	192	181
Agenzia europea per la sicurezza alimentare	Parma	2003	71,0	66,4	355	335
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione	Heraklion	2005	8,1	8,4	44	44
Agenzia ferroviaria europea	Valenciennes	2006	21,0	18,0	124	116
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	Stoccolma	2005	49,3	40,6	170	130
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne	Varsavia	2006	88,8	71,2	119	94
Autorità di vigilanza del GNSS europeo <sup>(4)</sup>	Bruxelles	2006	44,4	10,5	23	50
Agenzia comunitaria di controllo della pesca	Vigo	2007	10,1	9,5	45	47
Agenzia europea per le sostanze chimiche	Helsinki	2008	70,4	66,4	324	220
<b>Agenzie esecutive</b>						
Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione	Bruxelles	2006	13,3	11,5	37	36
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura	Bruxelles	2006	47,7	38,2	99	92
Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori	Lussemburgo	2007	64	4,4	12	9
Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto	Bruxelles	2008	8,9	5,2	32	32
Agenzia esecutiva per la ricerca <sup>(5)</sup>	Bruxelles	2009	21,6	—	88	—
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca	Bruxelles	2009	14,5	—	100	—
<b>Totale</b>			<b>1 500,6</b>	<b>1 488,5</b>	<b>4 566</b>	<b>4 122,5</b>

<sup>(1)</sup> Stanziamenti di pagamento.<sup>(2)</sup> Cfr. paragrafo 9.34.<sup>(3)</sup> Agenzia chiusa nel 2008.<sup>(4)</sup> Sede provvisoria.<sup>(5)</sup> L'agenzia ha acquisito l'autonomia finanziaria nel 2009.

## OSSERVAZIONI DELLA CORTE

**SCUOLE EUROPEE**

9.35. La relazione annuale specifica della Corte sulle Scuole europee (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale) è trasmessa al Consiglio superiore quale autorità competente per il discarico<sup>(11)</sup>. Il bilancio delle Scuole per l'esercizio 2009 (267,2 milioni di euro) è stato finanziato principalmente mediante una sovvenzione della Commissione (151,9 milioni di euro) e i contributi degli Stati membri (53,7 milioni di euro)<sup>(12)</sup>. I dati principali relativi alle Scuole europee figurano nella **tabella 9.3**.

9.36. La Corte non ha riscontrato errori rilevanti tali da porre in dubbio l'affidabilità dei conti esaminati (concernenti le scuole di Monaco e Lussemburgo I e l'Ufficio centrale), compilati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del 24 ottobre 2006 applicabile al bilancio delle Scuole europee, e la regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

9.37. Nel corso dell'audit non sono emersi elementi tali da indurre la Corte a ritenere che i conti consolidati non sono presentati in modo veritiero e corretto, sotto tutti gli aspetti rilevanti, conformemente alle norme contabili applicabili, salvo per le seguenti eccezioni derivanti da un'applicazione insoddisfacente del principio della contabilità per competenza: a) non sono stati iscritti accantonamenti per azioni legali pendenti nei confronti delle scuole, b) non si è proceduto all'imputazione all'esercizio di competenza dei fondi destinati ad adeguamenti salariali nel 2009, c) accantonamenti per spese future non connesse all'esercizio in corso sono stati inclusi nel bilancio finanziario quando avrebbero dovuto semplicemente figurare nelle note esplicative.

**9.37. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE**

*L'applicazione del principio della contabilità per competenza è sotto esame nell'ambito della revisione, attualmente in corso, del regolamento finanziario delle Scuole europee. Le proposte formulate in seguito alla revisione saranno presentate al Consiglio superiore nel corso di quest'anno.*

<sup>(11)</sup> La Corte esamina i conti consolidati ed espleta un audit annuale dell'Ufficio centrale nonché, ogni anno, un audit a rotazione di due delle 14 scuole europee.

<sup>(12)</sup> Fonte: Scuole europee, *Clôtures des comptes 2009*.

Tabella 9.3 — Scuole europee — Dati principali

Scuole europee	Paese	Bilancio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (milioni di euro)		Sovvenzione ricevuta dalla Commissione <sup>(2)</sup> (milioni di euro)		Popolazione scolastica <sup>(3)</sup>	
		2009	2008	2009	2008	2009	2008
Ufficio	Belgio	9,6	9,2	8,3	7,0	—	—
Lussemburgo I	Lussemburgo	39,8	37,4	26,0	22,8	3 468	3 437
Lussemburgo II	Lussemburgo	7,6	7,0	4,5	3,4	910	888
Bruxelles I (Uccle)	Belgio	33,1	32,1	23,1	22,7	3 112	3 057
Bruxelles II (Woluwé)	Belgio	32,4	31,5	22,2	21,5	3 030	2 904
Bruxelles III (Ixelles)	Belgio	29,7	29,1	20,8	19,8	2 811	2 649
Bruxelles IV	Belgio	5,4	5,5	2,7	3,4	594	438
Mol	Belgio	12,0	11,3	6,9	6,0	752	718
Varese	Italia	19,8	18,7	10,2	9,3	1 304	1 341
Karlsruhe	Germania	13,4	12,9	3,8	2,4	976	979
Monaco	Germania	20,9	19,5	0,4	0,6	1 848	1 756
Francoforte	Germania	11,5	10,6	6,5	3,9	1 085	1 053
Alicante	Spagna	12,5	11,9	6,8	5,2	1 020	1 029
Bergen	Paesi Bassi	9,8	9,8	4,8	5,1	586	565
Culham	Regno Unito	9,7	11,4	4,9	5,7	835	835
<b>Totale</b>		<b>267,2</b>	<b>258,0</b>	<b>151,9</b>	<b>138,9</b>	<b>22 331</b>	<b>21 649</b>

<sup>(1)</sup> Entrate e spese totali, quali previste nel bilancio di ciascuna Scuola europea e dell'Ufficio, comprese tutte le modifiche apportate ai bilanci inizialmente adottati.

<sup>(2)</sup> Fonte: Scuole europee, *clôture des comptes* 2009.

<sup>(3)</sup> Fonte: Relazione annuale del segretario generale al Consiglio superiore delle Scuole europee.

N. B.: Le variazioni nei totali sono dovute all'arrotondamento.

## ALLEGATO 9.1

## RISULTATI DELLA VERIFICA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

	2009				2008	2007
	Spese relative al personale delle istituzioni	Spese relative agli immobili	Altre spese	Totale		
<b>DIMENSIONI E STRUTTURA DEL CAMPIONE</b>						
Totale operazioni (di cui):	38	7	12	57	57	56
anticipi	0	1	1	2	0	0
pagamenti intermedi/finali	38	6	11	55	57	56
<b>RISULTATI DELLE VERIFICHE</b>						
<i>(in % e numero delle operazioni)</i>						
Operazioni non inficiate da errori	97 % {37}	100 % {7}	75 % {9}	<b>93 % {53}</b>	91 %	95 %
Operazioni inficiate da errori	3 % {1}	0 % {0}	25 % {3}	<b>7 % {4}</b>	9 %	5 %
<b>IMPATTO STIMATO DEGLI ERRORI QUANTIFICABILI</b>						
Tasso di errore più probabile:						
< 2 %	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
compreso tra il 2 % e il 5 %						
> 5 %						

## ALLEGATO 9.2

## RISULTATI DELL'ESAME DEI SISTEMI RELATIVI ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

## Valutazione globale dei sistemi di supervisione e controllo

Valutazione globale	2009	2008	2007

## Legenda

	Conforme
	Parzialmente conforme
	Non conforme
	Non applicabile: non applicabile o non valutato

## ALLEGATO 9.3

## RISULTATI DELL'ESAME DELLE ATTESTAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA COMMISSIONE PER LE SPESE AMMINISTRATIVE

Principali DG interessate	Natura della dichiarazione del direttore generale (*)	Riserve espresse	Osservazioni della Corte	Valutazione globale di affidabilità
PMO	senza riserve	N.A.	—	A
OIB	senza riserve	N.A.	—	
OIL	senza riserve	N.A.	—	
DIGIT	senza riserve	N.A.	—	

(\*) In riferimento alla dichiarazione di affidabilità rilasciata, il direttore generale ha la ragionevole certezza che le procedure di controllo applicate forniscano le necessarie garanzie per quanto riguarda la regolarità delle operazioni.

A: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

B: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività forniscono una valutazione parzialmente adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

C: la dichiarazione del direttore generale e la relazione annuale di attività non forniscono una valutazione adeguata della gestione finanziaria per quanto riguarda la regolarità.

## SEGUITO DATO A OSSERVAZIONI PRECEDENTI CONCERNENTI LE SPESE AMMINISTRATIVE

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta dell'istituzione
<b>1. Fattore di moltiplicazione applicabile agli stipendi</b>			
<p>Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafi 11.7 — 11.11, più recentemente Allegato 11.2 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008:</p> <p>nell'applicare le disposizioni dello statuto del personale concernenti il fattore di moltiplicazione, il Parlamento e il Comitato economico e sociale adottano modalità diverse dalle altre istituzioni, conferendo al proprio personale un vantaggio finanziario che le altre istituzioni non concedono e che determina una spesa più elevata.</p>	<p>Il Parlamento e il Comitato economico e sociale continuano ad applicare le rispettive pratiche correnti in attesa che la Corte di giustizia si pronunci in via definitiva in merito alle cause intentate a tale riguardo da membri del personale delle istituzioni.</p>	<p>La Corte dei conti monitorerà il seguito dato alla sentenza della Corte di giustizia.</p>	<p>Risposte del Parlamento europeo</p> <p><i>Il Parlamento europeo condivide l'approccio procedurale della Corte dei conti e resta in attesa della sentenza definitiva della Corte di giustizia.</i></p>
<b>2. Rimborso delle spese di alloggio sostenute durante le missioni</b>			
<p>Relazioni annuali sugli esercizi finanziari 2004 e 2007, più recentemente Allegato 11.2 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008:</p> <p>lo statuto del personale modificato, entrato in vigore il 1° maggio 2004, prevede che le spese di alloggio sostenute durante le missioni vengano rimborsate nei limiti di un massimale fissato per ciascun paese, dietro presentazione dei documenti giustificativi corrispondenti (articolo 13 dell'allegato VII dello statuto del personale).</p> <p>Contrariamente a tale norma, il Parlamento ha disposto, nel proprio regolamento interno, il pagamento di un importo forfettario pari al 60 % dell'importo massimo consentito ad agenti che non presentano documenti comprovanti le spese di alloggio sostenute.</p>	<p>Le norme interne che disciplinano le missioni e le trasferte di servizio dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo sono state adottate mediante decisione del Segretario generale il 10 dicembre 2009. Oltre alle disposizioni relative alle missioni, esse contengono disposizioni specifiche applicabili alle trasferte nelle tre sedi di lavoro del Parlamento (Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles) compreso il rimborso forfettario delle spese senza presentazione di giustificativi. Il Parlamento, di conseguenza, continua a rimborsare le spese di alloggio su base forfettaria per quanto riguarda i pernottamenti a Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles.</p>	<p>Le norme aggiornate non sono conformi allo statuto del personale. Il Parlamento dovrebbe fare in modo che le spese di alloggio sostenute durante le missioni siano rimborsate conformemente al disposto dello Statuto.</p>	<p>Risposte del Parlamento europeo</p> <p><i>Il Parlamento prende atto della posizione della Corte in merito alle nuove disposizioni regolamentari espressamente adottate dopo le precedenti osservazioni, ma non modifica il suo parere in merito alla necessità di un trattamento differenziato quando gli agenti sono considerati «in spostamento tra i tre luoghi di lavoro» o «in missione». Il Parlamento intende altresì cogliere l'occasione della prossima revisione dello statuto e avvalersi del suo ruolo di colegislatore nella procedura per rettificare le disposizioni statutarie e introdurre una distinzione tra le missioni e gli spostamenti dei suoi agenti tra i tre luoghi di lavoro.</i></p>

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta dell'istituzione
			<p>A tal fine l'autorità di bilancio ha già modificato la denominazione e il commento di bilancio dell'ex voce 3 0 0 0 «Spese per missioni del personale». La voce è ora denominata «Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro» e il relativo commento prevede espressamente che gli stanziamenti sono destinati a coprire gli spostamenti del personale dell'istituzione, degli esperti nazionali distaccati o dei tirocinanti tra il luogo di assegnazione e uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) nonché le missioni aventi come destinazione ogni altra località differente dai tre luoghi di lavoro, prefigurando così la base di bilancio della regolamentazione che il Parlamento applica per gli spostamenti tra i tre luoghi di lavoro.</p>
<p><b>3. Indennità di assistenza ai deputati del Parlamento europeo</b></p>			
<p>Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafi 10.10 — 10.12, e Allegato 11.2 della relazione sull'esercizio 2008:</p> <p>nella sua relazione annuale sull'esercizio 2006, la Corte dei conti considerava che la documentazione esistente non era sufficiente per dimostrare che i deputati avessero realmente assunto o utilizzato i servizi di uno o più assistenti e che i compiti o servizi indicati nei contratti da loro firmati fossero stati effettivamente svolti. L'ufficio di presidenza doveva prendere provvedimenti per ottenere i documenti considerati essenziali per dimostrare che le spese erano giustificate.</p> <p>In base alle norme modificate dall'Ufficio di presidenza nel dicembre 2006, i deputati non erano più tenuti a presentare le fatture o le parcelle emesse dai terzi erogatori o dai prestatori di servizi, ma dovevano però conservarle. I deputati erano invece tenuti a fornire copia degli «estratti delle spese» e degli «estratti degli importi fatturati» rilasciati</p>	<p>La liquidazione delle spese relative agli assistenti parlamentari per gli esercizi finanziari 2004 — 2007 è stata completata.</p> <p>Per quanto riguarda l'esercizio 2008, l'amministrazione del Parlamento ha ottenuto oltre il 98 % degli estratti di spesa e degli importi fatturati.</p> <p>Riguardo all'esercizio 2009, l'amministrazione del Parlamento sta attualmente trattando gli estratti pervenuti nei mesi scorsi.</p>	<p>La Corte monitorerà la liquidazione, da parte del Parlamento, degli estratti delle spese dei deputati relativi agli esercizi 2008 e 2009.</p> <p>L'amministrazione del Parlamento dovrebbe procedere a verifiche sugli originali delle fatture acclusi a sostegno degli estratti delle spese.</p>	<p>Risposte del Parlamento europeo</p> <p>La regolarizzazione delle spese di assistenza parlamentare per gli esercizi 2008-2009 (primo semestre) avviene in conformità delle disposizioni dell'articolo 14 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (SID). Per l'esercizio 2008 è stato regolarizzato positivamente il 99,79 % del volume totale dei pagamenti rientranti nel campo di applicazione della procedura di regolarizzazione. Lo 0,2 % restante viene ora esaminato caso per caso ed eventualmente si prevede di procedere al recupero tassativo degli importi.</p> <p>Per quanto riguarda il primo semestre del 2009 <sup>(1)</sup>, il tasso di regolarizzazione positiva in detta fase è pari quasi al 92,31 % (ossia 94 227 604 euro su 102 074 881 euro). Il restante 7,6 % è costituito soprattutto da documenti attualmente in fase di esame (6,28 %). Si resta in attesa di documenti concernenti l'1,41 % dei pagamenti rientranti nel campo di applicazione della procedura di regolarizzazione.</p>

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta dell'istituzione
<p>dai terzi erogatori e dai prestatori di servizi. Le nuove norme sarebbero state applicabili ai periodi successivi al luglio 2004. La relazione annuale sull'esercizio 2007 raccomandava inoltre al Parlamento di rafforzare ulteriormente i controlli sull'indennità di assistenza ai deputati, espletando a tal fine anche controlli casuali delle fatture in possesso dei deputati.</p>			<p><i>Nei singoli casi in cui sussistono dubbi in merito ai dati i servizi hanno chiesto al deputato spiegazioni chiare, compresa la presentazione di fatture e parcelle.</i></p> <p><i>Prima della fine dell'esercizio, quando saranno esaminati appieno i documenti restanti, si prevede che il tasso definitivo di regolarizzazioni positive si approssimerà ai livelli degli esercizi precedenti.</i></p>
<b>4. Regime pensionistico complementare per i deputati del Parlamento europeo</b>			
<p>Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, tabella 10.2, e Allegato 11.2 della relazione annuale sull'esercizio 2008:</p> <p>la Corte ribadiva le osservazioni formulate al riguardo nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, ovvero che:</p> <p>a) sarebbe stato opportuno svolgere un nuovo studio attuariale per valutare l'impatto delle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza riguardo alle misure applicabili agli affiliati al regime;</p> <p>b) il Parlamento avrebbe dovuto chiarire il proprio ruolo nella gestione e nella supervisione dell'attivo del Fondo.</p>	<p>In base ad uno studio attuariale fornito dal Parlamento, il Fondo avrebbe registrato un deficit attuariale di 84,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009, a seguito delle nuove norme definite nelle decisioni dell'Ufficio di presidenza durante la riunione del 1° aprile 2009.</p>	<p>Il Parlamento dovrebbe ottenere dal Fondo la definizione di una strategia di investimento basata sugli orientamenti stabiliti dal Parlamento.</p>	<p>Risposte del Parlamento europeo</p> <p><i>Il Parlamento ricorda che il 1° aprile 2009 l'Ufficio di presidenza ha adottato importanti decisioni intese a definire la posizione del Parlamento in merito al fondo e assicurare chiarezza per quanto riguarda i suoi obblighi e le sue relazioni con esso.</i></p> <p><i>In merito al ruolo del Parlamento nella definizione della strategia di investimento, il Parlamento ha espresso la disponibilità a suggerire orientamenti generali per la gestione del fondo, ma non intende partecipare attivamente in decisioni concrete di investimento, né potrebbe farlo dato che il fondo è un ente distinto e indipendente. Gli orientamenti sono già stati trasmessi con una lettera del presidente del PE al fondo del 4 maggio 2009, con la richiesta di evitare di esporre il fondo ai rischi di fluttuazioni dei tassi di cambio e di adottare una strategia prudente di investimento.</i></p> <p><i>L'effetto combinato delle decisioni dell'Ufficio di presidenza, degli orientamenti impartiti e della ripresa dei mercati finanziari ha consentito al fondo di ridurre il disavanzo attuariale da 121,84 milioni di euro (31 dicembre 2008) a 84,56 milioni di euro (31 dicembre 2009).</i></p>

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta dell'istituzione
			<p>Inoltre, il Parlamento ha eseguito un aggiornamento degli studi attuariali indipendenti al fine di valutare la situazione finanziaria del fondo pensione dopo l'entrata in vigore dello statuto e le decisioni dell'Ufficio di presidenza del 9 marzo e 1° aprile 2009 che hanno modificato il regime di vitalizio integrativo volontario. Dato che il Parlamento ha riconosciuto la sua responsabilità in caso di disavanzo, il relativo importo è iscritto a bilancio, come da richiesta della Corte. Nel quadro dell'elaborazione dei rendiconti finanziari annuali sono fin da ora previsti aggiornamenti annuali della valutazione attuariale.</p>
<p><b>5. Data di completamento del progetto SESAME (Secured European System for Automatic Messaging)</b></p>			
<p>Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 11.10:</p> <p>Le previsioni relative alla data di completamento del progetto SESAME, usato per preparare il bilancio annuale del Consiglio, erano sistematicamente troppo ottimistiche. La concezione iniziale del progetto ha subito diverse modifiche e gli Stati membri non avevano ancora raggiunto un accordo circa le modalità di trattamento di alcune categorie di informazioni sensibili. Di conseguenza, il bilancio annuale di SESAME è stato sovrastimato ogni anno.</p>	<p>Nel 2009, la dotazione di SESAME, pari a 2,7 milioni di euro, è stata nuovamente sovrastimata di 2,4 milioni. Ciononostante, l'attuazione del «<i>Low Classified Segment</i>» di SESAME è stata autorizzata dagli Stati membri, nell'ottobre 2009, in sede di Comitato politico e di sicurezza. Il progetto può quindi essere varato. Occorre tuttavia raggiungere un ulteriore accordo in merito alla concezione del «<i>High Classified Segment</i>» del progetto.</p>	<p>Il Consiglio dovrebbe fare in modo che gli stanziamenti di bilancio messi a disposizione del progetto SESAME corrispondano allo stato di avanzamento dello stesso.</p>	<p>Risposta del Consiglio</p> <p><i>Il Segretariato generale del Consiglio accetta l'analisi della Corte dei conti riguardo al seguito dato alle osservazioni del 2008 della Corte dei conti sul progetto SESAME.</i></p> <p><i>Per garantire che gli stanziamenti di bilancio per il progetto SESAME siano conformi allo stato di attuazione del progetto, gli importi previsti nel bilancio 2010 e nel progetto di bilancio 2011 sono ridotti a 400 000 EUR all'anno.</i></p>

Osservazione della Corte	Misure adottate	Analisi della Corte	Risposta dell'istituzione
<b>6. Messa in opera del sistema informatico concernente i diritti individuali</b>			
<p>Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 11.11:</p> <p>nel giugno 2008, l'Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (PMO) ha posto in atto un nuovo sistema informatico relativo ai diritti individuali (Individual Rights Information System, IRIS) per la gestione dei diritti del personale, compresi gli stipendi. Il passaggio al sistema IRIS ha causato numerosi problemi nel calcolo delle retribuzioni. Nell'ambito dei provvedimenti di emergenza adottati per correggere le incongruenze sono stati operati anche interventi manuali nel sistema di calcolo delle retribuzioni, senza però sottoporli a una supervisione adeguata. Il sistema IRIS non è stato sufficientemente testato e non è stato contemplato, per un periodo sufficiente ad accertare il corretto funzionamento della nuova applicazione, il funzionamento contemporaneo di entrambi i sistemi.</p>	<p>A causa dei problemi incontrati, lo sviluppo del sistema IRIS è stato interrotto e sono stati varati due nuovi progetti: uno per la gestione dei diritti individuali e uno per la gestione del regime di assicurazione malattia. Durante lo sviluppo di queste applicazioni, il calcolo dei diritti individuali è basato su dati introdotti manualmente nel sistema di calcolo delle retribuzioni.</p>	<p>La Commissione dovrebbe fare in modo che le nuove applicazioni vengano rese operative solo una volta ottenuta la prova che i risultati della verifica dei sistemi sono soddisfacenti.</p>	<p>Risposte della Commissione</p> <p><i>Il PMO ha già avviato i test dei nuovi moduli per la gestione dei diritti individuali. L'ampio programma di test elaborato tiene conto delle lezioni tratte dall'esperienza.</i></p>
<b>7. Il regime pensionistico del personale locale impiegato presso le delegazioni della Commissione</b>			
<p>Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2008, paragrafo 11.13:</p> <p>a partire dal 1996, il regime pensionistico del personale locale impiegato presso le delegazioni della Commissione, stabilito dalla direzione servizio esterno della direzione generale Relazioni esterne, è stato amministrato in base a disposizioni provvisorie. Tali disposizioni non affrontano la questione della responsabilità della Commissione per quanto attiene alla salvaguardia e al rendimento degli attivi del fondo, né definiscono disposizioni dettagliate per la liquidazione dei diritti del personale.</p>	<p>La Commissione ha accettato di valutare le possibilità di conferire al regime un carattere permanente, confermando inoltre la necessità di elaborare una proposta legislativa e di effettuare uno studio attuariale.</p>	<p>La Commissione dovrebbe provvedere a regolamentare l'organizzazione e la gestione del regime.</p>	<p>Risposte della Commissione</p> <p><i>Il PMO ha già avviato i test dei nuovi moduli per la gestione dei diritti individuali. L'ampio programma di test elaborato tiene conto delle lezioni tratte dall'esperienza.</i></p>
<p>(1) Al 26 luglio 2010.</p>			



## ALLEGATO I

**Informazioni finanziarie sul bilancio generale**

## INDICE

## INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

1. Origine del bilancio
2. Base giuridica
3. Principi di bilancio enunciati nei trattati e nel regolamento finanziario
4. Contenuto e struttura del bilancio
5. Finanziamento del bilancio (entrate di bilancio)
6. Tipi di stanziamenti di bilancio
7. Esecuzione del bilancio
  - 7.1. La responsabilità dell'esecuzione
  - 7.2. L'acquisizione delle entrate
  - 7.3. L'esecuzione delle spese
  - 7.4. Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio
8. Presentazione dei conti
9. Controllo esterno
10. Discarico e «follow-up»

## NOTE ESPLICATIVE

Fonti dei dati finanziari

Unità monetaria

Abbreviazioni e simboli

## GRAFICI

## INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

### 1. ORIGINE DEL BILANCIO

Il bilancio comprende le spese dell'Unione europea. Include inoltre le spese amministrative riguardanti la cooperazione «giustizia e affari interni», la politica estera e di sicurezza comune, nonché qualsiasi altra spesa che il Consiglio ritenga di dover porre a carico del bilancio per consentire l'esecuzione di queste politiche.

### 2. BASE GIURIDICA

Il bilancio è disciplinato dalle disposizioni finanziarie dei trattati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (articoli da 310 a 325 del TFUE e articolo 106 bis del trattato CEEA) nonché dai regolamenti finanziari <sup>(3)</sup>.

### 3. PRINCIPI DI BILANCIO ENUNCIATI NEI TRATTATI E NEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Tutte le entrate e tutte le spese dell'Unione europea devono essere iscritte in un unico bilancio (principio dell'unità e della veridicità). Il bilancio è adottato per la durata di un esercizio finanziario (principio dell'annualità). Esso è in pareggio (principio dell'equilibrio). La compilazione, l'esecuzione ed il rendiconto avvengono in euro (principio dell'unità di conto). Le entrate servono a finanziare indistintamente l'insieme delle spese e, analogamente alle spese, devono essere iscritte in bilancio e successivamente nei rendiconti finanziari per il loro importo integrale, senza contrazione (principio dell'universalità). Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci (principio della specializzazione). Gli stanziamenti di bilancio vanno utilizzati in conformità dei principi di economia, di efficienza e di efficacia (principio della sana gestione finanziaria). Il bilancio è compilato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza (principio della trasparenza). Esistono alcune eccezioni ai succitati principi.

### 4. CONTENUTO E STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio comprende uno «stato riassuntivo delle entrate e delle spese» e delle sezioni divise in «stati delle entrate e delle spese» per ciascuna istituzione. Le nove sezioni sono: (I) Parlamento europeo; (II) Consiglio; (III) Commissione; (IV) Corte di giustizia; (V) Corte dei conti; (VI) Comitato economico e sociale europeo; (VII) Comitato delle regioni; (VIII) Mediatore europeo e (IX) Garante europeo della protezione dei dati.

All'interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate per linea di bilancio (titoli, capitoli, articoli ed eventualmente voci) in funzione della loro natura e destinazione.

### 5. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ENTRATE DI BILANCIO)

Il bilancio è sostanzialmente finanziato dalle risorse proprie dell'Unione europea: Risorse proprie basate sull'RNL; risorse proprie provenienti dall'IVA; dazi doganali; diritti agricoli e contributi zucchero e isoglucosio <sup>(4)</sup>.

Oltre alle risorse proprie, esistono altre entrate (cfr. **grafico I**).

### 6. TIPI DI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Per far fronte alle spese previste, il bilancio distingue i seguenti tipi di stanziamenti di bilancio:

a) gli stanziamenti dissociati (SD), utilizzati per finanziare azioni pluriennali in taluni settori del bilancio. Essi comprendono stanziamenti d'impegno (SI) e stanziamenti di pagamento (SP):

— gli stanziamenti d'impegno consentono di contrarre, nel corso dell'esercizio, obblighi giuridici per azioni pluriennali;

— gli stanziamenti di pagamento consentono di finanziare le spese derivanti da impegni contratti durante l'esercizio in corso e durante gli esercizi precedenti;

<sup>(1)</sup> Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>(2)</sup> Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA).

<sup>(3)</sup> Principalmente il regolamento finanziario (REGFIN) del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Principali atti giuridici in materia di risorse proprie: decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17); decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42); regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).


b) gli stanziamenti non dissociati (SND), destinati a far fronte all'impegno ed al pagamento delle spese relative ad azioni annuali nel corso di ciascun esercizio.

Pertanto, è importante stabilire, per ciascun esercizio, i due totali seguenti:

- a) il totale degli stanziamenti per impegni (SPI) <sup>(5)</sup> = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti d'impegno (SI) <sup>(5)</sup>;
- b) il totale degli stanziamenti per pagamenti (SPP) <sup>(5)</sup> = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti di pagamento (SP) <sup>(5)</sup>.

Le entrate iscritte in bilancio servono a coprire la totalità degli stanziamenti per pagamenti. Non è necessario che gli stanziamenti d'impegno siano coperti da entrate.

Il seguente schema semplificato (con importi fittizi) mostra l'incidenza di questi tipi di stanziamenti su ciascun esercizio.



<sup>(5)</sup> È importante tener presente la differenza fra «stanziamenti per impegni» e «stanziamenti d'impegno», e fra «stanziamenti per pagamenti» e «stanziamenti di pagamento». I due termini «stanziamenti d'impegno» e «stanziamenti di pagamento» vengono usati esclusivamente nel contesto degli stanziamenti dissociati.

## 7. ESECUZIONE DEL BILANCIO

### 7.1. La responsabilità dell'esecuzione

La Commissione provvede all'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti concessi; essa riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio <sup>(6)</sup>. Il regolamento finanziario specifica le procedure di esecuzione e, in particolare, le responsabilità degli ordinatori, dei contabili, degli amministratori delle anticipazioni e dei revisori interni delle istituzioni. Nei due maggiori settori di spesa (FEAGA e Coesione), la gestione dei fondi dell'Unione europea è condivisa con gli Stati membri.

### 7.2. L'acquisizione delle entrate

Le previsioni di entrata sono iscritte in bilancio con riserva di eventuali modifiche apportate da bilanci rettificativi.

Per quanto riguarda le entrate, l'esecuzione del bilancio consiste nell'accertamento dei diritti e nella riscossione degli importi dovuti all'Unione europea (risorse proprie ed altre entrate). Essa è disciplinata da disposizioni specifiche <sup>(7)</sup>. Per entrate effettive di un esercizio si intende la somma delle riscossioni di diritti accertati dell'esercizio in corso e dei diritti di esercizi precedenti ancora da riscuotere.

### 7.3. L'esecuzione delle spese

Le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio.

L'esecuzione delle spese iscritte in bilancio, vale a dire l'evoluzione e l'utilizzo degli stanziamenti, può essere sintetizzata come segue:

a) stanziamenti per impegni:

- i) *evoluzione degli stanziamenti*: l'insieme degli stanziamenti per impegni disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SI) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti d'impegno riportati dall'esercizio precedente + riporti non automatici dall'esercizio precedente non ancora impegnati + stanziamenti d'impegno disimpegnati degli esercizi precedenti e ricostituiti;
- ii) *utilizzo degli stanziamenti*: gli stanziamenti per impegni definitivi sono disponibili nel corso dell'esercizio per contrarre impegni (stanziamenti per impegni utilizzati = importo degli impegni contratti);
- iii) *riporti degli stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo*: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;
- iv) *annullamento di stanziamenti*: il saldo è annullato;

b) stanziamenti per pagamenti:

- i) *evoluzione degli stanziamenti*: l'insieme degli stanziamenti per pagamenti disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SP) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti riportati dall'esercizio precedente sotto forma di riporti automatici (o di diritto) o di riporti non automatici;
- ii) *utilizzo degli stanziamenti dell'esercizio*: gli stanziamenti per pagamenti dell'esercizio sono disponibili nel corso di quest'ultimo per eseguire pagamenti. Essi non comprendono gli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente (stanziamenti per pagamenti utilizzati = importo dei pagamenti effettuati a fronte degli stanziamenti dell'esercizio);
- iii) *riporti degli stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo*: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;

<sup>(6)</sup> Cfr. articoli 317 del TFUE, 106 bis del trattato CEEA e articolo 50 del REGFIN.

<sup>(7)</sup> Cfr. articoli da 69 a 74 del REGFIN e regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

- iv) *annullamento di stanziamenti*: il saldo è annullato;
- v) *totale dei pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio*: pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti riportati dall'esercizio precedente;
- vi) *spese effettive a carico di un esercizio*: spese dei rendiconti consolidati sull'esecuzione del bilancio (cfr. paragrafo 7.4) = pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + stanziamenti per pagamenti dell'esercizio riportati all'esercizio successivo.

#### 7.4. Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio

Le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio sono compilate alla chiusura di ciascun esercizio. Esse determinano il saldo dell'esercizio, che è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo tramite un bilancio rettificativo.

#### 8. PRESENTAZIONE DEI CONTI

I conti di un dato esercizio sono trasmessi al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti; tali conti sono presentati sotto forma di stati finanziari e di una relazione sull'esecuzione del bilancio, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria. I conti provvisori sono trasmessi entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo; i conti definitivi vanno presentati il 31 luglio di tale esercizio.

#### 9. CONTROLLO ESTERNO

Dall'esercizio 1977, il controllo esterno sul bilancio viene espletato dalla Corte dei conti dell'Unione europea <sup>(8)</sup>. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e di tutte le spese del bilancio. La Corte presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano tali conti. La Corte controlla anche la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. I controlli possono essere svolti prima della chiusura dei conti dell'esercizio finanziario in causa; i controlli hanno luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, in loco, presso le istituzioni dell'Unione, negli Stati membri e nei paesi terzi. La Corte dei conti redige una relazione annuale su ciascun esercizio e può inoltre presentare, in qualsiasi momento, le sue osservazioni su problemi particolari e formulare pareri su richiesta di qualsiasi istituzione dell'Unione.

#### 10. DISCARICO E «FOLLOW-UP»

Dal 1977, si applicano le seguenti disposizioni <sup>(9)</sup>: entro il 30 aprile del secondo anno successivo all'esercizio in causa, il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo, il Consiglio e il Parlamento esaminano i conti presentati dalla Commissione, la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti. Le istituzioni devono adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico e riferire in merito alle misure prese.

<sup>(8)</sup> Cfr. articoli 285-287 del TFUE, 106 bis del trattato CEEA e articoli 139-147 del REGFIN.

<sup>(9)</sup> Cfr. articoli 319 del TFUE e 106 bis del trattato CEEA.

**NOTE ESPLICATIVE****FONTI DEI DATI FINANZIARI**

I dati finanziari riportati nel presente allegato sono desunti dai conti annuali dell'Unione europea nonché da vari altri consuntivi finanziari forniti dalla Commissione. La ripartizione geografica è stata stabilita in base ai codici di ciascun paese del sistema d'informazione contabile della Commissione (ABAC). Come sottolineato dalla Commissione — indipendentemente dal fatto che si tratti di entrate oppure di spese — tutti i dati ripartiti per Stato membro sono il risultato di operazioni aritmetiche che presentano un quadro incompleto dei vantaggi che ciascuno Stato membro trae dall'Unione. Tali dati devono dunque essere interpretati con prudenza.

**UNITÀ MONETARIA**

Tutti i dati finanziari sono espressi in milioni di euro. I totali rappresentano l'arrotondamento del valore esatto e, pertanto, non corrispondono necessariamente alla somma degli arrotondamenti.

**ABBREVIAZIONI E SIMBOLI**

AELS	Associazione europea di libero scambio
AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CE	Comunità europea (europee)
CEE	Comunità economica europea
CEEA o Euratom	Comunità europea dell'energia atomica
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spagna
FI	Finlandia
FR	Francia
G	Grafico a cui si fa riferimento in altri grafici (ad esempio: G III)
GU	<i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia

---

MT	Malta
NL	Paesi Bassi
PL	Polonia
PT	Portogallo
REGFIN	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
RNL	Reddito nazionale lordo
RO	Romania
S	Sezione del bilancio
SD	Stanziamanti dissociati
SI	Stanziamanti di impegno
SND	Stanziamanti non dissociati
SP	Stanziamanti di pagamento
SPI	Stanziamanti per impegni
SPP	Stanziamanti per pagamenti
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
T	Titolo del bilancio
UE	Unione europea
UE-27	Totale per i 27 Stati membri dell'Unione europea
UK	Regno Unito
0,0	Dati compresi fra zero e 0,05
—	Mancanza di dati

**GRAFICI****BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2009 ED ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2009**

G I	Bilancio 2009 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi
G II	Bilancio 2009 — Stanziamenti per impegni
G III	Stanziamenti per impegni disponibili nel 2009 e loro utilizzo
G IV	Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 2009 e loro utilizzo
G V	Risorse proprie nel 2009, per Stato membro
G VI	Pagamenti effettuati nel 2009, in ciascuno Stato membro

**RENDICONTI CONSOLIDATI PER L'ESERCIZIO 2009**


G VII	Stato patrimoniale consolidato
G VIII	Conto del risultato economico consolidato

Grafico I

**Bilancio 2009 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi**

[per il criterio di entrata, cfr. «Informazioni di base sul bilancio», paragrafo 7.2; per il criterio di spesa, cfr. «Informazioni di base sul bilancio», paragrafo 7.3, e per informazioni più dettagliate cfr. grafico IV, colonna (a)]

(milioni di euro e %)

**Previsioni di ENTRATA:****Previsioni di SPESA:**  
(stanziamenti per pagamenti definitivi)**Legenda entrate**

Totale delle risorse proprie (per Stato membro)		
Diritti agricoli	—	(0 %)
Contributi «zucchero» e «glucosio»	139,4	(0,1 %)
Dazi doganali	14 441,1	(12,8 %)
Risorse proprie derivanti dall'IVA	12 714,0	(11,2 %)
Risorse proprie basate sull'RNL	81 557,1	(72,2 %)
Altre entrate	2 387,7	(2,1 %)
Eccedenza disponibile dall'esercizio prec.	1 796,2	(1,6 %)

**Legenda spese****Rubriche del quadro finanziario**

1. Crescita sostenibile	47 520,1	(38,1 %)
2. Conserv. e gestione risorse naturali	57 106,9	(45,8 %)
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	2 174,4	(1,7 %)
4. Ruolo mondiale dell'UE	8 804,1	(7,1 %)
5. Amministrazione	8 754,0	(7 %)
6. Compensazioni	209,1	(0,2 %)
Stanziam. disponibili per altre istituzioni	3 333,9	(2,7 %)
Stanziam. a disposiz. della Commissione, di cui stanziamenti operativi	115 814,6	(93 %)

(1) Dopo bilanci rettificativi.

(4) Le entrate di CZ, RO, HU, SK, SI, LU, BG, LT, LV, EE, CY, MT sono state raggruppate.

(2) Dopo bilanci rettificativi e storni tra linee di bilancio.


(3) Entrate assegnate e stanziamenti riportati.



**Grafico II**  
**Bilancio 2009 — Stanziamenti per impegni**

[dopo bilanci rettificativi; per maggiori informazioni, cfr. grafico III, colonna (b)]

(milioni di euro e %)



**Nota:**

Il totale degli stanziamenti per impegni non è in pareggio con le entrate di bilancio 2009, in quanto gli stanziamenti d'impegno comprendono anche importi che saranno finanziati con entrate di bilancio di esercizi successivi.

**Legenda spese**

**Rubriche del quadro finanziario**

	1. Crescita sostenibile	63 923,3	(43,8 %)
	2. Conserv. e gestione delle risorse naturali	62 718,4	(43 %)
	3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	2 327,7	(1,6 %)
	4. Ruolo mondiale dell'UE	8 713,5	(6 %)
	5. Amministrazione	8 024,7	(5,5 %)
	6. Compensazioni	209,1	(0,1 %)



<b>Grafico III</b>							
<b>Stanziamanti per impegni disponibili nel 2009 e loro utilizzo</b>							
<i>(milioni di euro e %)</i>							
Sezioni (S.) e titoli (T.) corrispondenti alla nomenclatura del bilancio 2009 e rubriche del quadro finanziario	Stanziamanti definitivi <sup>(1)</sup>	Utilizzo degli stanziamenti					
		Impegni contratti	Tasso di utilizzo (%)	Riporti al 2010	Tasso (%)	Annullamenti	Tasso (%)
		(a)	(b)	(b)/(a)	(c)	(c)/(a)	(d) = (a) - (b) - (c)
<b>Nomenclatura del bilancio</b>							
I Parlamento (S. I)	1 596,1	1 467,4	91,9	26,3	1,6	102,4	6,4
II Consiglio (S. II)	642,1	592,8	92,3	37,7	5,9	11,5	1,8
III Commissione (S. III)	142 946,7	139 778,5	97,8	2 486,7	1,7	681,5	0,5
III.1 Affari economici e finanziari (T.01)	444,6	439,7	98,9	1,5	0,3	3,4	0,8
III.2 Imprese (T.02)	757,3	697,6	92,1	55,5	7,3	4,2	0,6
III.3 Concorrenza (T.03)	94,1	91,6	97,3	1,8	2,0	0,7	0,8
III.4 Occupazione e affari sociali (T.04)	11 255,1	11 195,6	99,5	46,0	0,4	13,4	0,1
III.5 Agricoltura e sviluppo rurale (T.05)	61 260,4	60 054,0	98,0	1 180,3	1,9	26,1	0,0
III.6 Energia e trasporti (T.06)	4 859,0	4 803,4	98,9	44,0	0,9	11,5	0,2
III.7 Ambiente (T.07)	487,8	459,8	94,2	18,7	3,8	9,4	1,9
III.8 Ricerca (T.08)	5 388,0	5 083,5	94,3	301,2	5,6	3,3	0,1
III.9 Società dell'informazione e dei media (T.09)	1 609,3	1 555,8	96,7	52,3	3,3	1,2	0,1
III.10 Ricerca diretta (T.10)	795,3	432,6	54,4	360,8	45,4	1,9	0,2
III.11 Pesca e affari marittimi (T.11)	985,4	976,2	99,1	4,5	0,5	4,7	0,5
III.12 Mercato interno (T.12)	68,5	66,2	96,6	1,1	1,6	1,2	1,8
III.13 Politica regionale (T.13)	38 559,9	38 523,1	99,9	22,0	0,1	14,8	0,0
III.14 Fiscalità e unione doganale (T.14)	133,6	126,2	94,5	1,6	1,2	5,8	4,3
III.15 Istruzione e cultura (T.15)	1 691,0	1 566,1	92,6	123,5	7,3	1,4	0,1
III.16 Comunicazione (T.16)	217,4	213,7	98,3	1,4	0,6	2,3	1,0
III.17 Salute e tutela dei consumatori (T.17)	695,2	675,5	97,2	11,1	1,6	8,6	1,2
III.18 Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (T.18)	1 032,1	1 008,0	97,7	14,7	1,4	9,4	0,9
III.19 Relazioni esterne (T.19)	4 167,5	4 105,3	98,5	53,8	1,3	8,4	0,2
III.20 Commercio (T.20)	80,8	77,7	96,2	1,3	1,6	1,8	2,2
III.21 Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T.21)	2 429,9	2 324,9	95,7	100,0	4,1	5,0	0,2
III.22 Allargamento (T.22)	1 131,6	1 119,9	99,0	10,3	0,9	1,4	0,1
III.23 Aiuti umanitari (T.23)	915,0	913,0	99,8	1,0	0,1	0,9	0,1
III.24 Lotta contro la frode (T.24)	78,4	77,4	98,6	0,0	0,0	1,1	1,4
III.25 Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione (T.25)	193,7	187,3	96,7	3,8	2,0	2,7	1,4
III.26 Amministrazione della Commissione (T.26)	1 092,5	1 047,9	95,9	36,5	3,3	8,1	0,7
III.27 Bilancio (T.27)	274,3	271,7	99,1	2,0	0,7	0,5	0,2
III.28 Audit (T.28)	10,9	10,5	96,8	0,2	1,9	0,1	1,3
III.29 Statistiche (T.29)	143,4	133,0	92,7	7,1	4,9	3,3	2,3
III.30 Pensioni (T.30)	1 135,9	1 117,3	98,4	—	—	18,7	1,6
III.31 Servizi linguistici (T.31)	455,8	424,0	93,0	28,5	6,2	3,4	0,7
III.40 Riserve (T.40)	503,0	—	—	—	—	503,0	100,0
IV Corte di giustizia (S. IV)	317,6	312,8	98,5	1,2	0,4	3,6	1,1
V Corte dei conti (S. V)	188,2	173,5	92,2	0,4	0,2	14,3	7,6
VI Comitato economico e sociale (S. VI)	122,3	119,9	98,0	0,4	0,3	2,0	1,6
VII Comitato delle regioni (S. VII)	88,2	86,8	98,4	0,1	0,1	1,4	1,6
VIII Mediatore europeo (S. VIII)	9,0	8,3	92,0	—	—	0,7	8,0
IX Garante europeo della protezione dei dati (S. IX)	6,7	5,4	81,4	—	—	1,2	18,6
<b>Totale generale degli stanziamenti per impegni</b>	<b>145 916,8</b>	<b>142 545,4</b>	<b>97,7</b>	<b>2 552,7</b>	<b>1,7</b>	<b>818,7</b>	<b>0,6</b>
<b>Quadro finanziario</b>							
1 Crescita sostenibile	63 923,3	62 444,5	97,7	972,1	1,5	506,7	0,8
2 Conservazione e gestione delle risorse naturali	62 718,4	61 484,4	98,0	1 192,8	1,9	41,3	0,1
3 Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	2 327,7	2 264,1	97,3	49,9	2,1	13,7	0,6
4 Ruolo mondiale dell'UE	8 713,5	8 481,4	97,3	166,3	1,9	65,8	0,8
5 Amministrazione	8 024,7	7 661,9	95,5	171,6	2,1	191,2	2,4
6 Compensazioni	209,1	209,1	100,0	—	—	—	—
<b>Totale generale degli stanziamenti per impegni</b>	<b>145 916,8</b>	<b>142 545,4</b>	<b>97,7</b>	<b>2 552,7</b>	<b>1,7</b>	<b>818,7</b>	<b>0,6</b>
<b>Totale generale degli stanziamenti per pagamenti</b>	<b>124 568,6</b>	<b>118 361,0</b>	<b>95,0</b>	<b>4 519,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1 688,5</b>	<b>1,4</b>

(<sup>1</sup>) Stanziamenti di bilancio definitivi tenuto conto degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica o assimilati e degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.



**Grafico IV**  
**Stanziamanti per pagamenti disponibili nel 2009 e loro utilizzo**

(milioni di euro e %)

Sezioni (S.) e titoli (T.) corrispondenti alla nomenclatura del bilancio 2009 e rubriche del quadro finanziario	Stanziamanti definitivi (1)	Utilizzo degli stanziamenti					
		Pagamenti effettuati nel 2009	Tasso di utilizzo (%)	Riporti al 2010	Tasso (%)	Annullamenti	Tasso (%)
		(a)	(b)/(a)	(c)	(c)/(a)	(d) = (a) - (b) - (c)	(d)/(a)
<b>Nomenclatura del bilancio</b>							
I Parlamento (S. I)	1 798,8	1 466,1	81,5	211,9	11,8	120,8	6,7
II Consiglio (S. II)	762,2	658,8	86,4	82,8	10,9	20,6	2,7
III Commissione (S. III)	121 234,7	115 589,9	95,3	4 127,4	3,4	1 517,3	1,3
III.1 Affari economici e finanziari (T.01)	345,2	327,4	94,8	14,1	4,1	3,7	1,1
III.2 Imprese (T.02)	705,0	558,4	79,2	88,6	12,6	58,0	8,2
III.3 Concorrenza (T.03)	107,0	94,5	88,3	10,1	9,4	2,4	2,3
III.4 Occupazione e affari sociali (T.04)	9 929,4	8 906,4	89,7	754,7	7,6	268,3	2,7
III.5 Agricoltura e sviluppo rurale (T.05)	56 412,6	55 208,9	97,9	954,2	1,7	249,5	0,4
III.6 Energia e trasporti (T.06)	2 480,5	2 253,2	90,8	176,5	7,1	50,7	2,0
III.7 Ambiente (T.07)	408,6	356,1	87,2	30,2	7,4	22,2	5,4
III.8 Ricerca (T.08)	5 644,1	4 825,8	85,5	788,6	14,0	29,7	0,5
III.9 Società dell'informazione e dei media (T.09)	1 552,0	1 374,7	88,6	172,7	11,1	4,6	0,3
III.10 Ricerca diretta (T.10)	734,7	410,5	55,9	313,9	42,7	10,3	1,4
III.11 Pesca e affari marittimi (T.11)	714,9	592,5	82,9	19,2	2,7	103,3	14,4
III.12 Mercato interno (T.12)	75,5	65,6	86,9	7,2	9,5	2,8	3,6
III.13 Politica regionale (T.13)	26 792,8	26 739,5	99,8	14,9	0,1	38,4	0,1
III.14 Fiscalità e unione doganale (T.14)	131,5	120,4	91,5	8,6	6,5	2,5	1,9
III.15 Istruzione e cultura (T.15)	1 654,2	1 495,1	90,4	153,4	9,3	5,7	0,3
III.16 Comunicazione (T.16)	228,6	203,9	89,2	16,4	7,2	8,3	3,6
III.17 Salute e tutela dei consumatori (T.17)	632,2	526,4	83,3	35,3	5,6	70,6	11,2
III.18 Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (T.18)	830,4	744,4	89,6	15,7	1,9	70,3	8,5
III.19 Relazioni esterne (T.19)	3 804,5	3 673,4	96,6	72,5	1,9	58,7	1,5
III.20 Commercio (T.20)	87,9	77,4	88,1	7,5	8,6	2,9	3,4
III.21 Sviluppo e relazioni con i paesi ACP (T.21)	1 872,1	1 697,7	90,7	137,9	7,4	36,6	2,0
III.22 Allargamento (T.22)	1 436,5	1 308,4	91,1	17,9	1,2	110,2	7,7
III.23 Aiuti umanitari (T.23)	858,7	799,7	93,1	46,6	5,4	12,4	1,4
III.24 Lotta contro la frode (T.24)	80,1	71,0	88,6	6,8	8,5	2,3	2,8
III.25 Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione (T.25)	211,6	184,7	87,3	19,7	9,3	7,2	3,4
III.26 Amministrazione della Commissione (T.26)	1 225,6	1 033,7	84,3	163,6	13,4	28,2	2,3
III.27 Bilancio (T.27)	284,6	270,9	95,2	12,2	4,3	1,5	0,5
III.28 Audit (T.28)	11,5	10,4	90,0	0,9	7,4	0,3	2,5
III.29 Statistiche (T.29)	137,8	120,3	87,3	14,7	10,6	2,9	2,1
III.30 Pensioni (T.30)	1 135,9	1 117,3	98,4	—	—	18,7	1,6
III.31 Servizi linguistici (T.31)	479,5	421,5	87,9	52,8	11,0	5,1	1,1
III.40 Riserve (T.40)	229,0	—	—	—	—	229,0	100,0
IV Corte di giustizia (S. IV)	332,2	307,2	92,5	19,4	5,8	5,6	1,7
V Corte dei conti (S. V)	200,5	123,0	61,3	61,7	30,8	15,8	7,9
VI Comitato economico e sociale (S. VI)	128,0	117,3	91,7	7,6	5,9	3,0	2,4
VII Comitato delle regioni (S. VII)	95,0	85,6	90,1	6,4	6,7	3,0	3,2
VIII Mediatore europeo (S. VIII)	9,6	8,1	84,6	0,7	7,6	0,8	7,9
IX Garante europeo della protezione dei dati (S. IX)	7,6	4,9	64,2	1,1	15,0	1,6	20,7
<b>Totale generale degli stanziamenti per pagamenti</b>	<b>124 568,6</b>	<b>118 361,0</b>	<b>95,0</b>	<b>4 519,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1 688,5</b>	<b>1,4</b>
<b>Quadro finanziario</b>							
1 Crescita sostenibile	47 520,1	44 683,5	94,0	2 380,6	5,0	455,9	1,0
2 Conservazione e gestione delle risorse naturali	57 106,9	55 877,3	97,8	985,7	1,7	243,9	0,4
3 Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	2 174,4	1 993,0	91,7	75,2	3,5	106,2	4,9
4 Ruolo mondiale dell'UE	8 804,1	7 982,9	90,7	220,0	2,5	601,2	6,8
5 Amministrazione	8 754,0	7 615,3	87,0	857,5	9,8	281,3	3,2
6 Compensazioni	209,1	209,1	100,0	—	—	—	—
<b>Totale generale degli stanziamenti per pagamenti</b>	<b>124 568,6</b>	<b>118 361,0</b>	<b>95,0</b>	<b>4 519,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1 688,5</b>	<b>1,4</b>


(1) Stanziamenti di bilancio definitivi tenuto conto degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti corrispondenti ad entrate assegnate o assimilati e degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.



Grafico V  
Risorse proprie nel 2009, per Stato membro

Entrate effettive

(milioni di euro e %)



(\*) Per il Regno Unito, viene applicata una correzione (5 657,7 milioni di euro) all'importo lordo delle risorse proprie (15 769,3 milioni di euro). Il finanziamento di tale aggiustamento viene sostenuto dagli altri Stati membri.

(\*) Per il periodo 2007-2013, è concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia una riduzione lorda dei loro contributi annuali basati sull'RNL. Per il 2009, gli importi di tale riduzione sono, rispettivamente, 624,4 e 148,7 milioni di euro.

(\*) A seguito dell'entrata in vigore della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, è stato calcolato un aggiustamento ai fini della sua applicazione agli esercizi 2007 e 2008.




Grafico VI

Pagamenti effettuati nel 2009, in ciascuno Stato membro <sup>(1)</sup>

Nota: Pagamenti eseguiti nel 2009 = pagamenti a fronte di stanziamenti operativi 2009 + pagamenti a fronte di riporti dal 2008.

## Rubriche del quadro finanziario

(milioni di euro e %)



(1) La ripartizione geografica non corrisponde ad una ripartizione dei pagamenti effettuati a favore degli Stati membri, bensì alla ripartizione delle spese sulla base dei dati che figurano nel sistema contabile informatizzato ABAC della Commissione.

(2) Gli importi della colonna «Paesi terzi e varie» comprendono essenzialmente le spese relative a progetti realizzati al di fuori dell'Unione e alla partecipazione di paesi terzi. Sono anche comprese le spese per cui non è stata possibile una ripartizione geografica.



<b>Grafico VII</b>		
<b>Stato patrimoniale consolidato</b>		
<i>(milioni di euro)</i>		
	31.12.2009	31.12.2008
<b>Attività non correnti:</b>		
Immobilizzazioni immateriali	72	56
Immobilizzazioni materiali	4 859	4 881
Immobilizzazioni finanziarie	2 379	2 078
Prestiti	10 764	3 565
Prefinanziamenti a lungo termine	39 750	29 023
Crediti a lungo termine	55	45
	<b>57 879</b>	<b>39 648</b>
<b>Attività correnti:</b>		
Scorte	77	85
Investimenti a breve termine	1 791	1 553
Prefinanziamenti a breve termine	9 077	10 262
Crediti a breve termine	8 663	11 920
Tesoreria ed equivalenti di tesoreria	23 372	23 724
	<b>42 980</b>	<b>47 544</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>100 859</b>	<b>87 192</b>
<b>Passività non correnti:</b>		
Benefici per i dipendenti	- 37 242	- 37 556
Accantonamenti a lungo termine	- 1 469	- 1 341
Passività finanziarie a lungo termine	- 10 559	- 3 349
Altri debiti a lungo termine	- 2 178	- 2 226
	<b>- 51 448</b>	<b>- 44 472</b>
<b>Passività correnti:</b>		
Accantonamenti a breve termine	- 213	- 348
Passività finanziarie a breve termine	- 40	- 119
Debiti	- 93 884	- 89 677
	<b>- 94 137</b>	<b>- 90 144</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>- 145 585</b>	<b>- 134 616</b>
<b>Attivo netto</b>	<b>- 44 726</b>	<b>- 47 424</b>
Riserve	3 323	3 115
Importi da richiedere agli Stati membri:		
<i>Benefici per i dipendenti</i>	- 37 242	- 37 556
<i>Importi vari</i>	- 10 807	- 12 983
<b>Attivo netto</b>	<b>- 44 726</b>	<b>- 47 424</b>



<b>Grafico VIII</b>		
<b>Conto del risultato economico consolidato</b>		
<i>(milioni di euro)</i>		
	31.12.2009	31.12.2008
<b>Entrate d'esercizio</b>		
Risorse proprie e contributi	110 537	112 713
Altre entrate d'esercizio	7 532	9 731
	<b>118 069</b>	<b>122 444</b>
<b>Spese d'esercizio</b>		
Spese amministrative	- 8 133	- 7 720
Spese di funzionamento	- 104 934	- 97 214
	<b>- 113 067</b>	<b>- 104 934</b>
<b>Avanzo da attività operative</b>	<b>5 002</b>	<b>17 510</b>
Entrate derivanti da operazioni finanziarie	835	698
Spese relative a operazioni finanziarie	- 594	- 467
Movimenti nelle passività derivanti dai benefici per i dipendenti	- 683	- 5 009
Quota relativa all'avanzo (disavanzo) netto di associate e imprese comuni	- 103	- 46
<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>4 457</b>	<b>12 686</b>

## ALLEGATO II

**Elenco delle relazioni speciali adottate dalla Corte dei conti a partire dall'ultima relazione annuale:**

- Relazione speciale n. 15/2009 - L'assistenza comunitaria attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: processo decisionale e monitoraggio
- Relazione speciale n. 16/2009 - La gestione da parte della Commissione europea dell'assistenza di preadesione alla Turchia
- Relazione speciale n. 17/2009 - Le azioni di formazione professionale rivolte alle donne cofinanziate dal Fondo sociale europeo
- Relazione speciale n. 18/2009 - L'efficacia del sostegno del FES per l'integrazione economica regionale in Africa orientale e occidentale
- Relazione speciale n. 1/2010 - Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?
- Relazione speciale n. 2/2010 - L'efficacia delle azioni di sostegno «Studi di progettazione» e «Costruzione di nuove infrastrutture» nell'ambito del sesto programma quadro in materia di ricerca
- Relazione speciale n. 3/2010 - Le valutazioni d'impatto nelle istituzioni dell'Unione europea costituiscono un supporto al processo decisionale?
- Relazione speciale n. 4/2010 - La concezione e la gestione del programma di mobilità previsto nell'ambito del programma Leonardo da Vinci consentono di produrre risultati efficaci?
- Relazione speciale n. 5/2010 - Attuazione dell'approccio Leader per lo sviluppo rurale
- Relazione speciale n. 6/2010 - La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?
- Relazione speciale n. 7/2010 - L'audit della procedura di liquidazione dei conti
- Relazione speciale n. 8/2010 - Migliorare le prestazioni di trasporto lungo gli assi ferroviari transeuropei: gli investimenti dell'UE nel settore delle infrastrutture ferroviarie sono stati efficaci?
- Relazione speciale n. 9/2010 - I fondi dell'UE spesi per interventi strutturali nel settore dell'approvvigionamento idrico per consumo domestico sono utilizzati in modo ottimale?

Tali relazioni possono essere consultate o scaricate nel sito Internet della Corte dei conti europea:  
[www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu)

È possibile richiedere una versione cartacea alla Corte dei conti:

**Cour des comptes européenne**  
**Unité «Communication et rapports»**  
**12, rue Alcide De Gasperi**  
**1615 Lussemburgo**  
**LUSSEMBURGO**  
**Tel. +352 4398-1**  
**E-mail: [auraud@eca.europa.eu](mailto:auraud@eca.europa.eu)**

o compilando un formulario d'ordine elettronico nel sito dell'EU-Bookshop.